



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano

Sezione Seconda Penale

Composta dai Signori:

- | | | |
|----------|-------------------------|-------------|
| 1. Dott. | FLAVIO LAPERTOSA | Presidente |
| 2. Dott. | ROSARIO SPINA | Consigliere |
| 3. Dott. | ENRICO SCARLINI | " |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa del Pubblico Ministero

contro

1) **BONSIGNORE VITO** nato a BRONTE (CT) il 03-07-1943 - **APPELLANTE**
- **LIBERO CONTUMACE**
residente a .
domicilio eletto TORINO- VIA E. DE SONNAZ, 11 C/DIFENSORE
domic. dich.
Imputato di : ARTT. A) 81 CPV-110-112 CO 1 N. 1 C.P.-185 D. L.VO 58/98
commesso in . in data - -
Difeso da: Avv.MARCO FENO Foro di TORINO
AVV. CESARE ZACCONE foro Torino

2) **CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO** nato a ROMA (RM) il 02-03-1943 -
APPELLANTE - **LIBERO PRESENTE**
residente a .
domicilio eletto ROMA- VIA C. MENOTTI, 4 C/AVV. SEVERINO
domic. dich.
Imputato di : ARTT. A) 81 CPV-110-112 CO 1 N. 1 C.P.-185 D. L.VO 58/98
commesso in . in data - -
Difeso da: Avv.GUIDO CARLO ALLEVA Foro di MILANO -

Avv.ELISA SCAROINA Foro di ROMA

o/ + P.E.

N.
Mod. 2/A SG

N. **3894**
della sentenza

N. **969/2012**
del Reg.Gen.App.

N.R.G.N.R. 19926/2008

UDIENZA
del giorno

30-05-2012

Depositata
in Cancelleria

il **7 GIU. 2012**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Vita **LOGONA**

Estratto esecutivo a

Procura Generale

il

Proc. Rep. e/ Trib. di

il

Ufficio corpi di reato di

il

a

il

Estratto ex art. 15 27 P.M.
334/89 al P.M. e o Trib.

di

il

Il Cancelliere

Redatta scheda

il

3) CIMBRI CARLO nato a CAGLIARI (CA) il 31-05-1965 - APPELLANTE - LIBERO
CONTUMACE

residente a .

domicilio eletto MILANO- VIA DURINI, 24 C/DIFENSORE

domic. dich.

Imputato di : ARTT. 81 CPV C.P., A) 81 CPV-110-112 CO 1 N. 1 C.P.-185 D. L.VO 58/98. B)
81 CPV-110 C.P.-2638 C.C. commesso in . in data - -

Difeso da: Avv.ERMENEGILDO COSTABILE - DOMIC. Foro di MILANO -

4) CONSORTE GIOVANNI nato a CHIETI (CH) il 16-04-1948 - APPELLANTE -
LIBERO **PRESENTE**

residente a .

domicilio eletto BOLOGNA- VIA S. STEFANO, 103 C/DIFENSORE

domic. dich.

Imputato di : ARTT. 81 CPV C.P., A) 81 CPV-110-112 CO 1 N. 1 C.P.-185 D. L.VO 58/98. B)
81 CPV-110 C.P.-2638 C.C., C) 81 CPV C.P.-184 CO 1 LETT. B) D. L.VO 58/98 commesso in .
in data - -

Difeso da: Avv.FILIPPO SGUBBI - DOMIC. Foro di BOLOGNA -

Avv.GIOVANNI MARIA DEDOLA Foro di MILANO

5) COPPOLA DANILO nato a ROMA (RM) il 25-05-1967 - APPELLANTE - LIBERO
CONTUMACE

residente a .

domicilio eletto MILANO- VIA PODGORA, 11 C/DIFENSORE

domic. dich.

Imputato di : ARTT. A) 81 CPV-110-112 CO 1 N. 1 C.P.-185 D. L.VO 58/98 commesso in . in
data - -

Difeso da: Avv.DAVID SANTODONATO Foro di ROMA

AVV. GIUSEPPE LUCIBELLO FORO MILANO

6) FAZIO ANTONIO nato a ALVITO (FR) il 11-10-1936 - APPELLANTE - LIBERO
GIA' PRESENTE

residente a .

domicilio eletto ROMA- V.LE BUOZZI, 3 C/DIFENSORE

domic. dich.

Imputato di : ARTT. A) 81 CPV-110-112 CO 1 N. 1 C.P.-185 D. L.VO 58/98 commesso in . in
data - -

Difeso da: Avv.FRANCO COPPI - DOMIC. Foro di ROMA -

Avv.ROBERTO BORGOGNO Foro di ROMA

4) GNUTTI EMILIO nato a BRESCIA (BS) il 06-08-1947 - APPELLANTE - LIBERO
CONTUMACE
residente a .
domicilio eletto MILANO- P.ZZA CASTELLO, 21 C/DIFENSORE
domic. dich.
Imputato di : ARTT. A) 81 CPV-110-112 CO 1 N. 1 C.P.-185 D. L.VO 58/98 commesso in . in
data - -
Difeso da: Avv.MARCO DE LUCA - DOMIC. Foro di MILANO -
Avv.MASSIMO BONVICINI Foro di BRESCIA

8) LEONI GUIDO nato a REGGIO NELL'EMILIA (RE) il 17-04-1940 - APP.TE E APP.TO DALLA
P.C. - LIBERO **CONTUMACE**
residente a .
domicilio eletto MILANO- VIA MANZONI, 12 C/DIFENSORE
domic. dich.
Imputato di : ARTT. A) 81 CPV-110-112 CO 1 N. 1 C.P.-185 D. L.VO 58/98 commesso in . in
data - -
Difeso da: Avv.GIAN PIERO BIANCOLELLA Foro di MILANO

9) LONATI ETTORE nato a BOTTICINO (BS) il 08-06-1938 - APPELLANTE -
LIBERO **PRESENTE**
residente a .
domicilio eletto MILANO- P.ZZA CASTELLO, 21 C/DIFENSORE
domic. dich.
Imputato di : ARTT. A) 81 CPV-110-112 CO 1 N. 1 C.P.-185 D. L.VO 58/98 commesso in . in
data - -
Difeso da: Avv.SERGIO RAVAGLIA Foro di MILANO

10) LONATI TIBERIO nato a BOTTICINO (BS) il 27-06-1944 - APPELLANTE -
LIBERO **PRESENTE**
residente a .
domicilio eletto MILANO- P.ZZA CASTELLO, 21 C/DIFENSORE
domic. dich.
Imputato di : ARTT. A) 81 CPV-110-112 CO 1 N. 1 C.P.-185 D. L.VO 58/98 commesso in . in
data - -
Difeso da: Avv.SERGIO RAVAGLIA Foro di MILANO

11) RICUCCI STEFANO nato a ROMA (RM) il 11-10-1962 - APPELLANTE - LIBERO
CONTUMACE
residente a .
domicilio eletto ROMA- VIA G.B. DE ROSSI, 32 C/DIFENSORE
domic. dich.
Imputato di : ARTT. A) 81 CPV-110-112 CO 1 N. 1 C.P.-185 D. L.VO 58/98 commesso in . in
data - -
Difeso da: Avv.GRAZIA VOLO - DOMIC. Foro di ROMA -
Avv.RICCARDO OLIVO Foro di ROMA

12) SACCHETTI IVANO nato a MONTECCHIO EMILIA (RE) il 27-07-1944 - APPELLANTE
- LIBERO **CONTUMACE**
residente a .
domicilio eletto BOLOGNA- VIA S. STEFANO, 103 C/DIFENSORE
domic. dich.
Imputato di : ARTT. 81 CPV C.P., A) 81 CPV-110-112 CO 1 N. 1 C.P.-185 D. L.VO 58/98. B)
81 CPV-110 C.P.-2638 CO 1 E 2 C.C. commesso in . in data - -
Difeso da: Avv.FILIPPO SGUBBI - DOMIC. Foro di BOLOGNA -
Avv.GIOVANNI MARIA DEDOLA Foro di MILANO

13) STATUTO GIUSEPPE nato a AVERSA (CE) il 26-02-1967 - APPELLANTE
LIBERO **CONTUMACE**
residente a .
domicilio eletto MILANO- VIA MANZONI, 12 C/DIFENSORE
domic. dich.
Imputato di : ARTT. A) 81 CPV-110-112 CO 1 N. 1 C.P.-185 D. L.VO 58/98 commesso in . in
data - -
Difeso da: Avv.GIAN PIERO BIANCOLELLA - DOMIC Foro di MILANO -
Avv.PAULO TROFINO Foro di S.M. CAPUA V.

14) UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A. nato a . () il 01-01-1000 - APPELLANTE
- LIBERO
residente a .
domicilio eletto TORINO- VIA E. DE SONNAZ, 11 C/DIFENSORE
domic. dich.
Imputato di : ARTT. 21 D. L.VO 231/01, a)-b)-c) 5 CO 1 LETT. a)-6-25 SEXIES CO 1 E 2 D.
L.VO 231/01 commesso in . in data - -
Difeso da: Avv.CESARE ZACCONE Foro di TORINO

15) BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SCARL nato a . () il 01-01-1000 -
APPELLANTE - LIBERO
residente a .
domicilio eletto MILANO- VIA V. MONTI, 6 C/DIFENSORE
domic. dich.
Imputato di : ARTT. g) 5 CO 1 LETT. a)-6-25 SEXIES CO 1 E 2 D. L.VO 231/01 commesso in
. in data - -
Difeso da: Avv.GUIDO CARLO ALLEVA Foro di MILANO

16) HOPA S.P.A. nato a . () il 01-01-1000 - APPELLANTE - LIBERO
residente a .
domicilio eletto TORINO- VIA E. DE SONNAZ, 11 C/DIFENSORE
domic. dich.
Imputato di : ARTT. h) 5 CO 1 LETT. a)-6-25 SEXIES CO 1 E 2 D. L.VO 231/01 commesso in
. in data - -
Difeso da: Avv.CESARE ZACCONE Foro di TORINO

PARTI CIVILI :

CONSOB . NON APPELLANTE Difensore Avv.DEBORAH SPEDICATI Foro di MILANO
PRESENTE

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. APPELLANTE

Difensore Avv.GIOVANNI PAOLO ACCINNI Foro di MILANO **PRESENTE**

APPELLANTE

avverso la sentenza del Tribunale di MILANO N. Reg.Gen. 14037/2009 del 31-10-2011 con la quale veniva __condannat__, alla pena di:

- BONSIGNORE: ANNI 3, MESI 6 DI RECL. ED EURO 900.000 DI MULTA
 - CALTAGIRONE: ANNI 3, MESI 6 DI RECL. ED EURO 900.000 DI MULTA
 - CIMBRI: ANNI 3, MESI 7 DI RECL. ED EURO 1.000.000 DI MULTA
 - CONSORTE: ANNI 3, MESI 10 DI RECL. ED EURO 1.300.000 DI MULTA - GENERICHE EQUIVALENTI ALL'AGGRAVANTE DI CUI AL CAPO A)
 - COPPOLA: ANNI 3, MESI 6 DI RECL. ED EURO 900.000 DI MULTA
 - FAZIO: ANNI 3, MESI 6 DI RECL. ED EURO 1.000.000 DI MULTA - GENERICHE EQUIVALENTI ALL'AGGRAVANTE DI CUI AL CAPO A)
 - GNUTTI: ANNI 3, MESI 6 DI RECL. ED EURO 900.000 DI MULTA
 - LEONI: ANNI 3, MESI 6 DI RECL. ED EURO 900.000 DI MULTA
 - LONATI E.: ANNI 3, MESI 6 DI RECL. ED EURO 900.000 DI MULTA
 - LONATI T.: ANNI 3, MESI 6 DI RECL. ED EURO 900.000 DI MULTA
 - RICUCCI: ANNI 3, MESI 6 DI RECL. ED EURO 900.000 DI MULTA
 - SACCHETTI: ANNI 3, MESI 7 DI RECL. ED EURO 1.000.000 DI MULTA
 - STATUTO: ANNI 3, MESI 6 DI RECL. ED EURO 900.000 DI MULTA
- PENE ACCESSORIE PER TUTTI

ORDINA LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA, PER ESTRATTO E PER UNA SOLA VOLTA, SUL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE"

CONDANNA CONSORTE, SACCHETTI, CIMBRI, BONSIGNORE, CALTAGIRONE, COPPOLA,

RICUCCI, LONATI E., LONATI T., STATUTO E FAZIO, IN SOLIDO TRA LORO. AL RISARCIMENTO DANNI, PROVVISORIALMENTE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA E RIFUSIONE

SPESE ALLA PARTE CIVILE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

CONDANNA CONSORTE, SACCHETTI E CIMBRI, IN SOLIDO TRA LORO. AL RISARCIMENTO

DANNI E RIFUSIONE SPESE ALLA PARTE CIVILE CONSOB.

- UNIPOL S.P.A.: SANZIONE PECUNIARIA DI EURO 720.000
 - BANCA POPOLARE EMILIA R.: SANZIONE PECUNIARIA DI EURO 270.000
 - HOPA S.P.A.: SANZIONE PECUNIARIA DI EURO 480.000
 - TUTTI: PER IL REATO A) MANIPOLAZIONE DEL MERCATO AGGR. CONT. IN CONC.
 - CONSORTE, INOLTRE, PER I REATI B) OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITA' PUBBLICHE DI VIGILANZA CONT. IN CONC., C) ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE CONT., RITENUTA LA CONTINUAZIONE TRA QUESTI REATI E QUELLO DI CUI AL CAPO A).
 - SACCHETTI-CIMBRI, INOLTRE, PER IL REATO B) OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITA' PUBBLICHE DI VIGILANZA CONT. IN CONC., RITENUTA LA CONTINUAZIONE CON IL REATO DI CUI AL CAPO A).
 - UNIPOL S.P.A.: PER GLI ILLECITI a)-b)-c) ABUSI DI MERCATO, UNIFICATI DAL VINCOLO DELLA PLURALITA' DI ILLECITI.
 - BANCA POPOLARE EMILIA R.: PER L'ILLECITO g) ABUSI DI MERCATO
 - HOPA S.P.A.: PER L'ILLECITO h) ABUSI DI MERCATO
- A) IN MILANO, TRA IL 22/05/2005 E IL 18/07/2005
B) IN ROMA, IL 23/05/2005
C) ACC. IN MILANO, NEL CORSO DEL 2007
a)-b)-c)-g)-h) IN MILANO, DAL 22/05/2005 AL 18/07/2005

per i_reat_:

BONSIGNORE VITO ARTT. A) 81 CPV-110-112 CO 1 N. 1 C.P.-185 D. L.VO 58/98
compresso in . in data - -
CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO ARTT. A) 81 CPV-110-112 CO 1 N. 1 C.P.-185 D.
L.VO 58/98 commesso in . in data - -
CIMBRI CARLO ARTT. 81 CPV C.P., A) 81 CPV-110-112 CO 1 N. 1 C.P.-185 D. L.VO 58/98,
B) 81 CPV-110 C.P.-2638 C.C. commesso in . in data - -
CONSORTE GIOVANNI ARTT. 81 CPV C.P., A) 81 CPV-110-112 CO 1 N. 1 C.P.-185 D. L.VO
58/98, B) 81 CPV-110 C.P.-2638 C.C., C) 81 CPV C.P.-184 CO 1 LETT. B) D. L.VO 58/98
compresso in . in data - -
COPPOLA DANILO ARTT. A) 81 CPV-110-112 CO 1 N. 1 C.P.-185 D. L.VO 58/98
compresso in . in data - -
FAZIO ANTONIO ARTT. A) 81 CPV-110-112 CO 1 N. 1 C.P.-185 D. L.VO 58/98 commesso
in . in data - -
GNUTTI EMILIO ARTT. A) 81 CPV-110-112 CO 1 N. 1 C.P.-185 D. L.VO 58/98 commesso in
. in data - -
LEONI GUIDO ARTT. A) 81 CPV-110-112 CO 1 N. 1 C.P.-185 D. L.VO 58/98 commesso in .
in data - -
LONATI ETTORE ARTT. A) 81 CPV-110-112 CO 1 N. 1 C.P.-185 D. L.VO 58/98 commesso
in . in data - -
LONATI TIBERIO ARTT. A) 81 CPV-110-112 CO 1 N. 1 C.P.-185 D. L.VO 58/98 commesso
in . in data - -
RICUCCI STEFANO ARTT. A) 81 CPV-110-112 CO 1 N. 1 C.P.-185 D. L.VO 58/98
compresso in . in data - -
SACCHETTI IVANO ARTT. 81 CPV C.P., A) 81 CPV-110-112 CO 1 N. 1 C.P.-185 D. L.VO
58/98, B) 81 CPV-110 C.P.-2638 CO 1 E 2 C.C. commesso in . in data - -
STATUTO GIUSEPPE ARTT. A) 81 CPV-110-112 CO 1 N. 1 C.P.-185 D. L.VO 58/98
compresso in . in data - -
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A. ARTT. 21 D. L.VO 231/01, a)-b)-c) 5 CO 1 LETT. a)-
6-25 SEXIES CO 1 E 2 D. L.VO 231/01 commesso in . in data - -
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SCARL ARTT. g) 5 CO 1 LETT. a)-6-25
SEXIES CO 1 E 2 D. L.VO 231/01 commesso in . in data - -
HOPA S.P.A. ARTT. h) 5 CO 1 LETT. a)-6-25 SEXIES CO 1 E 2 D. L.VO 231/01 commesso in
. in data - - .

In esito all'odierno dibattimento SVOLTOSSI IN PRESENZA DI

CALTAGIRONE, CONSORTE, LONATI ETTORE E TIBERIO, IN ASSUNTA
DI FALLO (EX IMPUNITO) E IN CONTUMACIA DEI MANRATI IMPUNITI

Sentita la relazione del Sig. Consigliere Dott. SCARLINI ENRICO

Sentit.....imputat.....la Parte Civile AVV. SPEDICATI E AVV. ACCIAMI

..... il Pubblico Ministero Dott. ISNARDI
i Difensori Avv. COLE DA VERBALE D'UDIENZA

i quali concludono come da verbale d'udienza.

INDICE

La sentenza del Tribunale	p. 1
Le questioni preliminari	p. 1
L'aggiotaggio manipolativo ed informativo (capo A)	p. 3
Considerazioni preliminari	p. 6
L'accordo raggiunto fra le parti	p. 7
Le posizioni dei singoli imputati	p. 18
Giovanni Consorte	p. 19
Ivano Sacchetti	p. 21
Carlo Cimbri	p. 22
Francesco Gaetano Caltagirone	p. 22
Danilo Coppola	p. 27
Stefano Ricucci	p. 29
Ettore e Tiberio Lonati	p. 30
Giuseppe Statuto	p. 32
Vito Bonsignore	p. 33
Antonio Fazio	p. 36
Guido Leoni	p. 41
Emilio Gnutti	p. 45
La sussistenza del reato, in diritto ed in fatto	p. 47
L'aggiotaggio manipolativo	p. 47
L'aggiotaggio informativo	p. 49
L'ostacolo alle funzioni di vigilanza (capo B)	p. 54
L'abuso di informazioni privilegiate (capo C)	p. 56
La responsabilità degli enti	p. 58
Il trattamento sanzionatorio	p. 59
 Gli atti di appello	 p. 62
Giovanni Consorte ed Ivano Sacchetti	p. 62
Carlo Cimbri	p. 64
Antonio Fazio	p. 67
Francesco Gaetano Caltagirone	p. 70
Danilo Coppola	p. 74
Ettore e Tiberio Lonati	p. 76
Stefano Ricucci	p. 78
Emilio Gnutti	p. 79
Vito Bonsignore	p. 80
Giuseppe Statuto	p. 82
Guido Leoni	p. 83
BPER	p. 84
UNIPOL	p. 87
HOPA	p. 88
BBVA	p. 88
 La decisione della Corte	 p. 90
Le questioni preliminari	p. 90
La competenza per territorio	p. 90
L'incidente probatorio	p. 93



L'avviso ex art. 415 bis c.p.p.	p. 94
La lista testimoniale del pm	p. 95
Il difetto di correlazione	p. 96
La genericità dell'imputazione	p. 99
Il mancato esame delle argomentazioni	p. 99
Il difetto di notifica all'imputato GNUTTI	p. 100
Il merito	p. 101
Il capo A	p. 101
La ricostruzione del Tribunale	p. 101
L'attendibilità di FIORANI	p. 102
Il patto parasociale del 21\23 maggio 2005	p. 104
La prova del patto	p. 106
Le prime reazioni all'OPS del BBVA	p. 107
Le autorizzazioni di Banca d'Italia	p. 110
Gli accadimenti fino 21 maggio	p. 113
Tra il 21 ed il 23 maggio 2005	p. 119
L'assenza di prova storica del patto	p. 120
L'assenza di prova logica del patto	p. 126
Dal 21\23 maggio al 30 giugno	p. 128
La trattativa di luglio con il contropatto	p. 132
Le banche amiche	p. 135
Le conclusioni	p. 137
Il capo B	p. 138
Il capo C	p. 142
Il trattamento sanzionatorio	p. 147
Le statuizioni civili	p. 148
La responsabilità degli enti	p. 148



MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza appellata

Con sentenza del 31 ottobre 2011 il Tribunale di MILANO condannava i seguenti imputati:

- Giovanni CONSORTE ad anni tre e mesi dieci di reclusione ed un milione e trecentomila euro di multa;
- Ivano SACCHETTI e Carlo CIMBRI ad anni tre e mesi sette di reclusione ed un milione di euro di multa ciascuno;
- Antonio FAZIO ad anni tre e mesi sei di reclusione ed un milione di euro di multa;
- Vito BONSIGNORE, Francesco Gaetano CALTAGIRONE, Danilo COPPOLA, Emilio GNUTTI, Guido LEONI, Ettore LONATI, Tiberio LONATI, Stefano RICUCCI e Giuseppe STATUTO ad anni tre e mesi sei di reclusione e novecentomila euro di multa ciascuno.

Seguivano le statuizioni civili a favore delle costituite parti civili Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA e CONSOB.

Condannava per i ritenuti illeciti amministrativi:

- UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA, GIA' COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL SPA al pagamento della sanzione pecuniaria di euro settecentoventimila;
- BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMANIA SCRL al pagamento della sanzione pecuniaria di euro duecentosettantamila;
- HOPA SPA al pagamento della sanzione pecuniaria di euro quattrocento ottantamila

Assolveva gli altri imputati.

La lunga e dettagliata motivazione dava innanzitutto conto delle ragioni per le quali il Tribunale aveva respinto una serie di eccezioni preliminari che qui si riportano.

1 - LE QUESTIONI PRELIMINARI

1 - 1 - L'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza del capo di imputazione e l'eccezione di incompetenza territoriale

Quanto alla prima.

Il Tribunale osservava che l'espressa indicazione dell'art. 81 cpv c.p. e la precisazione che erano contestate più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, tutte concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo del titolo BNL, evidenziava che erano stati indubbiamente contestati una pluralità di fatti di aggragamento.

Ciascuno dei fatti era poi stato dettagliatamente descritto e complessivamente attribuito agli imputati (a ciascuno di essi pertanto) indicati proprio perché era attraverso tutte le condotte individuate, ciascuna di per sé penalmente rilevante, che si intendeva giungere all'illecito risultato finale.

Quanto alla seconda.

Trattandosi di reato continuato ci si doveva riferire alle due prime condotte, entrambe consumate il 23 maggio 2005 e concernenti sia i due acquisti di azioni BNL per conto di UNIPOL, avvenuti quel giorno, sia il comunicato stampa diffuso da UNIPOL in pari data.



Gli acquisti erano avvenuti in Milano in quanto inseriti nel sistema di Euromobiliare SIM SpA – società con sede in Milano – al mercato dei blocchi. In tale sistema erano stati inseriti sia gli ordini di acquisto, sia gli ordini di vendita e, tramite il terminale della medesima Euromobiliare, erano stati inseriti sul network – cioè sul mercato - ove avevano ricevuto esecuzione.

Ed era solo quello il momento conclusivo della condotta perché l'affidamento dell'ordine all'intermediario ne era solo una fase preparatoria e la registrazione dell'operazione sul conto del'acquirente ne era solo una fase esecutiva.

Anche l'aggiotaggio informativo si era consumato a Milano, quando il comunicato era stato inserito nel network che diffonde le notizie utili agli investitori.

1 – 2 - L'eccezione relativa alla violazione dell'art. 423 cpp e la conseguente nullità del decreto che dispone il giudizio

Si era eccepita che, nel corso dell'udienza preliminare, si era determinata una radicale trasformazione dell'imputazione – avendo la nuova imputazione contestata in quella sede dal pm ad oggetto una ipotesi di aggiotaggio mediante condotta omissiva (aver taciuto al mercato una circostanza rilevante) – a fronte di una precedente condotta commissiva mediante diffusione di un falso comunicato - che comportava la violazione di una diversa norma del TUF (non più l'art. 114 ma l'art. 122), ed infine negando un dato prima espressamente indicato nell'imputazione (avere i “contropattisti” raggiunto un accordo con i vertici di Unipol alla data del 7.7.2005) per affermare come invece le parti avessero assunto un impegno a cercare – fino al 20.7 – un accordo.

Il Tribunale rilevava però che il capo di imputazione descriveva una serie articolata di condotte, tutte riconducibili ad una ragione e ad una evenienza, il tentativo, di contrastare l'OPA del Banco Bilbao e di mantenere la proprietà della BNL in mani italiane, assai precise.

Così che le singole condotte descritte e la eventuale modifica di alcune parti delle stesse mantenevano del tutto inalterato il fatto contestato, la partecipazione a tale tentativo, limitandosi a specificare singole circostanze di dettaglio.

Al gruppo dei cosiddetti “contro pattisti” di cui CALTAGIRONE faceva parte era stato sempre e comunque contestato il ruolo di appoggio fornito ad Unipol rendendosi disponibili a vendere ad essa le azioni in loro possesso, e ciò in epoca precedente ai comunicati che riferivano circostanze diverse, aggiungendosi in un secondo tempo solo ulteriori dettagli che tale accordo confermavano: un maggior dettaglio nella indicazione delle trattative, l'indicazione di comunicati parimenti inveritieri (ma sempre volti ad occultare il medesimo accordo manipolativo), l'accordo di non aderire all'OPS lanciata dal Banco Bilbao (accordo peraltro già tacito presupposto della disponibilità a vendere ad Unipol).

1 – 3 - Le eccezioni relative all'incidente probatorio

Il Tribunale riteneva adeguate a descrivere i fatti l'indicazione delle norme di legge contestate nell'ambito di una serie di “operazioni”, attribuite ad un numero di imputati - partitamente considerati per le specifiche violazioni, ciascuna corredata da indicazioni di tempus e locus commissi delicti – sinteticamente indicate (ad esempio “scalata Anton Veneta”, ovvero “scalata BNL”), che venivano raggruppate per categorie di illeciti (atti di manipolazione del mercato, ovvero operazioni di riciclaggio e quant'altro).



Il Tribunale ricordava che non derivava alcuna nullità dal fatto che non fossero stati depositati al momento della richiesta dell'incidente probatorio tutte le trascrizioni delle registrazioni dei precedenti interrogatori resi da FIORANI e BONI.

E che non derivava alcuna nullità neppure dal mancato deposito del materiale utilizzato nelle audizioni dei coimputati escussi sempre in incidente probatorio.

1 - 4 - La nullità dell'avviso previsto art. 415 bis cpp e, di conseguenza, del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'art. 178 lettera c) cpp per omesso deposito di atti a favore della difesa

La difesa di CALTAGIRONE lamentava che non fossero state depositate le intercettazioni telefoniche che assumeva rilevanti per la posizione dell'imputato. Precludendo così la scelta di un rito alternativo. Il Tribunale osservava che, neppure dopo il deposito di tali conversazioni, la difesa aveva chiesto alcun diverso rito, né aveva eccepito alcunché, se non in dibattimento.

Il Tribunale passava poi alla verifica della sussistenza dei fatti contestati agli imputati.

Dedicando gran parte della sua disanima al capo A dell'imputazione (l'aggiotaggio manipolativo ed informativo), il capo, ascritto a tutti gli imputati, che riassumeva in sé l'intera vicenda, descrivendo gli ulteriori addebiti (l'ostacolo all'opera di vigilanza della CONSOB, il capo B, e l'insider trading, il capo C) solo singole condotte tenute da alcuni fra gli imputati.

Rinviando poi in chiusura la verifica della sussistenza degli illeciti amministrativi in capo alle persone giuridiche.

2 - Il capo A: l'aggiotaggio manipolativo ed informativo.

Il capo di imputazione, ascritto a tutti gli imputati, era il seguente.

A) del reato previsto e punito dagli arti. 110, 112 I comma n. 1, 81 cpv. c.p. e 185 TUF perché in concorso tra loro, in più di cinque persone — ciascuno in ragione della carica assunta e della condotta di seguito specificata -- con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso partecipavano e contribuivano all'ideazione, all'organizzazione ed alla realizzazione di una scalata occulta al capitale della Banca Nazionale del Lavoro (BNL) intesa ad acquisire il controllo della banca ed a contrastare - in elusione della normativa che disciplina le offerte pubbliche di acquisto - l'offerta pubblica di scambio annunciata dal BBVA il 29 marzo 2005 (in relazione alla quale la Consob rilasciava nulla osta alla pubblicazione del documento di offerta il 14 aprile 2005, la Banca d'Italia rilasciava autorizzazione alla acquisizione il 13 maggio - con offerta superiore al 50% del capitale di BNL - ed il 10 giugno 2005 - con offerta anche inferiore al 50% del capitale di BNL), offerta promossa il 20 giugno 2005, compiendo atti di manipolazione nella forma degli "altri artifici" e della diffusione di false notizie concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo dell'azione ordinaria della BNL:

In particolare:

dal 22 maggio al 15 luglio 2005, acquistavano di concerto e secondo un accordo mantenuto ignoto al mercato, pacchetti di azioni BNL nella misura complessiva esattamente necessaria e sufficiente a raggiungere, unitamente alle quote - già detenute da Unipol, Banca Popolare Italiana, Banca popolare di Vicenza, Carige e Banca Popolare dell'Emilia Romagna quella quota azionaria (il 24,128%) del capitale di BNL che — sommata alla quota detenuta dai soci



di BNL detti "contropattisti" (il 26, 78%) - permetteva di superare la maggioranza assoluta del capitale di BNL (attingendo il 50,908%) e specificamente:

Giovanni Zonin e Divo Gronchi,(assolti dal Tribunale) presidente ed amministratore delegato della Banca Popolare di Vicenza, facevano acquistare alla detta banca, complessive 22.630.000 azioni BNL tra il 28 ed il 30 giugno 2005 — acquisti ordinati da CIMBRI all'intermediario Euromobiliare Spa di Milano che li acquisiva "ai blocchi" dai fondi GLG Partners LP e Compagnia Finanziaria,

Giovanni Alberto Berneschi,(assolto dal Tribunale) presidente di Carige Spa, il 4 luglio 2005 faceva acquisire alla banca, su suggerimento di **CONSORTE** e CIMBRI, n. 44.999.937 azioni BNL — ciò che portava la quota di Carige nel capitale di BNL all' 1, 47 % - negoziate "ai blocchi" tramite l'intermediario deteneva l'1,97% del capitale di BNL) una quota complessiva di azioni che al 15 luglio 2005 raggiungeva il 14,9 %, quota conseguita mediante acquisti ufficiali laddove Unipol era autorizzata a detenere la quota e mediante acquisti condotti da fiduciari presso i quali venivano parcheggiate le quote che superavano le soglie autorizzate e specificamente:

il **23 maggio 2005** facevano acquistare al gruppo Unipol "ai blocchi" da Leonardo Capital Fund n. 90.000.000 azioni BNL pari al 2,96% del capitale;

lo stesso giorno chiedevano all'intermediario Euromobiliare Spa di acquistare per conto di Unipol nr. 56.820.000 azioni BNL, pari all'1,87% del capitale, titoli acquisiti "ai blocchi" dai venditori Chenye Cap Fund, K Cap K Offshr Ubs, Tisbury Gs, Glg Partners Lp e Leo Fund;

il **24 maggio 2005** chiedevano ad Euromobiliare Spa di vendere le n. 56.820.000 azioni BNL dette a Dresdner Kleinwort Benson che lo stesso giorno stipulava due contratti di opzione (call e put) con la Aurora Spa del gruppo Unipol avente scadenza 7giugno 2005;

il **25 maggio 2005** chiedevano a Bayerische Hypo und Vereinbank Ag (HVB) di acquistare "ai blocchi" presso Leonardo Capital Fund n. 40.000.000 azioni BNL pari ali '1,32% del capitale;

tra il **29 ed il 30 giugno** chiedevano ad HVB di acquistare n. 50.000.000 azioni BNL (1,64% del capitale), a Dresdner Kleinwort Benson di acquistare n. 25.000.000 di azioni BNL (0,82%), a Deutsche Bank London di acquistare. n. 75.500.000 azioni BNL (2,48%), quali titoli le predette banche acquisivano "ai blocchi" presso Leo Fund, Glg Partners, Chenye Cap Fund, Compagnia Finanziaria, Newmann Rag Fund, Tisbury;

il **30 maggio 2005** facevano acquistare al gruppo Unipol n. 45.500.000 azioni BNL (1,5% del capitale), titoli ceduti "ai blocchi" dal fondo Paulson & Co.;

il **31 maggio 2005** facevano acquistare ad Unipol 9.500.000 azioni BNL (0,3 1 % del capitale), venditore "ai blocchi" Leonardo Capital Fund;

il **7 giugno 2005**, esercitando i contratti derivati stipulati, facevano intestare ad Aurora ed Unipol le azioni parcheggiate il 24 e 25 maggio presso Dresdner e HVB;

l'**1 luglio 2005** stipulavano con HBV- Dresdner e Deutsche Bank London contratti di opzione relativi ai titoli da queste acquisiti tra il 29 ed il 30 maggio, con scadenza 18 luglio 2005;

il **15 luglio 2005** esercitavano le opzioni predette, facendo intestare ad Unipol le 150.500.000 azioni BNL (4,96%) che acquistavano "ai blocchi";

nel predetto arco temporale, mentre accrescevano la quota di Unipol nel capitale di BNL con le modalità sopra descritte, manifestavano **al mercato l'intenzione di crescere nel capitale di BNL esclusivamente per "tutelare l'investimento nella BNL VITA SPA"** ", società controllata di BNL della quale erano soci al 50%.

Così con i comunicati stampa diffusi al mercato in data 6, 17 e 20 giugno 2005. I comunicati stampa diffusi da Unipol tra il 23 maggio ed il 18 luglio 2005 presentavano inoltre un contenuto reticente e non veritiero, volto ad occultare l'effettiva operatività perseguita in violazione dell'art. 114 Tuf perché non informavano il mercato di circostanze (l'esistenza di

accordi con Banca popolare di Lodi quantomeno dal 10 maggio 2005; con la Banca Popolare di Vicenza quantomeno dal 28 giugno 2005 e con Carige quantomeno dal 4 luglio 2005) "price sensitive" in quanto di carattere preciso, non già rese pubbliche, tali da poter influire in modo sensibile sui prezzi del titolo BNL e ciò tanto più in quanto in quel momento era in corso l'offerta pubblica di scambio promossa da BBVA, iniziativa il cui termine finale scadeva il 21 luglio 2005;

CALTAGIRONE, RICUCCI, STATUTO, COPPOLA, BONSIGNORE, LONATI e Grazioli ("i contro pattisti"), con il contributo e l'intermediazione degli esponenti di Banca Popolare Italiana FIORANI e Boni. quantomeno nella prima decade di luglio 2005 si accordavano con CONSORTE a non aderire all'ops di BBVA prima dei 20 luglio 2005 in modo che, nell'arco temporale così garantito. Unipol poteva ottenere l'autorizzazione di Banca d' Italia a superare la soglia del 10% del capitale ordinario di BNL (autorizzazione effettivamente rilasciata il 15 luglio 2005) e prendere accordi con soggetti disponibili ad intestarsi nell'interesse di Unipol medesima le azioni dei "contro pattisti, accordi che si sarebbero palesati al mercato il 18 luglio 2005;

il 18 luglio 2005 i contropattisti formalizzavano la vendita dei loro pacchetti di azioni BNL in favore dei seguenti acquirenti fiduciari che operavano per conto e nell'interesse di Unipol:

Hopa Spa, facente capo a GNUTTI, acquistava il 4,99% di BNL da Michele Amari srl e Tikal Plaza, venditori facenti capo ai "contropattisti" STATUTO e COPPOLA;

Talea Spa, presieduta da Ghibellini, Coop Estense, presieduta da Zucchelli, Nova Coop, presieduta da Gallone, Coop Adriatica, presieduta da Stefanini, acquistavano l'1% ciascuno di BNL, venditore la Michele Amari srl facente i capo al "contropattista" STATUTO,

Credit Suisse First Boston, in virtù di accordi negoziati con i dirigenti De Vecchi e Mazzucchelli, acquistava il 4,50% del capitale di BNL da Vianini Lavori Spa, Capitolium, Fin. ced, Compact Campania, Fincal 2000, soggetti facenti capo al "contropattista" CALTAGIRONE;

Nomura Bank, in virtù di accordi negoziati con il dirigente Grasso, acquistava il 4,97% del capitale di BNL da Magiste International facente capo a RICUCCI, Fincal 2000 facente capo a CALTAGIRONE e da So. Gen. Lu.;

Deutsche Bank, in virtù di accordi stipulati con i dirigenti De Nicolais e Gil Alberti, acquistava il 4,99 % del capitale di BNL da Gefip Holding Sa facente capo a BONSIGNORE, da Ettore e Tiberio LONATI, da Massimo Caputi e Michele Amari srl;

Banca Popolare dell'Emilia Romagna, in virtù di accordi intervenuti con l'amministratore delegato LEONI, acquistava l' 1,98% del capitale di BNL, venditori i fratelli LONATI così incrementando la quota di azioni BNL di cui era titolare prima del. 22 maggio 2005;

Banca Popolare di Vicenza, in virtù di accordi con il presidente Zonin e l'a. d. Gronchi, acquistava lo 0,35% del capitale di BNL, venditori Michele Amari srl e Tikal Plaza così incrementando la quota di azioni BNL acquisita tra il 28 ed il 30 giugno 2005;

Sias Spa, facente capo a Gavio, acquistava lo 0,50% del capitale di BNL, venditori Magiste International facente capo a RICUCCI, i fratelli LONATI e BPL Suisse facente capo a FIORANI; Pascotto, acquistava lo 0,50% del capitale di BNL da Leo Fund;

lo stesso 18 luglio 2005 **Unipol** comunicava al mercato: di avere sottoscritto con Coop Adriatica, Coop Estense., Talea S.p.A., Nova Coop, Nomura International Pie, Banca Carige S.p.A. e Hopa S.p.A. un patto parasociale che deteneva il 30,86% del capitale sociale ordinario di BNL; di avere sottoscritto con Credit Suisse First Boston International un altro accordo parasociale ed un accordo separato, disciplinante un'opzione di acquisto a favore di Unipol e un'opzione di vendita a favore di CSFB della partecipazione di CSFB in BNL pari al 4,18% e che avrebbe potuto estendersi fino ad una partecipazione pari al 4,50%, di avere stipulato con Banca Popolare Italiana, Sias Spa., Banca Popolare Vicentina e con Alvaro



Pascotto ulteriori accordi parasociali e disciplinanti, tra l'altro, la concessione, a favore di Unipol, di un diritto di acquistare le azioni BNL da essi detenute, rappresentanti complessivamente il 6,6% del capitale sociale della stessa BNL; di avere sottoscritto con Deutsche Bank AG London non già patti parasociali ma accordi in virtù dei quali Unipol acquistava da DBL opzioni "call" esercitabili per un periodo di 6 mesi, la banca estera acquistava da Unipol opzioni "put" con scadenza a 3 anni sul 4,99% del capitale sociale di BNL e altresì si impegnava a non conferire le azioni BNL in altre offerte pubbliche in quel momento in corso; Unipol comunicava altresì che la sottoscrizione degli accordi parasociali faceva sorgere l'obbligo solidale, in capo a Unipol ed agli altri stipulanti (esclusa Deutsche Bank, di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie BNL. impegno che sarà adempiuto esclusivamente da Unipol;

condotta complessivamente istigata, promossa ed esecutivamente assecondata dal governatore della Banca d'Italia FAZIO e dal dirigente del medesimo Istituto Frasca i quali, in violazione dei doveri d'ufficio:

promuovevano l'idea della costituzione di una cordata italiana che contrastasse l'iniziativa di BBVA e ciò con indicazione specificamente rivolta a FIORANI e da questi coltivata nei contatti con CALTAGIRONE e quindi con CONSORTE e SACCHETTI; rilasciavano le autorizzazioni richieste da Unipol a salire prima al 10% e poi al 15%. operando con tempistica sollecitamente favorevole e aderendo ad una motivazione (la tutela della partecipazione BNL VITA) che sapevano fittizia e comunque non decisiva; ostacolavano e comunque rendevano meno agevole l'offerta pubblica di scambio promossa da BBVA, alla quale rilasciavano autorizzazione capziosamente vincolata al superamento del 50% del capitale di BNL e, a seguito della doglianza del richiedente, rilasciavano autorizzazione condizionata al superamento del 30% ma — ulteriore condizione idonea ad indurre incertezza nell'offerente e nel mercato - "assicurando stabilità alla gestione e garantendo la fluidità dei processi decisionali".

Condotte, tutte, concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo del titolo BNL. Fatti di manipolazione del mercato consumati in Milano tra il 22 maggio ed il 18 luglio 2005.

2 – 1 - le considerazioni preliminari

Secondo il Tribunale la “controsalata” alla BNL era stata organizzata per contrastare la scalata che la OPS (Offerta Pubblica di Scambio) annunciata dal Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (per brevità: BBVA) il 18 marzo 2005 comportava.

La pluralità di condotte contestate erano tutte finalizzate al raggiungimento di tale risultato.

L'accordo raggiunto fra i vari soggetti interessati non poteva essere esplicitato al mercato perché inevitabilmente destinato a concretizzarsi in fatti sia di aggio taggio manipolativo (sia nella forma delle operazioni simulate che degli altri artifici), sia di aggio taggio informativo.

Andava peraltro ricordato che il fatto che Banco Bilbao avesse lanciato una OPS non impediva l'acquisto autonomo di azioni da parte di chicchessia ma il disegno concepito dagli imputati era ben diverso: partendo dalla disponibilità dei cosiddetti “contropattisti” a cedere le loro quote, pari a circa 1/4 del capitale sociale, si doveva rastrellare sul mercato poco più di un altro quarto in modo da disporre di quella maggioranza assoluta che avrebbe così, con certezza matematica, vanificato l'OPS del Banco Bilbao.

Una tale operazione doveva essere condotta in modo del tutto riservato e senza mai, se non a risultato raggiunto, esplicitarla. Per evitare sempre possibili contromovre di contrasto.



Innanzitutto non si doveva rivelare l'accordo di fondo raggiunto da Unipol con i "contro pattisti" che, per un verso, consentiva ad Unipol di risultare acquirente solo di un quarto del capitale e, per l'altro, di non trovarsi, praticamente da subito, a superare la soglia del 30 %, a cui sarebbe conseguito, a suo carico, l'obbligo di OPA.

Era proprio l'elusione dell'obbligo di OPA ad avere modificato il prezzo delle azioni, posto che il prezzo delle azioni sarebbe stato influenzato in modo determinate dal prezzo offerto con l'OPA.

Il Tribunale aveva così individuato i fatti di agiotaggio manipolativo:

- gli acquisti di azioni BNL da parte di UNIPOL (imputati CONSORTE, SACCHETTI, CIMBRI), direttamente o tramite soggetti interposti, effettuati dal 23 al 31 maggio e a fine giugno 2005, nonché i relativi contratti di opzione;

- l'accordo tra contropatto (imputati CALTAGIRONE, RICUCCI, COPPOLA, STATUTO, BONSIGNORE, Ettore e Tiberio LONATI) e UNIPOL, intervenuto "quantomeno" nella prima decade di luglio, a non aderire all'OPS del BBVA prima del 20 luglio 2005;

- la compravendita delle quote del contropatto, in data 18 luglio 2005, in capo ad acquirenti fiduciari che operavano per conto e nell'interesse di UNIPOL, tra i quali HOPA Spa (imputato GNUTTI), BPER (imputato LEONI), BPV, DEUTSCHE BANK (imputati GIL – ALBERDI e DE NICOLAIS), COOP ADRIATICA (imputato STEFANINI), nonché gli accordi stipulati tra UNIPOL e gli acquirenti fiduciari.

Avevano concretato condotte di agiotaggio manipolativo i comunicati UNIPOL, emessi dal 23 maggio al 18 luglio 2005.

Era pertanto essenziale individuare se fosse stato concluso, e quando, l'accordo generatore dell'obbligo dell'OPA in quanto concluso fra soggetti che possedevano una quota del capitale di BNL superiore al 30 %.

2 – 2 - l'accordo raggiunto fra le parti

Nei successivi punti il Tribunale descriveva l'accordo che si era raggiunto fra UNIPOL ed i contro pattisti, accordo sponsorizzato dall'allora Governatore FAZIO.

2 – 3 - La conoscenza fra i protagonisti della vicenda

Il Tribunale ricordava (per le notazioni di dettaglio vd p. 45 e ss) la pregressa conoscenza fra i principali protagonisti della vicenda, databile sempre al 2001, quando appunto FIORANI aveva avuto modo di conoscere FAZIO (FIORANI era interessato per la Banca Popolare di Lodi alle operazioni che coinvolgevano la sistemazione delle banche BIPOP e Banca Popolare di Novara) e quando lo stesso FIORANI aveva conosciuto CONSORTE e SACCHETTI di UNIPOL (presentatigli da GNUTTI al fine di consentire loro di operare su conti della Banca di Lodi lucrandone grandi profitti).

Si ricordavano poi gli intrecci con la parallela scalata di Antonveneta.

Determinati dal fatto che, scaduti nel giugno-luglio 2004 i patti di sindacato di BNL e di Antonveneta, FIORANI e GNUTTI avevano sondato il Governatore FAZIO (erano parole di FIORANI) che si era detto contrario all'acquisto di partecipazioni rilevanti in istituti bancari italiani da parte di società straniera, di esserne contrario "per definizione" (e le cui



ragioni espliciterà anche in dibattimento chiarendo che, in quel caso, la Banca d'Italia si sarebbe vista sottrarre il controllo di parte del sistema creditizio operante nel nostro territorio) e di voler difendere a spada tratta "l'italianità".

FIORANI aveva poi imbastito il progetto relativo ad Antonveneta e destinato a contrastare il tentativo di acquisizione da parte degli olandesi di ABN Amro.

Già nel dicembre 2004, FIORANI aveva ricevuto da FAZIO indicazioni su come procedere e aveva ottenuto da lui una sorta di conferma che "eravamo assolutamente coperti".

Nell'operazione Antonveneta era interessata anche Unipol: a quel momento, ha dichiarato FIORANI, Unipol era già assolutamente con loro per altre ragioni di investimento in passato e, "pur non avendo Unipol partecipato a nessuna operazione di rastrellamento o di acquisti di azioni, era già dichiaratamente in appoggio al nostro progetto". Frasca, capo della vigilanza di Bankitalia (assolto in prime cure) vedeva favorevolmente il fatto che Unipol affiancasse il progetto di un nuovo patto per Antonveneta.

La sostanziale contemporaneità delle due operazioni, la identità di molti dei soggetti interessati (FIORANI, Boni, CONSORTE, SACCHETTI, GNUTTI, FAZIO, COPPOLA, RICUCCI, i fratelli LONATI), l'identità delle ragioni che le avevano determinate rafforzava ancor più l'accordo esistente fra i soggetti interessati.

2 - 4 - L'esistenza dell'accordo

L'esistenza dell'accordo era anche confermata dal contenuto di alcune conversazioni intercettate.

N. 184 Data: 28/06/2005 Ora: 15.45: gli interlocutori sono FIORANI e TARLOCCO (un collaboratore di FIORANI)

Gianpiero - Senti, allora, stamattina ho avuto un incontro con Unipol.

Gianpiero - Per diverse questioni che riguardano evidentemente la loro partecipazione e la nostra partecipazione che avremmo in BNL.

Gianpiero - (inc. audio disturbato) arrivati adesso, ad 1.50, o siamo un po' di più? Non ti ricordi?

..

Tarlocco - (Fuori cornetta): Laura? Mi dai lo swap con Deutsche che c'è dentro le... BNL?

Tarlocco - 1.67.

..

Gianpiero - Loro hanno un 2% adesso di BNL che dovrebbero farci prendere(?). Probabilmente supereranno(?) così il 2%, ma io poi, domani sono giù in Banca d'Italia per definire tutti i passaggi. Può da... io gli avevo chiesto a loro di aspettare a dopodomani, perché domani sera facciamo il comitato e delibera su tutto.

..

Gianpiero - Eh. Quindi loro stanno cercando di (inc. pronuncia affrettata) perché loro vogliono (inc. pronuncia affrettata) il 2% che dovrebbero prendere a noi, più un altro uno e mezzo per cento che dovrebbero prendere l'Emilia Romagna, avremo 3 e mezzo noi (inc. pronuncia affrettata)... 3,70 noi, il 3 e mezzo l'Emilia Romagna, 3 e mezzo Vicenza e (inc. pronuncia affrettata) l'11%, più uno... 1,90 la Carige, 13%, e saremo un pool di banche che poi fanno con BNL un certo accordo in lungo periodo. Facendo così (inc. audio disturbato) al 51% (inc. audio disturbato). E quindi (inc. audio disturbato) la sicurezza di poter evitare e scongiurare l'OPA. Ovviamente bisogna assecondarli. Io gli ho detto: "Ma io

non ho ancora la delibera, però lavoriamo per aver domani sera la delibera che serve per noi”.

..
Gianpiero - Chiamerà CONSORTE o CIMBRI di Unipol.

..
Gianpiero - Il messaggio è questo: loro ti daranno l'input di poter comprare le azioni, io ho risposto che li prendiamo solamente da giovedì mattina, non prima perché ci manca la delibera, e li prendiamo al prezzo di mercato e sul mercato. Né più né meno. Quindi (inc.voci sovrapposte)...

..
Gianpiero - Loro lanceranno poi un'OPA obbligatoria eh...ad un certo prezzo, che io poi ti dirò, e quindi l'operazione dovrebbe essere un'operazione che si chiude bene, diciamo, dal punto di vista normativo.

Poi parlano di Antonveneta

Gianpiero - Quindi avremo due partecipazioni incrociate (nota: Lodi e Unipol avranno entrambe partecipazioni di BNL e di Antonveneta), questo è il messaggio.

Così che al 28 giugno FIORANI rivela al suo collaboratore il disegno di UNIPOL di giungere all'OPA già disponendo del 51 % di BNL (saltando la problematica soglia del 30 %; l'OPA che doveva essere evitata è quella che deve essere lanciata quando si supera il 30 %, perché offre il destro a contromanovre del BBVA, che potevano essere vanificate solo dal raggiungimento della quota del 51 % a cui sarebbe certo seguita l'Opa obbligatoria, OPA però ininfluente sul già raggiunto controllo della BNL).

Un disegno che era stato confermato da FIORANI nell'incidente probatorio

“la differenza tra l'operazione nostra e l'operazione invece che CONSORTE e SACCHETTI avevano in mente era che loro prima di procedere al lancio dell'OPA su "BNL" avrebbe voluto garantirsi la certezza che almeno il 51%, il 50.1% del capitale della banca fosse da loro direttamente o indirettamente controllabile dal punto di vista della... Tant'è che in questa circostanza CONSORTE - per rispondere alla domanda - mi comunicò che questa loro strategia, cioè acquisire una quota di partecipazione 10 e poi 15%, avere la certezza che alcuni componenti del "contropatto" fossero in appoggio alla loro operazione e poi trovare una serie di soggetti istituzionali che avessero... che acquistassero azioni in relazione alla quota di partecipazione da loro identificata e con questi soggetti istituzionali stipulare un contratto di call,

Con l'operazione Antonveneta la differenza sostanziale era che partiva dal presupposto della conoscenza di un 30% già consolidato e già nelle mani di un "contropatto". E su questo faceva leva. Per cui la quota residuale sarebbe stata, direi dal punto di vista della ricerca sul mercato, limitata al 20%, 21% per l'esattezza.

, tra l'altro, da quanto mi riferiva l'ingegner CONSORTE, lui teneva sistematicamente informata sia la "Banca d'Italia" che la "Consob" di questa sua intenzione di procedere con questa operazione.

.. quello che comunicava a voi era la convinzione assoluta della linearità del comportamento che assumeva CONSORTE e la "Unipol" sul fatto di acquisire quote di partecipazione, di avere alcuni soggetti che fossero soggetti che comprassero azioni e che fossero disponibili, con tanto di contratto di call sottoscritto con loro, a conferirle su chiamata. Per poi avere... essere nelle condizioni di lanciare un ' O.P.A. obbligatoria. Questo era lo schema che CONSORTE aveva ipotizzato. La diversità quindi senz'altro era questa: la sua era un orientamento di lanciare l'OPA obbligatoria in quanto direi costretto a farla per il superamento della quota minima richiesta, ma già sapendo che il 51% poi sarebbe stata ovviamente da lui controllata direttamente o indirettamente mediante contratti

che erano dei contratti che stipulava. Altrimenti lui più volte diceva a me, anche al dottor Boni, non avrebbe mai lanciato l'OPA.

P. M. (DOTT. GRECO) - E quindi dovevano rastrellare essenzialmente il 20%?

FIORANI - Il 21% sì.

Poichè nella telefonata del 28 giugno FIORANI aveva dato disposizioni di acquistare azioni BNL al suo collaboratore, in accordo con UNIPOL, era evidente che il piano di questa, che a sua volta prevedeva l'accordo complessivo con i contro pattisti, era già giunto alla fase operativa.

Tale tempistica era poi confermata con dalle successive conversazioni di CONSORTE in cui questi svelava l'operazione, chiarendo che la stessa era stata tenuta del tutto riservata, che era in gestazione da tempo e che gli avrebbe consentito di acquisire il controllo di BNL.

E chiarendo, come del resto aveva già indicato FIORANI, che Unipol era già certa di acquisire il controllo di BNL, con il 51 % almeno, circostanza che inevitabilmente (all'epoca Unipol ne possedeva solo il 14,99 %) comprendeva anche le quote dei contropattisti (come lo stesso CONSORTE chiarisce parlando delle azioni degli immobilariisti, che possedevano il 24 %).

Tel. del 17.7.05 delle 21.57 n. 1064

Giovanni - Sai per... Domani verrà fuori una cosa...adesso... adesso te la dico con grande chiarezza.

Piero - Eh.

Giovanni - Alle quali nessuno di loro ha pensato.

Piero - E cioè?

Giovanni - Noi domani usciremo che le azioni degli immobilariisti le comprano tre banche mondiali.

Piero - (Ride).

Giovanni - Che sono la Nomura...

Piero - Mh.

Giovanni - La Nomura, la Deutsche Bank e le Credit Suisse.

Piero - Eh. Quindi non le comprate voi?

Giovanni - No, le comprano quattro banche italiane.

Piero - Sì.

Giovanni - Quattro cooperative.

Piero - Sì.

Giovanni - E Hopa.

Piero - Eh, eh... ma fate un gruppo, fate una società?

Giovanni - Comprano... No, no, no, no. Loro comprano il 27,2%.

Piero - Mh.

Giovanni - E si tengono le azioni.

Piero - Sì, ma...

Giovanni - Io lancio l'OPA.

Piero - Mh. E li prendi da loro.

Giovanni - No.

Piero - No.

Giovanni - Se mi arrivano le azioni dal mercato, loro rimangono alleati nostri.

Piero - Ah.



Giovanni - Industriali. Noi arrivanoo al 51 e loro detengono il trenta... il 36. Noi abbia...

Piero - Sì, tu comunque... Unipol comunque il 51 ce l'ha.

Giovanni - Se non m'arriva dal mercato, loro me li da... mi hanno già rilasciato, e domani lo comunichiamo al mercato, una call...

Piero - Sì.

Giovanni - Per cui io ho il diritto in qualunque momento di comprare tutte le loro azioni.

Piero - Ma è straordinario!

Tel. del 18.7.05, ore 8.12, n. 1084

Gianni - Ciao Massimo, sono CONSORTE.

Massimo - Gianni ciao, come stai?

Gianni - Abbastanza bene. (Risatina). Malgrado... malgrado tutto, e malgrado abbia dormito tre ore. No, ti volevo dire... informarti di quello che sta avvene... che avverrà stamattina.

Massimo - Sì.

Gianni - Credo sia corretto. Allora, intanto quello che mi fa più piacere è che non ha capito niente nessuno.

Massimo - (Risatina).

Gianni - Perché io sono diabolico.

Massimo - (Risatina).

Gianni - Allora, tutte le azioni del contropatto non le compra Unipol, eh.

Massimo - Mh, mh.

Gianni - Ma le comprano tre banche internazionali. Fanno un'alleanza strategica con noi.

Massimo - Ah.

Gianni - Più le comprano quattro cooperative.

Massimo - Mh, mh.

Gianni - Hopa e due imprenditori privati, che nessuno se l'aspetta.

Massimo - Mh, mh.

Gianni - Nessuno c'è arrivato.

Massimo - Ho capito. Ho capito.

Gianni - I quali fanno patto di sindacato e concerto con noi e rimangono soci stabili in BNL.

Massimo - Ho capito.

Gianni - Le banche sono Nomura, Deutsche Bank e Credit Suisse.

Massimo - Quindi eh... sostanzialmente quindi la maggioranza di BNL sarà nelle mani di Unipol e di queste tre banche straniere...

Gianni - No, no, no, no. Il 51% sarà di Unipol.

Massimo - Eh.

Gianni - E tutto il resto degli altri pattisti. Che se lavoro, lavoro bene io, Massimo.

Massimo - (Risatina).

Gianni - Capito?

Massimo - Ho capito, ho capito.

Gianni - Nessuno ha la più pallida idea naturalmente di questi soloni, no? Quindi noi abbiamo realizzato no...una banca... abbiamo salvato la BNL in Italia, abbiamo realizzato tre alleanze strategiche con le tre principali banche europee e mondiali.

Massimo - Eh, accidenti!

Gianni - Poi... poi ci sono quattro Popolari.

Massimo - Mh, mh.

Gianni - Che sono Popolare dell'Emilia, Popolare di Vicenza, la Cassa di Risparmio di Genova e la Popolare di... di Lodi, la quale Popolare di Lodi, perché tu lo sappia, aveva un 1,67 da diverso tempo, non ha comprato nulla, ed entra con quell'1,67 che aveva.

Massimo - Ho capito. Quindi è restata ferma esattamente come (inc. voci sovrapposte).

Gianni - E sì, perché non volevo rotture di palle, visto l'aria che tira in giro.

Massimo - Sì.

Gianni - Poi ci sono quattro cooperative, che sono Coop Adriatica, Coop Estense, Nova Coop e Coop Liguria.

Massimo - Mh, mh.

Gianni - Poi piccole quote, c'è un imprenditore che tu conosci, Marcellino Gavio.

Massimo - Sì.

Gianni - E un altro...

Massimo - (inc. voci sovrapposte) uscito all'ultimo momento sui giornali.

Gianni - Esatto. e poi Pascotto, che è un imprenditore...cioè imprenditore, è un signore che ha un fondo personale di 10 miliardi di dollari, Massimo. Abbiamo voglia a lavorare noi. (Ride). Di suo personale. Si chiama Glenbrook ed è a Los Angeles.

Massimo - Ho capito. E sì, in effetti... (Risatina).

Gianni - Quindi noi non compriamo niente. Non so se è chiaro.

Massimo - Sì, tu praticamente resti con quello che c'hai ed hai...

Gianni - Esatto, e lancio l'OPA.

Massimo - (inc. voci sovrapposte).

Gianni - Lancio l'OPA.

Massimo - Mh, mh.

Gianni - Su... sulla parte residua, e questa... c'ho da questi qui una call, per cui ho coperto i due estremi. Se dall'OPA non m'arriva niente, questi qua mi danno tutte le loro azioni e siamo al 51.

Massimo - Sì.

Gianni - Se dall'OPA mi arriva, posso arrivare al massimo a detenere il 63 perché i nostri allegati hanno il 37. Sto (inc. audio disturbato) eh.

Massimo - Sì. Sì, sì, certo. Senti Gianni, questo... l'OPA che tu lan... lanceresti a questo punto, ma ti sei fatto un calcolo a quale prezzo dovresti lanciarla?

Gianni - Il prezzo è 2,56, ma io la lancio a 2,70. Lo dico all'amico, eh.

Massimo - Sì, no, certo, ci mancherebbe.

Gianni - E la lancio a 2,70 che è esattamente il prezzo al quale stanno avvenendo in questo momento le transazioni ai blocchi, così nessuno ha niente da ridire.

Massimo - Esattamente. A questo punto glielo dai... dai a... a chiunque abbia l'interesse a darti... a darti le azioni, lo stesso prezzo che stai pagando per i blocchi.

Gianni - Che stanno pagando queste banche e questi alleati agli immobilariisti.

Massimo - E loro escono completamente, da quello che (inc.voci sovrapposte).

Gianni - Totalmente, Massimo. È impossibile lavorava con 'sta gente. Cioè è una roba... al di là del bene e del male. È stata una roba... (Risatina), (inc. perché ride) terrificante. Comunque siamo in dirittura d'arrivo. No, siccome... (inc. voci sovrapposte).

Massimo - Tu sei soddisfatto comunque, sì?

Gianni - Ah beh, guarda, più di così non so cosa devo fare. Sono riuscito a tenere nascosta la... la...l'operazione che in realtà stavo costruendo. Perché tutti si aspettano stamattina che dagli immobilariisti compra Unipol, no?

Massimo - Sì, questa è una delle... (Risatina), delle attese, che c'è appunto la...

Gianni - (Ride).

Massimo - L'acquisto... l'acquisto di Unipol a...

Gianni - E poi tutti quanti dicevano... Eh. E poi dicevano: "Come cazzo fa poi a fare l'OPA", no? E perché il 37 io l'ho già collocato.

Massimo - Certo. A questo punto sostanzialmente, appena finisce il... i blocchi stanno passando adesso.

Gianni - Sì, sì.

Massimo - Quindi tra... tra un poco poi andranno anche sul... sul mercato. Tu quand'è che pensi di comunicare il...

Gianni - Ma nell'arco di un paio d'ore faccio il comunicato. Lo sto mettendo a punto. Però aspetto che siano chiuse tutte le transazioni.

Massimo - Sì, questo lo (inc. voci sovrapposte).

Gianni - Mi sono... mi sono già messo d'accordo con la Consob. Ieri ho concordato con loro il comunicato. L'avrai visto ieri sera.

Massimo - Sì. Sì, mi hanno... mi hanno informato i miei.

Gianni - Ecco. E adesso faccio invece un comunicato dove lancio l'OPA. Dove comunico l'intenzione di lanciare l'OPA seguendo tutti gli iter, diciamo, no?

Massimo - Sì, certo. No, beh, a questo punto la...l'operazione la puoi mettere tranquillamente in chiaro, perché ormai è fatta.

2 - 5 - l'iter dell'accordo

Il Tribunale ricordava che, nel periodo immediatamente antecedente i fatti oggetto del suo esame - e dunque all'aprile 2005 - il cd "patto" costituito da BBVA, Generali e Dorint raggruppava il 28,39% del capitale BNL, il contropatto una quota intorno al 24/25%; il terzo raggruppamento - cd "pattino" costituito da Monte dei Paschi di Siena e Banca Popolare di Vicenza - raccoglieva poco meno del 7,5%; UNIPOL (unitamente ad Aurora) era titolare del 1,97% al gennaio 2005. Il "flottante" era pari a circa il 35%.

Una tale distribuzione della proprietà rendeva troppo complessa la *governance* della banca.

E dovevano invece affrontarsi gli aspetti problematici rilevati dall'ispezione di Bankitalia del 2003\2004.

In previsione dell'assemblea del 2005 (sarebbe stata convocata il 30 aprile), nel 2004, si erano appunto costituiti patto e contropatto.

Lo stesso FAZIO, in dibattito, aveva chiarito la sua tendenziale avversione alla partecipazione di banche straniere nell'azionariato di banche italiane, qualora la loro partecipazione eccedesse un certa quota (il 15%), tenuto conto di come il peso eccessivo di una banca estera - sottoposta a vigilanza delle banche centrali estere - avrebbe di fatto tolto a Bankitalia anche il controllo sulla banca italiana.

2 - 6 - la genesi dell'accordo nelle dichiarazioni di FIORANI

FIORANI affermava di essere stato convocato (con BONI) dal Governatore FAZIO, nel febbraio/marzo 2005.

FIORANI (che aveva stretto con FAZIO un rapporto anche personale) così riferiva il contenuto del colloquio con il Governatore.

Questi gli aveva chiesto di verificare se fosse possibile affiancare al contropatto un *partner* bancario che gli potesse fornire maggiore autorevolezza (*partner* che comunque non



poteva esser il FIORANI stesso e la Popolare di Lodi perché già impegnata nell'operazione Antonveneta).

Gli aveva anche chiesto di assumere informazioni sulla esistenza di un pacchetto di azioni BNL, pari al 10/15%, che pareva riconducibile a dei sedicenti argentini.

Le prime risposte dei contro pattisti e di alcuni istituti bancari erano state piuttosto attendiste.

Il Tribunale ricordava poi che un tentativo di Banca Popolare di Verona e Novara (BPVN) di acquisire le azioni dei contro pattisti e di porsi come capofila di una proprietà italiana della BNL non aveva raggiunto il risultato sperato. Con ogni probabilità per le richieste di CALTAGIRONE (esponente più rilevante dei contro pattisti) che non erano state ritenute accettabili da BPVN.

Un interessamento che era nato nell'agosto 2004 e che era cessato a metà marzo 2005, quando gli incontri decisivi non avevano portato all'accordo.

Pressoché in contemporanea, il 18 marzo 2005, il Banco Bilbao lanciava la sua Offerta Pubblica di Scambio.

FIORANI riferiva dell'amarezza del Governatore per il fallimento del tentativo di BPVN e per l'OPS degli spagnoli.

Quello stesso giorno FAZIO aveva convocato una riunione a casa sua per la mattina di sabato 19 marzo.

FIORANI aggiungeva che io governatore FAZIO l'aveva mandato da CALTAGIRONE per sondarne le intenzioni circa la volontà di aderire all'OPS del Banco Bilbao.

FAZIO afferma invece che sia la riunione a casa sua, sia la successiva visita a CALTAGIRONE erano state delle iniziative autonome di FIORANI.

Peraltro BONI, presente all'incontro, confermava quanto riferito da FIORANI: *"A noi disse il Governatore: "Dovete andare lì e parlare", ci fece andare giù per quello"*.

CALTAGIRONE, a dire del FIORANI, aveva fatto a lui le stesse proposte che avevano fatto naufragare il tentativo della BPVN: la presidenza della banca per nove anni, la stipula di un'opzione put a suo favore.

FIORANI aveva poi confidato a CALTAGIRONE che, nell'operazione, intendeva inserire alcuni istituti bancari (la Popolare di Lodi, la Popolare dell'Emilia-Romagna, la Popolare di Vicenza e la Carige).

CALTAGIRONE aveva suggerito a FIORANI di contattare l'avv Fischele che avrebbe potuto fornire informazioni sul pacchetto argentino, ricevendone un biglietto con annotato il nome.

CALTAGIRONE gli suggerì anche di sondare le intenzioni di Unipol nei confronti dell'OPS di Bilbao.

FIORANI decise allora di telefonare a CONSORTE ma, non trovandolo, parlò con SACCHETTI al quale girò la domanda; SACCHETTI rispose telegraficamente che Unipol non aveva ancora deciso, anche perché voleva verificare il comportamento che avrebbe tenuto Generali (costituente il patto con BBVA e concorrente di Unipol nel mercato assicurativo).

Ancora, riferiva FIORANI che CALTAGIRONE gli disse espressamente che BONSIGNORE avrebbe preso contatti con lui in merito all'operazione BNL; FIORANI precisava che l'indicazione del BONSIGNORE non riguardava il pacchetto argentino (su



quello aveva già ricevuto da CALTAGIRONE l'indicazione di rivolgersi all'avvocato Fischele; la precisazione era dovuta al fatto che BONSIGNORE apparirà anche in grado di trattare per gli "argentini"), ma proprio in merito alle azioni BNL che facevano capo al BONSIGNORE.

Il Tribunale passava poi in rassegna le ulteriori testimonianze acquisite sull'incontro del 19.3 e sui suoi contenuti.

I testi sentiti sul punto (Bianchi, Borghesi, Di Tadi, Gianni), oltre a FIORANI, BONI, FAZIO e Frasca, avevano ricostruito – ciascuno per la propria "parte" (Gianni, ad esempio, non partecipa all'incontro a casa del governatore) – una sequenza univoca, ossia che, dopo l'incontro a casa del Governatore, vi fu un incontro interlocutorio presso la sede di Efibanca (una consociata della B.P.Lodi) per incontrare l'avv. Gianni, un successivo accesso presso l'abitazione di CALTAGIRONE e un successivo rientro di un gruppo dei presenti in Banca d'Italia (Di Tadi e Borghesi) per un incontro con Frasca, mentre FIORANI tornò a casa del Governatore.

Su altri punti essenziali, inoltre, vi era quasi unanime convergenza di ricordi:

- Borghesi confermava che oggetto della conversazione presso la casa del governatore fu non solo AntonVeneta, ma anche BNL, soprattutto perchè il Governatore vedeva queste due operazioni "concatenate"; l'idea di FIORANI era di trovare dei soggetti istituzionali che potessero avere un interesse industriale, proponendosi in prima persona con la Popolare di Lodi;

- Di Tadi sintetizzava così la logica di FIORANI: "mettere insieme un nocciolo duro in grado di contrastare l'offerta degli spagnoli, facendo leva sulle azioni degli immobiliari";

- a casa di CALTAGIRONE si parlò apertamente del progetto di FIORANI a "sostegno" del contropatto, della circostanza che alcuni dei pattisti meno graditi a CALTAGIRONE potessero essere sostituiti, e delle richieste di CALTAGIRONE (la presidenza della banca per nove anni, la possibilità di salire individualmente oltre il 5%, una put di uscita, il mantenimento della sede BNL a Roma): così riferivano Di Tadi e Borghesi;

- la telefonata a SACCHETTI era confermata – oltre che da BONI – dallo stesso CONSORTE (v. udienza 7.10.2010);

- sul pacchetto argentino, Di Tadi ricordava che CALTAGIRONE ribadì nel corso dell'incontro "Mah, su quelli secondo me possiamo fare affidamento", un qualcosa del genere, "su quelli possiamo sostanzialmente contare" (v. Di Tadi, ud. 15.4.10)

FIORANI informò poi FAZIO del contenuto dell'incontro da CALTAGIRONE anche con riferimento alle richieste dello stesso come condizione per aderire ai desiderata del governatore e ricevette dallo stesso governatore mandato di approfondire la questione legata al pacchetto argentino.

FIORANI ricevette poi effettivamente la visita di BONSIGNORE presso la Banca Popolare di Lodi che, alla presenza di BONI, lo informò che, per il pacchetto argentino, aveva già pronta l'operazione di vendita; BONSIGNORE si dimostrava molto e dettagliatamente informato delle controparti di questo pacchetto e riferiva di avere già dato indicazioni ai contraenti affinché le mettessero sul mercato, dettando condizioni in merito a dove doveva avvenire l'operazione (Singapore) ed in merito alla plusvalenza (50 milioni di euro) che doveva essere garantita a "loro". BONSIGNORE era quindi in grado di trattare quantità, prezzo e commissioni.



FIORANI aveva poi avuto contatti con LEONI di BPER e Berneschi di Carige, precisando comunque che entrambi avevano diretti contatti con la Banca d'Italia ed in particolare con il Governatore ed anche, per quanto riguarda LEONI, con Frasca; collocava questi incontri e colloqui tra la fine di marzo e gli inizi di aprile essendo gli stessi strettamente legati al contenuto e dagli incontri relativi al 19 marzo.

Tutta questa fase viene definita da FIORANI la “fase uno” e cioè la fase in cui non erano ancora stati individuati i soggetti - intesi come partner istituzionali - che per volere della Banca d'Italia avrebbero dovuto rafforzare il contro patto.

Il passaggio alla cosiddetta “fase due” secondo le indicazioni FIORANI era avvenuta dopo l'assemblea dei soci BNL del 21 maggio ma era stata preceduta da due essenziali momenti: l'incontro, suo e di BONI, a Bologna con CONSORTE SACCHETTI il 20 aprile ed il fallimento dell'assemblea di BNL, in prima convocazione, del 30 aprile.

L'incontro del 20 aprile era avvenuto presso l'aeroporto di Bologna, erano presenti FIORANI e BONI da una parte, CONSORTE e SACCHETTI dall'altra. L'incontro, riferito da FIORANI, era stato confermato dallo stesso CONSORTE, oltre che da BOONI.

FIORANI (che era di ritorno da Ginevra dove non aveva avuto particolari rassicurazioni dall'avvocato Fischele in merito al pacchetto argentino) aveva chiesto a CONSORTE di incrementare la sua quota in AntonVeneta ricevendo da CONSORTE, in contraccambio, una richiesta di sollecitare il governatore affinché consentisse a Unipol di divenire il referente in BNL.

L'assemblea BNL del 30 aprile non si era potuta svolgere perché non si era raggiunto il numero legale.

Il 21 maggio si era tenuta quella nella quale il patto aveva sconfitto il contropatto (a cui si era aggiunto l'1,67 % della popolare di Lodi).

A quel punto si era capito che si doveva trovare un *partner* forte.

FAZIO, secondo FIORANI, manifestò comunque una certa titubanza in ordine al fatto che Unipol potesse ricoprire tale ruolo sia perché era prevalentemente una compagnia assicurativa, sia perché era vicina alla sinistra politica.

Ma accettò perché non vi erano alternative.

Così FIORANI: *“Allora, i contatti sono partiti dal 20 di aprile, il 20 di aprile comincia l'aspettativa della Unipol di potere avere un ruolo per BNL, fine aprile; inizio maggio c'è una telefonata specifica tra l'altro che mi fa CONSORTE nel procedimento Antonveneta, dove dice che ha ricevuto l'okay della Banca d'Italia per occuparsi di BNL”; ed aggiunge: “lui mi dice ufficialmente, quindi mi chiede in quella circostanza, quella telefonata, di prendere contatti con gli esponenti del patto affinché lui possa iniziare a verificare la loro disponibilità a vendere le azioni a lui o a chi indicherà. In quella circostanza, andiamo al mese di maggio, contestualizziamo al mese di maggio adesso, gli incontri, le telefonate, i contatti tra me e l'ingegner CONSORTE, tra il mio dottor BONI, direttore centrale finanza, e l'ingegner CONSORTE sono numerosissimi, con una frequenza quotidiana incredibile, dal punto di vista numerico, tutte fatte nell'ottica di dare una mano, questa la domanda, alla Unipol in questa operazione BNL”.*

Una ricostruzione del tutto analoga era riferita da BONI: l'incontro del 20 aprile con CONSORTE e SACCHETTI all'aeroporto di Bologna, la reciprocità degli “aiuti” per BNL e Antonveneta, la tempistica degli interventi di Unipol su BNL, gli incontri settimanali, nel maggio, tra FIORANI, BONI, CONSORTE e SACCHETTI (presso il ristorante “Laggett”):

“Gli incontri con l'ingegner CONSORTE e col dottor SACCHETTI che avvenivano in questo ristorante alle porte di Milano vertevano anche sul discorso delle varie trattative che l'ingegner CONSORTE e col dottor SACCHETTI gestivano in proprio con il contropatto e quello che era il progetto che loro intendevano perseguire, in sostanza, quindi quello di acquistare le azioni dal contropatto e poi proporsi loro come polo aggregante per quanto riguarda BNL” (pag. 662); sempre a maggio, BONI collocava la sua percezione circa il fatto che UNIPOL avesse avuto il “via libera” su BNL da FAZIO.

2 – 7 – gli ulteriori elementi di prova

Il Tribunale enumerava poi gli ulteriori elementi di prova che confermavano le ricostruzioni offerte da FIORANI e BONI che indicavano come UNIPOL si fosse interessata all'operazione BNL nell'aprile 2005, come il benessere di FAZIO fosse del maggio e come UNIPOL si fosse, prima, assicurata l'appoggio del contropatto e, solo successivamente, si fosse lanciata nell'operazione.

In perfetta coerenza con quanto fin da febbraio\marzo era stato progettato da FIORANI e FAZIO: rafforzare il contropatto, con un appoggio bancario/istituzionale.

Un agire diretto sul mercato, da parte del controllore Bankitalia, a favore di una soluzione diversa da quella che si andava delineando, in piena correttezza, sul mercato.

Per raggiungere il controllo di BNL che, in quella fase di mercato e con quelle percentuali di proprietà, non poteva che essere quello assoluto, del 50,1 %, come aveva riconosciuto (in generale) in dibattimento lo stesso FAZIO.

Il punto di partenza essenziale, ed illecito, era quello di non comunicare al mercato il raggiungimento della soglia del 30 %, superata al momento in cui UNIPOL aveva iniziato gli acquisti sul mercato, poiché le percentuali di possesso di azioni BNL erano le seguenti: UNIPOL (1,97%), BPL (1,67%), BPER (1,97%) contropatto (24/27%).

Gli acquisti erano iniziati subito dopo l'assemblea del 21 maggio.

Acquisti che, come aveva riferito FIORANI, erano già stati preceduti (glielo avevano confermato sia FAZIO sia CONSORTE) dall'assenso fornito da FAZIO stesso ad UNIPOL.

Assenso il cui contenuto era il contrasto dell'OPS del Banco Bilbao, e che, di conseguenza, doveva fondarsi sulla disponibilità delle azioni del contropatto e che doveva giungere al controllo della maggioranza delle azioni, realizzato prima di lanciare l' OPA.

Né smentiva l'assunto il fatto che UNIPOL non fosse giunta fino al 5 % delle azioni in epoca precedente all'assemblea del 21 maggio per supportare il contropatto.

Si doveva considerare infatti che analoghi acquisiti della Popolare di Lodi prima di quell'assemblea avevano determinato l'interessamento della CONSOB. Tanto che questa, dopo aver negato prima dell'assemblea, il 19 maggio, di avere agito di concerto con il contropatto, si era affrettata, dopo la stessa, il 24 maggio, e posto che in assemblea aveva votato con il contropatto, ad ammettere il patto parasociale che aveva concluso, il giorno successivo al comunicato (sostanzialmente inveritiero) del 19, e quindi il 20 maggio, prima dell'assemblea stessa.

Richieste che erano pervenute anche a BPER ed UNIPOL.

In relazione alle quali UNIPOL aveva richiesto un parere al prof. Galgano chiedendogli se la mera convergenza del voto con il contropatto (giustificata con la necessità di salvaguardare l'investimento in BNL Vita partecipata da UNIPOL al 50 %; l'altro 50 % era della BNL; nel patto con il Bilbao vi erano le concorrenti Assicurazioni Generali) concretasse

un patto parasociale. Il consulente aveva concluso che, essendo quello, specifico, l'intento di UNIPOL non si poteva ritenere il patto parasociale.

Dal che si ricava che i vertici di UNIPOL fossero ben consapevoli della delicatezza del voto in quella assemblea e del pericolo che quel voto fosse interpretato come il raggiungimento della soglia del 30 %, che avrebbe vanificato il ben più ambizioso progetto complessivo.

Progetto che, lontano dai riflettori di quell'assemblea, giungeva alla fase esecutiva. Con gli acquisti di azioni che iniziavano il 23 maggio.

Crescita che si arresterà solo al 30 giugno, per quantitativi ed importi pari praticamente a quanto già BBVA deteneva, accompagnandola con comunicati nei quali ribadiva la volontà di crescere nell'azionariato BNL solo per la tutela di BNL Vita. Accompagnando agli acquisti diretti meccanismi coordinati di acquisti a termine.

Gli acquisti erano poi, tempestivamente, accompagnati dalle necessarie autorizzazioni di Bankitalia.

Del resto, in una conversazione del 4 luglio, CONSORTE ed il suo interlocutore Lo Balsamo discutevano sulla necessità di ottenere quanto prima l'autorizzazione a salire al 10 %, per poi ottenere l'autorizzazione a salire al 15 %, perché avevano già programmato di chiudere la partita al 18 luglio: *“Il più presto possibile, perché se vogliamo avere l'autorizzazione entro il 15. Parlo quella a salire al 15%”*, per una ragione ben precisa : *“(.) Se ti serve entro il 15 di... di questo mese, visto che dobbiamo acquistare il 18.”*

La diversa versione fornita da CONSORTE circa la volontà di salire fino al 15 %, e poi oltre, verificando via via quali alleati si potevano coinvolgere, chiudendo infine con il contropatto solo nella fase finale, era assolutamente inattendibile.

E, difatti, era smentita dallo stesso consulente di UNIPOL, il prof Gualtieri, che aveva sottolineato come qualsiasi alternativa alla OPS del Banco Bilbao non poteva che passare da un accordo con il contropatto (vd p 81 e 83 della sentenza, la cui sintesi finale era: *“Il Contropatto era quindi l'interlocutore obbligato di chiunque intendesse competere con il BBVA nella contesa per il controllo di BNL.”*).

E si scontrava anche con i valori economici in gioco.

Solo dopo avere già investito più di un miliardo di euro per salire al 14,99 % l'UNIPOL avrebbe progettato di giungere prima al 51 % e, quindi all'OPA, circostanza che avrebbero determinato un esborso che UNIPOL avrebbe invece dovuto attentamente valutare da tempo, posto che era una somma ingentissima per la sua struttura patrimoniale.

Tanto che, a riprova di ciò, già nel luglio 2005 CONSORTE, posto di fronte alla circostanza che il contropatto aveva deciso di vendere non la metà della quota detenuta (il 12 %), ma l'intero (il 24 % circa), si era messo alla ricerca di partner finanziari.

E sarà proprio un contropattista (COPPOLA) ad “introdurre” NOMURA che (unitamente agli imprenditori e ad un impegno aggiuntivo richiesto alle banche “amiche”) garantirà la fattibilità dell'operazione.

Il Tribunale passava poi all'analisi delle posizioni dei singoli imputati.

3 – i concorrenti principali.



3 – 1- Giovanni CONSORTE

Come amministratore delegato di UNIPOL era stato il principale protagonista della scalata alla BNL.

Il Tribunale non riteneva attendibili le argomentazioni che, nella prospettazione difensiva, contrastavano l'ipotesi accusatoria.

Che erano le seguenti.

L'interesse e i contatti con le Generali per l'acquisizione della quota da queste posseduta (7,5%) e i progetti presentati in Bankitalia.

L'accordo con le Generali prevedeva un'autorizzazione di Bankitalia che neppure era stata mai richiesta.

Generali poi, fino all'aprile 2005, avevano respinto ogni ipotesi di accordo.

E comunque, all'ipotesi dell'acquisto del pacchetto di Generali, si era ormai sostituita la strategia prefigurata da FIORANI che vedeva come presupposto la disponibilità del pacchetto del contropatto.

Né tale ipotesi poteva essere tramontata solo il 17 maggio posto che l'11 maggio UNIPOL chiedeva di oltrepassare la soglia del 5 % mentre, se vi fossero state prospettive reali di acquisto da Generali, sarebbe stata superata immediatamente la successiva soglia del 10 %.

Del resto si doveva ricordare che UNIPOL aveva predisposto un progetto datato al 27 aprile ma preannunciato a Bankitalia, a Frasca, il 21 aprile, di acquisto proprio delle azioni del contropatto nella misura del 23 % circa del capitale al fine di giungere a possedere il 25 % circa (con la quota che allora Unipol possedeva) per conferire poi, in BNL, UNIPOL Banca e portarsi così al 33 % (con la fusione si evitava, nonostante il superamento del 30 %, l'OPA).

Un'offerta che aveva sollevato le perplessità di FRASCA perché non indirizzata al mercato indistinto dei risparmiatori come era invece già indirizzata l'OPS del Banco Bilbao. E che a FRASCA aveva fatto ritenere che UNIPOL mirasse in realtà al controllo di BNL (del resto senza tale controllo non si sarebbe potuta realizzare l'auspicata fusione).

Del resto UNIPOL nel frattempo così relazionava la sua controllante HOLMO, il 20.5.2005, affermando che: *“L'OPA naturalmente può essere lanciata solo nella misura in cui vi sia la certezza, prima di lanciarla, che il 51% delle azioni BNL è controllato da UNIPOL o da alleati”*.

Le trattative con il Banco Bilbao

Secondo CONSORTE le trattative con gli spagnoli si erano chiuse solo il 30 giugno.

E così lo stesso CONSORTE aveva riportato all'epoca ai suoi interlocutori in Bankitalia: FAZIO e Frasca.

Ben diversa – per contro – era stata la percezione di BBVA circa la situazione “lasciata” al 30.6.

Torano ha più volte affermato di non avere mai capito il comportamento di UNIPOL dopo la riunione del 30.6, essendo da un lato convinto che vi fosse un accordo (quantomeno sui profili più importanti) e che, quanto avvenuto immediatamente dopo detta riunione (la richiesta di UNIPOL a Bankitalia di salire sopra il 10%, avvenuta il 1.7), aveva sollecitato in

loro qualche dubbio sulle reali intenzioni di UNIPOL, dubbio confermato quando CONSORTE – il 15.7 – gli aveva detto di disporre del 51%.

Che l'accordo con Banco Bilbao (basato sull'adesione di UNIPOL alla OPS con la cessione a UNIPOL del controllo di BNL Vita) fosse solo uno scenario subordinato al mancato raggiungimento della maggioranza di BNL era provato dalla conversazione del 12 luglio, n. 550, tra CONSORTE e SACCHETTI:

Ivano - Eh, vai avanti perché è importante sapere... Ah, l'altra cosa, mi ha chiamato lo spagnolo.

Gianni - Eh.

Ivano - Gonzalo.

Gianni - Mh.

Ivano - Ed io gli ho detto: "Guarda, è inutile che parliamo per telefono. Vediamoci a Roma se ce la fai domani". E lui dice: "Va beh, adesso vedo come sono organizzato", perché è meglio parlare a voce anziché parlare per telefono.

Gianni - Mh.

Ivano - Cioè ho spostato il problema, Gianni.

Gianni - Mh, mh, mh. Mh.

Ivano - E se per caso tu oggi chiudi con la Nomura, allora il ragionamento da fare domani è molto chiaro.

Gianni - Ah beh, sì, se chiudiamo con la Nomura è finita.

Ivano - Hai capito? Se invece non chiudi con la Nomura...eh oh, Gianni, io dico che siamo stati noi a fare apposta, eh.

Gianni - Certo.

Ivano - (Ride).

Gianni - E no, cazzo. (Ride).

Ivano - (Ride). Da cosa ci dobbiamo difendere?

(..)

Gianni - Io (inc. voci sovrapposte) stasera di chiudere tutto, guarda.

(..)

Ivano - E invece se tu chiudi domani, io gli dico: "Guarda, la cosa è andata in quel modo". Io gli dirò che noi pensiamo di avere, eccetera, e... e lì gli rilancio, "Ma perché non state dentro con l'1% e lavoriamo insieme?".(..) Gianni, poi fan quello che vogliono.

Gianni - Eh, e infatti.

Ivano - Poi fan quello che vogliono "Eh, ce l'avete già quel 15%, tenevi almeno un 10 e lavoriamo insieme".

Gianni - Mh. Va bene.

Ivano - Capito?

Gianni - Va bene. Okay.

Ivano - Che dici?

Gianni - Che io proverei. Tanto, Ivano, che cazzo costa?

Ivano - Eh, che ci costa? Porca Mado...

Gianni - L'importante è che noi abbiamo il 51, il resto (inc. voci sovrapposte)...

Ivano - Esatto! Esatto.

Gianni - Se gli altri hanno il 49, io son felice.

Che si trattasse poi di una ipotesi subordinata era espressamente riferito da CONSORTE a Piero FASSINO il 5 luglio (conv riportata nella nota 116 di pag. 92) in cui CONSORTE comunicava a FASSINO di avere già raggiunto un accordo con il BBVA ("noi

sostanzialmente con gli spagnoli un accordo l'abbiano già raggiunto .. anzi non sostanzialmente .. di fatto, proprio concreto“) ma che questo accordo era solo una ipotesi subordinata, da tener buona solo in caso saltasse il precedente accordo (*“perché se è una cosa lineare noi la facciamo e andiamo avanti perché le condizioni ci sono tutte ormai .. se invece non è una cosa lineare e non è come noi riteniamo si debba fare, noi salutiamo e facciamo un'alleanza difensiva con gli spagnoli”*).

Così che si comprende come non vi fu affatto una interruzione delle trattative con il Banco Bilbao ma quell'accordo che era nella sostanza concluso fu tenuto di riserva rispetto all'obiettivo principale, la conquista di BNL.

L'interesse per BNL Vita

Che sarebbe stato la ragione prima dell'interesse di UNIPOL all'intera operazione.

Tale interesse era sicuramente reale ma era ovviamente del tutto recessivo rispetto al più ambizioso progetto di possedere l'intera BNL.

3 – 2 - Ivano SACCHETTI

Ivano SACCHETTI era un amministratore delegato di UNIPOL e risultava coinvolto in tutte le fasi della vicenda sia nell'arco temporale descritto nel capo d'imputazione, sia nel periodo antecedente.

Fin dal CdA UNIPOL del 28.1.2005 aveva ricevuto mandato disgiunto, insieme a CONSORTE, di procedere all'acquisto di azioni BNL.

Si era visto come il 19 marzo sia stato contattato da FIORANI che telefonava da casa di CALTAGIRONE (non trovando CONSORTE, la domanda che era a questi rivolta veniva “girata” – indifferentemente – a SACCHETTI, che rispondeva come avrebbe potuto fare CONSORTE), era presente e partecipe all'incontro del 20 aprile con FIORANI e BONI all'aeroporto di Bologna e veniva coinvolto in tutta la fase seguente, a partire dagli accessi in CONSOB e Bankitalia, fino agli incontri di giugno/luglio con esponenti del BBVA, e poi presso lo studio dell'avv. Gianni negli incontri con CALTAGIRONE ed i contropattisti.

Tale coinvolgimento emergeva con tutta evidenza dalle intercettazioni telefoniche che si erano snodate per tutto il mese di luglio, nelle quali SACCHETTI era coinvolto in tutti i singoli e variegati passaggi che riguardavano i contatti e gli incontri coi contropattisti nonché con i soggetti che, via via, venivano individuati come acquirenti delle loro quote.

In questa fase aveva diretti contatti con FRASCA e gli uffici della vigilanza (in relazione alle richieste di autorizzazione), con altri soggetti coinvolti nella vicenda (GNUTTI, FIORANI, LEONI) ed anche con esponenti del BBVA.

Nelle conversazioni con CONSORTE svelava la sua perfetta conoscenza dei fatti, partecipando alla soluzione delle questioni che si presentavano (i contropattisti che vendono tutta la loro quota, i solleciti a Bankitalia, i viaggi per l'Italia finalizzati ad incontrare vari soggetti coinvolti).

Partecipava alla redazione dei comunicati.

Ed era pieno partecipe anche della scalata Antonveneta.



3 - 3 - Carlo CIMBRI

CIMBRI era il direttore generale di UNIPOL e risultava coinvolto nei fatti come SACCHETTI e CONSORTE, dovendo gestire in prima persona gli acquisti di azioni UNIPOL, muovendosi per questo in totale autonomia nella ricerca e nell'acquisto dei pacchetti.

Non solo per gli acquisti diretti ma anche per quegli acquisti che erano stati conclusi da coloro che agivano di concerto con UNIPOL.

Così, su sua indicazione, Banca Popolare di Vicenza aveva concluso gli acquisti del 28 e 30 giugno; i contatti con CARIGE, attivati da CONSORTE e CIMBRI, venivano poi gestiti da CIMBRI (v. Sanguinetto, ud. 2.12.10); i rapporti con DEUTSCHE BANK, come espressamente riferisce Craig Fynn (ud. 25.11.10), erano stati tenuti direttamente da CIMBRI nelle varie occasioni in cui la banca "incrociò" la vicenda degli acquisti di azioni BNL da parte di UNIPOL; altrettanto riferivano Simetovic (ud. 30.4.2010, pagg. 48 e segg.) e Duval (ud. 29.4.10).

Parallelo, e quasi sovrapponibile, alla posizione di CONSORTE e SACCHETTI era il coinvolgimento di CIMBRI negli incontri maggiormente rilevanti con esponenti del contropatto e con BBVA (v. ancora Giay, ma anche CONSORTE e Pederzoli) ed anche con il prof. Galgano; aveva poi partecipato alla redazione dei progetti che venivano presentati in Banca d'Italia (v. Giay sul progetto di fusione Unipol Banca BNL).

Infine, e conclusivamente, dalle telefonate intercettate emergeva il coinvolgimento diretto di CIMBRI nelle fasi operative del piano, coinvolgimento che dimostra e presuppone la piena conoscenza dei passaggi, dei contatti e del disegno generale in cui si devono inserire.

3 - 4 - Francesco Gaetano CALTAGIRONE

Il Tribunale dava atto della inutilizzabilità nei suoi confronti delle dichiarazioni di FIORANI nel processo Antonveneta e nell'incidente probatorio non avendo partecipato né al primo né al secondo.

FIORANI aveva comunque reso, nel dibattimento di prime cure, dichiarazioni che coprivano l'intera vicenda nel complesso e nei suoi passaggi essenziali (confermando anche le precedenti dichiarazioni contestategli proprio dalla difesa di CALTAGIRONE).

Per ancor meglio comprendere la necessità per CONSORTE ed i contropattisti, di cui CALTAGIRONE era l'esponente principale, di accordarsi per tempo, veniva ricordato che il contropatto (costituito con il patto di sindacato del 20 luglio 2004) prevedeva l'impossibilità di cedere, singolarmente, le azioni syndacate ed il suo scioglimento ad iniziativa anche di un solo aderente ma con ben 120 giorni di preavviso.

Il contropatto era poi composto da soggetti che avevano i più variegati interessi (da CALTAGIRONE che aspirava alla presidenza di BNL, ad altri che erano interessati ad un investimento di medio periodo, ad altri ancora che avevano un intento del tutto speculativo, vendere il prima possibile con il maggior profitto possibile).

CALTAGIRONE era talmente il reale interlocutore di CONSORTE che questi, il 30 giugno, invece di recarsi al decisivo incontro con i rappresentanti del Banco Bilbao, si recava, previo appuntamento, presso lo studio dell'Avv Gianni "perchè l'avvocato Gianni al tempo era l'advisor legale dell'ingegner CALTAGIRONE".



Per CONSORTE quell'incontro era destinato a fissare un calendario per dettagliare l'accordo con il contropatto e, nel contempo, per chiedere a Bankitalia di salire fino al 15 %.

Il Tribunale riteneva però che, come aveva già rilevato, l'accordo con il contropatto fosse già in sostanza acquisito, tanto che l'acquisto di azioni, che lo presupponeva era in atto da tempo, e che, pertanto, gli incontri di fine giugno e del luglio ad altro non servissero che a darne ulteriore seguito, individuandone gli esatti strumenti ed i più precisi valori.

Del resto CONSORTE ricordava di essere stato, proprio quello stesso 30 giugno, in Banca d'Italia, con SACCHETTI, a parlare con FAZIO e FRASCA.

Proprio per chiedere di salire fino al 15 %.

Sempre il 30 giugno CONSORTE affermava di avere incontrato altri soci BNL (Berneschi).

Ed ancora il 30 giugno FAZIO e FRASCA affermavano di essersi incontrati in Bankitalia con CALTAGIRONE, per parlare delle strategie di UNIPOL e del contropatto.

Affermava FAZIO: *“Riguardo al Contropatto [CALTAGIRONE n.d.e.] riferiva che alcuni membri apparivano più interessati a realizzare plusvalenze piuttosto che a un eventuale progetto di controllo della banca. In queste occasioni da parte mia ebbi modo di ribadire che se un eventuale progetto di Opa da parte di Unipol avesse assunto concretezza, era comunque opportuno il coinvolgimento di una banca importante e di un amministratore delegato di elevato stampo.*

Per quanto riguarda l'ipotesi di controllo di BNL, di un possibile accordo fra Unipol e Contropatto ebbi delle notizie che riferivano di un andamento altalenante. Il 30 giugno venni informato che l'accordo con BBVA non era stato raggiunto e l'ingegner CONSORTE insieme al dottor SACCHETTI mi informò che se avessero trovato un accordo con i membri del Contropatto avrebbero proceduto a verificare se ci fossero tutte le condizioni per un'offerta pubblica.

FRASCA aveva anche riferito del rapporto diretto che si era instaurato tra FAZIO e CALTAGIRONE, in relazione alle iniziative di UNIPOL.

Aveva ricordato (ud. 11.11.2010, pagg. 130 e segg.) che, dopo l'incontro con CONSORTE del 14 giugno (nel quale vennero aggiornati sull'andamento delle trattative con il BBVA e dove FRASCA ricordò loro che, in caso di diversa opzione su BNL, avrebbero dovuto trovare una banca di riferimento) informò il Governatore il quale, nel dubbio se ci stessero lavorando o no (al progetto alternativo al BBVA), disse a FRASCA che ne dovevano parlare con CALTAGIRONE.

CALTAGIRONE poi, il giorno dopo, si recò da FAZIO e, presente anche FRASCA, disse che “non ne sapeva nulla” e che, non essendo stato consultato su nulla, non poteva offrire alcuna informazione.

Sempre FRASCA aveva riferito che CALTAGIRONE si recò in BI – sempre su iniziativa di FAZIO – una seconda volta a fine giugno, e questa volta egli riferì che *“secondo lui le informazioni che aveva l'accordo BBVA – UNIPOL andava naufragando, non avrebbe avuto alcun esito positivo. Questo me lo disse intorno al 28/29. Adesso non ricordo se il 28 o il 29 giugno. Però ha detto: “Stava naufragando”, non ha detto: “È naufragata”. Stava naufragando e l'ingegnere CALTAGIRONE dice: “Ed io non ho ulteriori informazioni, non so che cosa sta succedendo. Quando mi porteranno qualcosa io valuterò, ma deve essere ben chiaro che io sono disposto solo se ho un ruolo, altrimenti a me senza un ruolo nella banca non ho nessun interesse. Io vengo a BBVA”. Questo fu. “.*



Il Tribunale sottolineava come, in questi due momenti, CALTAGIRONE fosse stato convocato da FAZIO e gli avrebbe detto che se la proposta di UNIPOL non fosse stata di accoglimento delle sue condizioni egli avrebbe venduto al Banco Bilbao.

Un'ipotesi però che il Tribunale riteneva essere stata stata del tutto smentita dai fatti e dal contenuto delle conversazioni intercettate.

Tra queste, infatti, spiccavano le conversazioni del 28 giugno e del 2 luglio nelle quali CONSORTE riferiva a FIORANI che CALTAGIRONE gli aveva detto che, se non avessero trovato un accordo (relativo alla permanenza di CALTAGIRONE nell'azionariato), il contropatto avrebbe comunque venduto a CONSORTE.

Il 28.6.05, lo stesso giorno del penultimo incontro col BBVA, FIORANI e CONSORTE si aggiornavano sulla situazione.

FIORANI avrebbe proceduto con gli acquisti in appoggio a CONSORTE e CONSORTE si apprestava a continuare la strada che non passava certo per l'accordo con il Banco Bilbao.

Gianni - Ci potrebbe essere la... la probabilità... una certa probabilità che possiamo chiudere tutto oggi.

Gianpiero - Bene.

Gianni - In quel caso, chi possiamo chiamare dei tuoi, che ci dà una mano?

Gianpiero - Lucchini.

..

Gianpiero - Li avverto adesso che stanno... che tu li chiamerai...

Gianni - Perché se va bene, oggi riusciamo a chiudere tutto e dopodiché procediamo con la nostra strada.

Gianpiero - Ecco, tieni conto una cosa, io ho un problema solo te... tecnico, derivante dal fatto che non c'ho materialmente la delibera.

..

Gianni - No. Ma io fino a quel valore che tu m'hai detto mi fermo lì. Perché tu dovresti prendere, no?, il 2.

Gianpiero - Sì.

Gianni - Tu avevi deliberato fino al tre e mezzo, no?

Gianpiero - Sì.

Gianni - Quindi...

Gianpiero - Fino al tre e mezzo, ma attenzione, fino al tre e mezzo ti ricordi che la vecchia delibera, quella precedente, parlava di 2.45. Io domani sera, co... dopo l'incontro con te...

Gianni - Ah, ho capito.

Gianpiero - No, no, fa niente. Ma dopo l'incontro con te ho chiamato un CD... un CDE urgente per domani sera...

Gianni - Mh.

Gianpiero - In modo d'avere la sicurezza se ho la possibilità di aumentare il prezzo.

Gianni - Ah, ah. Ah, ah.

Gianpiero - E ho messo la motivazione che in consiglio l'avevo già messo. Cioè quella che... di aver fatto l'accordo industriale.

Gianni - E certo, certo. Certo.

Gianpiero - Tu dovresti temporeggiare per gli acquisti per un giorno eh... massimo giovedì mattina e (inc. pronuncia affrettata) punti(?) (inc. voci sovrapposte).

Gianni - Sì, sempre che Lucchini o Tarlocco... posso dire, domani prendiamo noi.



Gianpiero - *Esatto. Bravo. Bravo. Do... do...*

Gianni - *(inc. voci sovrapposte).*

Gianpiero - *Dopo... dai, dopo... cioè domani farò l'impegno, per il regolamento dopodomani, perché noi entro cinque giorni dobbiamo comunicare alla Consob l'acquisto.*

Gianni - *Sì. (inc. voci sovrapposte) domani regolamento. Okay, dopodomani.*

Così che, secondo il Tribunale, risultava palesemente smentita l'affermazione che trattative con il contropatto erano iniziate solo a fine giugno.

Gli accenni a "chiudere tutto" e a "procedere sulla nostra strada" non potevano che essere riferibili al precedente disegno complessivo che vedeva come prima pietra dell'edificio che si andava realizzando l'accordo con il contropatto.

Tanto che subito dopo FIORANI telefonava ad un suo collaboratore (si veda la già citata conversazione con TARLOCCO) per procedere all'acquisto delle azioni.

Il 29 giugno CONSORTE (tel. n. 238) confermava a FIORANI che il giorno successivo avrebbe incontrato LEONI a Roma (FIORANI si premura di dire che avrebbe fatto in modo che LEONI ricevesse, la mattina seguente una chiamata da Roma: "*È molto importante, perché io stasera farò in modo che domattina gli arrivi comunque una telefonata da Roma per intenderci, no? Per cui lui... All'appuntamento che hai tu, eh, ci sarà prima la chiamata magari di rinforzo a..*"), verosimilmente da FAZIO.

Il 1 luglio (tel. n. 372) CONSORTE riferiva a FIORANI di avere problemi con l'ingegnere (ossia CALTAGIRONE) che insisteva con le solite richieste ("*Lui vorrebbe avere le deleghe*" dice CONSORTE, "*Sì, il film... il film è sempre lo... il film è sempre lo stesso*", afferma FIORANI.), e chiedeva la collaborazione di FIORANI per "rompere il fronte", ossia a lavorare su quei contropattisti (RICUCCI, COPPOLA e STATUTO) maggiormente interessati a vendere, indicando che essi devono vendere "al prezzo dell'OPA".

E si arrivava così alla preannunciata conversazione del 2 luglio.

Il 2 luglio FIORANI si preoccupava di combinare gli appuntamenti tra CONSORTE e, singolarmente, i contropattisti sui quali FIORANI aveva maggiore ascendente (v. tel. n. 447), che riguardavano, comunque, non certo il "se" vendere ma a quali condizioni, con che percentuali, e a quali soggetti.

Dalla conversazione emergeva del tutto evidente il piano di CONSORTE: convincere i contropattisti interessati solo al ritorno economico, così da depotenziare le richieste di CALTAGIRONE, sempre però nell'ottica non della ricerca di un accordo ma della sua esecuzione di dettaglio: "*Lui però cosa ha detto ad un certo punto? Quindi è bene che tu lo sappia, no? Dice: "Ma se non ci mettiamo d'accordo, io però mi impegno a vendere a voi".*

Così che FIORANI poteva dire a GNUTTI, sulle pretese dei contropattisti:

(Gianpiero) - ma è un copione che io e te abbiam già visto dal primo giorno, l'ingegnere a questo punto fa il furbetto. Allora, la mossa dell'ingegnere qual è, Chicco? È di esasperare loro fino al punto tale, per poi portare...

Chicco - *E quello là molla.*

Gianpiero - *Esatto. Bravissimo. (Tossisce). O peggio...peggio ancora che gli spagnoli fanno un rilancio.*

Ed anche CONSORTE affermava (tel. n. 167 del 7.7.):

Guido - *Mh. Ma come mai CALTAGIRONE ha deciso...?*



Gianni - Ma perché secondo me, questa è la mia idea, loro questa cosa ce l'avevano in mente fin dall'inizio.

Guido - Mh.

Gianni - Che era quello di fare plusvalenza e cassa, perché, sai, questo qua...

Guido - Mh.

Gianni - Le... le azioni le ha comprate al... a un euro e 30. Oggi fa 2 euro e 60. Quindi, sai, ha un guadagno della Madonna.

Guido - Uh!

Gianni - Allora lui ha provato... cioè difatti la...l'ipotesi qual era? Io col 5% gestisco io la banca...

Guido - E no, perché questo...

Gianni - E natural... e naturalmente questo non è pensabile, non...

Guido - Troppo bello cioè.

Gianni - Eh, da nessun angolo visuale. Quando ha capito che non sarebbe mai passato, è entrato nella logica di vendere. Capito? E ha convinto... Gli altri, d'altra parte, fin dall'inizio avevano in mente di vendere.

Da qui e, di seguito, per tutte le telefonate che si susseguivano fino al 18.7 le conversazioni riguarderanno le modalità con le quali UNIPOL acquisirà la determinante quota del contropatto - acquisto che non poteva fare in prima persona non potendo superare la quota del 15% per la quale viene autorizzata solo il 15.7.

CONSORTE dovrà anche reperire i mezzi finanziari necessari per acquistare l'intera quota del contropatto posto che, a quel punto, costoro avevano deciso di vendere tutto.

Quanto ancora a CALTAGIRONE, il fatto che egli fosse il soggetto di riferimento del contropatto - sia all'interno che all'esterno - era dato riferito da tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, sia in udienza da CONSORTE, da FAZIO e FRASCA, sia dal tenore delle telefonate in atti dove viene più volte definito il "capo cordata" (v. tel. 609 del 13.7 e 561 del 12.7), anche direttamente da CONSORTE, parlando proprio con CALTAGIRONE (" Oh, eh, io parlo con te perché sei il capo cordata", tel. n. 973 del 16.7).

4 - gli altri contropattisti

Un primo significativo indizio del loro concorso era dato dalla circostanza che, pur potendo aderire all'OPS del Banco di Bilbao (anche singolarmente perché tale condotta non avrebbe violato le regole del patto), costoro erano invece restati uniti fino al 18 luglio.

E sempre uniti avevano venduto le loro azioni agli acquirenti che a quella data si erano resi disponibili ad intestarsi le azioni degli immobilariisti, per poi vincolarle a Unipol con appositi patti parasociali (RICUCCI dice a FIORANI nella telefonata del 4 luglio ore 13,33: "Io sono vincolato dal patto che ho stipulato, quindi, o vendiamo tutti o nessuno").

Tale resistenza era motivata da un accordo con UNIPOL che aveva avuto ad oggetto in una prima fase la non adesione all'OPA e, nella fase finale, la decisione di "comune vendita all'ora x".

Significative le parole di FIORANI a CONSORTE (tel 2 luglio ore 17,23 n.447), quando il primo riferiva al secondo di avere così parlato con i contropattisti ""cercate di fare squadra.. è Gianni (CONSORTE) che "decide anche i tempi...nella squadra c'è chi fa l'attaccante, chi fa il difensore, chi gioca in panchina. E tutti fan squadra, non è che devi pensare il ruolo. L'allenatore è Gianni, è lui che decide anche i tempi, per cui non c'è



alternativa, questo è il messaggio generale.... non è che si può decidere i tempi e i modi...li decide Gianni”.

Ulteriori elementi di prova a carico, che consentivano di ritenere provata la consapevole partecipazione di tutti i contropattisti emergevano dalle intercettazioni telefoniche, dalle dichiarazioni di FIORANI e di alcuni testimoni, dalla partecipazione di COPPOLA, di RICUCCI e dei fratelli LONATI alla parallela vicenda Antonveneta, in relazione alla quale tutti avevano chiesto e ottenuto l'applicazione della pena, con sentenza divenuta irrevocabile.

Tale partecipazione denotava una conoscenza e frequentazione tra i singoli contropattisti e gli altri soggetti coinvolti nella scalata della BNL, quali FIORANI, GNUTTI, CONSORTE, SACCHETTI.

Del resto FIORANI così spiegava perché FAZIO avesse dato proprio a lui l'incarico di contattare il contropatto per verificare la disponibilità a contrastare l'OPS del BBVA: *“Salvo l'ingegner CALTAGIRONE, gli altri con noi avevano un contatto abbastanza frequente, perché erano COPPOLA, erano LONATI, erano RICUCCI ed erano STATUTO”*.

4 – 1 - Danilo COPPOLA

Era cliente della Banca Popolare di Lodi ed aveva intrattenuto rapporti con FIORANI fin da prima del marzo 2005, come lo stesso FIORANI ha dichiarato.

FIORANI ha dichiarato di aver “supportato” COPPOLA, che aveva già acquistato azioni BNL e le aveva depositate presso la Banca popolare di Lodi, “con ampi scarti per ottenere un finanziamento destinato però a sua volta ad un'operazione immobiliare”.

A FIORANI COPPOLA ribadiva di non voler *“assolutamente mettere in discussione il contropatto”*.

Nel marzo 2005 COPPOLA veniva contattato direttamente da Innocenzi, della BPVN (come questi ha dichiarato all'udienza del 15.4.2010) e partecipava alle trattative, poi fallite, dimostrando una ferma coesione con CALTAGIRONE e gli altri membri del contropatto.

Il 1 luglio alle ore 16,09 CONSORTE chiedeva a FIORANI di riferire ai “tre amici” (COPPOLA, RICUCCI, STATUTO) *“ tu gli devi dare il messaggio che ci devono vendere al prezzo dell'OPA”*.

FIORANI, nella conversazione del 3.7.2005 con GNUTTI, riferiva di aver parlato più volte in quei giorni con RICUCCI, COPPOLA e STATUTO, per avere la sicurezza della loro disponibilità a vendere, ottenendola.

CONSORTE, come ha dichiarato in dibattimento, era comunque in diretto contatto con COPPOLA, con il quale si era anche incontrato il 4 luglio in casa dell'avv. Melpignano, per parlare della vendita delle azioni.

Il 5 luglio ore 14,06 COPPOLA parlava con RICUCCI della vendita delle azioni e del loro prezzo, non mettendo in discussione l'impegno a non aderire all'OPS di Bilbao, ma semplicemente valutando se fosse più opportuno vendere o partecipare alla *governance* di BNL.

Il 6 luglio alle ore 10:55, CONSORTE riceveva una chiamata da Danilo COPPOLA che gli chiedeva dell'incontro tra lui e CALTAGIRONE del giorno prima.



CONSORTE gli rispondeva *“mah...a me sembra bene nel senso che l'ingegnere ha capito...accetta anche lui la proposta...sta lavorando perché si possa organizzare un incontro abbastanza determinante...domani...e noi stiamo lavorando per vedere come costruire le condizioni contrattuali anche di impegno sostanziale sull'operazione”*

COPPOLA affermava: *“bisogna farla...bisogna farla assolutamente...in un modo o nell'altro...cioè non bisogna darla vinta a questi”* (il Bbva) e CONSORTE *“no...ma la facciamo...parola data è parola rispettata...ci vediamo domani”*.

Il 7 luglio alle ore 17, veniva intercettata una telefonata tra CONSORTE e CIMBRI del seguente tenore:

CONSORTE: *Ti dice la Consob cosa vuole (riferita ad Ivano SACCHETTI)*

CIMBRI: *Ecco, la Consob, cioè... è venuto fuori su Reuter sto comunicato, non so se te l'hanno già lettoTe lo leggo?(Legge il comunicato) “Danilo COPPOLA, azionista di BNL con il 5% e socio del contro-patto che controlla il 28%, ha detto che i soci dell'accordo para-sociale stanno per esaminare un'offerta di Unipol e che decideranno all'unanimità se vendere o meno. Certo ha risposto COPPOLA entrando nella riunione, a chi gli chiedeva se verrà esaminata un'offerta della compagnia bolognese, decideremo all'unanimità, se venderemo la mia plusvalenza sarà di almeno duecento... duecentodieci duecentoventi milioni di euro. Questa plusvalenza, ha poi spiegato, è nel caso di un'ipotesi pessimistica di prezzo a 2,6 euro. COPPOLA ha detto di avere in carico un ... di uno e trenta.” Con questo comunicato ha chiamato immediatamente SALINI...*

CONSORTE: *Noi non abbiamo fatto nessuna proposta* (si comprende che questa era la risposta ufficiale da darsi, anche se era del tutto evidente che le proposte erano in corso da tempo ma dovevano rimanere riservate proprio perché avrebbero generato richieste di spiegazioni, che andavano, invece, assolutamente evitate)

CIMBRI: *...no? Che ha detto... ti ha cercato, eh... ha cercato te.....e poi ha parlato con... con GIAY. SALINI ha detto questo, dico “con una roba del genere voi dovete fare comunque un comunicato e la stessa cosa la chiedo al contro-patto a cui sto per mandare una richiesta scritta...di comunicare... un comunicato in merito a questa riunione o all'esito di questa riunione”. Dice “lo dovete fare o entro le cinque o dopo le sei, diciamo non nel periodo che sta chiudendo la...la... le contrattazioni azionarie...chiarendo cosa... c'è di vero cosa non c'è di vero.....A ' sto punto, Gianni, aspettiamo l'esito della riunione... è inutile...*

Il 9 luglio ore 12,25, COPPOLA forniva a CONSORTE un prezioso contributo mettendolo in diretto contatto con “i vertici” della banca giapponese Nomura, da lui direttamente conosciuti.

Dicendo *“loro la fanno l'operazione”, “loro vi danno una mano volentieri”* e sarebbero disponibili all'acquisto di *“5 mila.. tutto il pacchetto, perché io ho parlato fino all'altro ieri e loro... se vuoi ti metto in contatto...io ho parlato con Grasso, che è il responsabile ... ti posso far chiamare ...loro vorrebbero 5...”*.

CONSORTE ribadiva a COPPOLA *“l'importante è che voi teniate botta agli impegni..”* e COPPOLA rispondeva: *“noi teniamo...guarda ... se quelli dicono e, 3,5 cioè non me ne frega niente”*.

Ancora il 9 luglio alle ore 19,37 , nel corso di un'ulteriore telefonata con CONSORTE, COPPOLA riferiva che *“io sto con voi... anche se gli altri ci danno il 2,90... io sto... e anche a 3 sto. Le do la mia parola d'onore.. anche perché io voglio che la battaglia la vinciamo noi italiani e non loro.”*

COPPOLA deteneva 147.950.000 azioni di BNL, pari al 4,92% del capitale ordinario e il 18 luglio, su indicazione di Unipol, le aveva vendute a BPV e a Hopa, così fornendo il suo contributo causale alla consumazione dell'aggiotaggio.

4 - 2 - Stefano RICUCCI

Era cliente della Banca Popolare di Lodi, era in contatto con CONSORTE e con FIORANI, era direttamente partecipe delle vicende della scalata Antonveneta, in relazione alla quale aveva patteggiato la sua posizione.

Anche a lui si rivolgeva FIORANI nel marzo 2005, su incarico di FAZIO, per accertare le sue intenzioni con riguardo alle azioni BNL; RICUCCI, distinguendosi dagli altri contropattisti, rispondeva che intende essere un socio stabile, ma *“stabile fino a quando non fosse arrivato qualcuno che gli avesse offerto un prezzo maggiore, poi la stabilità evidentemente si faceva un po' da parte”*.

RICUCCI dichiarava che il suo obiettivo era solo quello di ottenere dall'operazione il massimo rendimento possibile e di *“stare con il mercato”*, perché *“se uno ci offre di più... noi diamo a chi ci offre di più”*.

Anch'egli fin da subito aderiva all'accordo con Unipol a non conferire le azioni al Banco Bilbao.

E sapeva che la situazione era ferma per l'accordo dei contro pattisti con Unipol e per il fatto che appariva chiaro che il Banco Bilbao non avrebbe aumentato l'offerta.

Era dunque solo provocatorio il suo invito a Torano (in particolare nella conversazione intercettata il 15 luglio alle ore 13,33) a rilanciare *ad horas, quella sera stessa*, facendogli intravedere la possibilità di una non adesione del contropatto alla proposta di Unipol (*“Fatelo stasera a Borsa chiusa e noi non chiudiamo”*). Egli ne conosceva già perfettamente la risposta (*“la nostra posizione è chiara, no, no non è possibile... il prezzo è questo”*) e sapeva che gli altri contro pattisti non sarebbero venuti meno al patto con Unipol.

RICUCCI finiva sempre per rientrare nei ranghi ed ammettere che non poteva scindere le sue sorti dagli altri immobilariisti, perché *“o vendiamo tutti o nessuno”*.

FIORANI ben conosceva il carattere di RICUCCI e, non dando molto peso alle sue intemperanze, rassicurava CONSORTE.

Nella conversazione telefonica del 2 luglio ore 17,26, infatti, FIORANI dice a CONSORTE che con Stefano doveva avere pazienza perché *“è quello dell'ultimo miglio, mentre Danilo ti stringe una mano e chiude la partita” ...”* Nella squadra c'è chi fa l'attaccante, chi fa il difensore, chi gioca in panchina. E tutti fan squadra, l'allenatore è Gianni” (CONSORTE).

FIORANI rassicurava CONSORTE perché sapeva che Stefano “parla parla” e poi però si sarebbe comportato come tutti gli altri contropattisti.

Anche a GNUTTI FIORANI ribadiva lo stesso concetto, parlando di RICUCCI *“Non possiamo noi invocare la coscienza del Paese e poi ogni volta guardare solo la speculazione. Io mi sono anche incazzato un po' con Stefano.. Stefano – ho detto – tu non puoi pensare ogni volta.... il sistema della ..casa e poi tutte le volte dici: Chi se ne frega dobbiamo portar a*

casa al massimo". Allora non c'è storia, allora che film è questo qua? Ma scusatemi tanto eh: No, ma scherzi ... scherzi a parte (sono parole che FIORANI mette in bocca a Stefano che vuole rassicurarlo) "io facevo per..per portar a casa il massimo, però io faccio quello che dici tu". "adesso – continua FIORANI - devi farlo veramente, perché domattina io c'ho le azioni in pegno sue presso di me, tra l'altro , per cui sai, Chicco, io domani la faccio fuori la cosa" (ut. FIORANI, 3.7 ore 21,58).

In questa ottica si spiegavano le seguenti ulteriori conversazioni.

Tel. 1 luglio ore 16,09 in cui FIORANI veniva richiesto da CONSORTE di contattare i tre amici contropattisti, per "dar loro il messaggio " che devono vendere al prezzo dell'OPA.

Ancora il 1 luglio alle ore 14,01 ut. RICUCCI, Gonzalo riferiva a Stefano che "finalmente in BNL c'è un'operazione attrattiva per te , di vendita, tu esci .. e poi fai quello che vuoi con Rizzoli". RICUCCI faceva presente che "il primo che esce, escono tutti" e precisa che "o governo con qualcuno, o sennò io cerco di avere il massimo del mio investimento e basta".

RICUCCI giustificava poi la sua scelta di non aderire all'OPS aggiungendo: " Non è che sto contro di voi, io sto più ... con il mercato, no? ".

Tel 3 luglio 2005, ore 21,58, FIORANI riferiva di avere parlato con RICUCCI, con COPPOLA e con STATUTO, e che : " Il più recalcitrante come al solito è Stefano " che avrebbe voluto " prendere un po' di più". Diceva di averlo messo in guardia: "Guarda che l'operazione va a monte. State attenti che l'operazione va a monte".

Tel 5 luglio ore 14,06 RICUCCI parlava con COPPOLA della vendita delle loro azioni e del prezzo delle stesse e gli diceva: " o che andiamo tutti a 3 euro o ce ne andiamo tutti"; "non è che l'uno esce , l'altro rimane e l'altro fa la bella figa"; "o sennò tutti quanti rimaniamo dentro e condividiamo una governance e un piano industriale che qualcuno ci deve illustrare".

Due conversazioni del 13 (ore 21,37) e del 15 luglio (ore 13,33) rivelavano la piena consapevolezza di RICUCCI sull'andamento delle trattative con Unipol.

Nella seconda, con Gonzalo Torano, RICUCCI nuovamente giustificava le ragioni dell'accordo con Unipol, con la natura *cash* del corrispettivo e l'offerta più vantaggiosa per il contropatto: " A noi l'offerta che ci ha fatto Unipol al momento mi sembra più vantaggiosa di quella che ci ha fatto BBVA. Poi dopo, se BBVA fa un'altra offerta, migliori... migliore della... dell'Unipol, per me va be... meglio"

Ma, in realtà poi era costretto ad aggiungere: "sono obbligato dal patto che ho firmato e quindi non... o vendiamo tutti o... o nessuno" e precisava che "domenica dobbiamo stabilire quanto... se io... se noi più grandi: io, CALTAGIRONE, STATUTO e COPPOLA rimaniamo magari con una piccola quota".

RICUCCI deteneva 149.864.358 azioni di BNL, pari al 4,97% del capitale ordinario e il 18 luglio, su indicazione di Unipol, le aveva vendute a Sias e a Nomura, così fornendo il suo contributo causale alla consumazione dell'aggiotaggio.

4 – 3 – Ettore LONATI e Tiberio LONATI



LONATI Ettore e LONATI Tiberio erano clienti della Banca Popolare di Lodi ed erano direttamente partecipi delle vicende della scalata Antonveneta, in relazione alla quale avevano patteggiato la loro posizione.

Conoscevano FIORANI ed avevano iniziato a frequentarlo ben prima del marzo 2005 (sul punto cfr. dichiarazioni di FIORANI in questo dibattimento, pag. 67).

Ettore era stretto amico di GNUTTI, con il quale si confrontava continuamente sulle trattative in corso, ed era azionista di HOPA .

BONI riferiva di un incontro avvenuto a Lodi nel mese di luglio con LONATI e GNUTTI, nel corso del quale avevano parlato del possibile acquisto da parte di BPL del pacchetto di azioni dei fratelli LONATI.

Era stato GNUTTI a mettere in contatto i LONATI con BONI.

Anche con riguardo a questi due contropattisti, FIORANI riceveva l'incarico del Governatore di sondare le intenzioni concernenti le azioni BNL ed otteneva la medesima risposta che gli aveva dato COPPOLA (*"uguale discorso me lo fece il dottor LONATI"*) (verbale dich. FIORANI in questo dib. p.66).

FIORANI raccontava di aver ricevuto da CONSORTE la richiesta di rilevare il pacchetto dei LONATI e di aver parlato di ciò con questi ultimi (che poi invece venderanno a Deutsche Bank, a BPER e a Sias).

Nella telefonata del 2 luglio FIORANI parlava con CONSORTE che si lamentava dell'atteggiamento di CALTAGIRONE e precisava però che *"Con LONATI mi sono già messo d'accordoLONATI è dalla mia"*.

Nella conversazione intervenuta alle ore 21:58 del 3 luglio 2005, FIORANI raccontava a GNUTTI quanto si sia speso per convincere le figure minori del contropatto a vendere a 2,60 euro e precisava che *"l'ingegnere cosa fa?...vuole...rivendicando il fatto di controllare anche i...loro tre (RICUCCI, STATUTO e COPPOLA) più LONATI, vuole la presidenza per almeno nove anni, vuole un diritto di veto eh...per quello che farà lui contro le azioni, non vuole nessun che gli giri attorno, vuole i suoi uomini insomma...a queste condizioni vuole una put sul dieci per cento che ha...sotto questo profilo io faccio fatica a dare il torto a Gianni"*.

Il 6 luglio h. 19.53, SACCHETTI, parlando delle trattative sul prezzo delle azioni in corso con i contro pattisti, diceva a CONSORTE: *"LONATI chiamiamolo fuori, perché è l'unico con quale... sul quale si può scommettere"* e con cui si poteva trovare una *"mediazione"*.

Il 7 luglio ore 17.53, CONSORTE chiamava GNUTTI per conoscere gli intendimenti degli immobiljaristi, sapeva che GNUTTI aveva sentito LONATI Ettore, ma GNUTTI non si sbottonava.

Il 9 luglio ore 19,52, CONSORTE, sempre parlando con SACCHETTI, riferiva a quest'ultimo di *"aver piazzato anche la quota dei LONATI"*.

Il 14 luglio ore 10,05, LONATI parlava con GNUTTI, dimostrando di essere perfettamente al corrente dello stato delle trattative.



-LONATI - (Fuori cornetta): (inc. audio insuf.) la Lodi aveva pensato alla Barclays Bank, poi loro se le tengono, eccetera eccetera. Ma quanti (inc. pronuncia affrettata) fanno questi qui.- Ho parlato con Gianni.

LONATI - Lui dice: "Mah, io pensavo tu fossi d'accordo di tenerli ancora e venderle dopo", "Oh, no, io non ero assolutamente d'accordo".

Chicco - Ma chi te l'ha detto?

LONATI - Eh, appunto, .. Tu m'hai detto: "Tu le vendi alla Popolare di Modena", poi... poi m'hai detto: "Ma a te te ne frega di venderle a degli industriali?", a me non me ne frega proprio niente. Gli ho detto: "Io voglio vendere lunedì come tutti gli altri. Non voglio rimanere con le azioni in mano, dopo che tu hai fatto l'operazione col contro-patto".

Chicco - Esatto.

LONATI - Assolutamente. Lui m'ha detto: "Ah, beh, allora vediamo... Mi sembrava che tu fossi d'accordo di tenerle". Ho detto: "Io non t'ho detto proprio niente che le tenevo. Io t'ho detto che ero disponibile a vendere a chi vuoi tu, basta che me lo fai sapere".

LONATI - Magari prova a chiamarlo anche tu e digli: "Oh!".

Chicco - Sì, sì.

Alla luce della conversazione delle ore 10.45 nella quale GNUTTI parlando con CONSORTE faceva esplicito riferimento a "Ettore, un po' agitato", si desumeva che la precedente telefonata era intervenuta appunto con Ettore LONATI, sempre in stretto contatto con GNUTTI, e che la sua posizione era comune anche al fratello Tiberio.

CONSORTE e GNUTTI parlavano infatti della decisione di entrambi i fratelli LONATI di vendere la loro quota e CONSORTE sembrava programmare la destinazione di una parte di essa a BPER, cosa che poi sarebbe effettivamente avvenuta: una conferma dell'identità di vedute di entrambi i LONATI si desumeva dalle conversazioni tra GNUTTI e LONATI intercettate il 17 luglio delle ore 19,08 e 20,51 ("Stasera abbiamo firmato tutti lo scioglimento del contropatto, meno uno... è stato fatto apposta, così l'ultimo firma domattina quando c'è il passaggio").

Secondo FIORANI, interrogato sul punto dal PM nel corso dell'incidente probatorio (inc. prob. 29.5.2006 p. 728), Ettore LONATI parlava anche a nome dei fratelli.

LONATI Ettore e LONATI Tiberio detenevano complessivamente 74.250.000 azioni di BNL, pari al 2,46 % del capitale ordinario (nella misura di 1,24 % per ciascuno dei due) e il 18 luglio, su indicazione di Unipol, le avevano vendute a Deutsche Bank, a BPER, a Sias, così fornendo il loro consapevole contributo causale alla consumazione dell'aggiotaggio .

4 - 4 - Giuseppe STATUTO

STATUTO aveva un ruolo più defilato rispetto agli altri contro pattisti, ma in tutte le conversazioni in cui i protagonisti della vicenda riferivano della posizione di costoro, STATUTO veniva sempre menzionato come soggetto pienamente in linea con CALTAGIRONE.

FIORANI riferiva di aver contattato anche STATUTO per verificare la sua disponibilità a vendere a 2,6 per azione.

Ed era presumibilmente a STATUTO (alla luce anche del tenore della telefonata sotto indicata del 2 luglio) che si riferiva CONSORTE, nella già citata conversazione del 1 luglio ore 16.09, in cui chiedeva a FIORANI di contattare i "tre amici" che dovevano vendere al



prezzo dell'OPA.

Il 2 luglio, nella conversazione n. 447, FIORANI diceva a CONSORTE che gli “*manca la terza parrocchia*”, che è STATUTO, che avrebbe visto quella sera stessa.

Il 3 luglio (tel . n.35) FIORANI diceva a GNUTTI che la questione era che “*loro mi hanno chiamato in questi giorni per chieder di parlare con STATUTO.*”

CONSORTE, nella conversazione telefonica intercettata sulla sua utenza l'11.7 n.459, riferiva che stava per incontrare i contropattisti e l'interlocutore menzionava fra gli altri STATUTO.

Nella conversazione del 13 luglio, n. 595, CONSORTE faceva riferimento agli acquisti e vi ricomprende le quote di STATUTO.

Il 15 luglio, nella telefonata n. 875, CONSORTE parlando con GNUTTI lo invitava a comprare da COPPOLA e, per la differenza, da STATUTO.

Il 18 luglio, nella conversazione n. 117, CONSORTE parlava con CIMBRI, il quale sosteneva di essere lì con CALTAGIRONE per sbloccare la situazione. Tre erano i soggetti interessati agli acquisti di Deutsche Bank, fra questi STATUTO.

STATUTO deteneva 148.445.483 azioni di BNL, pari al 4,93% del capitale ordinario e il 18 luglio, su indicazione di Unipol, le aveva vendute a Deutsche Bank, a BPV, a HOPA, a Talea, a Coop. Estense, a Coop Adriatica, a Nova Coop, così fornendo il suo consapevole contributo causale alla consumazione dell'aggregazione.

4 - 5 - Vito BONSIGNORE

Vito BONSIGNORE aveva svolto nella vicenda BNL un ruolo duplice.

Come referente del “pacchetto argentino” (poi non ceduto ad Unipol e non aderente al contropatto) e come possessore (attraverso una società del suo gruppo) di azioni BNL (cedute ad Unipol ed ai suoi alleati).

Sul “pacchetto argentino”.

FIORANI riferiva che BONSIGNORE “*non era un semplice intermediario; nella vicenda del pacchetto argentino era una persona che si poneva come in grado di governare e controllare, convogliare e determinare le sorti del pacchetto argentino.*”

FIORANI precisava che CALTAGIRONE gli aveva detto: “*guardi che la chiamerà BONSIGNORE per prendere contatto con lei per l'operazione BNL*” ; non gli aveva detto “*con il pacchetto degli argentini, per quello c'era già Fischele. BONSIGNORE viene in banca da me e alla presenza di Boni dice: “allora guarda questo pacchetto noi abbiamo già pronta l'operazione di vendita; era molto dettagliatamente informato delle controparti di questo pacchetto...l'operazione deve avvenire sul mercato di Singapore, deve consentire a noi di avere 50 milioni di euro parcheggiati sulla banca di Singapore , il prezzo deve essere questo, la plusvalenza questa, le azioni devono girare di qua.. Messaggio chiaro.*”



Poi l'onorevole è stato incalzante con telefonate continue, assidue, ricorrenti sul fatto di non comprendere perché questo pacchetto non transasse.

Io gli ho risposto che il discorso non era ancora chiarito in termini di quantità, dovevamo vedere con BDI in quale maniera.

BONSIGNORE dichiarava il suo ruolo di conoscitore dei venditori.

Il prezzo definito da BONSIGNORE e' da 2,15 a 2,20.

Era un'operazione da un miliardo di euro.Mi era stato riferito da BONSIGNORE che questo pacchetto non sarebbe intervenuto all'assemblea di bilancio, era occulto.

BONSIGNORE fungeva e dichiarava il suo ruolo di conoscitore dei venditori (p.81); aveva una capacità di condizionare il venditore molto forte; trattava tutto, trattava quantità, prezzo e commissioni”.

BONSIGNORE aveva quindi trattato una commissione per sé di 50 milioni di euro, corrispondente alla plusvalenza derivante dal trasferimento delle azioni (era una operazione da un miliardo di euro), che avrebbe dovuto essere accreditata su un conto a Singapore.

Tutto, secondo FIORANI, era poi finito nel nulla (p.83).

Era sempre BONSIGNORE a tenere i contatti con “i due siciliani” del pacchetto argentino e ad avvertire FIORANI del secondo incontro con costoro.

FIORANI (p. 90) riferiva anche di aver saputo da Fischele che BONSIGNORE “aveva un bell'insistere per accelerare queste vendite, ma lui non le faceva perché sapeva benissimo che la vendita avrebbe avuto tracciabilità”... quindi lui non faceva niente, non avrebbe fatto nulla fino a dopo l'assemblea.

Dichiarava FIORANI che Fischele gli riferì personalmente che: “ Nel contenuto essenziale, la richiesta di BONSIGNORE fu quella di precisare i termini dell'operazione, precisare l'esigenza che questa transazione di questo pacchetto di azioni in mano a questi sedicenti argentini avvenisse a Singapore” (p.120).

Circostanza che aveva riferito a FAZIO.

Sulle azioni BNL detenute in proprio.

A suo tempo BONSIGNORE era stato contattato anche da Innocenzi della BPVN.

Era anche divenuto “socio di Antonveneta (...) con una finanziaria di famiglia che ha rilevato un pacchetto importante delle azioni di Antonveneta”.

Banca Popolare di Lodi finanziava (nel 2005, “con una garanzia collaterale”) una società riferibile ai BONSIGNORE, “le cui azioni erano in capo a una holding straniera amministrata dal figliolo”.

Con riguardo alla quota di azioni BNL detenuta da BONSIGNORE, le telefonate intercettate tra CONSORTE, CIMBRI, CALTAGIRONE e Stefanini evidenziavano che anche questo contropattista aveva aderito all'accordo criminoso concernente la non adesione all'OPS di BBVA ed aveva partecipato attivamente alle decisioni in ordine alla destinazione delle sue azioni, incerto, almeno all'inizio, se vendere o meno.

Stefanini, nel corso della telefonata dell'11.7 ore 19.07, riferiva che “loro stanno lavorando con il dottor BONSIGNORE... su quell'altra cosa ... perché l'ipotesi che stanno facendo è che BONSIGNORE vende l'1,73% e si tiene...”.



Alle ore 21.01 di quello stesso giorno, CONSORTE parlando con Carlo CIMBRI diceva che “ *stanno facendo un tentativo di convincere BONSIGNORE*”.

E di nuovo di BONSIGNORE si parlava nella conversazione telefonica del 12.7 ore 20,57 tra CONSORTE e Stefanini (“*Cordazzo m’ha fatto un po’ di casini , perché c’è un certo BONSIGNORE che vuole prendere, vuole tenere, l’hanno chiamato...*”).

Il 14.7 ore 9,46, D’Alema telefonava a CONSORTE e gli riferiva che era andato a trovarlo BONSIGNORE, in quanto voleva un consiglio, se rimanere dentro o vendere tutto. Voleva sapere da D’Alema “*se lui gli chiedeva di fare quello che CONSORTE gli aveva chiesto di fare*” “*perché voleva alcune altre cose, diciamo*” e Gianni gli confermava “*non era disinteressato*”. Massimo “*a latere su un tavolo politico...ti volevo informare che io ho regolato la parte mia e lui ha detto che resta CONSORTE: gli ho detto: Se lei vuole uscire, noi onoreremo gli impegni subito, come facciamo con gli altri. Se lei rimane ci fa piacere*”.

Peraltro, nella telefonata del 14.7.2005 ore 17,35, CONSORTE avrebbe detto a SACCHETTI che BONSIGNORE era andato da D’Alema (“una roba veramente demenziale”) per risparmiare uno 0,20 dell’investimento e diceva di sé che era veramente esasperato.

Tel.14.7 ore 12,30 tra CONSORTE e CALTAGIRONE.

Quest’ultimo, riferendosi a BONSIGNORE, diceva che è “*un rompicoglioni, ma sto cercando di eliminare. Allora, la partita BONSIGNORE va tutta a Deutsche Bank. Come sai BONSIGNORE vuole vendere, ne abbiamo parlato ieri, a termine. CONSORTE: BONSIGNORE vuole vendere una parte a termine. CALTAGIRONE: la partita di BONSIGNORE che è incrociata con Deutsche Bank, va tutta a gennaio... da Bruxelles mi ha telefonato BONSIGNORE (Luca BONSIGNORE, figlio dell’onorevole) e mi ha detto: Beh vediamo come lo dobbiamo fare questo acquisto a termine.*”

Successivamente (14.7. ore 16,53), CONSORTE dettava a CIMBRI il numero di telefono di Luca BONSIGNORE. Con il figlio di BONSIGNORE anche CIMBRI diceva di aver parlato nella telefonata 14.7, ore 19.51.

Anche nelle successive telefonate tra CONSORTE e CIMBRI si faceva continuo riferimento a colloqui tra CALTAGIRONE e BONSIGNORE (il primo teneva costantemente al corrente il secondo delle trattative): i due erano d’accordo per vendere a termine.

Lo stesso CIMBRI riferiva di avere telefonato personalmente a BONSIGNORE il 15 luglio (tel delle ore 11,59 con CONSORTE).

Nella telefonata del 16.7 ore 15,17, CONSORTE parlava con CALTAGIRONE del “*problema di BONSIGNORE della vendita a termine*” e nella conversazione si faceva riferimento a colloqui diretti con lui.

BONSIGNORE alla fine sollevava anche un problema fiscale riguardante la vendita delle sue azioni (tel. 16.7. ore 15,17 tra CONSORTE e CALTAGIRONE).

CALTAGIRONE diceva a CONSORTE:” *L’Avvocato Gianni mi diceva che ... intanto, voglio dire, se voi trattate con BONSIGNORE, trattate con lui e non parlate con me. Io alla fine non riesco a capire, perché ’sto BONSIGNORE, che c’ha un figlio che evidentemente è un genio, ogni tanto si fanno venire le idee....”.*

Quanto all'argomentazione difensiva circa l'equivocità del riferimento a BONSIGNORE Vito ovvero al figlio Luca, il Tribunale osservava che il livello di determinati contatti (quali quelli con l'on D'Alema) rendeva evidente l'identificazione dell'interlocutore di D'Alema con l'on BONSIGNORE Vito.

Quando i coimputati si riferivano al figlio lo menzionavano espressamente.

Se anche il figlio fosse stato eventualmente coinvolto nella gestione del pacchetto di azioni BNL, non vi era dubbio che esso era di pertinenza dell'odierno imputato e che il figlio non ne avesse l'autonoma disponibilità.

BONSIGNORE deteneva 29.699.993 azioni di BNL, pari allo 0,98% del capitale ordinario e il 18 luglio, su indicazione di Unipol, le aveva vendute a Biper e a Deutsche Bank, così fornendo il loro consapevole contributo causale alla consumazione dell'aggiotaggio .

5 – la Banca d'Italia

5 – 1 - Antonio FAZIO

All'ex Governatore della Banca d'Italia si contesta il ruolo di “regista occulto”, istigatore e promotore del piano criminoso complessivo diretto a costituire una cordata italiana capace di contrastare l'OPS del Banco di Bilbao, in elusione della normativa disciplinante le offerte pubbliche di acquisto.

FAZIO ha rivendicato a se stesso la responsabilità delle scelte adottate dalla Banca d'Italia inserendole nel quadro dell'esercizio dell'ampia discrezionalità riconosciuta all'Istituto dalla legge, discrezionalità non inquadrabile in schemi predeterminati.

Ha precisato che il compito fondamentale della Banca d'Italia è quello della vigilanza sulle banche. Laddove vi siano difficoltà di amministrazione di singoli istituti bancari, il ruolo della Banca d'Italia impone la risoluzione del problema e in nome di ciò egli ha agito.

Su BNL, infatti, il giudizio degli ispettori era stato negativo: la Banca aveva un sistema informatico poco sviluppato, non possedeva adeguate capacità reddituali e sufficiente patrimonio.

Doveva rafforzare la compagine sociale con adeguati soggetti istituzionali, meglio se altri istituti bancari, che acquisissero possibilmente la parte delle quote azionarie degli immobilizzatori.

FAZIO ha manifestato la sua contrarietà di governatore al fatto che banche estere acquisissero più del 15% del patto di sindacato, in quanto, in tal modo, avrebbero potuto esercitare il controllo dell'Istituto Bancario, senza essere soggette all'attività di vigilanza della Banca d'Italia.

Il Tribunale riteneva però che la sua condotta ne avesse travalicato compiti e funzioni. Anche tenuto conto della discrezionalità propria del Governatore di Banca d'Italia.

FAZIO, che doveva garantire la “sana e prudente gestione” di BNL, aveva invece agito al solo fine di osteggiare l'operazione concepita dal BBVA. Senza che vi fossero ragioni oggettive, vista la solidità dell'istituto spagnolo, per farlo.

Racconta FIORANI che in Banca d'Italia *“il linguaggio è sempre stato che le cose si devono intuire, non si devono dire e quando si dicono è già troppo; si devono intuire*



semplicemente, a volte anche dalle espressioni, questo è il linguaggio in Banca d'Italia; figuriamoci poi quando sono dette".

FAZIO era convinto che nessuno straniero avrebbe osato lanciare un'OPA in Italia senza il suo assenso e senza aver concordato con lui come e cosa fare e che a tutti fosse chiaro tale suo intendimento.

FAZIO, aggiunge BONI, voleva il controllo del sistema non solo bancario, ma anche finanziario ed economico: di qui il suo gravissimo disappunto di fronte all'OPA, annunciata a sua insaputa dal Banco di Bilbao, in singolare parallelismo temporale con quella di ABN Ambro su Antonveneta.

L'obiettivo di FAZIO, secondo FIORANI era quello di *"mantenere la Banca in mano italiana, cioè il governo della Banca in mani italiane"* dovendo pertanto *"fare il possibile per far sì che l'operazione BBVA dovesse fallire, dovesse andare buca"* *"il contropatto doveva essere veicolato in "mani amiche"* ed occorreva acquistare le azioni del c.d *"pacchetto argentino"* *"Questi, sono i due pilastri del progetto"*.

A riprova di ciò, subito dopo l'annuncio dell'OPS del Banco di Bilbao, FAZIO convocava, per la mattina del 19 marzo, una riunione a casa sua (non in Banca d'Italia).

Incaricava FIORANI di contattare CALTAGIRONE per conoscere la posizione dei contro pattisti, la loro disponibilità a cedere almeno una parte delle loro azioni a banche di supporto e soprattutto per sapere quali condizioni potessero per non aderire all'OPS.

In seguito FAZIO curerà direttamente i contatti con CALTAGIRONE, incontrandolo ripetutamente in Banca d'Italia per parlare della scalata e non certo – come sostiene – per chiacchierare dei prezzi delle abitazioni e del mercato immobiliare.

FAZIO voleva costruire un'alternativa all'OPS.

Si spiegava così il suo interesse ad accertare da chi fosse costituito il c.d. pacchetto argentino e a comprendere la posizione che avrebbe tenuto nella vicenda. Visto che poteva diventare (lo affermava FIORANI) *"l'ago della bilancia di questa operazione"*.

FAZIO assumeva anche l'iniziativa di contattare soggetti diversi dagli azionisti di BNL.

In prima persona contattava LEONI della BPER e gli rappresentava che avrebbe autorizzato l'acquisto *"di una quota non marginale"* di azioni BNL *"se nell'ambito di un progetto più ampio di riassetto dell'azionariato di BNL che ne assicuri maggiore stabilità ed una governance affidabile da parte di operatori e banche nazionali"* (vedi quanto riferito da LEONI stesso nel Comitato di BIPER del 21.3.2005, come emerge dal verbale della seduta), garantendo così il sostegno di BIPER alla cordata italiana che verrà a formarsi.

Era sempre FAZIO che, dopo aver verificato e fatto verificare senza esito tutte le possibili alternative, individuava in Unipol l'unico soggetto in grado di guidare al successo la cordata contrapposta al Banco di Bilbao e di elaborare la strategia per giungere al controllo della BNL pur partendo solo dall'1,97 % delle azioni.

FIORANI riferiva come il Governatore, all'esito dell'assemblea del 21 maggio 2005, gli avesse detto di aver ricevuto la disponibilità di CONSORTE a scendere in campo.

Avallo senza il quale tutto il progetto elaborato da CONSORTE e da FIORANI sarebbe stato vanamente predisposto, in quanto fondato sulla tempestiva concessione da parte

della Banca d'Italia delle autorizzazioni necessarie per la scalata. Più ancora della celerità nel rilascio, era fondamentale la certezza che il Governatore avrebbe dato l'autorizzazione.

Significativo di ciò era il ben diverso atteggiamento tenuto da FAZIO quando non aveva lui preso l'iniziativa.

Allo stesso CONSORTE non era stata data l'autorizzazione quando tentava di acquisire la quota delle Assicurazioni Generali.

Mentre ora, nel giro di pochi giorni, viene concessa a Unipol, l'autorizzazione a salire nel capitale sociale di BNL dapprima al 9,99% , poi al 14,99 %.

La comunicazione con i vertici di Banca d'Italia, prima negata a CONSORTE, veniva poi consentita ed incentivata dopo l'OPS di BBVA e gli incontri con FIORANI.

Nel dettaglio.

La prima richiesta di autorizzazione a salire al 9,99% veniva avanzata da Unipol l'11 maggio, motivata dalla asserita necessità di tutelare la partecipazione di Unipol in BNL Vita.

Non veniva sollevata alcuna questione sull'assoluta sproporzione tra il valore di BNL vita e l'impegno finanziario richiesto a Unipol per acquisire una consistente quota di BNL.

L'autorizzazione veniva concessa dopo soli 16 giorni di calendario (12 giorni lavorativi), il 27 maggio 2005.

Tre giorni dopo (evidente l'errore materiale qui commesso dal Tribunale), il 30 giugno, CONSORTE chiedeva di salire al 14,99%, aggiungendo alla tutela dell'investimento in BNL Vita la volontà, piuttosto sibillina, di *“cogliere l'opportunità di creare sinergie con le attività bancarie e finanziarie svolte sul Gruppo Unipol”*.

Prima di depositare la richiesta, CONSORTE incontrava FAZIO e Frasca e li informava di avere le disponibilità finanziarie per salire ulteriormente e di voler verificare la fattibilità di una delle tre ipotesi illustrate in precedenza il 7 giugno, tra le quali anche quella di procedere ad un'Opa obbligatoria (cfr. Frasca, ud. 5.11.2010, p. 75).

Anche in questo caso, l'autorizzazione giungerà puntualmente dopo due settimane, il 15 luglio, in tempo utile perché possa essere data esecuzione ai contratti di opzione sottoscritti da Unipol il primo luglio con HVB, con Dresdner KB e Deutsche Bank.

Se le autorizzazioni non fossero state tempestivamente concesse e fossero state esercitate le opzioni *put*, il gruppo Unipol avrebbe subito un danno ingentissimo (vd nota 168 p.126 sentenza).

Il *management* di Unipol non avrebbe dunque potuto assumere un tale rischio se non avesse avuto la certezza che FAZIO avrebbe concesso le autorizzazioni.

Certezza che è testimoniata anche dal contenuto delle seguenti conversazioni telefoniche.

Il 12 luglio alle ore 18,21 CONSORTE telefonava a Frasca, per chiedergli il *“suo conforto”* con riguardo alle perplessità formulate dal Presidente dell'Isvap in ordine al possibile deficit patrimoniale di Unipol.

Un giudizio dell'ente di controllo delle assicurazioni che avrebbe dovuto comportare una ancor maggior prudenza di Bankitalia.

Ma, ciò nonostante, CONSORTE veniva autorizzato dal capo della vigilanza a contattare il dottor Clemente per sollecitare il buon esito della pratica.

Nella successiva telefonata del 14 luglio CONSORTE chiamava la Banca d'Italia e chiedeva di parlare con il dottor Castaldi che non c'era; gli viene passato il dottor Boccuzzi, al quale riferiva dei suoi colloqui con i vertici della Banca e manifestava apertamente la sua certezza di ottenere in brevissimo tempo l'autorizzazione.

CONSORTE: *Ascolti, io ieri mattina ho visto il Dottor Frasca e il Governatore, eh... perché abbiamo in sospeso la... l'autorizzazione per salire al 15%.*

Boccuzzi - Sì.

CONSORTE - *Allora, siccome è una roba urgente ormai, io stamattina... Allora, il Dottor Frasca è impegnato e c'ha il telefonino spento, immagino per cose importanti. Io mi rivolgo a Lei, perché abbiamo fatto ieri un pressing incredibile sull'ISVAP perché vi mandassero immediatamente (inc. audio disturbato), la valutazione, eccetera. E noi abbiamo bisogno di avere 'st'autorizzazione.*

Boccuzzi - Eh.

CONSORTE - *Immagino che Lei conosca tutti i motivi. No, siccome il Dottor Frasca mi ha detto che non c'erano problemi ieri, e anche il Governatore, quindi non è che sto facendo una telefonata eh... diciamo, di... semplicemente di pressione. È che noi abbiamo proprio bisogno per chiudere tutti i problemi.*

Boccuzzi - *Eh, guardi, però eh... sono i tempi normali di un'istruttoria. Noi...*

CONSORTE - *No, noi l'abbiamo già presentata...*

Boccuzzi - *Stiamo valutando il... il parere dell'ISVAP, perché dobbiamo vedere che cosa... quali sono le valutazioni dell'ISVAP e quindi...*

CONSORTE - *No, ma le valutazioni dicit... No, Dottor Boccuzzi, il problema è questo, che noi l'abbiamo presentata venti giorni fa 'st'autorizzazione, eh. Poi eh... va beh, adesso insomma... Comunque ho già parlato col Dottor Frasca, è inutile che le ripeta anche a Lei tutto l'iter, penso, no? Cioè noi... l'ISVAP l'abbiamo sollecitata perché non abbiamo nessun problema*

Boccuzzi - *E lo so, però eh... Lei ha le sue esigenze, ma noi abbiamo l'esigenza di condurre un'istruttoria accurata. Eh... e siccome non... Stiamo parlando di una cosa molto importante, la cosa può richiedere anche approfondimenti da parte nostra. Comunque eh... stiamo... stiamo lavorando su questo. Può immaginare l'attenzione e la speditezza. Però ogni cosa merita... Non sono cose che... così semplici. Quindi... Comunque la... la stiamo valutando. Quindi riceverà riceverà la risposta da Banca d'Italia, ecco. Però i tempi... Lei dice domenica, ma io non lo so se noi entro domenica siamo in grado di dare l'autorizzazione. (inc. pronuncia affrettata) fare un'istruttoria interna sulla... In questo io non mi sento di dirle che entro domenica avrà la... avrà l'autorizzazione.*

Dalla successiva telefonata del 14.7 ore 14,26 con la segretaria Nadia si comprendeva che CONSORTE aveva già la certezza del rilascio. E che, pertanto, intendeva scavalcare Boccuzzi.

Nadia - *Si chiamava Bo... Boccuzzi (fonetico).*

Gianni - *Va beh. Te adesso mi cerchi Frasca, Clemente; e se non trovi nessuno dei due, chiamiamo il governatore perché io mi sono rotto i coglioni.*

Nadia - *Va bene.*

E l'autorizzazione arrivava puntuale proprio il giorno dopo, il 15 luglio.

Il provvedimento della Banca d'Italia si limitava a menzionare la richiesta di Isvap a Unipol di una simulazione degli effetti della direttiva Conglomerati, ma non riferiva alcuno degli esiti di tale simulazione; la Banca d'Italia non dava neppure seguito alle segnalazioni dell'Isvap di possibile inadeguatezza patrimoniale cui Unipol sarebbe andata incontro alla fine dell'esercizio in corso.

Tanto più dovendo UNIPOL lanciare, da lì a poco, l'OPA obbligatoria.

Nella conversazione del 15 luglio, ore 12,27 ut. CONSORTE, SACCHETTI informa CONSORTE che l'autorizzazione di Banca d'Italia “è arrivata ed è un capolavoro perchè prendono per il culo Isvap in modo ... veramente scientifico Se lo meritano, due a zero”.

FAZIO stesso ha spiegato in dibattito che, se si hanno di fronte due gruppi potenti, ad esempio un gruppo al 30% e un altro al 27,28 %, nel caso in cui quest'ultimo trovi facile accordo con altri azionisti, non si controlla più nemmeno con il 30%, ma l'unico controllo sicuro – a detta di FAZIO – vi è quando si supera il 50%.

Se l'intendimento di FAZIO fosse stato, come era, quello di garantire la stabilità nella *governance* di BNL, il rafforzamento della posizione di Unipol, finalizzato esclusivamente a tutelare l'investimento in BNL Vita, era o ininfluenza o ulteriormente di ostacolo al raggiungimento dello scopo.

La scelta di autorizzare l'ascesa di Unipol aveva senso, solo se inserita nel programma criminoso stipulato con il contropatto, con FIORANI e con CONSORTE.

E solo se Unipol avesse raggiunto il 50% delle azioni di BNL.

FAZIO aveva pertanto agito non per trovare una soluzione ai problemi di *governance* di BNL, ma per *trovare una governance di suo gradimento, che escludesse BBVA*.

Tanto che ben diverso era stato l'accidentato iter del Banco Bilbao per ottenere le autorizzazioni.

Il 16 giugno BBVA chiedeva alla Banca d'Italia di essere autorizzata, nell'ambito dell'OPS, all'acquisizione di una partecipazione non superiore al 30% del capitale ordinario di BNL. La richiesta serviva al rafforzamento della posizione del BBVA e della OPS.

L'autorizzazione non arriva.

Il 5 luglio 2005, BBVA inviava un sollecito precisando che il ritardo pregiudica l'OPS: “ il silenzio che ha fino ad oggi deliberato di mantenere non consente al Bbva di pubblicare un (dovuto) supplemento ai documento di offerta per chiarire con quali criteri e con quali tempi di attesa per il mercato potrà essere riconosciuto il controllo di fatto eventualmente ottenuto dal Bbva.”

Solo dopo l'invito ad evitare ingiustificati ritardi, espresso in data 13 luglio dal Commissario europeo Charlie McCreevy, il 14 luglio – a quasi un mese di distanza - Banca d'Italia autorizzava BBVA a detenere una partecipazione non superiore al 30%.

La conversazione di CONSORTE con Stefanini del 15 luglio 2005 ore 21,17, progr. 919, svelava che FAZIO aveva temporeggiato nel rilascio dell'autorizzazione non per le ragioni “ufficiali” evidenziate in dibattito, quanto per evitare che la presenza al 30% di BBVA potesse costituire un intralcio per la cordata italiana.

Tanto che l'autorizzazione al BBVA, pur dovuta, era vissuta come un tradimento.

Gianni: Perché era un'eventualità che la Banca d'Italia c'aveva escluso, ma questi qua sono proprio dei quaquaraquà. Meno male, Pierluigi, che... Eh, cioè che c'aveva sostenuto e confermato che loro non avrebbero mai favorito...

Pierluigi - Sì.



Gianni - Eh... Posizioni di stallo in un... in (inc. audiodisturbato) banca, perché la posizione di stallo vuol dire l'ingovernabilità e via via. Oggi li chiamiamo, loro dicono che siccome hanno dato questa autorizzazione alla Popolare di Lodi, e poi l'hanno dovuta dare anche alla... Come si chiama?, alla ABN Amro, no? Eh, a questo punto si sono sentiti in difficoltà e sono stati costretti a darlo anche alla loro... no?...

... Pierluigi, è... adesso è da rifletterci bene. Però insomma indubbiamente la Banca d'Italia ci ha tradito su questa vicenda, eh. Poi lei la motiva che non può fare a meno, perché... bla, bla, bla. Però la sostanza è che eh... se lei ce l'avesse detto, noi potevamo chiedere l'autorizzazione al 30, comprare prima, più quelli e poi andavamo a 60.

Del resto, secondo la ricostruzione di FIORANI e BONI, il Governatore aveva tenuto analoga condotta in relazione alla vicenda della scalata di Antonveneta.

6 – gli altri concorrenti.

6 – 1 - le Banche “amiche”

Il capo d'imputazione contesta a **Banca Popolare di Lodi (BPL)**, **Banca Popolare dell'Emilia Romagna (BPER)**, **Banca Popolare di Vicenza (BPV)** e **Cassa di Risparmio di Genova (CARIGE)** l'adesione all'accordo criminoso sopra dettagliatamente descritto.

Il Tribunale riteneva, per tutto quanto già esposto, che tali soggetti, ed i loro organi di vertice, potessero essere considerati responsabili del reato di aggioaggio solo qualora si fosse provato che era a loro conoscenza l'accordo stipulato all'origine fra UNIPOL e contropatto e la volontà di aderirvi in proprio.

Perché, diversamente, gli acquisti di concerto con Unipol, pur concretando fattispecie di illecito amministrativo, non erano penalmente rilevanti.

FIORANI aveva riferito l'iniziale progetto (suo e del Governatore) di coinvolgere le Banche Popolari e CARIGE per acquistare le quote del contropatto al fine di stabilizzare la *governance* di BNL ed affidarla a soggetti bancari.

Un progetto che risaliva ad epoca precedente la promozione dell'OPS del BBVA e che comunque falliva con l'assemblea BNL del 21 maggio.

Da ciò non poteva desumersi automaticamente che le banche avessero dato il loro consenso anche al secondo progetto, che implicava un disegno completamente diverso come riferito dallo stesso FIORANI, che aveva descritto un radicale cambiamento di scenario; soprattutto, il piano era diverso per quanto riguardava la posizione del contropatto, che non doveva più liquidare nell'immediato le proprie partecipazioni ma appoggiare UNIPOL nel raggiungimento del 51% del capitale sociale di BNL almeno fino al termine di scadenza dell'OPS.

Quel secondo piano in cui di cui era certamente protagonista la BPL con FIORANI e BONI.

Ma anche, per il Tribunale, la BPER di LEONI.

6 – 2 - La Banca Popolare dell'Emilia Romagna e Guido LEONI

Guido LEONI, amministratore delegato di BPER, era stato presente fin dall'inizio della presente vicenda, fin dal 19 marzo quando il Governatore, nell'ambito dei contatti



urgenti intervenuti a seguito dell'informativa preventiva del lancio dell'OPS del BBVA su BNL, aveva telefonato proprio a LEONI.

Era significativo che FAZIO, tra tutti i soggetti bancari che non erano soci di BNL, e ritenendo di dovere suscitare l'interesse di alcune banche, telefonasse proprio a LEONI.

Un dato logico che confermava le dichiarazioni di FIORANI secondo le quali il contatto FAZIO – LEONI era finalizzato all'acquisto da parte di BPER, su sollecitazione dello stesso LEONI, di azioni BNL.

Dal verbale della riunione del comitato BPER in data 21/3/2005 (nel quale si dava atto della telefonata e dei contatti tra esponenti della banca e FAZIO/FIORANI) si apprendeva, a ulteriore conferma delle dichiarazioni di FIORANI, che l'investimento si sarebbe inquadrato nella "fase uno", cioè l'acquisto di azioni da membri del contropatto in una sorta di operazione congiunta BPER – BPI – BPV.

Dai successivi verbali dei CDA di BPER emergeva però quanto segue.

Nel verbale dell'11.4.2005 risulta che condizione imprescindibile per il futuro investimento avrebbe dovuto essere "l'accertata indisponibilità" ad aderire all'OPS del BBVA da parte di soci BNL che rappresentassero più del 50% del capitale di quella banca; dunque, dallo stesso verbale si evinceva che BPER era consapevole della rilevanza della partecipazione del contropatto e della disponibilità di quest'ultimo a vendere alle banche italiane anziché conferire le partecipazioni all'OPS.

Drastico era il mutamento di scenario tratteggiato nel verbale di neppure un mese più tardi, il 16/5/2005 e dunque il giorno prima degli acquisti: non si parlava più di acquistare dal contropatto o di azioni congiunte con altre banche, ma si deliberava l'acquisto sulla base esclusiva di asserite finalità di *trading* in ragione del presumibile rialzo dei prezzi di scambio delle azioni BNL in presenza di una contesa.

In quel momento però l'unica ipotesi di contesa era quella tra BBVA e ipotetici *"fautori di una cordata italiana"*; l'unico soggetto identificabile come capo cordata, in quel momento, era proprio UNIPOL, che l'11 maggio aveva chiesto a Banca d'Italia l'autorizzazione a salire al 9,99%.

Il 17/5/2005 BPER acquistava ai blocchi - non dal contropatto - dall'*hedge fund* LEONARDO – intermediario CENTROSIM - 59,9 milioni di azioni BNL (circa l'1,97% del capitale sociale BNL) a un prezzo superiore a quello di mercato; gli acquisti erano, significativamente, intermediati da BONI secondo lo schema anomalo, che ancora in seguito si presenterà, per cui una società acquista delle azioni su incarico del direttore finanziario di un'altra società.

Acquisto avvenuto poco dopo i contatti BONI e FIORANI, da una parte, e FISCHELE e BONSIGNORE, dall'altra, con riguardo all'immissione sul mercato del pacchetto argentino.

Subito dopo questi acquisti CONSOB interpellava BPER – al pari di BPL, in ragione degli acquisti avvenuti tra il 10 e il 16/5, e UNIPOL, in ragione della richiesta a salire oltre la soglia del 5% - sull'eventuale sussistenza di accordi con soggetti terzi in relazione a detta partecipazione, con particolare riferimento alla partecipazione all'assemblea BNL del 21/5 ovvero al governo della società.



Da quanto si era esposto emergeva con assoluta chiarezza la partecipazione di LEONI al disegno iniziale promosso da Banca d'Italia e FIORANI con riferimento alle sorti di BNL, disegno del quale le contestate condotte del 18 luglio erano state mera attuazione.

Difatti BPER acquistava il secondo pacchetto di titoli BNL il 18 luglio dai contropattisti fratelli LONATI e deliberato il giorno precedente dal CdA della banca, nel corso di un consiglio straordinario domenicale.

LEONI, mentre proponeva di procedere all'acquisto di un pacchetto di circa 60 milioni di azioni BNL, esprimeva l'avviso che la Banca non sottoscrivesse né desse adesione al testo di patto parasociale presentato da Unipol " *per mantenere coerenza con l'autonomo investimento già effettuato in base alla delibera consiliare del 16 maggio 2005. Pone in evidenza altresì che, in assenza di un piano industriale, l'adesione al patto parasociale risulterebbe priva di motivazioni sostanziali*".

Tuttavia, in ragione dell'appoggio già da tempo assicurato, avrebbe aderito alle iniziative di UNIPOL e se necessario avrebbe concesso la *call* sulla propria partecipazione ormai ammontante al 4%, ma non era disponibile a formalizzare gli accordi perché essi avrebbero definitivamente integrato la prova del "guaio".

In questo senso erano di assoluta chiarezza le telefonate tra CONSORTE e LEONI.

Il giorno precedente il consiglio, 16 luglio ore 11.19 (progr. 957 ut CONSORTE) in cui LEONI dice "facciamo l'operazione e non firmiamo il patto, ecco...però essendo concordati con voi di fare tutto... senza mancare degli (sic) impegni che abbiamo preso...";

Il giorno stesso del consiglio, dopo la sessione consiliare, 17 luglio ore 16.07 (progr. 1011 ut. CONSORTE) "...noi confermiamo il nostro appoggio al progetto in linea di massima...siamo pronti anche a fare l'investimento suppletivo del 2%, quello che serve per LONATI...noi appoggeremo questo progetto ...ma non vogliamo firmare il patto nel testo in cui è redatto..."

Ma CONSORTE insiste e lo costringe, ormai stremato, a ribadire i concetti il 18 luglio ore 10 (progr. 1112 ut. CONSORTE) e a farsi promettere almeno verbalmente la call: "se ci sarà bisogno te la darò" ma non farmi firmare contratti perché ti ho già detto e ripetuto fino alla nausea che sarebbe molto pericoloso.

Il Tribunale richiamava poi le seguenti ulteriori conversazioni.

La già citata telefonata del 28/6/2005 ore 15.45 (ut FIORANI progr. 184) in cui FIORANI riferisce al proprio collaboratore Tarlocco lo schema delle partecipazioni a quella data: egli parla del 2% che dovrebbero (quelli di UNIPOL, n.d.r.) prendere a noi, più un altro 1,5 che dovrebbero prendere l'Emilia Romagna avremo... 3,70 noi, il 3,5 l'Emilia Romagna, 3,5 Vicenza e (parole incomprensibili) l'11%, più 1,90 la CARIGE, in tutto il 13%, e saremo un pool di banche che poi fanno con BNL un certo accordo in lungo periodo...".

L'autonomia dell'investimento di BPER e le sue mere finalità di *trading* risultavano drasticamente smentite dalla telefonata citata e da quelle che seguono.

Ut. FIORANI progr. 238 del 29/6/2005 in cui CONSORTE riferiva di aver fissato un incontro con LEONI per l'indomani e che farà in modo che "...domattina gli arrivi comunque una telefonata da Roma per intenderci, no?", chiaro segnale del fatto che CONSORTE solleciterà, per maggiore sicurezza, un'autorevole interlocuzione di FAZIO.

Ut. FIORANI progr. 447 del 2/7/05 ore 17,26, in cui CONSORTE comunicava che l'incontro con LEONI era andato "benissimo", che LEONI aveva già parlato coi presidenti del CdA e del collegio sindacale, "che sono OK", e che potrebbe "anche andare oltre la Popolare Vicentina", nel senso che potrebbe accrescere le proprie partecipazioni oltre la quota di circa il 3% detenuta dalla consorella veneta.

A ciò doveva aggiungersi.

Gli interessi di BPER su BNL e il "filo diretto" tra BPER e il Governatore – artefice e promotore del piano criminoso - erano tutt'altro che segreti: nella lettera inviata da ABETE a FRASCA e CARDIA in data 9/6/2005 venivano segnalate notizie di stampa relative al fatto che Via Nazionale avrebbe preso contatti con uomini di BPER per rendere loro noto che, se la banca avesse voluto procedere all'acquisto di azioni BNL oltrepassando la barriera del 5% per portarsi fino al 9,99%, non avrebbe trovato alcun genere di ostacolo.

Altre telefonate di epoca successiva conclamavano l'attiva partecipazione di LEONI ai piani di UNIPOL con riferimento al contropatto, partecipazione risalente a ben prima del 18 luglio, e in particolare.

Nella telefonata del 15/7/05 ore 13.23 (progr. 864 ut. CONSORTE) CONSORTE parla con Vanes Galanti e gli illustra la conclusione della trattativa BPER/LONATI ("...all'ultimo momento LONATI ha fatto marcia indietro e ha detto io voglio vendere esattamente come gli altri, quindi stamattina ho chiuso con la popolare dell'Emilia...oggi ho incontrato il presidente (sic) LEONI e il presidente del collegio sindacale...due ore di discussione, alla fine abbiamo portato a casa il risultato..."); dopo aver riferito a Galanti che ormai UNIPOL e gli alleati avevano superato il 51% del capitale sociale di BNL, ma che la parte finanziaria era stata una "massacrata", CONSORTE lamenta il fatto di aver "perso due settimane nella trattativa con CALTAGIRONE" e che "...si poteva fare un altro passaggio, una cosa che aveva in mente anche LEONI di Modena...".

Nella telefonata del 14/7/2005 ore 12.57 (ut. CONSORTE progr. 719) CONSORTE e SACCHETTI ormai gestivano e disponevano tra loro i futuri acquisti di LEONI ("...quindi il buon LEONI compra a 2,7. Non ci sono cazzi, eh?...poi casomai regoleremo noi con LEONI...io adesso chiamo LEONI e gli dico adesso tu devi prendere un 1,99 di cui un 1,37 ti arriverà dalla Popolare di Vicenza...").

Nella telefonata tra CONSORTE e LEONI del 16 luglio h.11,19 (ut. CONSORTE progr 957) LEONI parlava del futuro management di BNL e diceva che ci sarebbe voluto qualcuno molto bravo e molto solido ...con una grande esperienza", e crede che "anche il governatore mi chiederà di essere in qualche modo garante della professionalità del management".

Andavano poi meramente richiamate – poiché analizzate fino allo stremo nelle memorie di parte civile, P.M. e Corte d'Appello di Bologna – le telefonate del 17 luglio e le successive con diretto interlocutore LEONI.

Tali telefonate, in cui i due vertici di UNIPOL si rallegravano di non aver fatto nessun accordo con BPER e manifestavano l'intenzione di liberarsi di LEONI appena promossa l'OPA, vanno all'evidenza intese in questo senso: la mancata formalizzazione di un patto parasociale con LEONI, formalizzazione pure insistentemente richiesta da UNIPOL nei giorni

precedenti, si era rivelata in realtà una fortuna, poiché avrebbe permesso a UNIPOL di liberarsi senza pastoie societarie di un soggetto scomodo come LEONI.

Da quanto si era esposto emergeva che, sebbene gli acquisti di maggio di BPER non rientrassero nell'oggetto della contestazione, essi rappresentavano il primo dato di fatto da cui si evinceva l'adesione di LEONI al più volte citato piano FAZIO FIORANI che aveva coinvolto UNIPOL.

Poiché il giudizio della Corte d'Appello di Bologna, che con decreto in data 18/12/09 ha annullato la delibera sanzionatoria Consob del 16/4/2009 n. 16869 nei confronti di LEONI non si era esteso all'esame degli acquisti di maggio, non aveva dato conto di tutte le telefonate ma solo di quelle successive al 14 luglio e comunque non si era fondato sulla messe di elementi acquisiti nel presente procedimento, doveva concludersi che tale pronuncia non intaccava le conclusioni raggiunte in questa sede circa l'adesione di LEONI al patto di cui gli acquisti di luglio erano concreta esecuzione.

Dunque, stante l'affermata adesione di BPL e BPER all'accordo iniziale che ricomprendeva le quote del contropatto, le partecipazioni di UNIPOL, BPER e BPL prima del 23 maggio ammontavano al circa il 5% del capitale di BNL, quota che, unita al 24% circa detenuto dal contropatto, era ormai prossima al superamento della soglia del 30% che imponeva la promozione dell'OPA obbligatoria; tale superamento era pacificamente avvenuto con gli acquisti del 23 maggio, quando UNIPOL ha acquistato direttamente fino al 4,9%, detenendo al 31 maggio il 9,67%. Tutto questo non escludeva che CONSORTE dovesse darsi molto da fare per trovare la percentuale mancante al raggiungimento del "tranquillizzante" 51%.

Si rendevano dunque necessarie nuove alleanze: da qui, verso la fine del mese di giugno, la ricerca di accordi con le altre popolari.

Rispetto al cui intervento però – si tratta di Cassa di Risparmio di Genova con Giovanni Alberto BERNESCHI, e di Banca Popolare di Vicenza, Divo GRONCHI e Giovanni Alberto ZONIN – il Tribunale riteneva non si fosse raggiunta la prova della partecipazione all'accordo fra UNIPOL ed il contropatto.

Ed altrettanto concludeva per gli acquirenti del 18 luglio, con l'eccezione di GNUTTI e di HOPA

7 - gli acquirenti del 18 Luglio

7 - 1 - Hopa ed Emilio GNUTTI

GNUTTI, Presidente di HOPA SpA, compare nell'imputazione solo al momento dell'acquisto del 18 luglio da parte di HOPA dai contropattisti STATUTO e COPPOLA del 4,99% del capitale BNL.

I contatti con gli altri interessati alla scalata della BNL erano però ben precedenti.

Per FIORANI, era stato proprio GNUTTI a presentargli CONSORTE e SACCHETTI, ai quali GNUTTI era legato anche in ragione di alcuni discutibili "affari" conclusi nel 2002, ed era ancora GNUTTI che – nel partecipare alla "scalata" ANTONVENETA - stabiliva un diretto collegamento tra quest'ultima e la "scalata" BNL promettendo a CONSORTE che lo avrebbe aiutato su BNL se egli lo avesse aiutato in ANTONVENETA, rimuovendo il veto:



“...io come Hopa ti supporto, ti aiuto in BNL però dall'altra parte voglio che HOPA diventi la cassaforte che conterrà anche il 5% di Antonveneta... (cfr FIORANI, incidente probatorio pag 85); “GNUTTI mi ha telefonato e mi ha detto che Hopa aveva ottenuto il consenso di CONSORTE affinché Hopa acquistasse il 5% di Antonveneta come scambio di opportunità relativo al fatto che Hopa aveva comprato il 5% di BNL...” (ibidem, fg. 116 – 117).

Ancora FIORANI nel dibattimento Antonveneta (ud. 1 giugno fg. 106) : *“GNUTTI era informato sistematicamente dall'ing. CONSORTE direttamente sull'operazione” “...ha partecipato poi ufficialmente all'operazione con l'acquisto del 5% (al 18 luglio, n.d.e.), ma anche inizialmente, diciamo, per quanto mi riferiva CONSORTE”,* precisando sul punto che i rapporti diretti intercorrevano tra CONSORTE e SACCHETTI, da un lato, e GNUTTI dall'altro.

In questo quadro complessivo di rapporti molto stretti tra CONSORTE, FIORANI e GNUTTI era inverosimile che GNUTTI fosse comparso sulla scena, totalmente inconsapevole degli scenari pregressi, solo l'11 luglio poiché contattato da CONSORTE che cercava disperatamente acquirenti per le quote dei contropattisti; e ciò a maggior ragione considerando che GNUTTI era membro del CdA di UNIPOL, mentre CONSORTE, FIORANI e il contro pattista Ettore LONATI sedevano nel CdA di HOPA.

Già le conversazioni del 28 giugno ore 18.05.22 e del 29 giugno 2005 ore 8.08 (ut. FIORANI, progr. 196 e 217) attestavano la pendenza e la frequenza anche in quel periodo di affari comuni tra CONSORTE, FIORANI e GNUTTI.

Inoltre, nella lunghissima telefonata del 3 luglio tra FIORANI e GNUTTI (ore 21.58, progr. 35 ut. FIORANI), FIORANI illustrava nel più minuto dettaglio a GNUTTI le difficoltà che stava incontrando CONSORTE a convincere i “recalcitranti” – soprattutto RICUCCI - membri del contropatto a vendere le proprie partecipazioni a 2,6 euro, le richieste dei LONATI e le astuzie di CALTAGIRONE, secondo quello che FIORANI definiva significativamente *“un copione che io e te abbiamo già visto dal primo giorno”* ; GNUTTI, ben lungi dallo stupirsi si dichiarava più che disponibile ad aiutare “Gianni”, osservava che *“...10 centesimi sono una bella cifra, però non è la...non è che...”* ; sottinteso, non è che valga la pena di mandare a monte l'operazione per così poco, come emergeva da un successivo passo della conversazione in cui GNUTTI diceva: *“...io penso che con 0,10 non muoia nessuno. Però facciamo una cosa importante, un investimento...”*.

FIORANI stigmatizzava poi l'atteggiamento degli immobilariisti, troppo interessati alla speculazione e troppo poco alla “coscienza del Paese”, illustrava a GNUTTI i timori di RICUCCI su un ipotetico “rilancio” dell'offerta da parte del BBVA; illustrava il quadro di partecipazioni delle popolari: *“...alleanza tra le popolari l'abbiamo fatta già. Siamo noi e l'Emilia Romagna, la Vicenza, la Carige; insieme facciamo il 14% ...”*; gli richiedeva un contatto almeno telefonico il giorno seguente, prima di vedere il Governatore, e Chicco diceva testualmente *“...Tonino (il Governatore della Banca d'Italia, Antonio FAZIO, n.d.r.) però ti deve dare una mano adesso, cazzo!”*.

GNUTTI si dimostrava al corrente dei più minuti meccanismi dell'operazione, suggerendo di *“far cancellare la put alla Deutsche”*, banca con la quale GNUTTI aveva già privilegiati contatti.

Nella telefonata del 2 luglio ore 17,26 tra (progr.447 ut. FIORANI) FIORANI riferiva a CONSORTE che RICUCCI gli aveva chiesto “cosa fa Chicco”.

Nella telefonata 14/7/05 ore 21.01 CONSORTE diceva a SACCHETTI che : *“l'amico Chicco non ha i soldi”*.

Lo stesso CONSORTE arrivava a dire *“... mica posso finanziarlo io con Unipol Banca...”*.

SACCHETTI era scandalizzato dal fatto che GNUTTI non avesse i soldi perché rammentava bene che GNUTTI si era dichiarato – in epoca evidentemente precedente la conversazione - felice dell'operazione e *“ha detto che aveva una montagna di liquidità...e addirittura esaltato, euforico, perché era entrato nel giro...”* (conversazione tra CONSORTE e SACCHETTI del 17/7/05 ore 21.01 ut. CONSORTE progr. 792).

A quadratura del cerchio una parte del finanziamento a GNUTTI arrivava da LEONI, come si evince dalla medesima telefonata.

Le telefonate intercettate sulla sua utenza mostravano come GNUTTI fosse attivo, fin dal 7 luglio, soprattutto nella vendita del pacchetto dei carissimi amici – e soci – LONATI.

Vi erano poi le telefonate, in vista del consiglio di HOPA del 15 luglio convocato per approvare l'acquisizione del 4,99% del capitale BNL, in cui GNUTTI si doveva attivare per raccogliere un numero di consiglieri sufficiente ad integrare il numero legale, tanto da dovere ricorrere a una televideoconferenza.

Tutto ciò premesso in fatto il Tribunale passava alla argomentazione di diritto e alla riconducibilità del fatto concreto nelle fattispecie astratte ascritte agli imputati.

8 - la qualificazione giuridica dei fatti contestati al capo A.

8 - 1 - l'aggiotaggio manipolativo

L'ipotesi di aggiotaggio manipolativo prevede che la sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari avvenga attraverso operazioni simulate o altri artifici: secondo l'interpretazione ormai unanime, tale ultima espressione indica un'attitudine decettiva a largo raggio, intesa a condizionare il comportamento di ampie cerchie di operatori, e consente di attribuire rilevanza a ogni forma di attività, anche lecita, ma posta in essere in modo decettivo, avuto riguardo alle concrete modalità con cui si è realizzata.

Ciò che rileva nelle condotte è *“l'attitudine ingannatoria”*, e detta espressione è dunque riferibile a ogni modalità che determini una falsa rappresentazione dei fatti e della realtà di mercato e che sia, di conseguenza, atta a trarre in inganno gli operatori, a prescindere dalla sua intrinseca e obiettiva anti-giuridicità.

La modalità artificiosa contestata in imputazione è quella degli acquisti di concerto e dei patti o accordi parasociali non (tempestivamente) dichiarati.

L'Accusa, nel descrivere le condotte astrattamente integranti l'aggiotaggio manipolativo, non ha mai qualificato gli apporti degli alleati come specifiche violazioni di singole norme contenute nel TUF, e ha invece attribuito prevalente rilevanza all'elusione della complessiva disciplina dell'offerta pubblica di acquisto.

Non viene esplicitamente qualificata come patto parasociale neppure una condotta che lo è, cioè quella descritta nella prima parte del paragrafo dedicato al contributo del contropatto: il contestato accordo del contropatto con UNIPOL a non aderire all'OPS del



BBVA prima del 20 luglio integra infatti un patto parasociale non dichiarato sotto il profilo della limitazione al trasferimento degli strumenti finanziari.

Ma certamente sarebbe stato riduttivo contestare tale condotta come patto parasociale non dichiarato quando tutta la vicenda si fonda su un patto parasociale di ben altra portata complessiva, del quale quello menzionato rappresenta una semplice frazione: quello cioè sottostante agli acquisti di concerto tra UNIPOL e i suoi alleati, primo fra tutti il contropatto, concerto mantenuto occulto al mercato al fine di evitare l'OPA obbligatoria.

Quanto alla nozione di acquisti di concerto, questi sono quelli realizzati da soggetti formalmente distinti eppure legati tra loro da rapporti tali da permettere di considerare l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni, ancorchè da ciascuno individualmente possedute, come suscettibile di essere stabilmente coordinato.

La disciplina del concerto è stata sensibilmente modificata dal duplice intervento legislativo di cui ai D. lvi 19/11/07 n. 229 e 25/9/09 n. 146, che hanno tentato di risolvere – anche a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva 2004/25/CE - i principali problemi interpretativi sorti nell'applicazione del testo precedente, che è quello in vigore all'epoca dei fatti.

Quest'ultimo non definiva l'acquisto di concerto, ma imponeva l'obbligo di OPA solidalmente a tutti coloro che si fossero trovati a detenere, a seguito di acquisti effettuati anche da uno solo di essi, una partecipazione complessiva superiore alle soglie indicate dagli artt. 106 e 108. I concertisti erano individuati in: a) coloro che fossero vincolati da un patto parasociale ex art. 122; b) un soggetto e le società da esso controllate; c) le società sottoposte a comune controllo; d) una società e i suoi amministratori o direttori generali.

Così che la norma si limitava ad imporre una sommatoria di partecipazioni riferibili a diversi soggetti, al fine di determinare la base di calcolo per un eventuale successivo incremento rilevante.

La novella introdotta con i decreti indicati ha spostato il fulcro di rilevanza sull'agire di concerto, e si è preoccupata anche di definire i concertisti come i soggetti che cooperano tra loro al fine di ottenere il controllo della società emittente, ciò che esattamente è accaduto nel caso di specie.

In ogni caso anche l'interpretazione corrente del vecchio testo era orientata nel senso di dare la giusta rilevanza al momento "psicologico" dell'accordo nell'acquisto attraverso il dato normativo contenuto nell'art. 122 TUF, che, nel disciplinare i patti parasociali soggetti a comunicazione, pubblicazione e deposito, ricomprende i patti ancorchè nulli "in qualunque forma stipulati".

L'interpretazione corrente era nel senso che la norma imponeva di rendere note le intese parasociali di ogni genere, anche i patti stipulati oralmente o per fatti concludenti.

Così che quando si realizza, in qualsiasi forma un accordo, tra più soggetti per l'effettuazione di acquisti di partecipazioni in modo coordinato, al fine di esercitare congiuntamente il controllo sulla società al termine dell'operazione, si è in presenza di un patto parasociale rilevante.

Esattamente quel che era accaduto nella fattispecie concreta.

Dove ci si era accordati a non aderire all'OPS quantomeno fino al 20 luglio, egolarmenti in corso.

Dove si voleva giungere al risultato di acquisire il controllo della società in questione.

Si era infatti provato che le azioni detenute da UNIPOL e dal contropatto costituivano fin dall'inizio un "blocco unico", poiché l'accordo era nel senso che il contropatto avrebbe governato con UNIPOL oppure avrebbe venduto a soggetti ad essa riferibili; solo qualora UNIPOL non fosse riuscita a raggiungere (ricomprendendo la quota del contropatto) il 51% del capitale sociale di BNL entro il termine di scadenza dell'OPS del Bilbao, il contropatto sarebbe stato libero di vendere a quest'ultimo.

Dunque, gli acquisti di maggio e giugno da parte di UNIPOL debbono essere considerati incremento rilevante delle quote detenute dalla stessa UNIPOL e dal contropatto, quote che debbono essere "sommate" tra loro in ragione del comune intento, cioè favorire la stabilizzazione del controllo.

Quanto infine ai mezzi artificiali diversi dagli acquisti di concerto e dai patti parasociali non dichiarati, vengono in considerazione gli acquisti indiretti (o tramite soggetti interposti), argomento cui è strettamente collegato quello relativo ai contratti di opzione.

L'artificiosità di tali condotte emerge con assoluta chiarezza, se si considera che UNIPOL ricorreva alle suddette modalità di negoziazione al fine di effettuare acquisti oltre la soglia per la quale aveva ricevuto autorizzazione.

Quanto in particolare ai contratti di opzione, le concrete condizioni contrattuali indicate in imputazione – ben descritte dal CT del P.M. prof. Resti sia nella sua consulenza che in dibattimento e non smentite in fatto dalle Difese – rendevano la singola combinazione di contratti di opzione del tutto assimilabile quanto ad effetti a una vendita a termine; infatti, se su un medesimo sottostante vengono congiuntamente concesse sia un'opzione put (che conferisce il diritto di vendere) che una call (che conferisce il diritto di acquistare), e se la scadenza e il prezzo di esercizio sono i medesimi, una delle opzioni sarà certamente esercitata. Si vanifica così la natura aleatoria del contratto e il senso stesso del pattuire un costo – il prezzo di esercizio - riconosciuto dall'acquirente dell'opzione all'emittente.

Non a caso UNIPOL ha effettuato comunicazioni assolutamente parziali – per non dire menzognere – circa l'esistenza di tali contratti.

A titolo di esempio, in data 23/5/2005 UNIPOL ha comunicato a CONSOB, su richiesta esplicita di quest'ultima, di non essere titolare di contratti di opzione; il 24 e il 25 maggio ha stipulato contratti di opzione *put/call* - con DRESNER e HVB aventi scadenza 7/6/2005 - senza aggiornare o correggere la comunicazione del 23; si noti che, calcolando anche le azioni di cui disponeva in forza dei contratti di opzione, UNIPOL aveva raggiunto l'8,15% del capitale sociale di BNL, in assenza dell'autorizzazione a detenere sopra il 5%.

Solo in data 30 maggio 2005, dopo aver ottenuto l'autorizzazione a salire al 9,99%, ha comunicato a CONSOB l'esistenza delle *call*, cioè del suo diritto di acquistare, senza peraltro far cenno delle *put*, e cioè del suo obbligo di acquistare.

8 - 2 - L'aggiotaggio informativo

La struttura del reato contestato prevede, accanto ad una pluralità di condotte di aggiotaggio manipolativo, anche condotte integranti aggiotaggio informativo, parimenti contestate a tutti gli imputati – e non solo ai dirigenti di Unipol che hanno redatto i comunicati – in ragione dell'accordo criminoso: esse riguardano i comunicati che Unipol, dal 23 maggio al 18 luglio, ha diramato al mercato, manifestando l'intenzione di crescere nel capitale di BNL esclusivamente per "tutelare l'investimento nella BNL VITA spa" e presentando contenuti falsi, reticenti e non veritieri, volti ad occultare la finalità perseguita in violazione dell'art. 114 TUF, non informando dell'esistenza di accordi *price sensitive* con



alcune Banche e con i contro pattisti e della scalata occulta in elusione della disciplina sull'OPA obbligatoria.

Sono condotte commesse dopo l'entrata in vigore della riforma di cui alla legge 18 aprile 2005 numero 62 (recante "disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea , c.d. Legge comunitaria 2004).

Questa ipotesi di aggio – come recentemente precisato dalla Cassazione - non prevede una condotta vincolata, ma si limita a richiamare la divulgazione di "notizie false" su titoli quotati o non quotati, purché dotate di *price sensitivity*.

La notizia falsa può essere diffusa da chiunque e con qualsiasi mezzo di trasmissione (i media, i circuiti specializzati, la rete) ad un numero indeterminato di persone (la platea degli investitori e dei risparmiatori); deve recare un'informazione tale da alterare in modo fraudolento la realtà rappresentata e da acquistare inequivoco carattere decettivo.

Il connotato di falsità può consistere nell'enunciazione di fatti in assoluto non rispondenti alla realtà, o nella fuorviante rappresentazione di una realtà.

Non necessariamente la notizia falsa deve rivestire carattere di novità: "*la reiterazione di un'informazione infedele riveste di autonoma valenza e colora di illecito ogni episodio*".

E' necessario effettuare una valutazione *ex ante* dell' "agevole riconoscibilità della falsificazione dell'informazione", inerente cioè alla possibilità, per l'investitore medio, di discernere l'attendibilità o meno dell'informazione e di riconoscerne quindi la falsità.

I comunicati emessi da UNIPOL nel periodo in oggetto erano i seguenti:

- il 23 maggio la società si era limitata a comunicare che deteneva il 4,955% di BNL e che l'investimento era finalizzato a tutelare esclusivamente l'investimento nella *joint venture* assicurativa BNL Vita spa;

- il 26 maggio Unipol confermava la linea informativa in precedenza tenuta e asseriva di agire nel pieno rispetto delle norme vigenti;

- il 31 maggio comunicava di aver ottenuto l'autorizzazione a salire al 9,99% del capitale ordinario di BNL, ma di non aver presentato alcuna domanda di autorizzazione a salire ulteriormente;

- il 6 giugno, Unipol negava di avere in animo di lanciare un'OPA sulle azioni BNL e precisava "che gli organi della compagnia non hanno esaminato alcun dossier in proposito, né sono stati a tal fine convocati". Ribadiva che la detenzione di quota in BNL era esclusivamente destinata a tutelare il proprio investimento in BNL Vita;

- il 14 giugno di nuovo ribadiva la rilevanza esclusiva, nella salita in BNL, dell'esigenza di tutelare l'investimento in BNL Vita e, quanto al lancio di un 'Opa, confermava il comunicato del 14 giugno;

- il 16 giugno, Unipol ammetteva un incontro con BBVA, "nell'ambito della normale procedura dell'OPS";

- il 17 giugno, Unipol smentiva di essere stata finanziata dalla Royal Bank of Scotland per effettuare un'OPA su BNL e precisava che - nell'incontro, di natura informativa, con BBVA del 15 giugno - si era parlato anche dei rapporti di bancassurance tra Unipol e BNL, nonché delle caratteristiche dell'OPS . Di nuovo veniva ribadita l'assoluta rilevanza per il Gruppo Unipol delle attività svolte da BNL Vita;

- il 20 giugno, Unipol reiterava la falsa comunicazione di "non essere in procinto di promuovere da sola o con altri soggetti alcuna offerta di azioni BNL " , corroborando tale notizia con la circostanza che il CDA non aveva esaminato alcun dossier in merito, né era stato a tal fine convocato. Con riferimento alle "reiterate e infondate illazioni apparse sulla stampa", riferiva di aver dato mandato ai propri legali di tutelare la società, anche nelle sedi penali, in relazione a fatti che potevano arrecare danno o creare turbative al mercato .

Intervenendo su “ulteriore specifica richiesta di Consob “. Ribadiva la funzionalità delle proprie strategie per la tutela dell'investimento effettuato nella *joint venture* assicurativa BNL vita, ma asseriva – per la prima volta – che tale soluzione non escludeva la possibilità : I) di aderire all'OPS di Bilbao, II) di incrementare la quota in BNL e quindi di promuovere un'Opa, III) di mantenere la propria quota in BNL vita;

- il 22 giugno, Unipol comunicava di aver depositato il documento informativo relativo all'acquisizione di una partecipazione azionaria rappresentativa del 9,99% del capitale sociale di BNL; non escludeva le già citate tre opzioni;

- il 30 giugno, venivano smentite le notizie di stampa secondo cui FAZIO avrebbe dato il “via libera” a Unipol;

- il 1 luglio, Unipol comunicava di aver presentato in Banca d'Italia l'istanza di autorizzazione a incrementare la partecipazione fino al 14,9%. Dichiarava di detenere, direttamente e indirettamente, il 9,95% del capitale sociale e di disporre, in virtù di contratti di opzione (*call*) stipulati in quel giorno, della facoltà di incrementare la propria partecipazione fino al 14,92% ; ma nessuna menzione veniva fatta ai contratti di opzione *put* , parimenti stipulati. Si precisava che non era stata effettuata alcuna comunicazione preventiva alla Banca d'Italia, avente ad oggetto la promozione di un'offerta pubblica di acquisto su azioni BNL; venivano riconfermate le tre opzioni illustrate il 20 giugno;

- il 7 luglio (e indirettamente il 10 luglio), Unipol faceva ancora riferimento all'Opa su BNL solo come ad una delle possibili tre opzioni aperte per difendere la propria partecipazione in BNL Vita; riferiva che nell'ambito delle valutazioni in corso, in merito alle azioni strategiche relative alla propria partecipazione in BNL, si era tenuto quel giorno un incontro di carattere interlocutorio a Roma con il contropatto (e, anche in questo caso, nessuna menzione veniva fatta al patto parasociale già da tempo stipulato con i contropattisti);

- il 10 luglio, Unipol rappresentava che non erano intervenute novità rispetto ai precedenti comunicati e che nei giorni successivi erano previsti incontri con i membri del contropatto al fine di proseguire le rispettive valutazioni in merito alle partecipazioni possedute BNL;

- l'11 luglio, si comunicava che si erano verificati i predetti incontri con il contropatto e che le parti avevano deciso di aggiornarsi ad una prossima riunione;

- il 15 luglio, si rendeva noto che la Banca d'Italia aveva autorizzato Unipol ad incrementare la partecipazione detenuta nel capitale sociale di BNL fino al 14,99% e che Unipol disponeva di contratti di opzione che le conferivano la facoltà di salire fino al 14,92%;

- il 17 luglio, si comunicava che il consiglio di amministrazione di Unipol, riunitosi in quella data, aveva dato ampio mandato al presidente e al vicepresidente di continuare nelle trattative aventi ad oggetto potenziali alleanze industriali e o societarie con primarie banche internazionali e nazionali, operatori finanziari ed altri partner; qualora le trattative avessero avuto esito positivo, si sarebbero determinate le condizioni per il lancio di un'Opa obbligatoria; in tale prospettiva, il consiglio di amministrazione aveva conferito al presidente e al vicepresidente i poteri per proseguire;

- il 18 luglio, si comunicava che Unipol aveva sottoscritto quello stesso giorno un patto parasociale, avente ad oggetto il sindacato di consultazione e di blocco relativo alle partecipazioni in BNL ; inoltre, ulteriori accordi aventi contenuto parasociale con azionisti di BNL, relativi ad azioni BNL, nonché la successiva promozione di un'Opa obbligatoria sulle azioni ordinarie BNL. Si comunicava che Unipol aveva sottoscritto quel giorno con le società Cooperativa Adriatica, Cooperativa Estense, Talea, Nova coop, Nomura International, Carige, Hopa un patto parasociale finalizzato ad aggregare le rispettive partecipazioni in BNL. Gli aderenti al patto parasociale detenevano il 30,86% del capitale sociale ordinario di BNL; sempre in quella data era stato sottoscritto con Credit Suisse un altro accordo di natura



parasociale, anch'esso finalizzato ad aggregare le rispettive partecipazioni in BNL, nonché un altro accordo separato, disciplinante un'opzione di acquisto a favore di Unipol, con opzione di vendita a favore di CSFB della partecipazione del 4,18% in BNL, estensibile fino al 4,50%. Unipol aveva inoltre sottoscritto con Banca popolare italiana, con Banca popolare vicentina, con SIAS spa e con Alvaro Pascotto ulteriori diversi accordi aventi natura parasociale e disciplinanti tra l'altro la concessione a favore di Unipol di un diritto di acquistare le azioni BNL da essi detenute, rappresentanti complessivamente il 6,6% del capitale sociale, nonché la reciproca assunzione di ulteriori impegni e l'impegno a non aderire all'offerta promossa da Banco di Bilbao. Sempre il 18 luglio, Unipol aveva sottoscritto con Deutsche Bank accordi aventi ad oggetto strumenti finanziari, di cui veniva descritta la natura. La sottoscrizione degli accordi parasociali aveva fatto sorgere l'obbligo solidale di promuovere un'OPA sulla totalità delle azioni ordinarie BNL. L'offerta avrebbe avuto pertanto ad oggetto azioni corrispondenti al 59,00% del capitale sociale ordinario, rappresentanti la totalità delle azioni ordinarie BNL, dedotte le azioni ordinarie BNL di cui Unipol, i pattisti CSFB e degli altri soggetti risultano titolari alla data odierna. Unipol avrebbe riconosciuto agli aderenti il corrispettivo unitario di euro 2,70 per azione.

Il Tribunale riteneva che i descritti comunicati fossero parzialmente o totalmente falsi, finalizzati a tacere al mercato l'imminente realizzazione della scalata, in violazione della disciplina sull'OPA obbligatoria.

E', infatti, da considerarsi decettiva la condotta informativa di Unipol che, fino al 18 luglio, non ha mai fatto riferimento all'esistenza di accordi stipulati con altri soggetti (con i contro pattisti a partire da epoca prossima al 23 maggio; con BIPER dal 17 maggio; con la Banca Popolare di Lodi dal 10 maggio; con la Banca Popolare di Vicenza, quanto meno al 28 giugno; con Carige, quanto meno dal 4 luglio), relativi alla gestione degli assetti societari di BNL; in forza di tali patti parasociali, Unipol si trovava nella condizione di dover lanciare un'Opa obbligatoria su BNL già dall'ultima decade di maggio.

Tale circostanza è stata occultata al fine di consentire ad Unipol di procedere all'OPA solo dopo aver ottenuto la certezza di poter controllare, direttamente o tramite alleati, una quota superiore al 50% delle azioni BNL (controllo che CONSORTE riteneva di aver già raggiunto dalla fine del mese di giugno).

Anche la comunicazione al mercato del 18 luglio non era aderente alla realtà, posto che rappresentava come costituiti solo quel giorno tutti i patti parasociali, non dava conto della partecipazione all'accordo anche di BPER e forniva informazioni non accurate circa le quote effettivamente possedute in BNL da alcuni suoi alleati (Hopa e BPL).

Il reiterato riferimento alla necessità di tutelare la joint venture BNL Vita, se poteva rappresentare un effettivo iniziale interesse di Unipol, a partire dal maggio 2005 era invece strumentale alla negazione del probabile lancio di un'OPA.

I comunicati avevano voluto celare la notizia della scalata in atto, che avrebbe determinato l'OPA con ovvie conseguenze per quanto concerne la determinazione del prezzo di mercato del titolo.

Quanto si era argomentato era, a giudizio del Tribunale, ampiamente sufficiente per l'affermazione della penale responsabilità di CONSORTE, SACCHETTI e CIMBRI quali



soggetti che, per conto di UNIPOL, hanno diramato al mercato i comunicati falsi nei termini fin qui riferiti.

Quanto agli ulteriori imputati il Tribunale formulava le seguenti considerazioni.

La manovra manipolativa del mercato doveva essere accompagnata da una componente comunicativa disinformativa del mercato stesso.

Così che la partecipazione all'accordo criminoso descritto – lanciare l'OPA una volta ottenuto il controllo di diritto di BNL, dopo aver cioè di gran lunga superato la soglia che impone l'OPA obbligatoria – comportava necessariamente la consapevolezza dei partecipi circa il fatto che UNIPOL avrebbe diffuso comunicati falsi finalizzati a tacere al mercato l'imminente realizzazione della scalata in atto.

Tanto vale per il Governatore di Banca d'Italia, che come si è visto era disposto a sacrificare ogni regola al fine di far fallire l'offerta del BBVA; per GNUTTI, i cui risalenti rapporti con CONSORTE – tra l'altro consigliere di amministrazione di HOPA – e il comune coinvolgimento in altre operazioni del tutto analoghe a quella che qui occupa lo rendevano il "sodale" per definizione, pronto a fornire appoggi in vista della realizzazione del progetto finale, come in concreto è avvenuto il 18 luglio.

Tanto vale per coloro che hanno stretto patti parasociali non dichiarati con UNIPOL. Anch'essi obbligati, dal patto con UNIPLO, a lanciare l'OPA.

8 – 3 - La concreta idoneità a determinare l'alterazione dei prezzi

Il reato contestato è di pericolo concreto e sono pertanto penalmente rilevanti quelle condotte che – in base ad un giudizio ex ante – possano ritenersi concretamente in grado di sviluppare una influenza sulla determinazione dei prezzi. Senza che sia necessario l'effettivo verificarsi dell'evento.

Il Tribunale riteneva sostanzialmente superflui tutti quei contributi volti alla verifica dei prezzi delle azioni BNL in quei mesi perchè l'alterazione dei prezzi non andava "misurata" rispetto ad un andamento "normale" secondo le regole del mercato, ma rispetto ad un parametro di determinazione legale del prezzo, che è quello derivante dalla normativa sull'OPA.

Notava ancora il Tribunale che alterazione vi è stata effettivamente, perché non avendo dichiarato subito il possesso del 30 % non ci si era riferiti al prezzo dell'OPA che ne sarebbe conseguita ma si era proceduto ad acquistare (e vendere) al prezzo di mercato.

8 – 4 - il dolo

Quanto al dolo, considerando che era sufficiente il dolo generico, il Tribunale riteneva che i soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda, si fossero rappresentati sia i dati afferenti le caratteristiche delle condotte tipiche, sia la concreta idoneità delle stesse ad alterare il prezzo del titolo BNL.

9 – le statuizioni civili

Il Tribunale afferma che il reato di agiotaggio tutela il bene giuridico superindividuale del corretto e trasparente funzionamento dei mercati finanziari, e tutela



anche coloro che sul mercato operano, confidando appunto nella sua correttezza e trasparenza; per tali ragioni tale reato è tradizionalmente considerato plurioffensivo.

Tali considerazioni sono ampiamente sufficienti per la condanna risarcitoria, in favore della parte civile costituita BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, da porre solidalmente a carico degli imputati CONSORTE, SACCHETTI, CIMBRI, BONSIGNORE, CALTAGIRONE, COPPOLA, RICUCCI, Ettore e Tiberio LONATI, STATUTO, FAZIO, LEONI.

Il BBVA è il primo dei soggetti ai quali il reato ha provocato un danno, che il Tribunale è in grado di valutare in termini di danno emergente da perdita di *chance* e nella perdita di prestigio della banca, quale operatore sul mercato finanziario internazionale.

Sotto diverso profilo, non vi è dubbio che l'immagine del BBVA, Istituto assai visibile sui mercati internazionali, è stata pregiudicata da tale vicenda, e tale lesione si riverbera soprattutto verso i soggetti con i quali la persona giuridica per le sue funzioni di norma interagisce.

Appare opportuno demandare la liquidazione definitiva del danno alla separata sede civile, mentre deve essere accolta la richiesta di provvisoria immediatamente esecutiva ex art. 539 cpp, determinata nella somma minimale di 15 milioni di euro, di cui 13 milioni rappresentano i costi vivi sostenuti dal Banco per la promozione dell'offerta (consulenze finanziarie e legali e costi amministrativi, documentati nella produzione dell'8/4/2010) e 2 milioni rappresentano quota del danno alla reputazione commerciale e all'onorabilità e reputazione di persona giuridica.

10 – il capo B – l'ostacolo alle funzioni di vigilanza

Viene ascritta a CONSORTE, SACCHETTI e CIMBRI la violazione del co. 2 dell'art. 2638, essendo contestato il profilo di danno rappresentato dall'ostacolo da essi concretamente e consapevolmente frapposto alle funzioni di vigilanza CONSOB allorchè, nella risposta del 23/5/2005 alle richieste di chiarimenti in precedenza formulate dall'autorità, negavano che UNIPOL stesse puntando a un'OPA sul capitale BNL e dichiarando che gli acquisti di azioni BNL in quel momento in corso erano esclusivamente finalizzati a tutelare l'investimento in BNL VITA SpA.

Il 18 maggio CONSOB chiedeva a UNIPOL di comunicare le finalità dell'investimento in BNL, con specifico riguardo all'intenzione di aumentare la propria partecipazione sino al 9,99 alla luce della richiesta autorizzazione presentata a BANCA D'ITALIA.

Il 19 maggio, CONSOB chiedeva a UNIPOL più specifiche notizie circa la sussistenza di eventuali rapporti contrattuali diretti o indiretti con una serie di soggetti ricollegabili al contropatto.

UNIPOL, nella risposta del 23 maggio, dichiarava che la richiesta di autorizzazione a superare la soglia del 5% era finalizzata ad accrescere la presenza del Gruppo all'interno della compagine azionaria di BNL al fine di meglio tutelare, anche in rapporto alle possibili evoluzioni degli assetti societari di BNL medesima, l'investimento effettuato nella *joint venture* assicurativa BNL Vita Spa, le cui attività erano da considerare di assoluta rilevanza per il Gruppo UNIPOL; affermava inoltre che non erano stati posti in essere né da UNIPOL né da AURORA o da altre società del Gruppo contratti preliminari, contratti a termine ovvero condizionati aventi ad oggetto l'acquisto o la cessione di azioni BNL, né erano vigenti accordi



con soggetti terzi in ordine alla partecipazione detenuta in BNL; ribadiva infine l'inesistenza di rapporti contrattuali diretti o indiretti con alcuno dei soggetti di cui alla richiesta CONSOB.

Il comunicato diffuso al mercato lo stesso giorno da UNIPOL risulta assolutamente conforme a tali informazioni.

Sulla falsità di simili risposte e comunicazioni non occorre ripetere, ma basta richiamare l'ampia precedente trattazione.

Che tali condotte avessero prodotto in concreto l'evento di ostacolo alle funzioni di vigilanza emergeva con evidenza se si considera che CONSOB, ancora nel 2008, non aveva compreso appieno il significato e l'estensione degli accordi sottostanti la scalata: aveva concluso infatti che nelle condotte serbate da UNIPOL *"non si rinviene la volontà di nascondere l'aumento della partecipazione in BNL e le linee d'azione allo studio"*, e non era stata in grado di configurare a suo carico illeciti amministrativi di manipolazione del mercato.

Solo dopo la trasmissione della documentazione relative alle indagini condotte dall'autorità giudiziaria la CONSOB individuava una serie di patti parasociali a suo tempo taciuti.

Né poteva considerarsi la posizione di CIMBRI talmente subordinata da non avere rilievo penale.

Visto che il responsabile degli affari legali di UNIPOL, Giay, a lui faceva riferimento.

Come dimostrano le seguenti conversazioni.

Progr. 40 del 5/7/05 ore 10.05.13, in cui Giay, parlando con CONSORTE dei possibili tempi necessari ad ottenere le autorizzazioni da parte di Banca d'Italia, gli riferisce di aver fatto *"...il timetable da due settimane . E ce l'ha Carlo in mano, e glie ne ho data un'altra copia ieri..."*.

Progr. 380 del 9/7/05 ore 20.15.19 in cui CONSORTE si lamenta di non aver trovato Giay e gli chiede dove fosse; Giay risponde *"...ero da Carlo..."*.

Progr. 508 dell'11/7/2005 ore 19.45.15 in cui risulta evidente che, al momento della chiamata di CONSORTE, Giay era in riunione con CIMBRI.


Progr. 1151 del 18/7/05 ore 11.40.46 in cui CONSORTE con Giay che sta *"ancora aspettando l'eseguito di Carlo"*, proprio con riferimento a richieste di informazioni da parte di CONSOB.

Quanto alla sostanziale complementarietà dei ruoli tra i vertici UNIPOL, si veda ancora la telefonata registrata sull'utenza FIORANI (progr. 238 del 29/6/05 ore 15.10) in cui quest'ultimo comunica a CONSORTE che è pronto a *"ricevere le tue indicazioni, o tue o di CIMBRI, quando li mandate..."*.

CONSOB è costituita parte civile esclusivamente in relazione a questo reato.

Il danno che certamente viene in considerazione è quello non patrimoniale del pregiudizio all'esplicazione delle funzioni istituzionali dell'Ente: a CONSOB è stato fraudolentemente impedito di realizzare adeguatamente le finalità di tutela del mercato cui è istituzionalmente preposta, con ovvie ricadute sull'immagine e sul prestigio dell'Ente quanto ad adeguatezza ed efficienza.

Tali danni, che rientrano nella previsione dell'art. 2059 cc, possono essere liquidati in via equitativa in misura di euro 100.000 (centomila), tenuto conto della gravità del fatto sotto il profilo della radicalità dell'ostacolo, e posti in via solidale a carico degli imputati in ragione della complementarietà delle loro condotte e del perfetto accordo nell'operare.



11 – il capo C – l’abuso di informazioni privilegiate

CONSORTE è imputato del reato di cui agli articoli 81 cp e 184 comma 1 lett. B TUF perché, nel corso di conversazioni telefoniche – svoltesi al di fuori del normale di esercizio del lavoro, della professione, della funzione - con l’on. Fassino e con il sen. Latorre, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di amministratore delegato di Unipol S.p.A., comunicava informazioni *price sensitive* relative al tentativo di scalata, all'identità dei partecipanti, alle modalità tecniche contrattuali, ai supporti finanziari utili e necessari per svolgere l'operazione, nonché al raggiungimento della maggioranza assoluta.

L'articolo 184 TUF ha subito nel tempo varie modifiche; la riforma portata dalla legge 18 aprile 2005 numero 62 - esecutiva della legge comunitaria 2004 - ha riscritto il testo, assegnando al medesimo la formulazione attualmente in vigore, precisando, nell'articolo 181, i tratti definatori della “notizia privilegiata” (“*una informazione di carattere preciso che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente uno o più emittenti di strumenti finanziari, uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari*”).

Ha poi connotato il carattere di “*precisione*” dell'informazione in un “*complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà*”, oppure all'ipotesi in cui l'informazione sia “*sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento ... sui prezzi degli strumenti finanziari*”.

Ha infine stabilito che per “*l'informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari*”, deve intendersi una informazione che “*presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni*”.

La fattispecie di reato è costruita come mera violazione di un obbligo di riservatezza e non è richiesta una valutazione del rischio di sfruttamento da parte del destinatario.

Le conversazioni concretanti il reato erano le seguenti.

La telefonata 5/7/2005 ore 10.48 con l'on. Fassino.

CONSORTE riferisce a Fassino di aver raggiunto un accordo con gli spagnoli e che ciò non è a conoscenza di nessuno, in quanto vi è “*il rischio che qualcuno potrebbe dire che loro hanno riservato a noi una condizione di miglior favore*”. A prescindere dalla veridicità di tale affermazione (e sulla analisi di quali fossero i reali rapporti tra Unipol e il BBVA si rinvia alla trattazione del paragrafo relativo alla posizione di CONSORTE), si rileva che, ai fini dell'integrazione del reato, non importa che la notizia sia vera o falsa: ciò che importa è che la notizia - resa al di fuori dall'esercizio della funzione svolta da CONSORTE, nella sua qualità di AD di Unipol - sia credibile dai destinatari e, se diffusa all'esterno, possa avere una concreta rilevanza sui prezzi del mercato.

Che il pericolo di diffusione all'esterno della notizia fosse concreto emerge dalla successiva telefonata delle 11.29, in cui Fassino riferisce a CONSORTE di aver raccontato ad Abete delle intenzioni di Unipol e di ritenere che Abete volesse proporre un accordo all'ultimo minuto; CONSORTE gli ribadisce che Abete non sa “*che l'accordo è stato già fatto*”; “*non sa il risultato*”.

La telefonata 6/7/2005 ore 22.37 con il sen. Latorre.



CONSORTE riferisce che ha offerto al contro patto l'acquisto delle azioni a 2,60 euro, "prendere o lasciare" perché abbiamo vincoli di budget; che le quote dei contro pattisti dovevano essere comperate da terzi, cioè da banche e cooperative; che se l'indomani avesse chiuso la trattativa, "noi l'operazione siamo in grado di farla e di chiuderla, perché abbiamo già il 52%".

La telefonata 7/7/2005 14.14 con il sen. Latorre.

CONSORTE riferisce che i contro pattisti vogliono rilanciare i prezzi: prima volevano fare un'alleanza con Unipol, ora vogliono vendere tutte le loro azioni, corrispondenti al 27%. CONSORTE riferisce di non essere in grado in 24 ore, o in 48 ore e neppure in quattro giorni di trovare gente disponibile a investire al buio 1.200.000.000 di euro. I contro pattisti "vogliono assolutamente vendere", "sti 5 miliardi di euro sono già diventati cinque mezzo". CALTAGIRONE "vuole fare l'accordo, vuole vendere e portar a casa i soldi". CONSORTE riferisce poi dei contatti avuti con Assicurazioni Generali e Della Valle, sempre con riferimento all'Opa da lanciare e alle quote di azioni da "tenere" o da "ricomprare".

La telefonata del 9/7/2005 ore 0,09 con l'on. Fassino.

CONSORTE riferisce che si stanno orientando "a fare una contro Opa cash" e che la lanceranno quando avranno in mano il 51%. In realtà aggiunge "noi abbiamo già in mano il 51".

La telefonata 14/7/2005 ore 10,33 con il sen. Latorre.

CONSORTE riferisce che la cooperazione è compatta e che le cooperative compreranno direttamente BNL, che "nessuno sospetta quello che mi sono inventato e che saranno tutti sbigottiti perché tutto quello che hanno scritto risulterà falso".

La telefonata 15 luglio 2005 ore 21.29 con il sen. Latorre.

CONSORTE riferisce che la Banca d'Italia ha autorizzato Unipol a salire al 15% e che ora "abbiamo il 51,5% delle azioni e abbiamo noi il 15, che era nell'azione che avevamo comprato a termine. Sostanzialmente ci sono tutte le condizioni per fare l'OPA, farla anche al valore limite un po' più alto, per eliminare questa testa di cazzo di Abete che continua a imperversare". CONSORTE di aver "collocato tutto il 27,2. Capito?" E di nuovo conferma che Unipol ha in mano il 51% delle azioni.

La telefonata 17/7/2005 23.00 con il sen. Latorre.

CONSORTE riferisce che "dovremmo aver chiuso". Latorre gli chiede: "domani mattina tra le otto le nove fate, no?" E CONSORTE risponde che "sì, dovrebbe essere così". Il riferimento è evidentemente all'Opa che verrà lanciata da Unipol l'indomani mattina (analoga informazione era stata data quella stessa sera all'onorevole Fassino, con la precisazione - tra le altre informazioni - che Unipol aveva in mano il 51,8%: ma tale conversazione non è stata contestata nel capo d'imputazione).

A parere del Tribunale erano presenti tutti gli elementi indicati dagli articoli 181 e 184 co.1 del TUF.

Le notizie erano suscettibili di essere ritenute attendibili dai destinatari, indipendentemente dal loro contenuto di verità.

Si trattava di informazioni specifiche e di contenuto determinato, riguardanti la circostanza che Unipol insieme a terzi potesse giungere a detenere - o già detenesse - una partecipazione di BNL superiore al 50% del capitale ordinario, grazie alla conclusione delle



trattative con i contro pattisti, previa offerta agli stessi di uno specifico prezzo, di cui veniva esplicitata la misura: 2,60 per azione.

Si trattava quindi di informazioni che avrebbero consentito a un professionista finanziario di valutare prevedibili incrementi della quotazione, in misura ben più elevata di quella dell'andamento corrente di mercato.

Si trattava di informazioni di cui il pubblico non disponeva. Né erano state rivelate dai comunicati pubblici di Unipol.

Le notizie sono state date a persone estranee alle vicende finanziarie oggetto del presente processo, non essendo né l'onorevole Fassino, né il senatore del Latorre direttamente coinvolti nelle trattative riguardanti la scalata BNL/Unipol.

CONSORTE (il soggetto insider) era in possesso delle informazioni in ragione della sua qualità di amministratore delegato di Unipol S.p.A. (società che era titolare di una quota di partecipazione del capitale di BNL) e le comunicazioni sono avvenute al di fuori del normale esercizio della professione e della funzione: per tale motivo può riconoscersi in capo all'imputato la qualifica soggettiva di autore del reato, così come prevista dall'articolo 184 TUF.

La circostanza che l'on. Fassino e il sen. Latorre non abbiano sfruttato finanziariamente l'informazione non ha alcun rilievo sulla valutazione della sussistenza del reato.

Quanto all'elemento soggettivo del reato, CONSORTE era certamente consapevole della natura non pubblica e privilegiata delle informazioni che forniva a Latorre e a Fassino – avendo egli stesso redatto i comunicati reticenti o falsi oggetto del reato di cui al capo a) – così come era consapevole del carattere preciso e specifico delle stesse, del fatto che si trattasse di notizie “price sensitive”, direttamente attinenti a strumenti finanziari.

12 – la responsabilità degli Enti ai sensi del D. L.vo n. 231/2001

12 – 1 - UNIPOL

Quanto a **UNIPOL**, doveva sicuramente ritenersi che CONSORTE, SACCHETTI e CIMBRI rivestissero la posizione di soggetti apicali all'interno dell'ente: i primi due erano infatti amministratori delegati ed il secondo direttore generale; essi hanno agito nell'interesse di UNIPOL e certamente non nell'interesse esclusivo proprio o di terzi: l'obiettivo che gli imputati si prefiguravano viene esplicitamente rivendicato nelle conversazioni telefoniche ed è quello di far entrare UNIPOL – mediante il controllo di BNL – nel “salotto buono” della finanza italiana, e, al contempo, far “ritornare” la banca vicina alle cooperative (*Gianni - No, anche perché se la facciamo, abbiamo recuperato un pezzo di storia, Massimo. Perché la BNL era nata come banca per il mondo cooperativo, eh*”).

UNIPOL, infine, non aveva all'epoca dei fatti adottato alcun modello organizzativo né è stato provato dalla società che i due modelli adottati rispettivamente nel 2006 e 2009 (v. produzione difesa UNIPOL) fossero idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi (e dunque non può applicarsi l'attenuante di cui all'art. 12 co II lett. b) D.Lvo 231/01).

12 – 2 - BPER

Quanto alla **Banca Popolare dell'Emilia Romagna**, LEONI deve ritenersi – come Amministratore delegato – in posizione apicale ed aveva agito – come comprovano i verbali dei cda nei quali vengono discussi e deliberati gli acquisti di azioni BNL – nell'interesse e/o a vantaggio della banca, tenuto conto della ribadita importanza – sempre per quanto emerge dai verbali dei CDA – della partecipazione ad un progetto che avrebbe coinvolto BIPER nella gestione di una primaria banca italiana.

Per BIPER, risulta che il modello organizzativo – assente al momento dei fatti - veniva adottato e reso operativo dopo il gennaio 2011, quando il dibattimento di primo grado era già stato aperto e pertanto anche in questo caso non può essere riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 12 comma 2 lett. B) supra citata.

12 – 3 - HOPA

Quanto infine ad **HOPA**, GNUTTI rivestiva all'interno dell'ente la carica di Presidente, all'evidenza soggetto apicale; anche per tale posizione, non poteva che ravvisarsi la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente stesso che spinge il Presidente ad agire: l'istruttoria ha infatti evidenziato molteplici profili di cointeressenza che intrecciavano le vicende di HOPA e UNIPOL (sia nella parallela vicenda Anton Veneta che in pregressi e risalenti rapporti con CONSORTE e FIORANI); si è cioè dimostrato che il coinvolgimento di HOPA, tramite GNUTTI, non è un dato occasionale o legato ad interessi contingenti o riferibili ad un interesse esclusivo del Presidente o di terzi: esso, infatti, si inserisce in una rete di conoscenze ed interessenze tra coimputati in funzionale del vantaggio reciproco per gli enti, vantaggio che gli imputati ricavano dalla partecipazione alle attività illecite su iniziativa dell'uno o dell'altro.

Risulta, infine, che il cda di HOPA abbia approvato un modello di organizzazione e gestione (14.12.04), in vigore dal 1.1.05.

La lettura di tale modello evidenzia svariati profili di genericità (come l'incompletezza di alcune voci o i semplici rimandi alle norme di legge o all'evidenziazione di "aree sensibili" senza alcuna specificazione in merito alle misure da adottare per evitare o eliminare situazioni di rischio) che rendono del tutto palese l'insufficienza e l'incompletezza del modello (prodotto – tra l'altro - con indicazione "bozza", v. modello in atti).

In maniera, peraltro, assorbente, si consideri che, in base alla chiara indicazione di legge, l'ente (art. 6) non risponde del reato commesso dal soggetto in posizione apicale se prova che *"le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione o gestione"*; sul punto non può che rinviarsi alla disamina della posizione di GNUTTI, laddove si evidenzia la presenza – in cda – dello stesso CONSORTE, di FIORANI e di Ettore LONATI e le difficoltà di convocazione del cda che deliberasse l'acquisto di azioni BNL, tenuto conto della contemporanea frenetica attività di CONSORTE in quel momento (relativa ANCHE al reperimento delle somme necessarie a HOPA per l'acquisto delle azioni); pare conclusiva la constatazione che in ogni caso i consiglieri presenti (alcuni in videoconferenza, come FIORANI, data la difficoltà di raggiungere il numero legale) fossero ben consapevoli della funzionale assenza di quelli (CONSORTE e LONATI) in palese conflitto di interessi (di tal chè la fraudolenza pare esclusa per definizione).

13 – il trattamento sanzionatorio

Ai fini del trattamento sanzionatorio, le pene da irrogarsi per il reato di cui al capo A) – reato certamente più grave - erano quelle previste dal D.Lvo n.58/98 modificato dalla L. n. 62 del 18.4.2005 , e cioè da uno a sei anni di reclusione e da euro ventimila a euro cinquemilioni di multa.



A tutti gli imputati, tenuto conto delle caratteristiche della vicenda esaminata, della gravità delle condotte di violazione delle regole poste a tutela della trasparenza e della regolarità del sistema creditizio, dell'intensità del dolo dimostrata e del danno cagionato, si riteneva di irrogare una pena che si colloca in una misura intermedia tra il minimo e il massimo edittale.

Il Tribunale riteneva sussistente l'unicità del disegno criminoso con riguardo ai reati contestati a CONSORTE, CIMBRI e SACCHETTI, in considerazione dell'unitario contesto spazio-temporale in cui le condotte criminose sono state poste in essere e della loro univoca convergenza verso la realizzazione di una "scalata" occulta della BNL: i reati di cui ai capi a) , b) , c) dovevano pertanto ritenersi unificati dal vincolo della continuazione, mentre era già contestata la continuazione interna quanto al capo A.

Come si è già esposto nella trattazione delle singole posizioni, il Tribunale riconosceva le attenuanti generiche ai soli imputati CONSORTE e FAZIO, con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante contestata al capo A).

Quanto agli altri imputati, dette attenuanti non sono state concesse in considerazione dei precedenti penali e giudiziari che molti di loro hanno (RICUCCI, COPPOLA, STATUTO ,LONATI Tiberio, LONATI Ettore, GNUTTI,) e del loro comportamento processuale (sono rimasti contumaci ed hanno rifiutato il confronto in contraddittorio sui fatti oggetto del processo): comportamento senz'altro lecito, ma complessivamente valutabile dal giudice nella irrogazione della pena.

La pena viene quindi per ciascuno determinata come segue:

CONSORTE

All'imputato vengono concesse le attenuanti generiche, equivalenti all'aggravante di cui al capo A).

La pena base viene fissata in anni tre e mesi sei di reclusione ed un milione di multa, tenuto conto della continuazione interna già contestata (reato più grave aggio di del 23.5.05), del ruolo preminente da lui rivestito, del precedente penale per fatti di riciclaggio, appropriazione indebita e truffa commessi dal 2001 al dicembre 2005 e del patteggiamento intervenuto nel processo Antonveneta per il reato di ricettazione.

Detta pena viene aumentata di un mese e centomila euro, ex art.81 cp, per il reato di cui al capo B) e di ulteriori tre mesi e duecentomila euro per il reato di cui al capo C)

Si giunge così alla pena di = anni tre e mesi dieci di reclusione e un milione trecentomila euro di multa

FAZIO

All'imputato vengono concesse le attenuanti generiche, equivalenti all'aggravante di cui al capo A).

La pena viene fissata in anni tre e mesi sei di reclusione ed un milione di multa, tenuto conto - come per CONSORTE - del ruolo fondamentale e preminente da lui rivestito nella vicenda e della sua qualità di Governatore della Banca d'Italia, autorità preposta a garantire la regolare gestione ed amministrazione degli istituti di credito.



SACCHETTI e CIMBRI

La pena base viene determinata più lievemente in anni tre e mesi quattro di reclusione e ottocento mila euro di multa, in considerazione del ruolo, subalterno rispetto a quello di CONSORTE, che hanno avuto nella commissione dei reati.

Detta pena viene aumentata di mesi due ed euro centomila di multa per l'aggravante di cui all'art.112 cp e ulteriormente aumentata di un mese e centomila euro per il reato di cui al capo B), posto in continuazione.

La pena finale da irrogarsi è dunque quella di tre anni e sette mesi di reclusione ed un milione di multa.

CALTAGIRONE, LONATI TIBERIO E ETTORE, COPPOLA, STATUTO, RICUCCI, BONSIGNORE, GNUTTI, LEONI

Anche nei confronti dei contropattisti, di GNUTTI e di LEONI - tenuto conto delle caratteristiche della condotta da ciascuno tenuta nella vicenda - si ritiene di irrogare una pena base di anni tre e mesi quattro di reclusione e ottocentomila euro di multa, che viene aumentata ad anni tre e mesi sei di reclusione ed euro novecentomila di multa per l'aggravante art. 112 cp.

I suddetti imputati, nonché Unipol, Bper e Hopa, devono essere condannati al pagamento delle spese processuali; gli imputati devono essere inoltre dichiarati interdetti dai pubblici uffici per la durata di cinque anni e interdetti dalla professione, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di anni due.

Si ordina, inoltre, la pubblicazione della presente sentenza, una sola volta e per estratto, a cura e spese degli imputati sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

UNIPOL

Il Tribunale ritiene più grave l'illecito amministrativo di cui al capo a) (art. 5 co.1 lett.a), 6, 25 sexies commi 1 e 2 DLgs n.231/01) e, tenuto conto dei criteri di commisurazione indicati dall'art. 11 (e, in particolare, della gravità del fatto e del ruolo preminente avuto da Unipol, del fatto che non sia stato provato dalla società che i MOG, applicati dopo la commissione del reato, fossero idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi) determina la sanzione pecuniaria nella misura intermedia di 900 euro per quota, da moltiplicarsi per 600 quote, giungendo così a 540.000 euro. Già si è motivato sul perché sia stata esclusa l'aggravante contestata. All'importo suddetto devono essere aggiunte 100 quote per ciascuno degli illeciti di cui ai capi b) e c), pari complessivamente a 180.000 euro, posti in continuazione.

Complessivamente, la sanzione da irrogarsi è quella di 720.000 euro

HOPA

Tenuto conto da un lato del ruolo di minor rilievo svolto da GNUTTI, rispetto a CONSORTE, dall'altro dell'inadeguatezza del MOG tardivamente adottato, la sanzione pecuniaria viene determinata in 800 euro per quota, da moltiplicarsi per 600 quote = complessivamente deve essere irrogata la sanzione di 480.000 euro.

BPER



Tenuto conto del fatto che tale istituto bancario ha adottato un MOG, sia pur tardivamente, la sanzione pecuniaria viene determinata in euro 600 per ogni quota, da moltiplicarsi per 450 quote. Complessivamente, pertanto, la sanzione viene determinata in 270.000 euro.

Gli atti di appello

Proponevano appello i difensori di tutti gli imputati e delle tre società dichiarate responsabili dei fatti loro ascritti.

Dei corposi atti di appello (del resto costruiti, ciascuno, per rispondere al giudizio formulato dal Tribunale in una sentenza di quasi 200 pagine) non può che farsi una sintesi estrema, citandone i punti oggetto di doglianza ed i soli passaggi essenziali del percorso argomentativo, rinviando alla loro lettura per le ampie indicazioni di dettaglio.

GIOVANNI CONSORTE ed IVANO SACCHETTI

Si eccepiscono la nullità dell'impugnata sentenza e si insiste sulla declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale adito.

Si chiede l'assoluzione degli imputati o, in subordine, l'accoglimento delle gradate richieste.

Articolando i seguenti motivi.

Il primo.

La sentenza è nulla perchè pronunciata in violazione di quanto disposto dall'art. 522 c.p.p. in relazione all'art. 521 c.p.p..

Perché, mentre il fatto contestato decreto che dispone il giudizio era che l'accordo illecito fosse sorto nella prima parte del mese di luglio 2005 il Tribunale aveva ritenuto che questo fosse stato concluso in epoca antecedente al 23 maggio 2005.

Il secondo, il terzo, il quarto.

Tutti sulla eccepita nullità dell'ordinanza dell' 8 aprile 2010.

Sulla genericità dell'imputazione.

Il capo di imputazione difettava totalmente di specificità. Non potendosi individuare le singole condotte contestate ai singoli coimputati.

Sulla eccezione di incompetenza per territorio.

Gli accordi inerenti alla scalata erano stati presi a Roma.

La registrazione delle azioni acquistate nel dossier dell'acquirente fissa il momento in cui il reato viene consumato. Perché da tale momento possono esercitarsi i poteri che la legge attribuisce al socio. Così che il reato si era consumato a Bologna.

Ed è conclusione necessaria dopo la avvenuta dematerializzazione dei titoli quotati.

Sulla modifica dell'imputazione avvenuta in udienza preliminare.



L'imputazione era del tutto nuova perchè non vi era più menzionato il comunicato del 16 maggio, gli illeciti erano iniziati solo il 23 maggio, gli accordi con il contropatto venivano collocati nel luglio.

Il quinto.

Gli imputati dovevano essere assolti dal reato loro contestato al capo A.

CONSORTE e FRASCA si erano già incontrati il 30 dicembre 2004 in relazione al già avvenuto acquisto di alcuni sportelli di Antonveneta da parte di Unipol Banca ed in relazione a BNL Vita. Dimostrando così l'interesse di Unipol in questa società assicurativa.

Sul punto si chiedeva anche una rinnovazione dell'istruzione.

I vertici di Unipol non erano stati presenti alle prime riunioni organizzative della supposta controsalata, in particolare a quella del 19 marzo.

Il 22 marzo i vertici di Unipol incontrano FAZIO e FRASCA proprio per ribadire il loro interesse su BNL Vita.

Unipol stava pertanto seguente la sua strategia, delineata nel CdA del 28 gennaio 2005.

Il Tribunale non riesce a collocare temporalmente il momento dell'accordo. Limitandosi a recepire il racconto di FIORANI.

In realtà FIORANI voleva che Unipol acquistasse azioni Antonveneta ed i due imputati si erano rifiutati.

UNIPOL avrebbe acquistato il controllo tramite delle call e quindi solo dopo che le stesse fossero scadute.

Del resto Bankitalia aveva concesso l'autorizzazione a salire al 10 % solo l'11 maggio e le intercettazioni dei primi di luglio chiariscono che solo allora CONSORTE aveva chiesto a FIORANI di presentargli i contro pattisti.

Il 27 aprile CONSORTE aveva presentato uno studio che avrebbe portato BNL a fondersi con Unipol Banca non rendendosi così necessaria l'OPA.

Nel CdA del 28 gennaio si era trattato della partecipazione in BNL Vita (si chiedeva rinnovarsi l'istruttoria sul punto) e questa era la ragione dell'interesse per la BNL. E per la quota che vi detenevano Generali.

Non si comprendeva perché Unipol non avesse poi cercato di accordarsi con le altre banche che intendevano acquistare azioni.

Gli acquisti effettuati da Unipol erano volti a costringere Banco Bilbao ad un accordo su BNL Vita. Per farlo doveva acquistare una partecipazione pari a quella di Generali. Anche acquistando la quota detenuta in BNL da Generali. A quest'ultimo proposito, nel maggio 2005, i vertici di Unipol si erano incontrati con il presidente di Generali.

Nei comunicati Unipol offriva ai mercati sempre notizie corrette sul possesso diretto o indiretto di azioni BNL.

E altrettanto correttamente dava conto del suo preminente interesse per BNL Vita.

Ed altrettanto CONSORTE aveva risposto alle richieste di chiarimenti giunte da CONSOB.

Era sorta anche l'ipotesi dell'Opa ma era del tutto residuale visto l'impegno economico necessario.

Alcuni dei comunicati erano stati poi preventivamente trasmessi alla CONSOB affinché questa li potesse approvare.

Ed inoltre nessuna Opa era stata deliberata dagli organi di Unipol e quindi nessuna comunicazione di tal fatta poteva essere diffusa al mercato (per la normativa allora vigente).

Non ve ne erano i richiesti requisiti di specificità e certezza.

Al più ve ne era l'intenzione che era stata palesata alla CONSOB.

Del resto nel 2004 Bankitalia aveva concluso l'ispezione su Unipol Banca con giudizio non sfavorevole ma in prevalenza favorevole.

Il sesto.

Gli imputati dovevano essere assolti dal reato loro ascritto al capo B.

Le precisazioni fornite da CONSOB – non era stata ostacolata l'attività dell'organo di vigilanza poiché Unipol aveva agito in difesa dell'investimento in BNL Vita e non avrebbe dovuto diffondere informazioni relative al progetto di lancio dell'OPA - erano già sufficienti per contraddire il giudizio del Tribunale.

Il settimo.

CONSORTE deve essere assolti dal reato loro ascritto al capo C.

L'imputato si era limitato a relazionare sullo stato delle trattative con i contro pattisti, sulla volontà di giungere al controllo della maggioranza delle azione e sul valore che avrebbe indicato nell'OPA.

Gli stessi funzionari CONSOB (l'organo di vigilanza non si era costituito parte civile) avevano rilevato che nelle conversazioni dal 6 al 15 luglio 2005 CONSORTE si era limitato a fornire notizie interlocutorie, non ancora precise. E nemmeno rilevanti posto che era noto che vi era un fronte che si stava opponendo al Banco Bilbao.

L'ottavo.

Non sussisteva il contestato delitto di aggio taggio manipolativo.

Una condotta lecita non può concretare un artificio. E non può diventare illecita solo perché attuativa di un accordo illecito.

Il nono.

L'acquisto di concerto di azioni incide solo sui diritti di voto.

Un comportamento di più enti, parallelo, perché ne convergono gli interessi, non significa che sia stata provata l'esistenza di un accordo fra gli stessi.

Il decimo.

Le richieste di riduzione delle pene.

SACCHETTI aveva avuto un ruolo secondario

CONSORTE non aveva i precedenti attribuitigli dal Tribunale.

Le statuizioni civili.

I danni lamentati dal Banco Bilbao non erano la diretta ed immediata conseguenza del fatto.

Non ricorrevano i giustificati motivi per la provvisoria esecuzione.

Del tutto ingiustificato era il danno liquidato a CONSOB.

CARLO CIMBRI

Si deducono l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano ed una pluralità di ragioni di nullità del decreto che dispone il giudizio.



Si chiede l'assoluzione dell'imputato o, in via gradata, la riduzione della pena.
E la revoca delle statuizioni civili.

Articolando i seguenti motivi.

Il primo.

Non poteva parlarsi di alcun accordo raggiunto il 23 maggio posto che, ancora nel luglio, fervevano le trattative volte alla sua definizione: non si era ancora deciso quante azioni vendere e non si era stabilito il prezzo delle medesime.

L'accordo era stato concluso in tutti i suoi aspetti solo il 17\18 luglio.

Il secondo.

Non vi era correlazione tra imputazione e sentenza.

Il fatto era già insufficientemente precisato nell'imputazione. Lo stesso Tribunale aveva dovuto spiegarlo per evitare, a suo stesso dire, ogni possibile equivoco.

Si era mutato il cuore stesso dell'accusa: l'accordo fra Unipol ed il contropatto. Che la sentenza aveva collocato tra il 21 ed il 23 maggio e qualificato come patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF: non aderire all'OPS di BBVA.

Mutando, rispetto alla imputazione, sia la data del patto sia il suo contenuto. Costruendo una prospettiva che i difensori non avevano potuto verificare e contrastare.

Il terzo.

Non vi era prova che fra UNIPOL ed il contropatto si fosse concluso l'accordo indicato dal Tribunale. Accordo che si assume chiuso fra il 21 ed il 23 maggio.

In realtà Unipol aveva richiesto di salire al 10 % già fin dal 12 maggio. Ed ancor prima aveva cercato di acquistare il pacchetto di Generali. E, dopo il presunto patto, si era tenuta aperta una via di uscita con BBVA.

FIORANI aveva riferito di contatti, di trattative, non di accordi conclusi. Aveva indicato che Unipol era entrata nella fase operativa solo a fine giugno. Il brano riportato dal Tribunale era mal collocato temporalmente perché la telefonata che riguardava Antonveneta era del 28 giugno.

Anche BONI aveva riferito di contatti e trattative.

Le conversazioni del 28 giugno di FIORANI con CONSORTE e TARLOCCO dimostrano che solo allora si cercava di pervenire all'accordo. E così nelle conversazioni fra CONSORTE e FIORANI del 29 giugno, del 1 luglio e del 2 luglio. Nella conversazione del 3 luglio FIORANI e GNUTTI si dicevano che CALTAGIRONE stava facendo il furbetto per indurre BBVA a rilanciare.

Anche l'avv GIANNI per CALTAGIRONE colloca i primi contatti con UNIPOL alla fine di giugno. E parla delle trattative sviluppatesi nei giorni seguenti. Circostanze confermate dal suo collega Avv. Pedersoli.

Altre conversazioni di CONSORTE nel luglio confermavano solo il progredire della trattativa con il contropatto. Un iter che si concludeva solo il 18 luglio.

A tale iter corrispondevano i tentativi di alcuni aderenti al contropatto di ottenere da BBVA un rilancio dell'offerta. E ciò fino al 15 luglio.

Tanto che la stessa CONSOB aveva datato l'accordo solo al 18 luglio.

Non era sufficiente a dimostrare il contrario la prova logica invocata dal Tribunale. Perché comunque Unipol aveva interesse ad aumentare la propria quota almeno per porsi



come indispensabile interlocutore. La tempistica delle richieste di aumentare le quote non rispondeva al presunto accordo.

Il quarto.

Non era stato raggiunto alcun accordo che avesse le caratteristiche del patto parasociale.

Non era infatti un contratto definito e vincolante.

Ed erano pertanto corretti anche i comunicati diffusi.

I contratti di opzione erano stati comunicati nel termine prescritto di 5 giorni. Ed anche il loro contenuto era comunicato correttamente perché Unipol aveva il call ma non il put. Correttezza che era stata riconosciuta anche da CONSOB.

Il quinto.

Non era stato dimostrato l'idoneità delle condotte a determinare una sensibile alterazione del prezzo. Come aveva anche sostenuto CONSOB affermando che il mercato già pensava ad una operazione che contrastasse l'OPS di BBVA.

Il diverso giudizio del Tribunale peccava di astrattezza.

Il sesto.

Non vi era prova che Unipol avesse posto ostacoli alla vigilanza CONSOB.

Nell'audizione del 30 maggio CONSORTE aveva spiegato le opzioni che si ponevano ad Unipol.

Il settimo.

La posizione dell'imputato Cimbri.

L'imputato non era il direttore generale di Unipol ma il dirigente di alcune sue aree. Aveva ordinato gli acquisti su indicazione dei suoi superiori CONSORTE e SACCHETTI.

E non vi era prova che l'imputato fosse a conoscenza del preteso accordo fra i dirigenti UNIPOL ed i contro pattisti. Non aveva partecipato ad alcune delle riunioni ritenute significative.

Le conversazioni con CONSORTE ne illustravano la posizione subordinata.

L'ottavo.

La quantificazione della pena.

L'incensuratezza meritava di essere riconosciuta con la concessione delle attenuanti generiche.

La pena base era eccessiva.

Il nono.

Le statuizioni civili.

A seguito della insussistenza dei motivi di colpevolezza ed anche perché l'insuccesso dell'OPS di BBVA non era dipesa dalla condotta dell'imputato.

Il decimo.

Le questioni processuali.

La competenza per territorio.

L'autorità competente era quella bolognese perché lì si era verificata la prima condotta.

La nullità del decreto che dispone il giudizio: per la indeterminatezza dell'imputazione.

ANTONIO FAZIO

Si premetteva che il Tribunale aveva dato eccessivo credito alle dichiarazioni di FIORANI, senza tener conto del fatto che la sua carriera di banchiere era finita nel 2005 a seguito di una ispezione alla BPL ordinata dall'imputato.

Nel procedimento Antonveneta lo stesso FIORANI aveva ammesso di nutrire del rancore nei confronti l'imputato.

Con una corposa memoria si erano poi dimostrate le ragioni di inaffidabilità del dichiarante.

Memoria che non era stata tenuta in alcuna considerazione dal Tribunale.

Che non ha neppure vagliato la documentazione proveniente da Bankitalia e da CONSOB. Che pure aveva monitorato, in quel 2005, le parallele scalate di Antonveneta e di BNL e che era intervenuta nella sola vicenda Antonveneta.

Non ravvisando nella scalata BNL quel patto che il Tribunale riteneva di avere accertato.

Articolava poi i seguenti motivi.

Il primo.

L'indeterminatezza dell'imputazione.

Non si era indicata la concreta pericolosità della condotta, la sua idoneità a cagionare l'alterazione del prezzo.

Il secondo.

L'incompetenza per territorio.

Il primo reato si era consumato a Bologna dove l'acquisto del 23 maggio era stato registrato.

Bologna era anche il luogo da dove, quello stesso giorno, era stato inviato il comunicato.

I diversi fatti che, secondo il Tribunale, radicano la condotta non possono essere presi in considerazione perché non dipendono dalla condotta dell'imputato.

Il terzo.

L'inammissibilità dell'incidente probatorio.

Perché non ne erano indicati i fatti che ne costituivano l'oggetto.

Il quarto, il quinto.

La nullità dell'incidente probatorio. E la conseguente nullità dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari.

Mancava parte del materiale probatorio precedentemente acquisito, mancavano le registrazioni integrali dei precedenti interrogatori di BONI e FIORANI.

Non si era potuto avere esatta contezza di quali dei propri interrogatori gli escussi FIORANI e BONI avevano avuto copia ed avevano potuto consultare prima dell'incidente. Che si erano anche avvalsi degli stessi difensori.

Non erano stati preventivamente portati a conoscenza delle difese degli atti istruttori rilevanti per l'audizione di FIORANI e BONI.

Con particolare riguardo agli atti raccolti nel processo parallelo relativo alla scalata di Antonveneta.



Il sesto.

La nullità della sentenza per omesso esame delle argomentazioni esposte con la memoria del 30 settembre 2011.

Il Tribunale non aveva esaminato le argomentazioni in quello scritto svolte.

Con particolare riguardo alla documentazione inerente le decisioni assunte da Banca d'Italia in risposta alle richieste del Banco Bilbao. Documentazione utile anche a ricostruire la strategia del Banco Bilbao che intendeva acquisire la BNL con il minor sforzo finanziario possibile. Ed a dimostrare l'inconsistenza della tesi dell'iniziativa presa dall'imputato e di quanto dedotto da FIORANI.

Difetti che secondo la giurisprudenza di legittimità comportavano la nullità della sentenza.

Il settimo.

L'assenza di verifica della attendibilità intrinseca ed estrinseca dei coimputati BONI e FIORANI.

Non si era valutato che i due si erano avvalsi del medesimo collegio difensivo. Circostanze che avrebbe dovuto comportare una verifica di attendibilità particolarmente incisiva.

Erano poi del tutto chiari gli interessi di FIORANI a rendere dichiarazioni d'accusa posto che egli era chiamato a rispondere di condotte di particolare gravità.

Aveva anche tentato vanamente di coinvolgere dirigenti della CONSOB e altri dirigenti di Banca d'Italia.

Aveva inoltre ammesso di provare rancore nei confronti dell'imputato.

Aveva anche modificato le sue versioni dei fatti. Ad esempio sull'incontro del 19 marzo. Poiché egli si era incontrato con FAZIO non tanto per parlare di BNL quanto per discutere di Antonveneta che era l'operazione di suo diretto interesse.

L'ottavo.

Il dott. FAZIO doveva essere assolto.

Le dichiarazioni di FIORANI non erano assistite da alcun riscontro ad esse esterno.

Ma a lui si era creduto anche in riferimento alla *governance* di BNL, che invece FAZIO e FRASCA avevano spiegato essere del tutto insufficiente anche per il ruolo, altrettanto insufficiente, ricoperti da Banco Bilbao.

Andava poi sottolineato il fatto che la strategia della italianità delle banche rispondeva ad una precisa politica bancaria che aveva ragioni d'essere che prescindevano il singolo governatore della Banca d'Italia. E che poggiavano sulla opportunità di riservare a questa la vigilanza sulle banche che operano nel nostro territorio.

Restava comunque il fatto che il Banco Bilbao non aveva affatto risolto i gravi problemi di BNL.

Aggravati dalla circostanza che BBVA aveva stretto il patto stipulato non con il Monte dei Paschi, con un grande banca, ma con Dorint e Generali che istituti bancari non erano.

Così che la Banca d'Italia non poteva vedere di buon occhio l'ulteriore intervento di BBVA.

E doveva auspicare una diversa *governance* che restituisse solidità alla BNL.

In questo contesto si spiegava il favore per l'iniziativa di BPVN e le riserve circa le autorizzazioni concesse al Banco Bilbao.



Non per questo però Banca d'Italia aveva preso alcuna iniziativa. Al più poteva vagliare i progetti che altri le sottoponevano.

Del resto l'OPS del Banco Bilbao era stata quasi subito ignorata dal mercato posto che non era affatto appetibile. E che il Banco Bilbao stesso era pronto a vedersi superare l'offerta in modo da realizzare le sue azioni ad un prezzo vantaggioso.

Si era inoltre già puntualizzata la tempestività delle decisioni sulle autorizzazioni richiesta dal BBVA.

Con la richiesta del 16 giugno il BBVA sembrava accontentarsi di detenere meno del 30 %. Così che la strategia appariva diversa e così da spiegare il ritardo di Banca d'Italia. Ed il dissenso di CONSORTE che riteneva che così Banca d'Italia avrebbe favorito una nuova posizione di stallo. Ma Banca d'Italia era tenuta al rilascio della autorizzazione.

Non vi era alcuna prova documentale di quanto affermato da CONSORTE e cioè che FAZIO non l'aveva autorizzato ad acquisire la quota di Generali.

Era stato FIORANI a prendere l'iniziativa di cercare di individuare il possessore del pacchetto argentino. Senza conseguire alcun successo.

Il progetto di BPVN su BNL era ben più serio e concreto di quello immaginato da FIORANI.

Nessun contatto aveva preso FAZIO per organizzare alcuna contromossa al lancio dell'OPS. Tantomeno fra il 21 ed il 23 maggio. La conversazione di FIORANI con TARLOCCO dimostrava appunto che non vi era stato alcun precedente accordo.

Il comunicato Unipol del 20 giugno indicava come possibile opzione anche quella del lancio dell'OPA.

Il nono.

Non sussistevano gli elementi oggettivi dei reati contestati.

Comunque la sentenza era nulla perché aveva ritenuto sussistere un fatto diverso da quello contestato.

Si chiedeva una perizia volta ad accertare se le condotte contestate avevano cagionato un concreto pericolo di sensibile alterazione del prezzo.

L'imputazione descriveva dapprima l'acquisto di concerto fra Unipol e le banche, posta in essere fra il 22 maggio ed il 15 luglio e poneva l'accordo con i contro pattisti solo nella prima decade di luglio.

La sentenza invece aveva retrodatato l'accordo fra Unipol ed i contropattisti.

Si trattava di un fatto diverso e non di un fatto nuovo.

La prova del quale era assolutamente evanescente.

Gli stessi testi del pm avevano affermato che l'iniziativa di contattare CALTAGIRONE il 19 marzo era stata di FIORANI.

Mentre BPVN doveva iniziare ad accordarsi con il contropatto Unipol poteva acquistare azioni, forte del fatto che avrebbe poi potuto conferire le azioni alla OPS del BBVA.

Se poi Unipol non si era ancora accordata sul prezzo con i contro pattisti non si poteva ritenere che l'accordo fosse stato raggiunto mancandone un suo elemento essenziale.

Non vi era alcun accordo a non aderire alla OPS posto che a tali offerte si aderisce solo negli ultimi giorni.

Era poi provato che RICUCCI non avesse venduto al BBVA solo perché questi non aveva rilanciato sul prezzo.

L'accordo di non aderire all'OPA era poi divenuto illecito solo con il D. Lv. N 229 del 2007.

Non erano stati gli acquisti del 23 maggio a determinare il superamento della quota del 30 % che risultava già superata il 21 maggio. All'epoca però tale omissione di comunicazione era sanzionata come illecito amministrativo: per il patto parasociale dall'art. 193 TUF, per il mancato lancio dell'OPA dall'art. 192 TUF. Così da non poter rientrare nella nozione di "altri artifici".

La sentenza Parmalat aveva già spiegato che non si poteva ravvisare una condotta di aggio in un comportamento omissivo.

Non si era poi in alcun modo dimostrato che vi era stata una sensibile alterazione del prezzo. Come del resto aveva già ritenuto CONSOB.

L'Opa poi non determina affatto il prezzo che rimane quello stabilito dal mercato. Il mancato lancio della quale determina solo l'impossibilità di esercitare il diritto di voto sulla parte eccedente la soglia.

La legge poi determina solo il livello minimo di prezzo a cui L'OPA deve essere lanciata.

Il decimo.

L'assenza dell'elemento soggettivo.

Nessuna delle condotte concrete contestate era riconducibile all'imputato. Né vi era prova alcuna che egli avesse agito da determinatore o istigatore.

L'undicesimo.

Sul trattamento sanzionatorio.

Non era indicata la condotta considerata come reato base, non si comprendeva come erano stati determinati i singoli aumenti per la continuazione.

Il dodicesimo.

Nessun danno l'imputato doveva risarcire al BBVA. Perché non vi era alcuna prova che la sua OPS fosse fallita per l'operazione condotta da Unipol.

FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE

Si eccepivano plurime ragioni di nullità della sentenza, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, la inutilizzabilità di alcune delle prove testimoniali assunte.

Si chiedeva l'assoluzione dell'imputato. O, in subordine, la riduzione del trattamento sanzionatorio.

E la revoca delle statuizioni civili.

Articolando 10 motivi.


Il primo.

La nullità della sentenza per la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p..

Perché non vi era correlazione fra il fatto ritenuto dalla sentenza e l'accusa mossa gli imputati.

Tanto che lo stesso Tribunale aveva dovuto spiegare il contenuto dell'imputazione, ammettendo quindi che potesse essere fonte di equivoco.

Più in particolare il Tribunale aveva ritenuto che si fosse stretto un accordo fra il 21 ed il 23 maggio fra Unipol ed i contro pattisti accordo che, così, non risultava affatto contestato. Accordo che, nell'imputazione, si collocava invece ai primi di luglio.



Né nell'imputazione si contestava il superamento al 23 maggio della soglia del 30 %. A tale evento poi il Tribunale aveva legato l'alterazione sensibile del prezzo di mercato, così ancora innovando rispetto all'imputazione.

In realtà Unipol ed i contro pattisti disponevano del 30 % delle azioni già prima degli acquisti del 23 maggio.

In sostanza la condotta ritenuta di maggior rilievo da parte del Tribunale, l'accordo fra Unipol ed i contro pattisti, era del tutto assente nell'imputazione concretamente contestata agli imputati. E non aveva pertanto costituito l'oggetto del contraddittorio dibattimentale.

In ogni caso, a fronte di tale novità, doveva essere consentita una rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con la riassunzione di alcuni dei testimoni che si indicavano espressamente.

Il secondo.

La nullità del decreto che dispone il giudizio. Per la sua genericità ed indeterminatazza.

Il fatto che il Tribunale avesse ritenuto di poter mutare in tale misura la ricostruzione del fatto contestato ne dimostrava la indeterminatazza.

E comunque non si comprendeva se le varie condotte fossero state contestate come segmenti di un unico comportamento o come fatti autonomi, e, conseguentemente, quali di queste condotte erano ascritte all'uno o all'altro dei coimputati.

Né era palesata la concreta idoneità delle condotte contestate a turbare il mercato.

Il terzo.

L'incompetenza per territorio.

Il primo atto, nella prospettazione del Tribunale, era stato l'accordo stretto fra Unipol ed i contro pattisti. Nulla si era approfondito nel corso dell'istruttoria dibattimentale in merito a questo accordo e quindi non si sapeva dove fosse stato concluso.

Così che la competenza era dell'autorità giudiziaria di Roma in quanto era stata la prima ad iscrivere nell'apposito registro la notizia di reato.

Se la competenza doveva radicarsi con le condotte contestate come compiute il 23 maggio la competenza era dell'autorità giudiziaria di Bologna.

Perché, come aveva affermato la Cassazione il reato si consuma con la registrazione dei titoli nel conto dell'acquirente. E perché la diffusione del comunicato era avvenuta a Bologna. Tanto che se ne indicava proprio tale luogo in calce al medesimo.

Il quarto.

La nullità del decreto che dispone il giudizio. Per la violazione dell'art. 423 c.p.p..

A causa del mutamento del capo di imputazione operato in udienza preliminare dal pubblico ministero.

Nell'originario capo di imputazione si contestava che l'accordo raggiunto fra Unipol e contropatto era precedente il 7 luglio, nella nuova contestazione non si parlava più del patto di acquisto delle azioni ma si contestava che, nella prima decade di luglio, Unipol e i contro pattisti si erano accordati solo di non aderire all'OPS del BBVA.

Non quindi una modifica del fatto contestato ma un fatto del tutto nuovo.

Il quinto.

La nullità dell'avviso di conclusione delle indagini (in subordine la questione di legittimità costituzione delle norme che lo prevedono).



Si ribadiva che la difesa era venuta a sapere solo in sede di repliche dell'esistenza di alcune intercettazioni non tempestivamente depositate. Alcune delle quali erano sicuramente utili per la difesa.

Il pm aveva violato l'obbligo di depositare tutti gli atti rilevanti. Al fine di garantire una appropriata difesa.

Se ciò non fosse ricavabile dalle norme le stesse violerebbero i principi costituzionali di effettività della difesa in giudizio.

Il sesto.

L'inammissibilità della liste dei testi del pm del 26 marzo 2010 e la inutilizzabilità delle testimonianze assunte.

Prima che il Tribunale decidesse l'inutilizzabilità dell'incidente probatorio nei confronti dei coimputati le cui difese non vi avevano partecipato, il pm presentava una ulteriore lista in cui si chiedeva l'audizione di BONI e FIORANI.

La presentazione era tardiva e le prove inammissibili.

Il Tribunale aveva respinto già l'eccezione con ordinanza del 28 maggio.

Il Tribunale però aveva errato, ritenendo che la lista potesse essere presentata prima delle udienze che non avevano comportato un mero rinvio a nuovo ruolo. Tanto più che questa avrebbe dovuto sopperire alla evidente incompletezza del compendio probatorio a seguito della declaratoria di inutilizzabilità degli atti istruttori.

Il settimo.

La nullità della sentenza per non avere considerato le argomentazioni dedotte con le memorie e con la consulenza di parte.

Omettendo di considerare che, nel marzo, FIORANI e CALTAGIRONE non si erano messi d'accordo. Che CALTAGIRONE aveva cercato fino all'ultimo un accordo con BBVA. Che l'imputato aveva mantenuto ferma la sua partecipazione. Che non aveva cagionato alcuna turbativa al mercato. Che il presunto accordo non era comunque definitivo perché il prezzo era ancora da concordare.

L'ottavo.

L'assoluzione dell'imputato.

Si era desunto l'accordo fra Unipol e contropatto dalla sola deduzione logica che altrimenti Unipol stessa non avrebbe iniziato il 23 maggio ad acquistare azioni Unipol. Deducendo il disegno iniziale e complessivo dalle dichiarazioni di FIORANI.

Nemmeno FIORANI peraltro aveva mai confermato che si fosse chiuso l'accordo fra il 21 ed il 23 maggio. Difatti data l'assenso di FAZIO alle mire di Unipol al più nella prima parte del mese di maggio. Così per lui l'acquisto del 23 maggio non significava affatto che Unipol fosse scesa in campo.

Anche le conversazioni del 28 giugno provano che il progetto sia ancora nella fase embrionale e non sia stato ancora raggiunto alcun solido accordo. E che, al momento, si parli solo dei progetti di CONSORTE.

Del resto i contro pattisti hanno continuato a contrattare il prezzo, fino all'ultimo con Unipol.

Nulla si poteva ricavare dalla precedente esperienza di BPVN poiché questa si era mossa senza avere, previamente, alcuna partecipazione azionaria in BNL. E non poteva nemmeno contare sul fatto che si sarebbero comunque potute conferire le azioni al BBVA che aveva lanciato l'OPS.

Se poi i contro pattisti fossero stati asserviti alle direttive di Banca d'Italia certamente avrebbero ceduto a BPVN.



In realtà il contropatto non aveva aderito all'OPS perché questa non era vantaggiosa. Il mercato trattava a prezzi superiori.

Del resto lo stesso imputato aveva affermato che in assenza di un ruolo assegnatogli avrebbe conferito le azioni a BBVA.

Così che era evidente che l'accordo con Unipol si era stretto solo il 18 luglio.

CALTAGIRONE non stava neppure partecipando all'operazione Antonveneta.

La conversazione del 5 luglio fra CONSORTE e STEFANINI confermava che l'accordo era ancora lontano.

Anche nelle conversazioni del 7 luglio CONSORTE dava atto che l'accordo non era ancora stato stipulato. Ed altrettanto doveva dirsi, quanto al prezzo di passaggio delle azioni, nelle conversazioni del 15 e del 16 luglio.

In realtà i primi contatti erano avvenuti all'inizio di luglio. Probabilmente dovuti al fatto che MPS aveva affermato di volere collocare la propria partecipazione in BNL di circa il 5 %.

Del resto, altrimenti, l'accordo fra Unipol ed il contropatto sarebbe stato del tutto evanescente e al più si sarebbe limitato alla non adesione all'OPA, tale da non poter essere considerato come un patto parasociale.

Comunque il 1 luglio si era pensato ad un accordo del tutto diverso da quello poi si era realizzato: non la cessione delle azioni ma il loro conferimento in una NEW CO per una alleanza strategica ed una conseguente OPA. Ma nemmeno questo accordo si era concluso.

Solo il 1 luglio CONSORTE aveva chiesto a FIORANI di aiutarlo nella trattativa.

Il 4 luglio non si sapeva nemmeno chi avrebbe venduto le azioni e chi non le avrebbe cedute. Solo più avanti si era decisa la cessione dell'intero pacchetto detenuto da tutti i contro pattisti.

Si erano poi vagliate una serie di soluzioni tenendo conto che l'OPS scadeva al 22 luglio.

Il prezzo sarebbe stato stabilito solo all'ultimo. All'11 luglio si era previsto un incontro che poteva essere anche solo interlocutorio. Il 13 luglio l'incontro non era stato decisivo. Così il 14 ed il 15 luglio.

L'accordo sul prezzo, secondo l'avv Gianni, si era concluso nella notte fra il 17 ed il 18 luglio.

Le conversazioni del 16 e del 18 luglio di CONSORTE confermavano le difficoltà incontrate nella trattativa.


Non si era compreso che l'imputato aveva solo cercato di massimizzare il profitto economico proveniente dall'operazione e non si era tenuto conto che l'avv Gianni aveva riferito che, per l'imputato, aveva sempre mantenuto un rapporto con BBVA.

Si citavano poi le conversazioni di RICUCCI con GONZALO e TORANO in cui il primo invitava i rappresentanti del BBVA a migliorare l'offerta.

Così che l'OPS era fallita propria per la rinuncia del BBVA a rilanciare l'offerta.

Il Tribunale aveva poi errato nel definire il presunto accordo fra contropatto ed Unipol come patto parasociale.

Non si trattava innanzitutto di un patto definitivamente concluso poiché non era stata raggiunta l'intesa sugli elementi costitutivi dell'accordo. Se anche fosse stato concluso non era cogente a fronte di una OPS che consentiva, ai sensi dell'art. 1243 TUF, il recesso dal



medesimo. Non era poi penalmente rilevante il patto di non aderire all'OPA posto che tale patto aveva assunto rilevanza penale solo con il D. L.vo n 229 del 2007.

Il nono.

Il trattamento sanzionatorio.

La pena irrogata era molto più alta di quella stabilita a carico di FIORANI. Ed al FIORANI stesso erano state concesse le attenuanti generiche. Che non potevano essere negate solo per l'atteggiamento processuale tenuto.

L'imputato era incensurato e non era stato un propulsore dell'accordo.

Il decimo.

Le statuizioni civili.

Non vi era alcuna prova che il BBVA avesse subito un danno per la condotta tenuta dall'imputato. La OPS non aveva avuto successo perché il suo prezzo non era appetibile.

DANILO COPPOLA

I difensori eccepivano, in via preliminare, alcuni motivi di nullità di carattere processuale.

Chiedevano poi l'assoluzione dell'imputato per entrambe le imputazioni ascrittegli. Chiedevano infine, in via subordinata, la riduzione del trattamento sanzionatorio.

Articolando le argomentazioni in tre motivi comprendenti ciascuno una pluralità di doglianze.

Il primo.

Si tratta delle questioni decise dal Tribunale con l'ordinanza dell'8 aprile 2010.

Punto 1.

La competenza territoriale.

Che sarebbe di Roma qualora si dovesse fare riferimento all'accordo fra Unipol ed i contro pattisti o di Bologna qualora si ritenesse la rilevanza del superamento della soglia del 30 %.

E sarebbe ancora di Bologna se si dovesse fare riferimento all'aggiotaggio manipolativo consumato con la registrazione dei primi acquisti.

Punto 2.

La nullità del decreto che dispone il giudizio per l'indeterminatezza dell'imputazione.

In udienza preliminare il fatto era stato pressoché interamente modificato.

Lo sforzo che il Tribunale aveva dovuto compiere per interpretare l'imputazione ne confermava l'indeterminatezza. Lo stesso Tribunale riteneva poi un fatto diverso da quello contestato quando assumeva che l'accordo fra Unipol e contropatto aveva preceduto e non seguito i primi acquisti.

Con dirette conseguenze anche in ordine al contestato aggiotaggio informativo.

Punto 3.

La nullità del decreto che dispone il giudizio perché l'imputazione modificata in udienza preliminare contestava agli imputati un fatto nuovo.

All'origine era contestato l'accordo fra Unipol ed alcuni istituti bancari secondo il quale i secondi avrebbero acquistato per conto della prima le azioni del contropatto. In udienza preliminare si era contestato l'accordo fra Unipol ed il contropatto per il quale il contropatto non avrebbe aderito all'OPS fintanto che Unipol avrebbe cercato di acquisire azioni fino a giungere alla voluta maggioranza.

Punto 4.

La costituzione di parte civile del BBVA.

Le condotte erano successive al lancio dell'OPS e quindi non avevano potuto causare alcun danno al suo protagonista.

Il secondo.

L'eccezione di nullità della sentenza per difetto di correlazione fra l'accusa e la condanna.

Derivante dal fatto che il Tribunale aveva ancora mutato la struttura del fatto. Individuando l'esistenza di un accordo fra Unipol ed il contropatto chiuso tra il 21 ed il 23 maggio. Che contraddice anche gli accordi presi con gli istituti di credito e menzionati nell'imputazione.

Si trattava pertanto di un fatto nuovo o comunque diverso.

La richiesta di assoluzione.

Lo stesso FIORANI aveva parlato di contatti dopo il 21 maggio e non di accordi raggiunti. Tanto che nemmeno nella conversazione del 28 giugno aveva affermato che l'accordo era stato concluso.

I contro pattisti volevano solo massimizzare il prezzo delle loro azioni.

Doveva anche considerarsi che nel patto vi erano Generali e che pertanto Unipol non poteva che schierarsi con il contropatto.

Le conversazioni successive al 23 maggio provavano che non si era concluso alcun accordo cogente per le parti.

Torano aveva affermato che la trattativa con Unipol era saltata solo alla fine di giugno.

Ed era quindi del tutto logico che la trattativa con il contropatto fosse iniziata solo con il 1 luglio.

Più volte poi RICUCCI, nel luglio, aveva chiesto ai rappresentanti del BBVA di rilanciare l'offerta.

L'OPS del BBVA non era particolarmente appetibile. Perché pagata con azioni. Ed era comunque fatto notorio che ad una OP si aderisce negli ultimi giorni. Anche le Generali avevano deciso di non aderire.

Non si era poi fornita alcuna prova che COPPOLA avesse stipulato o conosciuto l'accordo del 21\23 maggio.

Un accordo che era stato ritenuto sussistere solo in base ad una presunta prova logica. Che era contraddetta dagli elementi di fatto acquisiti nel corso del dibattimento.

Non si era nemmeno provato, ed anzi esistevano elementi di fatto contrari, che i contro pattisti si muovessero in perfetto accordo fra loro.

Lo stesso contenuto delle conversazioni intercettate dimostrava la difficoltà di raggiungere un accordo, ancora nel luglio, fra Unipol e tutti i contro pattisti. E la richiesta al BBVA di rilanciare. Anche laddove si cita proprio il COPPOLA (vd tel 6 luglio fra CONSORTE e CIMBRI).

Così come aveva riferito l'avv Gianni che aveva trattato per conto dei contro pattisti.

Solo dal 7 luglio si cominciava a trattare sul prezzo. Ma nemmeno in tale data si era raggiunto alcun accordo definitivo, alcun accordo che potesse o dovesse essere comunicato.

Era stato GRASSO della banca Nomura a chiedere a COPPOLA di metterlo in contatto con CONSORTE. E CONSORTE quando parla con GRASSO conferma che l'accordo non è ancora stato raggiunto.

Fino al 17 luglio le conversazioni di CONSORTE provano che non era stato ancora raggiunto l'accordo sul prezzo.

Del resto occorre anche individuare i compratori delle azioni dei contro pattisti. Solo il 15 luglio CONSORTE aveva comunicato a COPPOLA che le sue azioni le avrebbe comprate GNUTTI.

L'avv Gianni aveva poi confermato che la trattativa si era chiusa solo il 17 luglio.

Le relazioni della CONSOB andavano nella medesima direzione. Poiché si era concluso che sebbene risultasse che Unipol aveva raggiunto accordi di massima con alcune delle controparti (quindi gli istituti di credito) che poi avevano acquistato le azioni dei contropattisti, gli accordi non risultavano definiti in tutti i dettagli, nel prezzo, nelle modalità e nei tempi di pagamento. Il prezzo effettivamente pagato era compatibile con quello dell'OPA obbligatoria. Vista la complessità degli accordi si poteva affermare che questi si erano conclusi solo in ultimo così da non doversi ritenere mendaci i comunicati emessi dal 7 al 17 luglio.

La relazione CONSOB del 2010 ribadiva di non ravvisare visti gli elementi acquisiti alcun patto parasociale, neppure all'esito del mutamento della prospettiva dalla modifica dell'imputazione. Considerando anche che l'eventuale accordo a non aderire all'OPS non doveva essere oggetto di comunicazione essendo solo un presupposto della trattativa ulteriore.

In diritto poi non era possibile ravvisare un artificio in una condotta lecita. Perché comunque un artificio doveva avere di per sé un'attitudine fraudolenta.

Ancorchè generico doveva poi provarsi il dolo.

Il terzo.

Il trattamento sanzionatorio.

Il ruolo ricoperto dall'imputato era stato certamente minore. E meritava gli venisse commisurata la pena nel minimo edittale

E che gli fossero concesse le attenuanti generiche poiché comunque non poteva essere valutato negativamente il comportamento processuale di mera assenza dal procedimento.

Quanto alle statuizioni civili non si era provata la concreta sussistenza del danno.

ETTORE e TIBERIO LONATI

Il difensore dei predetti imputati eccepiva, in via preliminare, la declaratoria di nullità della sentenza.


Ne chiedeva, in via principale, l'assoluzione o, in via subordinata, l'attenuazione del trattamento sanzionatorio.

Articolando i seguenti motivi.

Il primo.

Le eccezioni preliminari.

La nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminazione del capo di imputazione.



Non si comprende se sia stata contestata una condotta continuata o progressiva e non si comprende a quali degli imputati siano state attribuite le singole condotte.

L'incompetenza per territorio.

I reati di agiotaggio sono reati di pericolo e si consumano laddove si pone in essere la condotta. Nel caso di specie era Bologna. Là dove Unipol ha conseguito la titolarità delle azioni con la registrazione sul suo conto. Anche il comunicato risultava emesso in Bologna.

La competenza sarebbe radicata in Roma se si volesse tener conto del luogo in cui il contropatto agiva.

La nullità del decreto che dispone il giudizio ex art. 423 c.p.p.

A seguito della modifica apportata dal pm nel corso dell'udienza preliminare. Che aveva trasformato la condotta da commissiva (la diffusione di falsi comunicati che non manifestavano l'accordo già raggiunto il 7 luglio) ad omissiva (non aver comunicato l'accordo fra Unipol ed il contropatto di non aderire all'OPS fino al 20 luglio) tanto che la norma di riferimento violata non era più l'art. 114 TUF ma era l'art. 122 TUF.

La nullità dell'avviso ex art. 415 c.p.p.

La nullità non era affatto relativa ma generale. Era mancato il deposito di atti essenziali per le difese.

Il secondo.

Sulle prove assunte.

La nullità del deposito della lista testimoniale del pm per la sua tardività.

A seguito della declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate in sede di incidente probatorio da BONI e FIORANI. La lista era stata depositata quando già si era svolta la prima udienza di trattazione.

Il terzo.

La nullità della sentenza del Tribunale per difetto di correlazione con l'accusa mossa agli imputati.

Perché ha ravvisato un accordo fra Unipol e contropatto che non era stato contestato nella forma e nei tempi ritenuti dal Tribunale.

Non si era contestato alcun accordo antecedente il 23 maggio, tanto più che da questo discendesse la necessità del lancio dell'OPA.

Vi era poi contraddizione fra la ritenuta rilevanza penale del primo accordo e la responsabilità ex art. 115 c.p. per le condotte successive.

Tutte ipotesi di fatto su cui le difese non avevano potuto adottare una idonea linea difensiva.

Il quarto.

Il merito.

L'inesistenza dell'accordo a non aderire all'OPS fino al 20 luglio.

I LONATI avevano aderito al contropatto con il loro 2,46 % del capitale BNL. In realtà nessun accordo, fino all'ultimo, fino al 18 luglio, era esistito. Erano solo continuate le trattative.

La conversazione di FIORANI del 28 giugno delinea scenari e non accordi già raggiunti.

Le conversazioni tenute da CONSORTE nel luglio dimostrano che l'accordo era tutt'altro che definito. Tanto che in alcune occasioni CONSORTE dubitava anche del buon

esito di tutta l'operazione. E parlava anche delle diverse posizioni assunte dai membri del contropatto.

Ad esempio il 6 luglio CONSORTE e SACCHETTI parlano della posizione particolare dei LONATI. Il 16 luglio CONSORTE conversa con Ettore LONATI per chiarire gli ultimi dettagli.

Altre conversazioni indicano la possibilità che il BBVA rilanci la sua offerta ed altre ancora lamentano la difficoltà di accordarsi con CALTAGIRONE e quindi con il contropatto.

Il fatto che ci si dovesse accordare con il contropatto non significa che si doveva necessariamente partire dall'aver concluso un tale accordo.

Era poi evidente che il contropatto voleva massimizzare il suo profitto. Come emerge anche dalla conversazioni intercettate. E dal tentativo di RICUCCI di provocare un rilancio dell'offerta del BILBAO.

Considerando anche che l'OPS non appariva particolarmente appetibile.

Neppure FIORANI, del resto, aveva indicato come si fosse raggiunto un accordo definito alla fine di maggio del 2005. Egli conosceva solo le strategie, alcune delle strategie, di CONSORTE ma nulla sapeva su specifici patti conclusi. Sapeva bene che i contro pattisti volevano massimizzare il profitto.

Un quadro, quello che precede, confermato dalla risultanze delle relazioni della CONSOB. Che aveva anche aggiunto che il mercato già scontava la possibilità di un accordo fra coloro che si contrapponevano a BBVA. E che aveva sottolineato il fatto che l'eventuale accordo di non aderire all'OPS non doveva essere formalizzato e comunicato perché era solo un presupposto di un eventuale diverso ed ulteriore accordo. E che nulla avrebbe impedito ai contro pattisti di aderire ad un ipotetico rilancio del BILBAO.

Il quinto.

Sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.

I precedenti degli imputati erano minimi. Ed hanno tenuto un comportamento processuale corretto, non potendosi negativamente valutare la contumacia.

Sulla misura della pena.

La pena era eccessiva anche in rapporto a quella stabilita per il coimputato patteggiante.

Il sesto.

Il BBVA non aveva avuto alcun danno posto che aveva poi conferito le proprie azioni alla BNP Paribas ad euro 2,90 e quindi con notevole profitto. Considerando anche la scarsa appetibilità della sua proposta.

STEFANO RICUCCI

I difensori dell'imputato ne chiedevano l'assoluzione articolando la richiesta in un unico motivo.

Lamentando innanzitutto che il quadro probatorio costruito dal Tribunale si basava non su prove rappresentative di fatti ma su indizi e congetture. Su indizi che non soddisfavano nemmeno il requisito della precisione. E le prove logiche non si dimostravano incontrovertibili.

La conversazione del 28 giugno tra FIORANI e TARLOCCO disegna una strategia e non riferisce di un accordo già raggiunto. E FIORANI conferma tale situazione nelle sue dichiarazioni.



Le ulteriori conversazioni citate sono troppo tarde, del 17 e del 18 luglio, per potersi dedurre che l'accordo era stato raggiunto prima del 23 maggio. E del resto anche in quelle conversazioni si dà conto della difficoltà di chiudere l'accordo con il contropatto.

Non era stato individuato alcun elemento che consentisse di datare la trattativa effettiva fra Unipol e contropatto ad una data precedente al 1 luglio. Gli incontri del 19 marzo erano stati solo esplorativi.

Il 1 luglio i rappresentanti di Unipol si incontrano con i legali del contropatto. L'ipotesi formulata è che la maggior parte dei contro pattisti conferiscano le loro azioni in una costituenda società che avrebbe appoggiato l'azione di UNIPOL. In questa prospettiva CALTAGIRONE chiede la presidenza per un lungo periodo.

CONSORTE decide allora di cercare di rompere il contropatto contattando, attraverso FIORANI i contro pattisti che vogliono vendere: STATUTO, RICUCCI, M COPPOLA.

Le trattative proseguono valutandosi le diverse possibili soluzioni.

Si pensa a fare acquistare a UNIPOL tutto il pacchetto. Ma questo presuppone che Unipol ottenga l'autorizzazione a salire nell'azionariato. O a trovare altri compratori che acquistino per conto di UNIPOL.

Ed inizia quindi la difficile ricerca di questi ulteriori compratori.

Il 6 luglio si discute ancora del prezzo. E così il 7 luglio, tanto da far dubitare CONSORTE della riuscita dell'operazione. E c'erano anche questioni fiscali da risolvere.

Così che i comunicati diffusi non facevano che rendere nota la reale situazione.

Ancora l'11 luglio CONSORTE parlando con CIMBRI non si diceva certo di riuscire a concludere. Le difficoltà permanevano anche nelle conversazioni del 14 e 15 luglio.

RICUCCI poi contatta i rappresentanti del BBVA nell'intento di far loro rilanciare il prezzo dell'OPS.

Tutto viene chiuso solo nella notte fra il 17 ed il 18 luglio.

Così che l'accordo con il contropatto viene chiuso solo a tale ultima data.

Del resto l'offerta del BBVA non era particolarmente appetibile. Ed era pertanto ovvio che si aspettasse fino all'ultimo un eventuale rilancio.

Quanto alla posizione di RICUCI.

Non aveva più acquistato azioni BNL a partire dal 27 dicembre 2004. Più volte, nel corso delle conversazioni intercettate, si era dato conto della sua autonomia anche rispetto agli altri contro pattisti. Aveva sollecitato fino all'ultimo un rilancio dell'OPS della BBVA. Aveva sempre affermato anche nelle conversazioni che intendeva trarre il massimo profitto di mercato possibile. Non era stato nemmeno disponibile a partecipare alla costituenda società.

Le conversazioni tenute con i rappresentanti della BBVA (riportate nell'atto di appello) ne chiarivano la posizione.

In ogni caso era del tutto assente la prova dell'elemento soggettivo, del fatto che egli fosse consapevole di un eventuale accordo stipulato da altri contro pattisti.

Il trattamento sanzionatorio era eccessivo:

Il suo ruolo era stato del tutto secondario. Era suo diritto rimanere contumace.

EMILIO GNUTTI

I difensori dell'imputato avanzavano doglianze di rito e di merito.

Articolandole nei seguenti motivi.



Il primo.

La nullità della sentenza per l'omessa citazione dell'imputato.

In occasione dell'udienza preliminare l'imputato aveva mutato l'elezione del domicilio. Il decreto che dispone il giudizio è stato notificato nel precedente domicilio eletto.

L'incompetenza per territorio.

Il primo atto era stato l'aggiotaggio informativo del 23 maggio che si era consumato in Bologna.

Il secondo.

Il merito.

Si era creato un parallelismo, quanto al GNUTTI, con la diversa vicenda riguardante la Antonveneta.

L'interessamento di GNUTTI era stato ricavato solo dalle dichiarazioni di FIORANI.

In realtà quanto asserisce FIORANI in ordine all'aiuto fornito da GNUTTI e da HOPA si riferisce al consiglio HOPA del 15 luglio che doveva deliberare l'acquisto delle azioni del contropatto e quindi era molto successivo al primo accordo e riguardava appunto solo la disponibilità ad acquistare quelle azioni.

L'indicazione fornita da FIORANI circa la consapevolezza di GNUTTI dell'appoggio di FAZIO riguardava la scalata Antonveneta e non quella della BNL.

Non vi era poi stato alcun concerto a base degli acquisti di azioni BNL ma solo contatti e trattative. Che non dovevano essere comunicati al mercato.

Non si era stipulato alcun patto parasociale e certamente non con GNUTTI.

Doveva poi ricordarsi che operazione Antonveneta si era chiusa già nell'aprile del 2005.

La conversazione del 29 giugno tra FIORANI e GNUTTI dimostrava che quest'ultimo non era più in contatto con CONSORTE.

Il coinvolgimento di GNUTTI parte circa dall'11 luglio.

Il 7 luglio Ettore LONATI chiama GNUTTI e LONATI gli riferisce che il contropatto aveva deciso di vendere a 2,70 per azione. Così GNUTTI contatta CONSORTE e non gli confida neppure il prezzo appena riferitogli da LONATI.

Il 12 luglio o il 14 si svolge l'incontro con CONSORTE per definire il prezzo di acquisto del 4,99 % del capitale. Incontro confidato da CONSORTE a CIMBRI.

Tanto che GNUTTI non dispone neppure delle necessarie risorse finanziarie che si mette a cercare. E deve allestire un CdA, in tutta fretta, che gli affidi i poteri. CdA che riesce a tenere con gran fatica il 15 luglio.

E il 18 luglio GNUTTI comunica a CONSORTE di avere comperato.

Il patto parasociale viene sottoscritto lo stesso 18 luglio. E viene quel giorno comunicato al mercato.

Si ha pertanto la prova che GNUTTI non aveva preso parte ad alcun accordo con Unipol, con il contropatto, con Banca d'Italia, prima di tali conclusive giornate.

Il trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto essere ben più moderato e fissato in continuazione con la pena stabilita per la scalata di Antonveneta.

Avrebbero dovuto riconoscersi le attenuanti generiche e quelle previste dall'art. 114 c.p..

VITO BONSIGNORE



Il difensore dell'imputato articolava le sue doglianze nei seguenti motivi.

Il primo.

Nel merito.

L'istruttoria dibattimentale si era svolta sul tema proposto nel capo di imputazione: la sussistenza di un accordo fra contropatto ed Unipol al fine di non aderire all'OPS lanciata dal BBVA.

A cui la sentenza aveva aggiunto un preventivo accordo fra le medesime parti volto alla scalata di BNL.

Un fatto ancora diverso rispetto a quanto contestato all'apertura dell'udienza preliminare in cui si era ipotizzato l'accordo di cessione delle azioni a partire dal 7 luglio e non dal 18 luglio.

Le dichiarazioni dell'avv. Gianni, legale del contropatto, ed il contenuto delle conversazioni intercettate contrastano però tale ricostruzione.

La ricostruzione offerta dal Tribunale muove dalla considerazione che UNIPOL non avrebbe potuto iniziare gli acquisti delle azioni BNL senza prima avere concluso l'accordo con il contropatto. Non tenendo però conto, non soltanto delle emergenze di fatto che non supportavano affatto tale tesi, ma nemmeno degli interessi dei contro pattisti che, esclusi da tutti dal futuro coinvolgimento della gestione di BNL, avevano l'unico interesse di aderire alla offerta economica più vantaggiosa. Che poteva giungere fino all'ultimo giorno di validità della OPS.

Ed UNIPOL poteva e doveva comunque assicurarsi il 20 % che, aggiunto al contropatto, le avrebbe assicurato il controllo di BNL. Non poteva aspettare di accordarsi con il contropatto.

La conversazione fra CONSORTE e GALANTI del 5 luglio che aveva fatto ritenere sussistere l'accordo di non aderire all'OPS fino a 20 luglio svelava una circostanza diversa: il dubbio che UNIPOL potesse acquistare le azioni del contropatto posto che non aveva ancora ottenuto l'autorizzazione a salire fino a quella soglia.

Tanto che le singole e effettive negoziazioni con il contropatto erano partite il 14 luglio e, grazie alla sponda fornita dalla DB, la società del BONSIGNORE era riuscita a vendere a 2,73 euro.

Del resto ancora l'11 luglio SACCHETTI e CONSORTE non erano sicuri che BONSIGNORE avrebbe venduto tutto il pacchetto.

Vi erano stati dei problemi in quei giorni a causa della volontà dell'imputato di venire separatamente.

Il secondo.

Nel merito.

Nessuna delle condotte ascritte era stata consumata dal BONSIGNORE.

Il legale rappresentante della società belga che faceva riferimento all'imputato era il di lui figlio e le indicazioni di fatto menzionate dal Tribunale non potevano mutare tale indiscutibile situazione.


Più volte di era indicato come si stesse contattando il figlio.

Alle riunioni del contropatto presenziava il figlio.

La società belga aveva poi conservato una sua autonomia all'interno del contropatto.

Il terzo.

Il contenuto dell'accordo, non aderire all'OPS del BBVA, non era rilevante per l'art. 122 TUF come vigente all'epoca dei fatti.



Il quarto.

L'accordo individuato non era nemmeno rilevante ai sensi dell'art. 185 TUF perché i contro pattisti miravano al solo ritorno finanziario.

Il quinto.

Per le ragioni indicate non vi era correlazione fra l'accusa e quanto ritenuto dal Tribunale. Per il diverso contenuto dell'accordo e la sua diversa collocazione cronologica.

Il sesto.

L'incompetenza territoriale.

La registrazione del primo acquisto di azioni è avvenuta a Bologna sul conto Unipol.

La mancata comunicazione dell'accordo si era consumata in Roma sede della Consob.

Il settimo.

Sulle statuizioni civili.

Nessun danno aveva patito BBVA come dimostravano le consulenze in atti.

L'ottavo.

La pena era eccessiva per il ruolo minore rivestito dall'imputato.

Non si potevano negare le attenuanti generiche per la contumacia.

GIUSEPPE STATUTO

Il difensore dell'imputato proponeva doglianze su alcune delle questioni preliminari risolte dal Tribunale, sul merito, sul trattamento sanzionatorio, sulle statuizioni civili.

Così argomentando.

La sentenza era nulla per il difetto di correlazione fra quanto ritenuto e quanto contestato.

Si era ritenuta la sussistenza di un accordo fra i contro pattisti ed Unipol precedente al 23 maggio al fine di consentire ad Unipol il controllo di BNL. Si era invece contestato un accordo pur fra le medesime parti ma stipulato nella prima decade del luglio.

Il Tribunale di Milano non era competente per territorio.

L'accordo indicato dal Tribunale si era perfezionato a Roma ove erano intercorse le riunioni che l'avevano consentito.

La nullità del decreto che dispone il giudizio per la genericità dell'imputazione.

Il solo fatto che il Tribunale abbia dovuto interpretare l'imputazione chiarisce la sua assoluta genericità.

Il merito.

Non vi era alcuna prova che ciò che concordava CALTAGIRONE fosse anche solo comunicato agli altri aderenti del contropatto.

Il Tribunale non aveva individuato alcuna diretta condotta dell'imputato.

Non si era formato ancora l'accordo sul prezzo. Nelle conversazioni si parla di trattative non di accordi raggiunti.

Ancora il 17 luglio non si era chiuso un accordo vincolante fra le parti.

I contro pattisti non avevano alcun interesse a chiudere l'accordo prima del 23 maggio.

Il trattamento sanzionatorio.

Il Tribunale non avevano motivato il diniego delle attenuanti generiche. Che il ruolo marginale ricoperto dall'imputato giustificava. Il calcolo della pena non aveva chiarito quali fossero gli aumenti per la continuazione.

I doppi benefici erano concedibili.

Le statuizioni civili.

Non vi è prova che l'imputato abbia cagionato alcun danno ala BBVA. La cui OPS era fallita perché non appetibile e perché non vi era stato alcun rilancio.

GUIDO LEONI

Il difensore dell'imputato proponeva doglianze su alcune delle questioni preliminari risolte dal Tribunale, sul merito, sul trattamento sanzionatorio, sulle statuizioni civili.

Così argomentando.

La sentenza era nulla per il difetto di correlazione fra quanto ritenuto e quanto contestato.

Si era ritenuta la sussistenza di un accordo fra i contro pattisti ed Unipol precedente al 23 maggio al fine di consentire ad Unipol di pervenire al controllo di BNL. Si era invece contestato un accordo pur fra le medesime parti ma stipulato nella prima decade del luglio.

Parti peraltro nel cui novero non figurava l'imputato.

Il Tribunale di Milano non era competente per territorio.

L'accordo indicato dal Tribunale si era perfezionato a Roma ove erano intercorse le riunioni che l'avevano consentito.

La nullità del decreto che dispone il giudizio per la genericità dell'imputazione.

Il solo fatto che il Tribunale abbia dovuto interpretare l'imputazione chiarisce la sua assoluta genericità.

Il merito.

Non vi era alcuna prova che l'imputato avesse aderito al disegno che avrebbe organizzato il governatore FAZIO.

Del resto anche la Corte di Appello di Bologna che aveva annullato la sanzione Consob aveva riconosciuto che LEONI aveva agito nel gestire le sue BNL in perfetta autonomia.

LEONI si era poi espressamente rifiutato di stipulare un patto parasociale anche in relazione agli acquisti del 17\18 luglio.

L'imputato si era limitato ad aderire a quel patto che aveva visto il coinvolgimento di altri istituti bancari in previsione della assemblea BNL del maggio, un patto ritenuto dal Tribunale privo di rilevanza penale.

Non aveva partecipato alla successiva strategia a quella che FIORANI aveva individuato come la fase due.



LEONI, e per lui la BPER, non aveva alcun interesse commerciale alla operazione. Non vi era alcun valido movente per un investimento di tale portata. Anche se si era deciso di investire nel luglio per future opportunità o per finalità speculative.

Il primo acquisto era del 16 maggio quando Unipol non era scesa ancora in campo ed era pertanto evidente l'autonomia di tale decisione dalla scalata che Unipol poi intraprenderà.

Comunque non vi era stato alcun accordo che vincolasse LEONI o BPER al volere di Unipol e di CONSORTE. Come riconoscono CONSORTE e CIMBRI nella conversazione del 19 luglio. E come riconoscono COSROTE e SACCHETTI nella conversazione del 14 luglio.

E la conversazione del 14 luglio n. 792 dimostra che GNUTTI non era stato finanziato dalla BPER.

E SACCHETTI nella conversazione del 18 luglio con BONI esprimeva ancora la preoccupazione per l'atteggiamento di LEONI.

La conversazione del 28 giugno fra FIORANI e TARLOCCO disegnava possibili strategie e non patti già conclusi.

La conversazioni di CONSORTE con CIMBRI del 7 luglio mostra come le trattative potessero ancora naufragare.

Il trattamento sanzionatorio.

Il Tribunale non avevano motivato il diniego delle attenuanti generiche. Che il ruolo marginale ricoperto dall'imputato giustificava. Il calcolo della pena non aveva chiarito quali fossero gli aumenti per la continuazione.

I doppi benefici erano concedibili.

BPER

Il difensore della società ne chiedeva l'esclusione della responsabilità per non avere commesso il fatto il soggetto in posizione apicale o, in via gradata, per non avere questi agito nell'interesse della società o per non esservi un modello idoneo a escludere alla prevenzione di tali reati in via subordinata chiedeva la riduzione della sanzione.

Articolando due serie di motivi. La prima attinente alla responsabilità stessa dell'organo di vertice, l'imputato LEONI, la seconda propria dell'illecito di cui era stata chiamata a risponderne la società.

Il primo.

Sulle questioni preliminari.

Sulla nullità del decreto che dispone il giudizio per la genericità dell'imputazione.

L'interpretazione che il Tribunale aveva dovuto dare dell'imputazione ne dimostrava già la genericità. Si era ammesso che la sua lettura avrebbe potuto ingenerare degli equivoci. Anche con riferimento allo specifico ruolo ricoperto da BPER.

Sull'incompetenza per territorio.

Il primo atto ritenuto illecito era stato l'acquisto di azioni del 23 maggio da parte di Unipol. La Cassazione aveva spiegato che tale reato si consuma con la registrazione delle azioni nel conto dell'acquirente.

Registrazione avvenuta a Bologna.

Anche l'aggiornamento informativo si era consumato a Bologna posto che il comunicato era stato lì formato.



Se poi il primo atto era da intendersi l'accordo che aveva preceduto gli acquisti delle azioni, in assenza di elementi che consentivano di individuarne l'origine geografica si doveva tener conto che la Procura di Roma era stata la prima ad iscrivere la notizia di reato.

Sulla inammissibilità della lista testimoniale del pm.

La lista era tardiva perché il processo era già stato incardinato.

Sulla nullità dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p..

L'avviso era nullo perché non erano stati depositati tutti gli atti di indagine.

Sulla inutilizzabilità dell'incidente probatorio.

A cui non avevano preso parte né BPER né LEONI.

Sulla nullità della sentenza per l'irregolare modifica della imputazione nella udienza preliminare e per il difetto di correlazione con la contestazione.

L'accusa in dibattimento aveva ritenuto che BPER fosse un acquirente fiduciario delle azioni BNL per conto di Unipol e che il comunicato del 18 luglio non ne avesse svelato l'accordo.

Nella richiesta di rinvio a giudizio la BPER, invece, era stata accusata di avere concluso un accordo con Unipol nel maggio al fine di intestarsi le azioni dei contro pattisti. Un accordo che lo stesso Tribunale smentiva perché chiusosi con l'assemblea del 21 maggio.

Ma il Tribunale riteneva LEONI e la BPER partecipe del secondo accordo solo dalla sua partecipazione al primo che aveva ritenuto penalmente irrilevante.

Il secondo.

Sul merito.

In relazione alla responsabilità del LEONI.

Non era affatto significativo il primo contatto tra FAZIO e LEONI. Anche perché LEONI con gli acquisti del 17 maggio prima e del 18 luglio poi aveva dimostrato di voler perseguire una strategia del tutto autonoma.

Si era dapprima pensato ad un comune intervento delle banche popolari. Ciascuna però animata da un suo proprio interesse. E collettivamente interessate ad entrare, in caso di fallimento dell'OPS di BBVA (a cui non sin intendeva aderire) nell'azionariato di BNL con un nucleo quantitativamente rilevante.

L'acquisto del 17 maggio era finalizzato a prospettive di trading perché appariva ormai chiaro che sulla BNL si sarebbe scatenata una contesa.

Ci si attendeva anche un rilancio di BBVA visto che BPER aveva acquistato a 2,73, l'OPS era a 2,48 (ai valori del 17 maggio) ed il prezzo medio di mercato era a 2,68.

Quel primo pacchetto poi neppure era destinato a supportare all'assemblea del 21 maggio il contropatto. Ma al più il gruppo formato dalla Popolari.

La conversazione di FIORANI del 28 giugno mostra come l'accordo non fosse stato ancora concluso.

La conversazione del 2 luglio fra CONSORTE e LEONI è spiegata da CONSORTE che afferma di avere conosciuto LEONI il giorno prima. E che questi gli aveva detto che comunque non si sarebbe legato ad un patto di sindacato. Indisponibilità a legami contrattuali che veniva ribadita anche nei giorni successivi.

Tanto che il 14 luglio CONSORTE deve ancora convincere LEONI ad acquistare.

C'era stato l'incontro del 15 luglio in cui CONSORTE aveva proposto un patto ma gli era stato detto che ciò non era conforme agli interessi di BPER.

Circostanza confermata dalla conversazione del 16 luglio fra CONSORTE e LEONI. LEONI era ancora interessato ad un polo con le Popolari.

E ciò era confermato dal verbale del CdA del 17 luglio. E dalla conversazione con CONSORTE dello stesso giorno in cui LEONI conferma la volontà di non aderire nemmeno all'OPA di Unipol, di non stringere patti e di voler mantenere il patto di consultazione con le Popolari. Con una disponibilità, successiva, a firmare patti di governante. Nemmeno potendogli dare la richiesta call.

Il 18 vi era un'altra conversazione fra LEONI e CONSORTE nella quale LEONI confermava la propria autonomia pur non impedendo a CONSORTE di contare per il raggiungimento della maggioranza assoluta anche sulle azioni BPER.

Difficoltà confermata dalle successive conversazioni di CONSORTE. E di SACCHETTI.

Nella conversazione del 19 luglio CIMBRI chiariva a CONSORTE la distanza che li separava dagli uomini della BPER.

Del resto il 26 luglio LEONI rispondeva di non voler stringere alcun patto ma di considerare stabile l'investimento in BNL di BPER.

Del resto la Corte di Appello di Bologna aveva annullato la sanzione irrogata dalla CONSOB alla BPER.

Sulla base della esclusione di un qualsiasi accordo fra UNIPOL e BPER.

E comunque LEONI non aveva fornito alcun contributo all'accordo manipolativo del mercato. Posto che le condotte erano tutte lecite. Senza alcun connotato artificioso. Né era stata individuata alcuna condotta del LEONI di positiva partecipazione all'accordo. Né era stata dimostrata l'esistenza di un accordo vincolante fra le parti.

Di conseguenza non vi era nemmeno l'aggiotaggio informativo. Considerando poi che non vi era prova che il LEONI conoscesse la strategia di CONSORTE taciuta nei comunicati. Considerando poi che nemmeno fosse provata la responsabilità nell'aggiotaggio manipolativo si potrebbe, per sé solo, considerare certa la compartecipazione all'aggiotaggio informativo.

Comunque le condotte contestate non erano idonee ad alterare in modo sensibile il prezzo delle azioni. Poiché il mercato già inglobava la possibilità di una azione di contrasto all'OPS del BBVA.

Considerando che non ogni violazione della normativa in tema di OPA poteva tradursi in una alterazione sensibile del prezzo.

In ogni caso non si era affatto provato che LEONI fosse consapevole della strategia e degli accordi eventualmente stipulati da CONSORTE con i contro pattisti.

Il terzo.

In ogni caso la condotta di LEONI non era stata consumata nell'interesse di BPER. Poiché l'interesse della banca era stato definito dai suoi organi nella totale autonomia di gestione della partecipazione.

E l'imputato aveva tenuto una condotta elusiva dei deliberati di tali organi.

La banca si era già dotata di sistemi di controllo per prevenire l'illecita cessione di tali reati attribuendo i poteri relativi all'acquisizione di partecipazioni rilevanti al CdA ed al Collegio sindacale. Che avevano funzionato, nella specie. Ma che sarebbero stati imprevedibilmente aggirati dal LEONI.

Con modalità che nessun possibile modello poteva prevenire.



Ricorreva l'attenuante di cui all'art. 12 comma 2 lett. a) del decreto 231\2001.

La BPER aveva adottato un ulteriore modello prima del 29 gennaio 2010 che appare del tutto congruo e che istituisce un organo di vigilanza, con sicure caratteristiche di terzietà. E con effettivi poteri per procedere a controlli e monitoraggi.

Ed era stato anche predisposto un sistema disciplinare.

Nella parte speciale era stato previsto un capitolo relativo ai reati manipolativi.

Il quarto.

La sanzione era comunque eccessiva.

Perché la gravità del fatto per il ruolo ricoperto da BPER era minima.

UNIPOL

Il difensore della società proponeva appello articolandolo nei seguenti motivi.

Il primo.

L'incompetenza per territorio.

La Cassazione ha già stabilito che il reato si consuma laddove vengono registrate le azioni sul conto dell'acquirente.

Il secondo.

Dal mutamento del fatto operato con la sentenza si deduce sia la genericità del capo di imputazione sia il difetto di correlazione della pronuncia di prime cure con la stessa.

Il terzo.

Non sussistevano i reati presupposto della responsabilità dell'ente.

Non sussisteva l'aggiotaggio manipolativo.

Il Tribunale aveva ritenuto che l'accordo fra Unipol e contropatto avesse preceduto il primo acquisto del 23 maggio, mentre l'imputazione indicava solo che, nel comunicato del 18 luglio, non si era precisato che gli acquisti quel giorno realizzati dipendevano da un accordo raggiunto nella prima decade di luglio.

Non vi era nemmeno certezza sulla data in cui il Tribunale riteneva raggiunto l'accordo fra Unipol e contropatto.

Dalle testimonianze degli avvocati Gianni e Pedersoli si ricavava che l'accordo era stato, a partire dal 1 luglio, solo oggetto di intense e difficili trattative. In cui si erano discussi il prezzo, la quantità di azioni da acquistare, le società che dovevano acquistarle, i mezzi finanziari per farlo.

Non si era pertanto definito alcun patto parasociale vincolante fra le parti.

Peraltro i prezzi pagati per le azioni dalle società interessate erano simili a quelli che sarebbero stati stabiliti con l'OPA qualora fosse stata lanciata da UHNIPOL il 23 maggio. La CONSOB aveva infatti rilevato che il prezzo medio fra il 23 maggio ed il 18 luglio era stato di euro 2,7512 per azione.

Non sussisteva l'aggiotaggio informativo.

Perché l'accordo era avvenuto solo il 18 luglio. E non poteva negarsi l'interesse di UNIPOL per BNL Vita.



Il quarto.

Sull'ostacolo alle funzioni di vigilanza della CONSOB.

Quanto si era risposto a CONSOB era assolutamente vero. Con riguardo all'interesse per BNL Vita. E del resto CONSORTE aveva mantenuto continui contatti con Salini della CONSOB. Ed aveva sottoposto i comunicati al preventivo vaglio.

La CONSOB aveva poi chiarito che i comunicati relativi a BNL Vita dal 16 maggio al 17 giugno rispondevano al vero. E che rispondeva al vero che solo il 18 luglio avrebbe dovuto diffondere la notizia del raggiungimento dell'accordo.

Il quinto.

L'abuso di informazioni privilegiate.

Erano state comunicate tutte notizie già di dominio pubblico. Le modalità tecniche e contrattuali erano irrilevanti.

Il sesto.

Nel negare l'attenuante prevista dall'art. 12 comma secondo lett. b D. 231/2001 non si era dato conto del nuovo modello adottato nel 2009.

HOPA

Il difensore della società proponeva appello articolandolo nei seguenti motivi.

E chiedendo la revoca della condanna o in subordine la riduzione della somma indicata.

Non vi era prova che l'organo apicale di HOPA, l'imputato GNUTTI, avesse realizzato alcuna condotta manipolativa del mercato, avesse, nel caso concreto, raggiunto alcun accordo con CONSORTE prima del 15 luglio 2005.

Le conversazioni telefoniche tenute con FIORANI non avevano rivelato alcun accordo, alcun contratto che vincolasse le parti.

Ne erano una riprova le conversazioni del 14 luglio e del 15 luglio e lo attestava la necessaria convocazione del CdA di HOPA del 15 luglio stesso per conferire a GNUTTI dei poteri di cui altrimenti non disponeva.

Il modello organizzativo predisposto da HOPA nel 2004 rispondeva alle linee guida dettate da Confindustria.

GNUTTI in ogni caso avrebbe violato i principi dettati da tale modello in riferimento alle operazioni che aveva, se l'accusa fosse fondata, concluso.

La successiva modifica del modello consentiva il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 12 comma secondo lettera b).


BBVA

Proponeva appello il difensore della parte civile lamentando la contraddittorietà fra motivazione e dispositivo laddove nel dispositivo non si condannava anche l'imputato LEONI Guido a corrispondere alla parte civile BBVA il danno così come liquidato.



Considerando che lo stesso era stato ritenuto corresponsabile della condotta complessiva che aveva cagionato il danno ritenuto dal Tribunale sussistente a carico del BBVA.

Parimenti la sentenza doveva essere riformata sul punto delle spese liquidata a favore della parte civile, sempre nella parte in cui non aveva ritenuto la corresponsabilità dell'imputato LEONI.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal tail stroke.

La decisione della Corte

Gli atti di appello propongono una serie di questioni preliminari e di merito per la gran parte coincidenti.

Così da suggerire, per una più agevole e sistematica illustrazione delle ragioni della decisione del presente gravame, una trattazione unitaria, per punti, che riunisca i singoli, coincidenti, motivi di censura.

1 – le questioni preliminari.

I difensori degli imputati e delle società hanno rinnovato, negli atti di appello, le eccezioni preliminari che già erano state sottoposte al vaglio del Tribunale e ne hanno formulate altre, successivamente generatesi, quali il difetto di correlazione tra il fatto contestato ed il fatto ritenuto in sentenza dal Tribunale e la nullità del giudizio discendente dall'aver, il Tribunale, misconosciuto le argomentazioni avanzate nelle memorie e nelle consulenze delle difese.

La Corte ritiene che siano condivisibili le argomentazioni già poste dal Tribunale a fondamento della reiezione delle eccezioni sottoposte al suo esame, che si riprendono nei loro passaggi essenziali ed alle quali si aggiungono alcune ulteriori considerazioni e ragioni.

1 – 1 - la competenza per territorio.

A tutti gli imputati sono state ascritte una serie di condotte di aggioaggio, manipolativo ed informativo, al capo A della rubrica. Ad alcuni di essi (CONSORTE, SACCHETTI e CIMBRI) è stato contestato anche il reato di ostacolo alla funzione di vigilanza esercitata da CONSOB, al capo B. Ad uno di essi (CONSORTE) l'abuso di informazioni privilegiate, al capo C.

Nessuno ha contestato che il reato più grave sia quello descritto al capo A, il delitto di aggioaggio.

La lettera del capo A, che riporta una pluralità di condotte, realizzate in tempi diversi, tutte compiute in attuazione di un identico disegno criminoso, chiarisce, fin dall'atto di accusa, che agli imputati, a tutti gli imputati, è contestato il descritto reato continuato.

Ne consegue che la competenza è determinata, ai sensi dell'art. 16 c.p.p., dal luogo di commissione del primo reato.

Che l'imputazione indica come consumato il 23 maggio 2005 quando Unipol aveva realizzato il primo acquisto di azioni BNL. Non avendo di per sé solo rilievo penale il precedente accordo complessivo (per brevità ed in sostanza: di contrapporre alla OPS del BBVA una contro-scalata occulta che mantenesse il controllo di BNL in mani italiane) che aveva determinato l'acquisto in parola, il primo attuato in esecuzione di quel patto.

Acquisto che aveva preceduto il primo episodio del parallelo aggioaggio informativo, posto che il comunicato UNIPOL di quel medesimo 23 maggio 2005 era stato diffuso proprio per esplicitare le ragioni di tale già avvenuta acquisizione.

Quanto premesso consente innanzitutto di escludere la competenza del Tribunale di Roma.

L'argomentazione, infatti, si basa sulla rilevanza penale che, di per sé, avrebbe avuto l'accordo che aveva dato luogo agli acquisti ed ai comunicati. Si assume che l'accordo fosse stato stipulato in Roma o che, non potendosi individuare il luogo ove il patto era stato concluso, ed occorrendo così dare applicazione al criterio suppletivo, la prima autorità giudiziaria ad iscrivere la notizia di reato era stata appunto quella romana.

In realtà il Tribunale aveva spiegato che l'accordo iniziale non aveva rilievo penale (perché solo la sua attuazione, con l'acquisto delle azioni e con il superamento della prima soglia dell'OPA, del 30 %, aveva avuto un'influenza sensibile sul prezzo dei titoli, così determinando la consumazione del reato di aggio).

E' pertanto del tutto irrilevante ogni disquisizione su luogo ove il patto si era concluso.

E, di conseguenza, nessun pregio può avere neppure l'indicazione che la Procura presso il Tribunale di Roma aveva iscritto per prima la notizia di reato, sia perché, appunto, non avendo l'accordo rilievo penale non poteva, la mancata individuazione del luogo in cui era stato concluso, consentire il ricorso al criterio suppletivo, sia perché la notizia di reato iscritta in Roma era relativa ad una condotta diversa da quella oggetto del presente giudizio, tanto diversa che, in nessuno degli atti di gravame, si è posta alcuna eccezione a proposito del fatto che fossero pendente davanti alle due diverse autorità più giudizi sul medesimo fatto.

Del resto lo stesso Tribunale aveva ricordato la pronuncia della Cassazione che escludeva l'esistenza di un conflitto fra le due autorità.

L'eccezione formulata in riferimento alla supposta competenza del Tribunale di Bologna va parimenti, seppure per ben diverse ragioni, respinta.

La condotta di aggio, nella prospettazione dell'accusa (e nella sentenza del Tribunale), si era concretata nell'acquisto "ai blocchi", il 23 maggio 2005, di quei primi 90 milioni di azioni BNL.

Deve pertanto stabilirsi il momento e, conseguentemente, il luogo in cui le azioni erano passate in proprietà dell'acquirente, in cui erano divenute di Unipol. E va, anche e soprattutto, stabilito il momento, ed il luogo, in cui tale condotta è divenuta idonea a concretare quel pericolo che è anch'esso parte essenziale del contestato delitto di aggio manipolativo.

La tesi che propugna la competenza del Tribunale di Bologna muove dalla mera lettera dell'art. 32 del D. L.vo n. 213 del 1998 (ora art. 83 quinquies del TUF) laddove si legge che la legittimazione piena ed esclusiva dell'acquirente all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari acquistati decorre dalla loro registrazione nel conto personale.

Una tesi che sembra confermata da una pronuncia della Cassazione (Cass. sez.V, 21.1.2009 n.7769, Consorte) che ha indicato come il luogo di consumazione del diverso reato previsto dall'art. 180, co. 1 lett. a) D.L.vo n. 58/1998 (l'abuso di informazioni privilegiate), commesso attraverso l'acquisto di strumenti finanziari dematerializzati, è quello in cui risulti effettuata la registrazione dei titoli sul conto dell'acquirente, in applicazione pertanto del citato art. 32.

E ciò in base alla considerazione che *"in tema di vendita di strumenti finanziari dematerializzati, in quanto cose determinate solo nel genere, per il perfezionarsi dell'effetto traslativo occorre la individuazione della species venduta"*. Considerando inoltre *"come il trasferimento della proprietà dello strumento dematerializzato si perfezioni solo con il compimento della registrazione in accredito, ad opera dell'intermediario, sull'apposito conto aperto dall'acquirente e nel luogo in cui tale conto è acceso, che, concretizzando la consegna de materializzata delle species di valori appartenenti al genus dedotto in obbligazione, rappresenta per l'appunto, l'individuazione di questi ultimi"*.



In realtà la fattispecie oggetto del presente procedimento è diversa da quella oggetto del precedente di legittimità sotto vari e decisivi aspetti.

Non vi è stata, innanzitutto alcuna specificazione “*da genere a specie*” poiché il pacchetto di azioni acquistato da UNIPOL (non sul mercato telematico della trattazione continua) era stato ceduto “ai blocchi” (il mercato parallelo dove transitano le proposte di vendita e di acquisto di maggior controvalore) ed era perfettamente identificato nella sua quantità e nella sua specie: erano esattamente tutti e solo i 90 milioni di azioni BNL posti in vendita da Leonardo Capital Fund.

E la condotta manipolativa, dovendo concretare anche il pericolo di alterazione sensibile del prezzo, doveva anche essere resa nota al mercato (salvo il fatto che sia l’acquisto in sé ad essere manipolativo, comportando esso solo, ad esempio per il suo “peso” rispetto al mercato, una alterazione sensibile del mercato, circostanza però che non ricorre nel caso concreto). Pubblicità che era invece del tutto estranea alla fattispecie di *insider trading* oggetto del precedente giurisprudenziale (che si era consumato con la mera condotta di acquisto o vendita delle azioni suggerita dal possesso della informazione privilegiata).

Gli acquisti “ai blocchi” - che vengono effettuati fuori dall’ordinario mercato telematico per non incidere in misura eccessiva (e quindi distorsiva) sull’ordinario dipanarsi delle proposte di acquisto e di vendita dei titoli quotati - devono però essere comunicati, in ristretti termini di tempo, al mercato telematico stesso. Così che è solo tale, peraltro indispensabile ed inevitabile, informativa che completa l’elemento oggettivo del reato di manipolazione del mercato. Fissando la competenza per territorio dove essa avviene: nel circuito telematico di Borsa Italiana, in Milano.

Peraltro, a ben vedere, sussiste anche qualche fondato dubbio sul fatto che gli intermediari si trovino ad operare una necessaria specificazione “*da genere a specie*” di quanto acquistano per conto dei propri clienti.

Innanzitutto perché vi sono degli operatori (dei semplici privati che operano inserendosi, attraverso l’intermediario che fornisce, sostanzialmente, il solo accesso informatico) che inseriscono direttamente le loro proposte di acquisto e di vendita nei *book* borsistici e che pertanto acquistano e vendono esattamente quelle partite di azioni che hanno loro stessi inserito nei *book*.

Ed è anche, in via più generale, assai dubbio che si possa ritenere anche la sola possibilità di una specificazione da “*genere a specie*” di beni immateriali la cui caratteristica, la cui “*specie*”, è esclusivamente determinata dal loro numero (un dato che non ha bisogno di alcuna specificazione successiva visto che è perfettamente noto, fin dall’affidamento dell’incarico, all’intermediario essendo il dato essenziale dell’ordine di acquisto) e non certo da alcun tipo di ulteriore consistenza.

Cosicché, in realtà, l’art. 32 del D. L.vo n. 213\98 non segna affatto il momento del passaggio di proprietà delle azioni ma solo un momento successivo: la “consegna” dei titoli al singolo investitore, da parte dell’intermediario.

Posto che non vi è il minimo dubbio che il passaggio di proprietà dei medesimi avvenga al momento dell’incontro (sul mercato continuo o ai blocchi) fra la proposta di acquisto e la proposta di vendita. Tanto è vero che la proposta d’acquisto dell’investitore (solo veicolata dall’intermediario) è perfettamente revocabile, ma solo fino ad un istante prima del suo incontro con una proposta di vendita.

E dopo che l’acquisto è avvenuto, con l’incontro con la corrispettiva proposta di vendita, la proprietà delle azioni si pone, istantaneamente, in capo all’acquirente, non potendo vantare l’intermediario alcun diritto su quei titoli. E non potendo esservi alcuna soluzione di



continuità nella proprietà dei medesimi. Come si ricava anche dalla lettura dell'art. 2 D.L.vo 210/01 (emanato in attuazione della direttiva 1998/26/Ce sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento di titoli) secondo cui "gli ordini di trasferimento, la compensazione e i conseguenti pagamenti e trasferimenti sono vincolanti tra i partecipanti a un sistema".

Così che la registrazione sul conto del titolare prevista dal citato art. 32 è solo dichiarativa della proprietà dei titoli e non costitutiva della stessa.

Per mera completezza va inoltre ricordato come debbano trarsi identiche conclusioni anche nel caso in cui la competenza per territorio risultasse fissata da una condotta di agiotaggio informativo.

Dovendo infatti cagionare l'informazione falsa il pericolo di alterazione del mercato, questa deve essere divulgata alla platea dei risparmiatori. E tale divulgazione avviene anch'essa tramite il circuito telematico gestito da Borsa Italiana.

Così che anche tale condotta si consuma in Milano.

1 – 2 – l'incidente probatorio.

Sono state proposte, anche con gli atti di appello, una pluralità di eccezioni inerenti l'incidente probatorio disposto nelle indagini preliminari al fine di escutere i coimputati FIORANI e BONI.

Sulla insufficiente indicazione dei fatti che ne costituivano l'oggetto

Il pm aveva richiesto l'espletamento dell'incombente istruttorio indicando le norme di legge che assumeva violate, gli imputati a cui le singole violazioni erano attribuite, e le vicende nel cui ambito tali violazioni si erano consumate ("scalata Anton Veneta" e "scalata BNL").

Con ciò, secondo il Tribunale, ed anche secondo questa Corte, sufficientemente descrivendo i fatti che costituivano l'oggetto della prova essendo del tutto evidente che FIORANI e BONI avrebbero dovuto essere escussi sul ruolo dai medesimi ricoperto in tali, ben specificate, vicende.

E sui paralleli ruoli ricoperti dai coimputati.

Non dovendosi, in tale fase processuale, precisare le condotte di dettaglio sulle quali, in vicende di tale complessità ed articolazione, la loro audizione doveva vertere, anche per l'evidente necessità di sentirli sull'intero patrimonio conoscitivo a loro disposizione su operazioni finanziarie composte da una notevole pluralità di condotte oggettive e di contributi soggettivi.

Sul mancato integrale deposito delle trascrizioni delle dichiarazioni rese in precedenza da FIORANI e BONI

I principi di diritto fissati dalla Cassazione sono ben noti e privano di fondamento l'eccezione proposta dalle difese.

Del resto la stessa lettera dell'art. 141 bis c.p.p. indica come solo la mancata registrazione dell'interrogatorio ne produca la inutilizzabilità.



Così da fare affermare alle Sezioni Unite che la trascrizione della registrazione può essere anche *in toto* omessa.

Sez. U, Sentenza n. 39061 del 16/07/2009 Ud. (dep. 08/10/2009) Rv. 244327

Presidente: Gemelli T. Estensore: Conti G. Relatore: Conti G. Imputato: De Iorio. P.M. Ciani G. (Parz. Diff.)

In tema di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione, la mancanza della trascrizione della riproduzione fonografica o audiovisiva dell'atto non importa alcun vizio processuale, né in termini di inutilizzabilità né di nullità

E che è sufficiente che la registrazione sia stata fatta anche se non resa disponibile.

Sez. 6, Sentenza n. 39376 del 20/10/2010 Cc. (dep. 09/11/2010) Rv. 248799

Presidente: Milo N. Estensore: Lanza L. Relatore: Lanza L. Imputato: Quatrosi. P.M. Di Casola C. (Conf.)

Non è inutilizzabile nell'incidente cautelare l'interrogatorio reso da persona detenuta, qualora il pubblico ministero abbia trasmesso al giudice delle indagini preliminari o a quello del riesame soltanto il verbale riassuntivo e non anche la registrazione fonografica, purché quest'ultima sia stata effettivamente eseguita.

Non è poi possibile ritenere l'inutilizzabilità di atti che non sono normativamente colpiti da tale sanzione solo perché si afferma che la loro parziale produzione violerebbe un diritto di difesa di natura sostanziale, posto che, in tal caso, si abbandonerebbe il regime dettato dalla legge in tema di assunzione e utilizzazione delle prove all'arbitrio dell'interprete.

Sull'omesso deposito di tutti gli atti utilizzati nel corso dell'escussione di FIORANI e BONI


La Cassazione, già citata dal Tribunale, non dubitando della costituzionalità di quanto andava affermando, aveva (con la sentenza della sezione 6 n. 40971 del 26/09/2008, dep. il 31.10.2008 imp. Camber) concluso che: *“Non può essere causa di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da taluno in sede di incidente probatorio il fatto che il P.M. non abbia previamente depositato gli atti poi utilizzati nel corso dell'esame, essendo egli obbligato, ai sensi dell'art. 398, comma terzo, cod. proc. pen., a depositare soltanto le dichiarazioni rese in precedenza dalla persona da esaminare, fatta salva l'ipotesi prevista dal comma secondo-bis dell'art. 393 cod. proc. pen.”*

Tanto basta per ritenere l'infondatezza dell'argomentazione proposta dalle difese.

1 – 3 - l'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Posto che non si è ritenuto che sussistesse alcuna ragione di nullità dell'incidente probatorio cadono anche le eccezioni volte a farne derivare la conseguente nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Alcune difese, ed in particolare le difese CALTAGIRONE, LONATI e BPER (la difesa FAZIO ha sollevato la stessa eccezione ma, come si è detto, facendo derivare la nullità dell'avviso dalla nullità dell'incidente probatorio), hanno eccepito, anche negli atti di gravame, la nullità dell'avviso previsto dall'art. 415 bis c.p.p. per avere, il pm, omesso il deposito di tutti gli atti istruttori precedentemente assunti.



Ritenendo che tale vizio concretasse una ipotesi di nullità assoluta e non, come diversamente opinato dal Tribunale, una nullità relativa, che era stata poi sanata ai sensi dell'art. 181 comma secondo c.p.p..

L'eccezione non è fondata.

E' ben noto che il mancato deposito degli atti istruttori, contestualmente alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, comporta solo la loro inutilizzabilità: si veda in tal senso la sentenza della Sezione 5 n. 21953 del 22.4.2009, dep. il 25.5.2009, imp. Abbruzzese espressione di un costante indirizzo interpretativo.

Una inutilizzabilità che non può, però, definirsi "genetica", perchè gli atti istruttori non depositati non sono stati acquisiti in violazione di specifici divieti stabiliti dalla legge. Il che comporta che possono applicarsi le norme relative alle nullità ed alle conseguenti sanatorie (vd. Cass. sezione 1 n. 2891 del 16.11.1993 dep il 10.3.1994 imp. Nuzzo). Nel caso di specie si trattava di nullità concernenti gli atti compiuti nelle indagini preliminari, che non attecchivano affatto all'intervento, all'assistenza ed alla rappresentanza degli indagati.

Così che ogni ragione di nullità, e pertanto di inutilizzabilità, si era consunta con la sua mancata tempestiva deduzione, già rilevata (e su punto non contestata dagli appellanti) dal Tribunale.

Si deve ritenere assorbita in tale risposta anche la questione inerente alla mancata richiesta di rito alternativo, da addebitarsi, alla luce di quanto affermato, alla esclusiva responsabilità della difesa interessata.

1 - 4 - la lista testimoniale presentata dal pm.


Il pm ha presentato, il 26 marzo 2010, una ulteriore lista testimoniale, al fine di richiedere l'esame dei coimputati BONI (a cui poi avrebbe rinunciato) e FIORANI e l'acquisizione dei verbali dell'audizione dello stesso FIORANI nel parallelo processo cosiddetto ANTONVENETA.

Motivava tale richiesta ai sensi dell'art. 403 cpp (e quindi in previsione della possibilità che le dichiarazioni assunte con incidente probatorio potessero essere dichiarate inutilizzabili nei confronti di alcuni imputati; inutilizzabilità che peraltro veniva dichiarata l'8 aprile 2010 solo in relazione all'imputato CALTAGIRONE ed alla società, prosciolta, Deutsche Bank), ed ai sensi dell'art. 238 co. 5 cpp (che prevede il diritto di tutte le parti di sentire le persone già escusse in sede di incidente probatorio).

I rilievi delle difese si appuntavano solo sulla tardività del deposito della lista testimoniale e riguardavano pertanto la sola audizione dibattimentale del coimputato FIORANI.

Restavano e restano comunque i paralleli esiti dell'incidente probatorio (e quindi le audizioni di FIORANI e BONI) perfettamente utilizzabili nei confronti di tutti gli imputati ad eccezione del solo CALTAGIRONE e di tutte le società, ad eccezione della sola Deutsche Bank, la quale peraltro non è parte nella presente fase di gravame (non avendola, il Tribunale, ritenuta colpevole dell'illecito amministrativo contestato).

Nel respingere l'eccezione il Tribunale aveva citato il costante orientamento di legittimità, ulteriormente confermato dalla seguente massima.



Sez. 2, Sentenza n. 42058 del 14/10/2010 Ud. (dep. 26/11/2010) Rv. 248874

Presidente: Esposito A. Estensore: Taddei M. Relatore: Taddei M. Imputato: D'Agostino. P.M. Gialanella A. (Diff.)

In tema di termine per il deposito della lista testimoniale, nell'ipotesi in cui sia disposto il rinvio del dibattimento a udienza fissa prima che sia esaurita la fase degli atti introduttivi è consentito il deposito di nuova lista testimoniale, in quanto tale rinvio va equiparato a quello a nuovo ruolo, comportando l'obbligo del rinnovo della citazione a giudizio, di cui tiene luogo, per i presenti, l'avviso orale della nuova udienza. (La Corte ha chiarito che in tale ipotesi le parti riacquistano interamente i diritti non espressamente esclusi da precise disposizioni normative e, quindi, anche quello di depositare la lista dei testi antecedentemente alla udienza di rinvio, in relazione alla quale va computato il relativo termine finale).

Gli atti introduttivi sono individuati nel codice di rito dall'art. 484 all'art. 492 c.p.p.: iniziano con la costituzione delle parti, proseguono con la soluzione delle eventuali questioni preliminari, giungono fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.

Ciò posto non si rinviene ragione alcuna per non considerare "atti introduttivi al dibattimento" tutti gli atti che ne precedono la dichiarazione di apertura, compresa quindi la soluzione delle questioni preliminari. E non vi è alcun dato testuale che imponga di considerare come "atti introduttivi al dibattimento" la sola costituzione delle parti così abbandonando in un indistinto limbo processuale lo svolgimento e la soluzione delle questioni che, non a caso, sono dette, preliminari.

Tutto ciò premesso, si deve ricordare che l'art. 468 c.p.p. richiede che la lista testimoniale sia depositata almeno 7 giorni prima "della data fissata per il dibattimento".

La pretesa che il riferimento al "dibattimento" contenuto nell'art. 468 c.p.p. debba intendersi, invece, riferito, in un procedimento che si dipani in più udienze, agli "atti preliminari" al medesimo, ed anzi, alla sola prima fase della costituzione delle parti, non risulta avere alcun fondamento normativo.

Deve pertanto concludersi che la lista presentata dal pm il 26 marzo 2010 non era stata tardivamente presentata posto che, fino all'udienza dell'8 aprile 2010, erano in corso gli atti introduttivi e visto che, solo in quella udienza, il Tribunale aveva definito le questioni preliminari.

Ed aveva dichiarato aperto il dibattimento. Passando, appunto, alla fase dell'ammissione delle prove richieste dalle parti.

1 – 5 – la modifica dell'imputazione sub A in udienza preliminare ed il difetto di correlazione fra l'imputazione descritta nel decreto che dispone il giudizio e il fatto ritenuto in sentenza dal Tribunale.

L'imputazione sub A è perfettamente chiara, seppure indubbiamente complessa. Come del resto è complessa la vicenda sottesa.

Tutti gli imputati sono accusati di avere, "in concorso tra loro" e "con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso", partecipato e contribuito "all'ideazione, all'organizzazione ed alla realizzazione di una scalata occulta al capitale della Banca Nazionale del Lavoro (BNL) intesa ad acquisire il controllo della banca ed a contrastare - in

elusione della normativa che disciplina le offerte pubbliche di acquisto - l'offerta pubblica di scambio annunciata dal BBVA il 29 marzo 2005 “.

In tale contesto e a tal fine “compiendo atti di manipolazione nella forma degli "altri artifici" e della diffusione di false notizie concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo dell'azione ordinaria della BNL”.

Ed in particolare: dal 22 maggio al 15 luglio 2005, acquistavano di concerto e secondo un accordo mantenuto ignoto al mercato, pacchetti di azioni BNL nella misura complessiva esattamente necessaria e sufficiente a raggiungere, unitamente alle quote - già detenute da Unipol, Banca Popolare Italiana, Banca popolare di Vicenza, Carige e Banca Popolare dell'Emilia Romagna quella quota azionaria (il 24,128%) del capitale di BNL che — sommata alla quota detenuta dai soci di BNL detti "contropattisti" (il 26,78%) - permetteva di superare la maggioranza assoluta del capitale di BNL (attingendo il 50,908%)”.

Segue l'elenco dei plurimi atti di agiotaggio manipolativo ed informativo, l'acquisto delle azioni BNL, i comunicati al mercato di UNIPOL, considerati i primi manipolativi e gli altri falsi, o quantomeno reticenti, proprio perché destinati ad occultarne la descritta, reale e diversa, finalità.

Finalità ribadita in chiusura laddove si evidenzia il concorso in tali condotte dell'ex Governatore FAZIO (l'assoluzione del coimputato Frasca comporta la trasformazione dei plurali in singolari).

“condotta complessivamente istigata, promossa ed esecutivamente assecondata dal governatore della Banca d'Italia FAZIO .. il quale, in violazione dei doveri d'ufficio promuoveva l'idea della costituzione di una cordata italiana che contrastasse l'iniziativa di BBVA e ciò con indicazione specificamente rivolta a FIORANI e da questi coltivata nei contatti con` CALTAGIRONE e quindi con CONSORTE e SACCHETTI”.

L'imputazione si chiude indicando come tutte le descritte condotte avessero comportato una sensibile alterazione del prezzo delle azioni BNL: *“Condotte, tutte, concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo del titolo BNL”.*

E si ribadisce il periodo in cui le condotte si erano consumate: *“Fatti di manipolazione del mercato consumati in Milano tra il 22 maggio ed il 18 luglio 2005”.*

E' pertanto del tutto evidente che a tutti gli imputati erano ascritte non le sole condotte descritte singolarmente, ma anche il concerto nell'acquisto di azioni BNL da parte di UNIPOL e la diffusione dei comunicati che tale concerto erano intesi, inevitabilmente, ad occultare.

Così che, fermo il quadro generale dell'imputazione e ferme le condotte di agiotaggio individuate, la diversa specificazione di alcune condotte non mutava il quadro.

Certamente non lo aveva mutato in udienza preliminare, dove, peraltro, avendo il pm contestato un “fatto diverso”, era sufficiente accertare che lo stesso non risultasse “nuovo” (perché il mancato consenso degli imputati alla sua contestazione ne avrebbe determinato la nullità).

Il fatto non era certo “nuovo”, posto si era solo spostato l'accento — volendo specificare alcune delle condotte che rientravano nel più ampio contesto manipolativo - dal carattere decettivo del comunicato del 7 luglio (condotta peraltro commissiva, e non omissiva come affermato da alcune difese, perché consistita nella redazione di un comunicato falso)

all'accordo occulto stretto da UNIPOL ed il contropatto quantomeno nella prima decade di luglio.

Due condotte che non sono, appunto, altro che una specificazione ulteriore del medesimo quadro complessivo, già tutto e singolarmente contestato in concorso sia agli esponenti di UNIPOL, sia ai componenti del contropatto.

E del resto si tratta di due aspetti che nascevano dal medesimo substrato di fatto e logico.

Partendo dall'accordo di opporre una contro scalata "italiana" alla OPS del BBVA la compartecipazione alla vicenda dei contropattisti (come di tutti gli altri coimputati) si concretava nel loro concorso negli atti manipolativi e nelle false comunicazioni al mercato. Così che l'accento posto sull'accordo di non aderire all'OPS, piuttosto che sul carattere decettivo di un comunicato, non erano che singoli aspetti di una strategia già tutta e ben più ampiamente contestata.

Tali premesse sono anche decisive per comprendere come siano infondate le ulteriori censure svolte dai difensori in ordine al preteso difetto di correlazione fra l'accusa mossa agli imputati e la ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza del Tribunale.

Nello scrutinio di tale questione si devono osservare i principi di diritto fissati dalle Sezioni Unite nella massima che si riproduce.

Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010 Ud. (dep. 13/10/2010) Rv. 248051

Presidente: Fazzioli E. Estensore: Milo N. Relatore: Milo N. Imputato: Carelli. P.M. Martusciello V. (Parz. Diff.)

In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.

Si è già visto che ai contro pattisti, nell'imputazione, viene rimproverato - nell'ambito della loro più complessiva compartecipazione alla contro scalata italiana organizzata in contrapposizione con l'OPS del BBVA - di avere raggiunto un accordo con UNIPOL - collocato "quantomeno nella prima decade di luglio 2005", e quindi, visto il periodo indicato nell'imputazione, fra il 22 maggio e la prima decade di luglio - di non conferire le azioni BNL all'OPS prima del 20 luglio al fine di consentire ad UNIPOL, entro quella data, di ottenere le autorizzazioni e definire gli accordi necessari per chiudere l'operazione che le avrebbe garantito il controllo della maggioranza del capitale di BNL.

Esattamente quel che ha ritenuto il Tribunale, che ha solamente specificato che l'accordo in questione era stato raggiunto immediatamente prima del 23 maggio 2005. E che era stato proprio tale accordo, fra UNIPOL e contropatto, a determinare l'illiceità delle successive condotte.

Perché esso, essendo rimasto occulto, aveva determinato "l'elusione della normativa che disciplina le offerte pubbliche di acquisto", espressione, questa, contenuta nell'imputazione, che non poteva riferirsi alla OPS lanciata dal BBVA perché quella Offerta



Pubblica non veniva “*elusa*” ma “*contrastata*”, mentre “*eluso*” era l’obbligo di lanciare l’OPA, da parte di UNIPOL e dei suoi alleati, al raggiungimento della prima soglia che l’imponessa, il 30 % del capitale sociale di BNL.

Le condotte descritte dal Tribunale erano, pertanto, tutte pienamente inserite nel contesto della contro scalata alla BNL descritta nella imputazione. E su di esse, sulla loro complessiva partecipazione alla contro scalata della BNL, tutti gli imputati avevano potuto svolgere tutte le possibili argomentazioni difensive, illustrando ciascuno l’intero apporto fornito, come agevolmente si ricava da tutto l’ingente materiale acquisto in prime cure: dalle dichiarazioni rilasciate, ai documenti prodotti, dalle relazioni svolte, alle memorie redatte.

Il Tribunale era rimasto, pertanto, negli stretti limiti indicati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.

1 – 6 - la genericità dell’imputazione sub A.

Tutto quanto si è sopra argomentato, illustrando il contenuto del capo di imputazione sub A, fornisce adeguata risposta, del tutto negativa, alle censure di pretesa genericità mosse alla medesima imputazione.

Le condotte complessive e di dettaglio sono perfettamente specificate, è espressamente indicato il periodo di tempo in cui le medesime si considerano consumate.

Sono poi dettagliatamente indicati gli imputati che sono chiamati a rispondere di tali condotte, a tutti ascritte, in concorso fra loro.

1 – 7 – il mancato esame delle argomentazioni difensive.

Non rientra nei poteri del giudice del gravame dichiarare la nullità della sentenza impugnata non solo nel caso in cui dovesse accertare che il giudice di prime cure non abbia tenuto in alcun conto le argomentazioni difensive ma neppure nel caso in cui abbia del tutto omesso la motivazione.

Secondo il noto insegnamento delle Sezioni Unite che ricorda la tassatività dei motivi di nullità indicati dall’art. 604 c.p.p..

Sez. U, Sentenza n. 3287 del 27/11/2008 Ud. (dep. 23/01/2009) Rv. 244118

Presidente: Carbone V. Estensore: Fiale A. Relatore: Fiale A. Imputato: R. P.M. Palombarini G. (Conf.)

(Rigetta, App. Venezia, 27 giugno 2007)

La mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante. (La Corte ha precisato che la mancanza di motivazione è causa di nullità della sentenza e non invece di inesistenza della stessa).

L’eccezione è pertanto infondata, in radice.



In realtà, e per completezza, si ricorda che è l'art. 292, comma 2 ter, c.p.p., in tema di provvedimenti cautelari restrittivi della libertà personale, che prevede una espressa ipotesi di nullità qualora il giudice non abbia valutato anche gli elementi a favore dell'imputato.

Ma ciò non significa che, nemmeno in tale caso, si debba rispondere a tutte le argomentazioni poste dalla difesa, quali che siano, a prescindere dalla loro pertinenza e decisività, essendo, invece, del tutto sufficiente verificare i "fatti" da quali possono trarsi elementi di favore (in tal senso Cass. Sez. 2 n. 13500 del 13/03/2008, dep. 31/03/2008, Rv. 239760, imp. Palermiti).

1 – 8 – il difetto di notifica del decreto che dispone il giudizio a Emilio GNUTTI

Il decreto che dispone il giudizio è stato notificato all'imputato GNUTTI non al nuovo domicilio eletto, presso lo studio del nuovo difensore di fiducia, ma al precedente domicilio, parimenti eletto, nello studio del precedente difensore di fiducia.

Il difetto di tale notifica è stato eccepito solo con l'atto di appello.

L'eccezione è tardiva.

Poiché non si tratta di una ipotesi di omessa citazione dell'imputato ma solo di irregolare notifica dell'atto per cui, non essendo stata la stessa eccepita prima della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 180 del codice di procedura penale, non può più essere rilevata.

Peraltro è anche evidente che l'imputato GNUTTI, eleggendo, senza soluzione di continuità, domicilio presso i suoi difensori, abbia inteso affidarsi, anche per la conoscenza degli atti procedurali essenziali, all'opera dei suddetti professionisti.

Rinunciando pertanto ad una diretta ricezione dei medesimi.


In tale contesto il suo nuovo difensore riceveva la notifica del decreto che dispone il giudizio e partecipava regolarmente al giudizio di prime cure, senza eccepire alcunché rispetto alla mancata conoscenza del processo da parte del suo assistito. Svolgendo numerose e corpose attività difensive che, ovviamente, necessitavano di un costante contatto con il medesimo.

Non può pertanto che concludersi come, nel caso di specie, vi sia anche la prova dell'avvenuta, effettiva, conoscenza dell'atto.

A tal proposito si ricorda l'insegnamento delle Sezioni Unite.

Sez. U, Sentenza n. 119 del 27/10/2004 Ud. (dep. 07/01/2005), Rv. 229539

In tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato



2 – IL MERITO

il capo A

2 – 1 – la vicenda oggetto dell'esame della Corte così come ricostruita dal Tribunale

Il Tribunale, nell'ambito della più complessiva vicenda individuata nel capo di imputazione sub A, ritagliava, restringendone il perimetro, condotte di rilievo penale che nascevano da un presupposto di fatto dal quale era derivato il concreto pericolo di alterazione sensibile del prezzo delle azioni BNL.

Riteneva infatti che vi fosse la prova della avvenuta conclusione di un accordo fra i contropattisti ed i vertici di UNIPOL, secondo il quale i primi si sarebbero impegnati a non conferire le proprie azioni al BBVA così da consentire a UNIPOL di salire nel capitale BNL fino ad una soglia inferiore al 30 % ma superiore a quella percentuale che, unita alle azioni del contropatto (e delle "banche amiche"), le avrebbe consentito di disporre della maggioranza assoluta delle azioni.

Nella prospettiva che UNIPOL raggiungesse così una influenza dominante su BNL.

Lasciando solo impregiudicato il contenuto di dettaglio di tale operazione: quante azioni il contropatto avrebbe ceduto ad UNIPOL (ferma rimanendo l'alleanza qualora i contropattisti avessero invece deciso di tenersi i titoli), se le avrebbe cedute ad UNIPOL o a soggetti ad essa collegati, quale sarebbe stato il prezzo della (eventuale) cessione.

L'accordo di non aderire all'OPS e l'accordo di contribuire a far raggiungere ad UNIPOL l'influenza dominante su BNL, erano patti parasociali che i contraenti avrebbero dovuto rendere noti al mercato.

E che, resi noti, avrebbero comportato, fin dal 23 maggio, costituendo già a quella data un patto che riuniva una percentuale di azioni superiori al 30 %, l'obbligo di lanciare l'OPA.

Obbligo che, invece, si intendeva "eludere" perché avrebbe esposto i paciscenti al pericolo di contromosse del BBVA, contromosse che divenivano del tutto irrilevanti solo se l'accordo fosse stato reso noto al mercato una volta che UNIPOL avesse, con i suoi alleati, raggiunto l'incontrastabile livello di oltre il 50 % del capitale sociale.

Si trattava di una strategia di assoluta evidenza, certamente ben compresa da tutti gli interessati al contrasto dell'OPS del BBVA, tanto che era stata sottolineata in più di una dichiarazione ed in più di una conversazione, oggetto di intercettazione (tutte già evidenziate dal Tribunale).

Una strategia perfettamente nota anche al regolatore (il Tribunale difatti citava le parole pronunciate dallo stesso FAZIO sulla necessità di giungere alla soglia del 50,1 %), la cui pratica attuazione non doveva certo costituire una evenienza imprevista nemmeno per il vertice di Banca d'Italia che tale operazione aveva sollecitato (indicando un riunione sul tema all'indomani della notizia del lancio della OPS di BBVA e sollecitando la formazione di una cordata "italiana" di contrasto) e condiviso (rilasciando sollecitamente le autorizzazioni richieste da UNIPOL, ritardando quelle richieste da BBVA).

L'alterazione sensibile del prezzo nasceva dall'elusione della prima OPA, quella che sarebbe dovuto scattare al superamento della soglia del 30 % del capitale.

E nessun pregio avevano le contrarie argomentazioni (delle difese ma anche della CONSOB) in ordine al fatto che il mercato già "scontava" la contrapposizione in atto, posto che il mero sospetto (scaturente dai *rumors* e dal'innalzamento dei prezzi) che fosse in atto



una controscalata non poteva certo paragonarsi alla certezza dell'esistenza dell'operazione di contrasto all'OPS del BBVA che poteva, ed anzi doveva, essere manifestata al mercato dai suoi diretti protagonisti.

Tanto più che, assommando i paciscenti un possesso azionario superiore al 30 %, avrebbero dovuto lanciare un'OPA, ed avrebbero, così, dovuto fissare per questa un prezzo determinato, ovviamente superiore a quello formato dalla libera contrattazione del mercato se volevano avere una qualche speranza di successo.

Un livello, superiore, di prezzo a cui, come sempre avviene, il mercato si sarebbe immediatamente adeguato.

Così, invece, non era stato e UNIPOL aveva potuto continuare ad acquistare (con acquisti che, viste le premesse, dovevano considerarsi concertati) azioni (quasi il suo intero pacchetto finale) al prezzo di mercato al netto dell'eluso lancio dell'OPA.

Una opinione, quella espressa dal Tribunale sul punto della sensibile alterazione del prezzo, che la Corte condivide poiché è del tutto evidente che l'affermazione circa il fatto che il mercato già scontava una opposizione alla OPS del BBVA è del tutto apodittica perché disconosce la circostanze indicate: il fatto che, nel lanciare un'OPA che si voglia profittevole, deve essere offerto un prezzo di mercato "*sensibilmente*" più alto di quello corrente ed il fatto che il mercato, subito dopo, vi si adegui.

Così che è del tutto evidente che il mancato lancio ufficiale di una OPA, di una contro OPA, determini una effettiva (mancata) variazione sensibile del prezzo ancor più che il suo pericolo concreto.

Ma è sulla prova dell'esistenza di quel patto, che avrebbe dovuto comportare il lancio dell'OPA, che la Corte dissente dalla decisione di prime cure, come meglio si vedrà più avanti.

2 - 2 - le dichiarazioni di FIORANI - la sua attendibilità.

Le dichiarazioni di FIORANI sono state utilizzate dal Tribunale con particolare parsimonia e soprattutto laddove le circostanze da questi riferite trovavano ampio riscontro, ed anzi prova del tutto autonoma, in ulteriori emergenze, rinvenibili nel contenuto delle conversazioni intercettate e nelle dichiarazioni degli altri protagonisti delle vicende oggetto del suo racconto.

Si è, innanzitutto, eccepita la sua inattendibilità intrinseca.

Per un duplice motivo.

FIORANI aveva rilasciato dichiarazioni non sempre coincidenti nella narrazione di fatti specifici, e nutriva del rancore nei confronti del governatore FAZIO a cui aveva attribuito il ruolo quantomeno di istigatore delle operazioni BNL ed Antonveneta.

La risposta alla prima obiezione è data dalla natura stessa dei fatti riferiti. Si tratta di operazioni complesse, complessivamente note come le controscalate "italiane" alla BNL ed ad Antonveneta (sono agli atti di questo processo anche le dichiarazioni rilasciate in quel diverso dibattito), costellate di una miriade di incontri, abboccamenti, riunioni, operazioni finanziarie del più vario genere e della più varia complessità (anche perché spesso destinate a nascondere lo scopo diretto).



Così le discrasie sottolineate, le precisazioni fornite, rientravano perfettamente nella narrazione, nella puntualizzazione (a fronte delle incessanti richieste di ulteriori precisazioni propostegli da tutte le parti processuali) di circostanze di notevole complessità.

Senza però che mai ciò coinvolgesse il senso complessivo, la sostanza, dei fatti narrati. Le ragioni delle controscalate, l'appoggio fornito da Banca d'Italia, l'appoggio fornito dai vari partecipanti alle medesime, financo i passaggi operativi essenziali attraverso i quali le due operazioni si erano dipanate.

Quanto alla seconda obiezione deve ricordarsi come sia stato lo stesso FIORANI ad ammettere di provare rancore nei confronti dell'ex governatore FAZIO. Del resto, nella sua ottica e dal suo punto di vista, il sentimento confessato appare tutt'altro che irragionevole. Dopo avere raggiunto con l'irraggiungibile FAZIO (si rinvia, per converso, alle dichiarazioni di CONSORTE che sottolinea come avesse penato lui stesso parecchio prima anche solo di poter accedere alla presenza del governatore) addirittura il livello della amicizia personale e dopo essersi speso, in prima persona, nella organizzazione delle due controscalate, una delle quali, Antonveneta, da lui direttamente gestita e condotta, si era sentito non solo messo da parte dal governatore ma anche del tutto sconfessato, vedendosi inoltre attribuire l'intera responsabilità di quelle vicende.

Certo erano state condotte consumate da FIORANI per interesse personale (e della BPL poi BPI) ma altrettanto certo che le stesse erano state sollecitate, in modo preciso ed inequivoco, dal governatore FAZIO.

Si è eccepito che il governatore era stato il reale disvelatore delle trame di FIORANI, quando aveva inviato gli ispettori di Banca d'Italia presso la BPL\BPI.

Ma non è, questa, una attendibile ricostruzione dei fatti.

Nel corso della controscalata su Antonveneta (una vicenda che ancor meglio chiarisce il rapporto esistente tra FAZIO e FIORANI), il governatore aveva disposto l'ispezione della BPL solo dopo i paralleli e precedenti interventi, anche ispettivi, di CONSOB.

E ne aveva preannunciato, o fatto preannunciare, l'inizio allo stesso FIORANI, facendogli anche sapere che non sarebbe stata particolarmente approfondita.

Del resto il reale atteggiamento di FAZIO nei confronti di FIORANI e della sua iniziativa su Antonveneta era perfettamente illustrato dal fatto che aveva deciso di autorizzare l'OPA (mista) lanciata da FIORANI, nonostante i cospicui dubbi sollevati dal servizio interno di Banca d'Italia.

Così che il rancore provato da FIORANI nei confronti di FAZIO per avergli taciuto dei possibili esiti diversi dell'ispezione (peraltro chiusasi con esiti infausti per la BPI solo dopo le dimissioni di FAZIO dalla carica di governatore), con il conseguente crollo delle sue aspettative, aveva quantomeno una base logica.

Peraltro il rancore provato da FIORANI nei confronti di FAZIO non ne esclude, di per sé solo, l'attendibilità intrinseca.

Tanto più quando questo sentimento appaia logicamente motivato e tanto più quando le circostanze riferite a carico del soggetto nei cui confronti il coimputato può essere mosso da motivi di rancore mostrano di coincidere con le emergenze scaturenti dalle ulteriori fonti di prova, ad esse del tutto esterne, e, peraltro, spesso di per sé sole sufficienti a dimostrare il fatto narrato.

Così da far comprendere che quel rancore provato, e confessato, non ha affatto inficiato la concreta attendibilità di FIORANI.



Né ha alcun pregio l'eccezione derivante dalla comunanza, per un certo periodo di tempo, dei collegi difensivi di BONI e di FIORANI.

Poiché l'esame delle ricostruzioni offerte da ciascuno dei due dichiaranti non consente affatto di affermare che le stesse siano state viziate da eventuali suggerimenti ricevuti dai propri patroni.

Ognuno dei due ha, infatti, riferito le vicende oggetto del presente processo sempre riguardandole dal proprio specifico punto di vista, riportando certo, in modo del tutto analogo, la sostanza delle operazioni finanziarie (del resto si tratta dei due unici soggetti che hanno esplicitamente deciso di rendere dichiarazioni anche autoaccusatorie), non di rado però distinguendosi in quei particolari che non toccano la sostanza del narrato ma svelano la genuinità del ricordo personale.

2 – 3 – l'oggetto della prova sottoposta al giudizio della Corte, il patto parasociale definito fra il 21 ed il 23 maggio 2005, ed alcune brevi considerazioni in diritto sul patto parasociale.

Tutto ciò premesso la Corte non può che ripercorre gli snodi essenziali della vicenda al fine di verificare se sussista la prova dell'accordo intervenuto fra i vertici UNIPOL ed i contropattisti immediatamente prima dell'acquisto delle azioni BNL del 23 maggio 2005, accordo che aveva comportato una sensibile alterazione del prezzo secondo la scansione logica e cronologica fissata dal Tribunale.

Si è già detto, infatti, che la Corte condivide la conclusione a cui il Tribunale è pervenuto: quel patto avrebbe comportato una "sensibile alterazione del prezzo" delle azioni BNL.

Perché avrebbe obbligato i paciscenti a lanciare di un'OPA, la cui elusione aveva appunto lasciato i prezzi ad un livello più basso di quello che l'OPA stessa avrebbe determinato.

Per le seguenti ragioni di diritto (che si aggiungono a quanto già argomentato dal Tribunale).

• In allora le norme che disciplinavano la fattispecie concreta (non mutate poi in senso favorevole agli imputati) erano le seguenti.

L'art. 106 TUF imponeva la promozione dell'OPA a chi venisse a detenere una partecipazione superiore alla soglia del 30 % del capitale azionario di una società quotata in Borsa.

La norma stabiliva il solo limite minimo del prezzo a cui l'OPA doveva essere lanciata (tenuto conto sia del prezzo medio degli ultimi 12 mesi, sia del prezzo più elevato a cui l'obbligato aveva, in precedenza, acquistato i titoli).

L'art. 109 TUF, in tema di acquisti di concerto, stabiliva che erano solidalmente tenuti all'obbligo previsto dall'art.106 coloro che erano giunti a detenere, a seguito di acquisti a titolo oneroso effettuati anche da uno solo di essi, una partecipazione complessiva superiore alla percentuale indicata nel predetto articolo e che fossero "aderenti a un patto, anche nullo, previsto dall'articolo 122".



L'art. 122 TUF, in tema di patti parasociali, definiva come tali i patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni quotate alla Borsa di Milano.

Disponeva le forme di pubblicità a cui i patti dovevano essere sottoposti (presso la CONSOB, sulla stampa, presso il registro delle imprese). Stabilendo che, in caso di inosservanza di tali forme di pubblicità, non si potesse esercitare il diritto di voto connesso alle azioni possedute.

Disponeva, inoltre, che le norme indicate si applicassero anche ai patti, in qualunque forma stipulati, che istituivano obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto, che ponevano limiti al trasferimento delle azioni, che prevedevano l'acquisto delle azioni e quelli aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società.

Era pertanto evidente che l'accordo descritto dal Tribunale configurava, ai sensi dell'art. 122 TUF, un patto parasociale perché aveva per oggetto sia una limitazione alla circolazione delle azioni, posto che ci si accordava a non conferirle all'OPS del BBVA, sia la prevista influenza dominante di UNIPOL su BNL.

Così che gli acquisti operati da UNIPOL sul mercato dei blocchi a partire dal 23 maggio dovevano considerarsi, ai sensi dell'art. 109 TUF, "acquisti di concerto".

Il primo dei quali aveva determinato il superamento della soglia del 30 %. La cui mancata segnalazione aveva cagionato la sensibile alterazione del prezzo delle azioni BNL, non essendo stata lanciata l'OPA prevista dall'art. 106 TUF (per le ragioni già illustrate).

Non avendo poi alcuna rilevanza l'argomento speso in alcuni atti di appello che le condotte di acquisto delle azioni fossero in sé lecite.

Ben potendo un qualsiasi atto lecito divenire illecito per il contesto in cui si inserisce. Tanto è vero che, a puro titolo di esempio, proprio l'art. 109 TUF, sanziona (seppur non penalmente) proprio una condotta di acquisto di azioni, l'"acquisto di concerto", per il fatto che la stessa sia inserita in un determinato contesto.

E ben potendo una serie di acquisti di un determinato titolo, in sé perfettamente leciti, se destinati a sorreggerne artificiosamente (e sensibilmente) i corsi, concretare il reato di manipolazione del mercato.

Come concreta il reato di abuso di informazioni privilegiate, previsto dallo stesso TUF, l'acquisto di azioni, in sé perfettamente lecito, se questo è, appunto, determinato dalla illecita propalazione della informazione.

E non avendo pregio altre argomentazioni proposte dalle difese.

La prima.

Si è osservato che solo a partire dal 2007 (con il D. L.vo n. 229 del 19 novembre 2007) l'art. 122 TUF ha indicato (alla lettera d-bis) come patto parasociale anche quello "volto a favorire (volti a favorire) o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta".

Così dovendosi concludere che, prima di tale data, e quindi nel 2005, un patto con tale contenuto non sarebbe stato sottoposto ad alcun obbligo di comunicazione e non avrebbe pertanto condotto al lancio di alcuna OPA.

L'obiezione non coglie nel segno.



La lettera d-bis dell'art. 122 TUF infatti descrive dei patti che già rientravano nella dizione precedente, con l'evidente intento di specificarne ancor meglio l'ambito. Perché non è davvero sostenibile che l'accordo di non conferire le azioni in una OPA (o OPS che sia) non rientri nel novero dei patti "che pongono limiti al trasferimento delle azioni", posto che il conferimento in OPA (peraltro irrevocabile) altro non è che un "trasferimento delle azioni".

La seconda.

Si è osservato che l'art. 110 del TUF già appresta apposite sanzioni (la "sterilizzazione" del diritto di voto e la vendita delle azioni che superano la soglia) in caso di inadempimento dell'obbligo previsto dall'art. 106 TUF. Così che non sarebbe possibile aggiungere a tali specifiche sanzioni la sanzione penale prevista per la "manipolazione del mercato".

L'obiezione è infondata.

E' evidente infatti che le sanzioni previste dall'art. 110 TUF trovano il loro ambito di applicazione in tutti i casi in cui si sia semplicemente inadempito all'obbligo di lanciare un'OPA. Nulla dice e nulla può affermare la norma nel caso in cui il mancato lancio dell'OPA comporti anche una "sensibile alterazione del prezzo", nel caso in cui ricorra l'ulteriore elemento oggettivo che, unito al primo, concreta il delitto di manipolazione del mercato.

Così quando non si è semplicemente inadempito all'obbligo del lancio dell'OPA ma si è anche dolosamente tenuto nascosto quel patto da cui l'obbligo sarebbe derivato si è realizzata una condotta che va oltre quanto previsto dall'art. 110 TUF (rendendo peraltro, l'occultamento del patto, anche impossibile attivare i meccanismi di reazione previsti dalla norma) e si è violato il precetto contenuto nell'art. 185 TUF.

La terza.

Si è sostenuto che le condotte manipolative contestate non possano rientrare nella nozione di "altri artifici".

Perché non avevano alcunché di "artificioso". Erano proprio ciò che mostravano d'essere.

L'argomento non è fondato.

E' innanzitutto certo che "artificiose" sono state le condotte di acquisto indirette proprio perché volte a "parcheggiare" le azioni acquistate in modo da evitare il superamento delle soglie non ancora autorizzate da Banca d'Italia: sono gli acquisti avvenuti il 23 maggio (riferiti alla partita di 56.820.000 azioni), del 24 maggio, del 25 maggio, del 29 e del 30 maggio (escluso l'acquisto diretto dal fondo Paulson), del 7 giugno, del 1 luglio e del 15 luglio.

Ma altrettanto "artificiose" sono state le condotte di acquisto diretto perché inserite nel medesimo quadro complessivo formando, con gli acquisti indiretti, il complessivo capitale di BNL di cui UNIPOL disponeva.

Ed "artificiosi" erano, sia gli acquisti indiretti, sia gli acquisti diretti, perché tutti inseriti in un quadro "artificioso" perché volto, contrariamente a quanto palesato al mercato, a realizzare una contro scalata di contrasto all'OPS del BBVA.

2 - 4 - la ricostruzione cronologica e logica della contro scalata UNIPOL alla BNL

Delineato il quadro generale della vicenda è indispensabile addentrarsi nei dettagli dell'operazione per verificare se sussista la prova del patto ritenuto dal Tribunale fonte della condotta manipolativa del mercato.

Un patto la cui prova, a giudizio della Corte, non si rinviene negli atti di causa.

Ancorchè davvero decettive ed artificiose siano state le condotte tenute da alcuni dei protagonisti della contro scalata UNIPOL alla BNL.

Che la prova dell'esistenza di tale patto sia del tutto carente è ampiamente dimostrato dalla seguente scansione cronologica dei passaggi più significativi della contro scalata della BNL.

2 - 4 - 1 - le reazioni all'annuncio del lancio dell'OPS del BBVA; gli avvenimenti del 11 18 ed il 19 marzo ed i giorni immediatamente successivi: l'annuncio dell'OPS, la riunione in casa FAZIO, i contatti con CALTAGIRONE, LEONI ed UNIPOL.

Nell'aprile 2004 si costituiva il "patto" fra gli azionisti BBVA, Generali e Dorint (Della Valle) a cui faceva capo la gestione di BNL.

Nel luglio 2004 si costituiva il contropatto, con una percentuale di capitale di poco superiore al 25 %, fra un gruppo di imprenditori che operano in settori diversi da quello bancario: CALTAGIRONE, BONSIGNORE, COPPOLA, STATUTO, LONATI, RICUCCI (che aderiva sul finire del 2004) e GRAZIOLI (che verrà assolto e che pertanto non si citerà più).

Sempre nel 2004 si costituiva il "pattino", che assommava poco più del 7 % del capitale sociale detenuto da BPV (Banca Popolare di Vicenza) e MPS (Monte dei Paschi di Siena).

Un quadro, quindi, instabile perché non conferiva ad alcuno dei patti il controllo certo della BNL.

E che suscitava l'interesse e le preoccupazioni di più autorità ed operatori.

Tanto che Banca d'Italia, nelle persone di FAZIO e FRASCA, auspicava l'intervento di un istituto bancario italiano che potesse stabilizzare la *governance* di BNL.

Istituto bancario che ben avrebbe potuto essere la BPVN (la Banca Popolare di Verona e Novara) del presidente FRATTA PASINI e dell'amministratore delegato INNOCENZI.

Che però, proprio in quel marzo del 2005, non riusciva a chiudere l'accordo con il contropatto per acquisirne le azioni. Anche perché il concambio annunciato, in quei giorni, da BBVA (1 azione del BBVA ogni 5 BNL conferite) fissava un prezzo teorico (l'offerta di scambio non è ovviamente come l'offerta di acquisto a prezzo fisso, perché il suo valore muta con il mutare del valore del titolo offerto) dell'azione BNL ad euro 2,52, ben superiore al prezzo offerto da BPVN che era intorno agli euro 2,30 ad azione.

Così che, rispondendo anche alle argomentazioni difensive sul punto, l'offerta di BBVA non poteva certo considerarsi, almeno all'inizio, poco conveniente. Lo sarebbe divenuta poi e proprio grazie ai massicci acquisti effettuati, direttamente o indirettamente, da UNIPOL. E dai suoi alleati.

Il giorno successivo all'annuncio di BBVA, il 19 marzo, si teneva una riunione in casa del governatore FAZIO.



In casa, non nel suo ufficio in Banca d'Italia.

Durante questa riunione, si era discusso della banca Antonveneta (lo stesso 18 marzo un'altra banca straniera, ABN AMRO, aveva annunciato il lancio di un'OPA sulla banca italiana, proprio mentre la BPL di FIORANI stava salendo nel suo capitale) ma anche di BNL.

Come attestano le dichiarazioni non solo di FIORANI.

E tanto che ne seguivano i due abboccamenti, dedicati proprio alla verifica dell'atteggiamento che alcuni azionisti BNL avrebbero tenuto nei confronti dell'OPS annunciata da BBVA, personale con CALTAGIRONE (considerato il personaggio di riferimento del contropatto) e telefonico con UNIPOL (allora mero azionista di BNL), con SACCHETTI (dopo avere cercato CONSORTE).

La tesi di FAZIO, di avere assistito supinamente all'iniziativa di FIORANI, è innanzitutto illogica poiché intesa, in sostanza, a sostenere che la proprietà di due banche italiane stesse a cuore a FIORANI e non a chi rappresentava (con ampia discrezionalità) l'organo di vigilanza, ed è poi smentita dalle stesse ulteriori emergenze.

BONI (collaboratore di FIORANI) infatti confermava che *"l'input che il governatore ci diede il 19 marzo... fu quello di andare da CALTAGIRONE per sentire la disponibilità del contropatto a cedere una parte delle azioni alle banche – banche italiane – in modo tale che il contropatto fosse supportato anche da un punto di vista istituzionale dalla presenza di alcune banche"*.


BORGHESI (della Lazard che assisteva la BPL nell'operazione Antonveneta) affermava che la riunione nell'abitazione privata di FAZIO si era *"incentrata direi su argomenti relativi sia alla vicenda Popolare di Lodi-Antonveneta, sia sulla vicenda Bnl perché il Governatore sentiva le due operazioni estremamente concatenate... c'era un qualche disegno sottostante a queste operazioni, un disegno che non era gradito al Governatore, perché l'opinione del Governatore era quella di mantenere più possibile l'italianità delle banche"*

DI TADI (anch'egli della Lazard) ricordava che si era parlato di BNL ma attribuiva le frasi a BORGHESI (di cui peraltro non si comprendeva il ruolo nella vicenda BNL) ed a FIORANI. Peraltro riferendo tutti i passaggi essenziali di una progettata opposizione all'OPS del BBVA: la centralità delle azioni del contropatto ed il conseguente incontro con CALTAGIRONE al fine di sondarne le intenzioni.

Lo stesso FAZIO poi riconosceva di aver preso contatti, proprio a proposito dell'OPS del BBVA, con LEONI della BPER.

Colloquio che LEONI stesso, due giorni dopo, il lunedì 21 marzo, riportava agli organi BPER nei seguenti termini.

".. l'amministratore delegato riferisce su una serie di contatti avuti nel corso del week end con esponenti del sistema bancario e l'autorità di vigilanza in ordine ad una eventuale iniziativa tesa ad acquisire una quota non marginale (complessivamente intorno al 10% del capitale) in Bnl. Il relativo progetto è stato sommariamente illustrato dall'amministratore delegato della popolare di Lodi e si realizzerebbe attraverso l'acquisto di azioni Bnl da alcuni "immobiliaristi" soci della banca stessa. La proposta fatta dal dr. Fiorani è di affiancare la Banca Popolare di Vicenza nel capitale di Bnl (della quale la Vicentina è partner nella



misura del 3,40% circa). Analoghe partecipazioni sulla base di tale progetto dovrebbero essere acquisite sia dalla nostra banca che dalla popolare di Lodi. L'entità dell'investimento può stimarsi in circa euro 250 milioni... L'amministratore delegato informa di avere avuto una conversazione telefonica su tale tema con il Governatore della Banca d'Italia ricavandone l'impressione che l'investimento potrebbe essere autorizzato se nell'ambito di un progetto più ampio di riassetto dell'azionariato di Bnl che ne assicuri maggiore stabilità ed una governance affidabile da parte di operatori e banche nazionali.."

Verbale in cui si confermavano: i contatti con FIORANI e con FAZIO, il contrasto nei confronti dell'OPS del BBVA, la centralità del pacchetto posseduto dal contropatto, l'espressa indicazione di FAZIO di vedere con favore, e di autorizzare, un'operazione che consentisse di creare una *governance* italiana di BNL.

La principale preoccupazione di FAZIO era pertanto chiara: intendeva evitare che il controllo delle due banche, Antonveneta e BNL, finisse in mani straniere.

Del resto ciò non era che la traduzione concreta del principio "teorico" da lui stesso (e, a suo dire, dai precedenti governatori) propugnato: l'inopportunità che il controllo, anche solo di fatto (tanto che si indicava il limite del 15 %), di una banca "italiana" fosse assunto da una banca "straniera", perché quest'ultima era sottratta alla vigilanza della Banca d'Italia.

Nessun accenno, nessun passaggio poi faceva ritenere che il Governatore si muovesse anche (ma la sua difesa pretende: esclusivamente) per avere nutrito dei dubbi circa la solidità patrimoniale delle banche straniere offerenti.

Non ve ne è alcuna traccia laddove si sono progettate le contromosse alle OP.

Ed è invece evidente che tali ragioni e tali motivazioni sono poi "risorte" per giustificare, strumentalmente, i continui ritardi con cui si provvedeva alle richieste di autorizzazione quantomeno di BBVA.

Del resto il principio teorico posto non prevedeva eccezioni: non era auspicabile che una banca italiana fosse controllata da una banca straniera, del tutto a prescindere dalla solidità patrimoniale di quest'ultima.

E del tutto inconferenti sono gli argomenti *a posteriori*, secondo i quali il governatore avrebbe avuto ragione a diffidare di quelle due banche, BAN AMRO e BBVA, viste le difficoltà da queste incontrate dopo la crisi finanziaria e creditizia iniziata nel 2008.

Innanzitutto perché il governatore non aveva incoraggiato le contro scalate perché riteneva quelle due banche non sufficientemente solide, ma solo perché le stesse non erano sottoposte alla vigilanza di Banca d'Italia.

Poi perché non vi è prova alcuna che il governatore, nel 2005, avesse previsto la crisi del 2008.

Ed infine perché il governatore non si era neppure accorto che i due "campioni nazionali" prescelti - BPL (divenuta BPI) per Antonveneta e UNIPOL per BNL - erano talmente privi dei requisiti patrimoniali necessari anche solo per condurre a termine le OPA progettate, sotto la sua stessa egida, in quei mesi del 2005 da vederselo, poi, bloccare, e proprio per tale ragione.

All'inizio del 2006, Banca d'Italia comunicava, infatti, di non poter autorizzare l'OPA di UNIPOL su BNL perché "*non ricorrono le condizioni prescritte dalla normativa per il rilascio al Gruppo Unipol dell'autorizzazione ad acquisire il controllo della BNL*" perché "*il mancato rispetto dei requisiti prudenziali di adeguatezza patrimoniale da parte del prospettato conglomerato Holmo/BNL costituisce di per sé motivo ostativo al rilascio*



dell'autorizzazione in punto di sana e prudente gestione ai sensi dell'art. 19 del Testo Unico bancario”.

Del resto il governatore aveva concesso le autorizzazioni ai “campioni nazionali” nonostante la presenza di precisi campanelli d'allarme, nonostante i dubbi sollevati da altri organismi: lo stesso servizio interno di Banca d'Italia per Antonveneta, l'ISVAP per UNIPOL (in occasione dell'ultima autorizzazione precedente il lancio dell'Opa).

Un'ulteriore riprova di quanto si è detto proviene dal diverso “passo” con cui Banca d'Italia aveva rilasciato le autorizzazioni a BBVA ed a UNIPOL.

2 - 4 - 2 - il diverso atteggiamento tenuto da Banca d'Italia (e quindi dal governatore FAZIO) nei confronti delle richieste di BBVA e di UNIPOL

UNIPOL

L'11 maggio 2005 UNIPOL chiedeva l'autorizzazione a salire fino al 10 % del capitale BNL.

Il 27 maggio 2005 Banca d'Italia autorizzava.
In una quindicina di giorni.

Il 30 giugno 2005 UNIPOL chiedeva di salire fino al 15%.

Il 13 luglio 2005 giungeva a Banca d'Italia il parere dell'ISVAP. In cui si dubitava, a seguito prossima entrata in vigore della direttiva conglomerati, della sufficienza dei requisiti patrimoniali.

Il 14 luglio già CONSORTE sollecitava il rilascio dell'autorizzazione ed al recalcitrante funzionario BOCCUZZI, faceva presente di avere parlato con i suoi superiori.

Consorte: *Ascolti, io ieri mattina ho visto il Dottor Frasca e il Governatore, eh... perché abbiamo in sospeso la... l'autorizzazione per salire al 15%.*

Boccuzzi -. *Sì.*

Consorte -. *Allora, siccome è una roba urgente ormai, io stamattina... Allora, il Dottor Frasca è impegnato e c'ha il telefonino spento, immagino per cose importanti. Io mi rivolgo a Lei, perché abbiamo fatto ieri un pressing incredibile sull'ISVAP perché vi mandassero immediatamente (inc. audio disturbato), la valutazione, eccetera. E noi abbiamo bisogno di avere 'st'autorizzazione.*

Boccuzzi -. *Eh.*

Consorte -. *Immagino che Lei conosca tutti i motivi. No, siccome il Dottor Frasca mi ha detto che non c'erano problemi ieri, e anche il Governatore, quindi non è che sto facendo una telefonata eh... diciamo, di...semplicemente di pressione. E che noi abbiamo proprio bisogno per chiudere tutti i problemi.*

Boccuzzi -. *Eh, guardi, però eh... sono i tempi normali di un'istruttoria. Noi...*

Consorte -. *No, noi l'abbiamo già presentata...*

Boccuzzi -. *Stiamo valutando il... il parere dell'ISVAP, perché dobbiamo vedere che cosa... quali sono le valutazioni dell'ISVAP e quindi...*



Consorte -. *No, ma le valutazioni dica... No, Dottor Boccuzzi, il problema è questo, che noi l'abbiamo presentata venti giorni fa 'st' autorizzazione, eh. Poi eh... va beh, adesso insomma... Comunque ho già parlato col Dottor Frasca, è inutile che le ripeta anche a Lei tutto l'iter, penso, no? Cioè noi... l'ISVAP l'abbiamo sollecitata perché non abbiamo nessun problema*

Boccuzzi -. *E lo so, però eh... Lei ha le sue esigenze, ma noi abbiamo l'esigenza di condurre un'istruttoria accurata. Eh... e siccome non... Stiamo parlando di una cosa molto importante, la cosa può richiedere anche approfondimenti da parte nostra. Comunque eh... stiamo... stiamo lavorando su questo. Può immaginare l'attenzione e la speditezza. Però ogni cosa merita.. Non sono cose che... così semplici. Quindi... Comunque la... la stiamo valutando. Quindi riceverà la risposta da Banca d'Italia, ecco. Però i tempi... Lei dice domenica, ma io non lo so se noi entro domenica siamo in grado di dare l'autorizzazione. (inc. pronuncia affrettata) fare un'istruttoria interna sulla... In questo io non mi sento di dirle che entro domenica avrà la... avrà l'autorizzazione.*

E chiedeva poi alla sua segretaria di contattare i superiori di BOCCUZZI, compreso il prima irraggiungibile governatore, che potevano (ne era certo) garantirgli il più rapido esito della pratica.

Nadia - *Si chiamava Bo... Boccuzzi (fonetico).*

Gianni -. *Va beh. Te adesso mi cerchi Frasca, Clemente; e se non trovi nessuno dei due, chiamiamo il governatore perché io mi sono rotto i coglioni.*

Nadia -. *Va bene.*

Il giorno dopo, e quindi non con i tempi dell'accurata istruttoria di BOCCUZZI, ma con la rapidità richiesta da CONSORTE, Banca d'Italia rilasciava l'autorizzazione.

Anche qui in una quindicina di giorni.

Nonostante i rilevati dell'ISVAP, dei quali non si era tenuto alcun conto.

Tanto che quello stesso giorno CONSORTE informava SACCHETTI che era giunta l'autorizzazione di Banca d'Italia e che "è arrivata ed è un capolavoro perché prendono per il culo Isvap in modo ... veramente scientifico Se lo meritano, due a zero".

Si nota immediatamente la rapidità nel rilascio delle autorizzazioni richieste, anche laddove si sarebbe dovuto procedere a ben più congrui approfondimenti.

Soprattutto in occasione della seconda autorizzazione quando ormai UNIPOL era diventato il principale protagonista della opposizione all'OPS del BBVA.

E poteva pertanto vantare l'appoggio del governatore, appoggio che non si peritava di spendere anche con i funzionari di Banca d'Italia.

BBVA

Il Banco di Bilbao presentava in Banca d'Italia l'autorizzazione a lanciare l'OPS su BNL il 29 marzo 2005.

Il 6 aprile 2005 Banca d'Italia chiedeva all'omologo Banco de Espana chiarimenti sulla solidità del BBVA e sulla valutazione dell'operazione.

L'11 aprile 2005 il Banco di Espana rispondeva positivamente chiarendo che per il BBVA non sarebbe stata la prima acquisizione di un istituto bancario fuori dalla Spagna



Il 15 aprile 2005 Banca d'Italia chiedeva nuovi chiarimenti al Banco de Espana.

Il 20 aprile 2005 il Banco de Espana rispondeva reiterando le precedenti osservazioni.

Il 2 maggio 2005 il BBVA lamentava il ritardo nel rilascio della autorizzazione.

Il 13 maggio 2005 Banca d'Italia rilasciava l'autorizzazione. Condizionandola però al superamento del 50 %.

L'iter autorizzativo era quindi durato quarantacinque giorni.

E si era concluso con una clausola capestro. Il BBVA doveva, obbligatoriamente, ottenere più del 50 % delle azioni, altrimenti l'OPS non sarebbe divenuta operativa.

Banca d'Italia si garantiva così il fallimento dell'OPS del BBVA sol che fosse riuscita a coagulare una contro scalata italiana che raggiungesse la metà più una delle azioni di BNL.

Proprio quel che FAZIO aveva prefigurato fin dall'incontro del 19 marzo aggiungendo alla quota del contropatto, le quote di alcune banche popolari prima e la quota che un qualche "campione nazionale" poi avrebbe potuto raggiungere. E si vedrà come occorresse non più di quel 15 % che UNIPOL raccoglierà.

Ma quella clausola era talmente inusitata che il 26 maggio 2005 la Commissione Europea chiedeva chiarimenti a Banca d'Italia volendo conoscere quale fosse l'interesse perseguito.

Nel frattempo, fin dal 23 maggio 2005, UNIPOL cominciava e continuava ad acquistare azioni BNL.

Il 30 maggio 2005 BBVA chiedeva che l'OPS non fosse condizionata al superamento della soglia del 50 %. Visti anche i continui acquisti di azioni sul mercato operati da UNIPOL (e dai suoi alleati).

Il 7 giugno 2005 Banca d'Italia rispondeva alla Commissione Europea.

Il 10 giugno 2005 Banca d'Italia, rispondendo così alla sollecitazione della Commissione Europea, autorizza BBVA ad una OPS con conferimento di azioni in misura minore del 50 + 1 %. Riservandosi però di verificare se la quota raggiunta consentisse il controllo di fatto.

Lasciandosi così Banca d'Italia un margine di discrezionalità e lasciando il BBVA nella speculare incertezza.

Incertezza che il BBVA cercava di dissipare chiedendo a Banca d'Italia, il 22 giugno 2005, di meglio definire, e di farlo subito, il concetto di controllo di fatto. Anche chiarendo che al raggiungimento dello stesso poteva essere sufficiente una quota del 30 %.

La Banca d'Italia non rispondeva.

Il 5 luglio 2005 BBVA sollecitava una risposta alla sua istanza del 22 giugno.

Intanto CONSORTE stava definendo gli accordi con i contro pattisti che l'avrebbero condotto al controllo del 51 %.



L'11 luglio 2005 il dott. CASTALDI di Banca d'Italia faceva presente al direttore FRASCA che non aveva senso ritardare l'autorizzazione a BBVA a possedere una quota minore quando la si era già autorizzato a raggiungere la maggioranza assoluta delle azioni.

Il 13 luglio la Commissione Europea esprimeva la sua perplessità sull'atteggiamento di Banca d'Italia, prospettando che essa concretasse un ostacolo ingiustificato alla OPS del BBVA.

Il 14 luglio 2005 Banca d'Italia sollecitata dalla Commissione Europea (a cui risponderà il 15 luglio 2005) rilasciava la sua autorizzazione.

Consentendo al BBVA di concludere l'iter autorizzativo solo pochi giorni prima che UNIPOL chiudesse l'intera operazione di contrasto, il 18 luglio 2005.

E nonostante tutti i ritardi, le strumentali richieste di chiarimento, le condizioni inopinatamente poste, CONSORTE, forte dell'accordo sottostante con i vertici di Banca d'Italia, si sentiva ancora in diritto di protestare, di sentirsi "tradito" per l'autorizzazione, infine, concessa al BBVA.

Il 15 luglio 2005 ore 21,17 conversando con STEFANINI, CONSORTE così affermava:

Gianni: Perché era un'eventualità che la Banca d'Italia c'aveva escluso, ma questi qua sono proprio dei quaquaraquà. Meno male, Pierluigi, che... Eh, cioè che c'aveva sostenuto e confermato che loro non avrebbero mai favorito...

Pierluigi -. Sì.

Gianni -. Eh... Posizioni di stallo in un... in (inc. audiodisturbato) banca, perché la posizione di stallo vuol dire l'ingovernabilità e via via. Oggi li chiamiamo, loro dicono che siccome hanno dato questa autorizzazione alla Popolare di Lodi, e poi l'hanno dovuta dare anche alla... Come si chiama?, alla ABN Amro, no? Eh, a questo punto si sono sentiti in difficoltà e sono stati costretti a darlo anche alla loro... no?...

... Pierluigi, è... adesso è da rifletterci bene. Però insomma indubbiamente la Banca d'Italia ci ha tradito su questa vicenda, eh. Poi lei la motiva che non può fare a meno, perché... bla, bla,bla. Però la sostanza è che eh... se lei ce l'avesse detto, noi potevamo chiedere l'autorizzazione al 30, comprare prima, più quelli e poi andavamo a 60.

Il tutto del resto non è che la conferma della strategia di contrasto concepita innanzitutto in Banca d'Italia per evitare il raggiungimento del controllo di un istituto bancario italiano da parte di una banca straniera.

2 – 4 – 3 – gli eventi successivi alle prime reazioni all'OPS del BBVA fino alla assemblea di BNL, in seconda convocazione, del 21 maggio 2005.

Si è fin qui accertato quale fosse il disegno perseguito da Banca d'Italia, fin dal 19 marzo 2005, e quali fossero i protagonisti della primissima fase del contrasto all'OPS del BBVA (FIORANI, innanzitutto e poi LEONI e, in posizione d'attesa, e di forza vista la quota di capitale già posseduta, CALTAGIRONE, in rappresentanza dei contro pattisti).

Per meglio, e fin da subito, dimostrare che Banca d'Italia, ed il governatore FAZIO, non avevano solo lanciato l'idea ma avevano poi tenuto condotte coerenti con il proposito di raggiungere il risultato voluto, si è inteso descrivere la condotta tenuta da Banca d'Italia nei confronti di BBVA da una parte e di UNIPOL dall'altra.



Peraltro si chiarisce anche che si tratta di condotte che in sé non hanno immediato rilievo penale e che lo avrebbero acquistato solo se la realizzazione del progetto complessivo (il contrasto all'OPS del BBVA al fine di consentire ad un soggetto italiano, che, in un secondo momento, era stato individuato in UNIPOL) avesse comportato dei passaggi, dei segmenti di azione, essi sì concretanti reato.

Potendo essere raggiunto il voluto risultato finale anche senza commettere alcuna ipotesi di manipolazione del mercato.

Ancorchè appaia del tutto scontato che anche in Banca d'Italia, e quantomeno nel governatore FAZIO, fosse ben presente la falsità dei comunicati di UNIPOL quand'essa affermava che il suo obiettivo era la protezione dell'investimento in BNL Vita e non la conquista di tutta la BNL.

Nei fatti il ruolo assunto nella vicenda da Banca d'Italia, dal governatore FAZIO, non è stato quello dell'arbitro della contesa, come sembrerebbe più consono per una autorità di vigilanza, ma quello di sodale di una delle forze contrapposte, e ciò in forza di un principio, di una ragione, discrezionalmente ritenuta valida (ma non prevista da alcuna normativa di settore) e comunque non palesata e non comunicata al mercato.

E non resa nota (per evidenti ragioni di contrasto sostanziale con quella normativa) alla Commissione Europea.

Così ricostruito il contesto e le mosse di Banca d'Italia, dalle quali non si poteva prescindere perché l'appoggio di Banca d'Italia era il dato di partenza imprescindibile di ogni tentativo di opposizione all'OPS del BBVA (visto che gestiva, all'occorrenza anche strumentalmente, il rilascio delle necessarie autorizzazioni), si può proseguire nella individuazione dei passaggi cronologici più significativi dell'intera vicenda.

Il primo momento significativo per la vita di BNL, nel 2005, era la celebrazione dell'assemblea dei soci con la conseguente nomina dei consiglieri di amministrazione.

La prima convocazione era fissata per il 30 aprile 2005.

La seconda per il 21 maggio 2005.

Ancor prima però vi erano stati alcuni fatti che meritano di essere riportati: il CdA di BPER dell'11 marzo 2005, la redazione di alcuni progetti di UNIPOL su BNL e l'incontro del 20 aprile 2005 fra FIORANI, BONI, CONSORTE e SACCHETTI.

Il consiglio di amministrazione di BPER dell'11 marzo 2005

L'11 aprile 2005 si svolgeva un consiglio di amministrazione di BPER, il cui amministratore delegato era quel LEONI che FAZIO aveva contattato fra i primi per sondarne la disponibilità a porsi nell'ottica di un contrasto all'OPS del BBVA.

E che non aveva affatto negato la propria disponibilità. Come aveva riferito già nel verbale del 21 marzo 2005 sopra riportato.

Si ricordi che FIORANI descriveva il periodo precedente alla assemblea BNL del 21 maggio come la "fase uno": quella fase, della più complessiva azione di contrasto al BBVA, concepita da FAZIO, nella quale si cercava di aggregare alcune banche popolari che potessero acquistare azioni BNL, in attesa che si riuscisse ad individuare un partner (possibilmente bancario) che potesse assumersi il maggior peso della contro scalata.



Questi dunque i brani del verbale del CdA dell'11 marzo 2005 di BPER:

“L'amministratore delegato informa su colloqui avuti, negli ultimi giorni, con esponenti di banche popolari e dirigenti di vertice dell'Autorità di Vigilanza in ordine ad un ipotetico investimento nel capitale di BNL”

Una esatta fotografia del contesto, dunque.

Già, poi, si formulava l'ipotesi che l'OPS del BBVA non avesse esito, in un periodo in cui il valore di scambio offerto in OPS era maggiore del valore dell'azione BNL sul mercato. E quindi senza che il programma fosse giustificato e supportato dalla non convenienza dell'OPS.

“Vi è un diffuso interesse - nell'ipotesi che non abbia esito il progetto di Banco di Bilbao che vorrebbe acquisire il controllo anche totalitario di BNL attraverso una offerta pubblica di scambio di azioni - ad assumere una interessenza, non di controllo comunque significativa, in B.N.L. stessa.

Esattamente quindi il disegno illustrato da FIORANI.

Tanto che:

“l'amministratore delegato, riferito puntualmente dei diversi colloqui intercorsi, anche con la Consorella Popolare di LODI valuta che possa essere utile - anche al fine di rafforzare i legami tra "banche popolari" ed attivare diverse sinergie operative nell'ambito della categoria - acquisire, ove se ne prospetti la possibilità, una partecipazione nel capitale di B.N.L.”

Investimento però che era sottoposto alla precisa condizione che fallisse l'OPS del BBVA.

E che, si noti bene, i contro pattisti non si accordassero con il BBVA.

“ciò, ove dovessero venir meno le prospettive, per Banco di Bilbao, di acquisire il controllo di B.N.L. sia attraverso la preannunciata OPS, che in diversa forma, mediante stabili alleanze con altri partners nel capitale della Banca stesse.

Condizione dell' investimento, quindi, dovrebbe essere l' accertata indisponibilità ad aderire alla OPS da parte di tanti soci di BNL che rappresentino più dei 50% del capitale di quella Banca. 2

Il CDA approvava le linee tracciate da LEONI fissando la misura dell'investimento in circa 250 milioni di euro.

Si veda così che il verbale dell'11 marzo era la perfetta fotografia della strategia del governatore FAZIO e, per lui, di FIORANI. Non a caso entrambi citati.

L'incontro del 20 aprile 2005 tra FIORANI, BONI, CONSORTE e SACCHETTI

Che l'incontro sia avvenuto è confermato da FIORANI, e da BONI, ma anche da CONSORTE.

FIORANI collocava l'incontro di ritorno da Ginevra ove si era recato con BONI per un abboccamento con l'avv. FISCHERLE che curava gli interessi del “pacchetto argentino”.

L'incontro si spiegava con l'azione dettata dal governatore FAZIO di sondare la possibilità di trovare alleati nella contro scalata della BNL. L'incontro con FISCHERLE non aveva avuto alcun esito. M



Così FIORANI continuava: "è il periodo, aprile, nel quale hanno iniziato seriamente Consorte e Sacchetti a parlare con il sottoscritto e con i suoi collaboratori del[la] loro intervento e della loro discesa in campo per BNL. Dapprima il Governatore su BNL mi aveva chiesto di poter intervenire per coagulare un gruppo di banche, altre tre banche, e sostenere un contro patto, non c'era ancora l'Unipol in quella circostanza, parliamo del mese di marzo, dopo il lancio dell'OPA da parte di Bilbao, dopo il fallimento della Verona.

Io avevo l'input da parte del Governatore, che lo dava a me perchè allora ero un banchiere di riferimento, poteva darlo anche a un altro, di cercare di coagulare alcune banche attorno a questo progetto.

Poi scende in campo l'Unipol, e lì c'è il famoso discorso della percezione che l'ingegner Consorte aveva chiaramente dell'importanza che il Governatore aveva nell'autorizzare Unipol a operare per BNL.

Il Governatore era abbastanza restio, così mi disse lui, ad autorizzare l'Unipol nell'operazione BNL, restio per ragioni anche politiche, e dopo le spiego un po' meglio, ma fondamentalmente per ragioni di carattere patrimoniale/organizzativo, dicendo che Unipol, essendo una compagnia assicurativa, non avrebbe avuto la forza, la capacità, la forza finanziaria, il patrimonio sufficiente per poter aggregare la BNL.

Tant'è che l'altra volta ho citato che la circostanza di Bologna va ricordata come elemento di, diciamo, percezione che l'ingegner Consorte aveva che un suo appoggio all'operazione Antonveneta, maggiormente rinforzato rispetto alla quota precedente ritenuta, avrebbe ben predisposto il Governatore sull'operazione BNL.

Un quadro pertanto perfettamente chiaro. Si era ancora nella fase "uno", su BNL si dovevano muovere le Popolari, l'egida del governatore era imprescindibile, ed UNIPOL già voleva fare da catalizzatore e da principale protagonista della contro scalata, tanto che i paralleli acquisti di azioni Antonveneta (per i quali CONSORTE e SACCHETTI erano accusati di aggrottaggio) erano stati realizzati anche per compiacere il governatore che stava organizzando anche quella contro scalata.

Le indicazioni fornite da FIORANI erano confermate da BONI.

"intorno al 20 di aprile ... con loro, affrontammo, se pur in termini molto generici, il discorso dei famosi pacchetti Bnl/Argentina..., secondo me non c'era ancora un via libero definitivo di Banca d'Italia, ma loro, sapendo che Banca d'Italia cercava una banca di riferimento, probabilmente stavano facendo quello che noi a ottobre avevamo iniziato a fare con Antonveneta, cominciavano a tenere le antenne diritte sul mercato per sapere come giravano queste operazioni. ... FIORANI propose loro un'operazione di questo tipo: voi salite in Antonveneta e noi magari cominciamo anche a salire in Bnl, perché poi vediamo come evolverà l'operazione".

CONSORTE confermava l'incontro ma negava, inattendibilmente viste le diverse indicazioni fornite dagli altri due dichiaranti, che si fosse parlato anche di BNL.

Del resto l'interesse di UNIPOL era per BNL e non per Antonveneta la cui operazione era condotta da FIORANI per BPL. Ed era pertanto del tutto logico che, a fronte dell'aiuto richiesto da FIORANI (a cui CONSORTE e SACCHETTI aderiranno acquistando azioni Antonveneta il 22 aprile 2005, in previsione della partecipazione all'assemblea, sempre di Antonveneta, del 30 aprile 2005, a prezzi ben più elevati di quello offerto dall'OPA ABN Amro), i due chiedessero il corrispettivo aiuto per il loro ben più reale obiettivo.

Obiettivo che era già nei loro progetti, tanto è vero che, fin dal 31 marzo 2005, UNIPOL aveva chiesto allo studio Vitale di predisporre dei piani strategici in relazione proprio ad un maggior coinvolgimento di UNIPOL in BNL.



Un progetto che, secondo lo stesso VITALE *"si basava, fin dall'inizio, sulla possibilità che UNIPOL lanciasse un'OPA su BNL al fine di creare una entità unica che eroga credito e servizi bancari da un lato, e servizio assicurativo dall'altro"*.

Il primo progetto UNIPOL su BNL: la volontà di giungere al suo controllo.

Un progetto, la cui prima stesura, proprio il giorno dopo, il 21 marzo 2005, gli stessi CONSORTE e SACCHETTI presentavano a FRASCA.

E che prevedeva che UNIPOL diventasse l'azionista di riferimento di BNL. Con una quota superiore al 30 %, ma evitando l'OPA che consegue al raggiungimento di quella quota perché realizzata con il conferimento (e la fusione) in BNL di UNIPOL Banca.

Il progetto prevedeva l'acquisto delle azioni del contropatto.

FRASCA non lo approvava perché si trattava di operazione che avrebbe escluso il mercato (UNIPOL raggiungeva il controllo di BNL senza lanciare alcuna OPA: né quella del 30 % né quella del 50 %).

Ma l'intento di UNIPOL era già, al 21 aprile 2005, perfettamente palese: raggiungere il controllo di BNL. BNL Vita non era che un accessorio di siffatto disegno.

E si arrivava così all'assemblea del 30 aprile 2005.

L'assemblea di BNL del 30 aprile 2005

L'assemblea di BNL, in prima convocazione, del 30 aprile 2005 andava deserta.

Perché non vi partecipavano né i contro pattisti né gli altri soci non vincolati da alcun patto.

Questo atteggiamento peraltro suscitava nel presidente di BNL ABETE il sospetto circa l'esistenza fra chi non aveva partecipato all'assemblea di patti occulti.

Non ingiustificatamente visti i progetti e gli intendimenti sopra evidenziati.

I contendenti dovevano così posizionarsi per l'assemblea del 21 maggio 2005.

E proprio BPER e BPL, LEONI e FIORANI, acquistavano azioni BNL, in evidente esecuzione della "fase uno" del progetto già delineato.

Gli acquisti di azioni BNL da parte delle "banche amiche"

BPL\BPI

Il 10 ed il 16 maggio 2005 la BPL di FIORANI acquistava azioni per l'1,67 % del capitale di BNL.

Per 130 milioni di euro, senza alcuna reale ragione che non fosse quella di partecipare alla fase "uno". Visto che BPL era già fortemente impegnata nella contro scalata di Antonveneta. Tanto che aveva dovuto farsi finanziare da Deutsche Bank.

Il prezzo a cui aveva acquistato le azioni BNL era già superiore al valore della OPS del BBVA. Non era pertanto (del tutto) "coperta" dalla garanzia derivante dalla possibilità di conferire le azioni BNL al BBVA.



BPER

Lo stesso 16 maggio 2005 il CdA di BPER, totalmente dimenticando la strategia che pure aveva contraddistinto i suoi precedenti enunciati, decideva di acquistare azioni di BNL.

In previsione di un rialzo del prezzo del titolo, così si affermava, posto che si profilavano due soggetti contrapposti, il patto ed il contropatto, che si sarebbero affrontati nella assemblea BNL del 21 maggio 2005.

Senza chiarire perché si era deciso di superare la strategia prima così ben tratteggiata (oltretutto sotto l'egida delle "Autorità di vigilanza").

Ma questo non era che il primo passo di una strategia particolarmente abile tenuta dai vertici di BPER al fine di accompagnare l'operazione BNL, prima condotta dalle banche popolari, poi anche da UNIPOL, seguendo, nella sostanza, i desiderata del Governatore, fingendo, però, di mantenere una propria autonomia.

Una condotta talmente decettiva che, non essendo a completa conoscenza di tutti i passaggi, la Corte di Appello di Bologna decideva di revocare le sanzioni irrogate da CONSOB.

Condotta e strategia di cui si avrà conferma anche nell'acquisto ulteriore da parte di BPER di azioni BNL, dai contropattisti, del 18 luglio 2005 e di cui si dirà più avanti.

Il 17 maggio 2005 BPER acquistava l'1,97 % del capitale BNL al prezzo di 2,73, quando nel mercato si trattava a 2,687 ed il prezzo teorico dell'OPS era pari a 2,48.

Un pessimo affare, quindi, tanto più se riguardato nell'ottica affermata: voler realizzare un'operazione di carattere speculativo.

Fra l'altro nemmeno il 18 luglio 2005 BPER acquisterà ad un prezzo così elevato, posto che sarà tra gli acquirenti (smentendo quindi di essere entrata nel capitale BPER per ragioni di *trading*, visto che si apprestava a diventarne socio stabile), acquisendo azioni a 2,70.

Peraltro, ad ulteriore riprova che l'acquisto di BPER del 17 maggio 2005 era inserito nella "fase uno" descritta da FIORANI, militava la circostanza che il pacchetto veniva acquistato grazie all'aiuto di BONI della BPL.

Nel frattempo UNIPOL continuava a produrre progetti su come pervenire al controllo di BNL, continuando a disinteressarsi a BNL Vita.

Il secondo ed il terzo progetto di UNIPOL su BNL, rispettivamente del 17 e del 20 maggio 2005.

Il secondo progetto era del 17 maggio.

Era anch'esso finalizzato a raggiungere il controllo di BNL, attraverso l'acquisizione, con un *call*, della quota di Generali.

Ma Generali non intendeva vendere (si rimanda all'analisi sul punto del Tribunale).

Il progetto non escludeva affatto l'acquisto delle quote del contropatto e delle banche amiche (od, almeno l'alleanza con costoro) ma anzi lo presupponeva, posto che, altrimenti, la sola quota di Generali non avrebbe consentito alcun controllo di BNL.

Il terzo progetto era del 20 maggio 2005. Era stato presentato alla controllante HOLMO ed era stato rinvenuto dal CT del PM.

Il progetto era volto, ancora una volta, all'acquisizione del controllo di BNL:

"Al di là delle alleanze che si potranno e si dovranno ricercare, e che determineranno un minore esborso in sede di lancio dell'OPA, data l'elevata dimensione finanziaria dell'operazione e l'attenzione che suscita, si può seguire una sola strada che tecnicamente però comporta la scelta tra:

- *un'OPA obbligatoria o*
- *un'OPA volontaria.*

In entrambi i casi bisogna avere a disposizione tutte le risorse finanziarie necessarie per realizzare l'operazione. L'OPA per il 100% di Bnl si stima che abbia un range tra i 7,5 ed i 7,9 miliardi di Euro. L'investimento stimato per il gruppo Unipol dovrebbe aggirarsi intorno ai 4,6/4,7 miliardi di Euro e comunque il Gruppo non avrebbe le condizioni per un investimento di importo superiore".

Seguivano considerazioni sulla possibilità di reperire i mezzi finanziari occorrenti.

E così si concludeva:

"L'OPA naturalmente può essere lanciata solo nella misura in cui vi sia la certezza, prima di lanciarla, che il 51% delle azioni di Bnl è controllato da Unipol o da alleati".

Si giungeva così, passo dopo passo, progetto dopo progetto (di UNIPOL), acquisto dopo acquisto (di BPL e di BPER), all'assemblea di BNL del 21 maggio 2005.

2 - 4 - 4 - L'assemblea di BNL del 21 maggio 2005

Vi partecipavano i contro pattisti in posizione antagonista ai pattisti capitanati dal BBVA. Con i contro pattisti votavano, sulle opposte liste presentate con l'indicazione dei candidati al CdA, UNIPOL, BPL e CARIGE (una delle banche che poi parteciperà agli "acquisti di concerto" con UNIPOL del luglio 2005).

BPER non veniva ammessa al voto per dei difetti di forma.

In assemblea era presente anche il "pattino" formato da BPV e da MPS che votava una propria lista.

Nelle votazioni il "patto" otteneva la maggioranza dei consiglieri.

Così che si potevano ricavare due evidenti conclusioni:


- i contro pattisti agivano in alternativa al BBVA;
- non si era ancora coagulata una cordata italiana che potesse prevalere sul BBVA, che manteneva, anche al netto dei conferimenti dell'OPS, il sostanziale controllo di BNL, con gli altri aderenti al patto, Dorint e Generali, che restavano pienamente solidali con BBVA.

2 - 4 - 5 - GLI ACCADIMENTI IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVI ALL'ASSEMBLEA, FINO AL PRIMO AL 23 MAGGIO, LA DATA DEL PRIMO ACQUISTO "MANIPOLATIVO" DI UNIPOL.

LA PRESUNTA STIPULAZIONE DELL'ACCORDO PARASOCIALE FRA IL CONTROPATTO ED UNIPOL (L'ACCADIMENTO STORICO GENERATORE DELLA MANIPOLAZIONE DEL MERCATO).

La situazione dopo l'assemblea del 21 maggio 2005





L'assemblea dei BNL del 21 maggio 2005 chiudeva la "fase uno" così come era stata descritta da FIORANI.

FIORANI ricordava gli esiti dell'assemblea riprendendo le parole pronunciate dal governatore, che aveva affermato che, a quel punto, o non si faceva nulla o ci si affidava all'unica società che si era fatta avanti e che aveva chiesto di poter intervenire: UNIPOL.

Queste le parole di FIORANI: *"Il Governatore ci comunicò che l'intervento da parte nostra, che inizialmente era stato ipotizzato per supportare il "contropatto", poteva essere a questo punto destinato a sostenere "Unipol" e a supportarla nella sua fase di ricerca di partner amici vicini a "Unipol", partner che avrebbero consentito, attraverso il meccanismo della call - che spiego un attimo adesso ma era molto importante - di avere "Unipol" il controllo della banca per poi lanciare l'OPA.*

In altre parole si individuava in UNIPOL il soggetto che avrebbe dovuto opporsi a BBVA alleandosi con le "banche amiche" e con i contro pattisti.

FIORANI riferiva che il governatore FAZIO, nel frattempo, aveva dato, come logica conseguenza della constatazione fatta, il suo personale "via libera" ad UNIPOL. E che tale assenso gli era stato confermato sia da CONSORTE, sia dal medesimo FAZIO.

A quel punto, secondo FIORANI, era partita la "fase due", nella quale UNIPOL avrebbe avuto il compito di acquistare azioni BNL e di fungere da catalizzatore della cordata italiana che ricomprendeva le "banche amiche" ed i contro pattisti.

Le "banche amiche" (in particolare BPL\BPI e BPER) erano già a disposizione della strategia dettata dal Governatore.

Si doveva, allora, trattare con i contro pattisti.

Che erano certamente contrapposti al BBVA, come si era visto nell'assemblea del 21 maggio, e che, come si era compreso dal primo approccio del 19 marzo con CALTAGIRONE, erano in attesa di proposte.

I contro pattisti non erano interessati a gestire direttamente la contro scalata perché ben difficilmente avrebbero potuto ottenere le autorizzazioni necessarie da Banca d'Italia, posto che erano degli industriali e per questo, non solo non erano ritenuti adatti al ruolo di comando di BNL, ma si dubitava anche che potessero mantenere la quota azionaria che già complessivamente possedevano.

Di ciò costoro erano perfettamente consapevoli, tanto che, nel 2005, non avevano nemmeno continuato ad acquistare azioni BNL ma si erano posti in attesa delle migliori offerte.

Questa era pertanto la situazione al 21\22 maggio 2005.

IL PRESUNTO PATTO PARASOCIALE OCCULTO DEL 21\23 MAGGIO 2005

Il Tribunale afferma che, fra il 21 ed il 23 maggio 2005, UNIPOL avrebbe stretto un accordo con le "banche amiche" e con il contropatto al fine di assicurarsi il mancato conferimento delle azioni di costoro all'OPS del BBVA ed al fine di far raggiungere ad UNIPOL stessa l'influenza dominante su BNL.

Un patto parasociale occulto di cui non vi era prova diretta ma che sarebbe deducibile da alcuni elementi di fatto e logici.



Non ve ne era prova diretta perché nemmeno FIORANI, o BONI, avevano, esplicitamente, affermato che proprio in quei giorni sarebbe stato concluso un simile accordo.

FIORANI si era limitato ad affermare che il tentativo che stava apprestandosi a compiere UNIPOL avrebbe avuto successo solo nel caso in cui l'OPA, a cui UNIPOL avrebbe comunque dovuto approdare, fosse stata lanciata al raggiungimento della soglia del 50 + 1 % delle azioni BNL, e non a quella "intermedia" del 30 %.

Così da impedire a BBVA qualsiasi contromossa.

Queste e solo queste erano state le dichiarazioni di FIORANI.

E non implicavano affatto che UNIPOL dovesse stipulare il patto parasociale che la portava a superare la quota del 30 %, che dovesse mantenere tale patto occulto e che, solo dopo averlo stretto, potesse crescere nel capitale BNL fino a raggiungere il 50 + 1 %.

Perché il medesimo risultato poteva essere ottenuto proprio con la diversa strategia che UNIPOL afferma di avere adottato. CONSORTE e SACCHETTI erano ben consci sia di dover trattare con i contropattisti, che del resto aspettavano solo che qualcuno facesse loro una qualche offerta, sia che la strategia di costoro era, almeno al momento, di contrapposizione al BBVA, tanto che vi erano opposti nel corso dell'assemblea del 21 maggio.

UNIPOL pertanto poteva iniziare ad acquistare azioni BNL, contando sull'appoggio delle "banche amiche" (le cui quote però, unite a quella detenuta da UNIPOL, non determinavano alcun superamento della soglia del 30 %), per poi giungere a trattare con i contropattisti da una posizione di forza (questi avrebbero potuto scegliere solo fra UNIPOL e BBVA che manteneva però una posizione attendista) e, acquisitene le quote (direttamente o indirettamente), avrebbe contemporaneamente superato (al 25 % circa di UNIPOL e delle banche si sarebbe aggiunto il 27 % circa del contropatto) le quote del 30 % e del 50 %.

Con il risultato di evitare l'OPA intermedia.

Una strategia che le emergenze processuali indicano essere stata effettivamente adottata e realizzata (mancando la prova dell'accordo preventivo ritenuto dal Tribunale).

Gli elementi di prova enumerati dal giudice di prime cure a fondamento della propria diversa conclusione, infatti, non convincono.

Il Tribunale desume la prova dell'esistenza, e della tempistica, dell'accordo occulto da una serie di elementi.

Il primo dei quali è la conversazione telefonica intercorsa fra FIORANI ed il suo collaboratore TARLOCCO, il 28 giugno 2005.

Il secondo sono le dichiarazioni rilasciate da FIORANI e da BONI.

La conversazione FIORANI \ TARLOCCO del 28 giugno 2005 e le dichiarazioni di FIORANI e BONI

Conversando con il suo collaboratore TARLOCCO, FIORANI confermava di voler aiutare UNIPOL nella scalata di BNL. Facendo acquistare azioni a BPL\BPI.

Gianpiero -. Senti, allora, stamattina ho avuto un incontro con Unipol.

Tarlocco -. Sì.

Gianpiero -. Per diverse questioni che riguardano evidentemente la loro partecipazione e la nostra partecipazione che avremmo in BNL.

Tarlocco -. Sì.

Gianpiero -. ... arrivati adesso, ad 1.50, o siamo un po' di più? Non ti ricordi?



Tarlocco -. Allora, noi avevamo esattamente... Glielo dico subito.

..

Tarlocco -. 1.67.

..

Gianpiero -. Loro hanno un 2% adesso di BNL che dovrebbero farci prendere(?). Probabilmente supereranno(?) così il 2%, ma io poi, domani sono giù in Banca d'Italia per definire tutti i passaggi. Può da... io gli avevo chiesto a loro di aspettare a dopodomani, perché domani sera facciamo il comitato e delibera su tutto.

...

Gianpiero -. Pare che però c'è un'accelerazione particolare derivante dal fatto che Monte Paschi facciano un po' i bastardi; han dato incarico a Deutsche di piazzare sul mercato il loro 4,75%.

Vi è poi il passo che il Tribunale ritiene svelare l'accordo già raggiunto.

Gianpiero -. Eh. Quindi loro stan cercando di (inc. pronuncia affrettata) perché loro vogliono (inc. pronuncia affrettata) il 2% che dovrebbero prendere a noi, più un altro uno e mezzo per cento che dovrebbero prendere l'Emilia Romagna, avremo 3 e mezzo noi (inc. pronuncia affrettata)... 3,70 noi, il 3 e mezzo l'Emilia Romagna, 3 e mezzo Vicenza e (inc. pronuncia affrettata) l'11%, più uno... 1,90 la Carige, 13%, e saremo un pool di banche che poi fanno con BNL un certo accordo in lungo periodo. Facendo così (inc. audio disturbato) al 51% (inc. audio disturbato). E quindi (inc. audio disturbato) la sicurezza di poter evitare e scongiurare l'OPA. Ovviamente bisogna assecondarli. Io gli ho detto: "Ma io non ho ancora la delibera, però lavoriamo per aver domani sera la delibera che serve per noi".

Tarlocco -. Certo.

..

Tarlocco -. Quindi chiamerebbero loro di Unipol?

Gianpiero -. Chiamerà Consorte o Cimbri di Unipol.

Tarlocco -. Certo.

Gianpiero -. Il messaggio è questo: loro ti daranno l'input di poter comprare le azioni, io ho risposto che li prendiamo solamente da giovedì mattina, non prima perché ci manca la delibera, e li prendiamo al prezzo di mercato e sul mercato. Né più né meno. Quindi (inc. voci sovrapposte)...

..

Gianpiero -. Loro lanceranno poi un'OPA obbligatoria eh...ad un certo prezzo, che io poi ti dirò, e quindi l'operazione dovrebbe essere un'operazione che si chiude bene, diciamo, dal punto di vista normativo.

FIORANI e TARLOCCO passano poi a parlare di Antonveneta. E del favore che UNIPOL, a sua volta, faceva loro aiutandoli in quella operazione.

Gianpiero -. Bene. Mentre il loro 3 e mezzo per cento, che diventa 4,90 di Antonveneta, a quanto ammonterebbe?

Tarlocco -. Il loro 3 e mezzo?

Gianpiero -. Oggi hanno 3 e mezzo. Voglio arrivare fi...devono arrivare fino al 4,90 di Antonveneta.

Tarlocco -. Allora, 3 e mezzo... (inc. audio insuf.) quattro...

..

Gianpiero -. Quindi avremo due partecipazioni incrociate, questo è il messaggio.

Tarlocco -. Sì.

Gianpiero -. Più o meno. Va bene. Perfetto.

..

Gianpiero -. Benissimo. Perfetto. Allora questo è l'impianto complessivo. Vediamo adesso...

Ora, sia dal tenore complessivo della conversazione, sia dal letterale contenuto del brano sottolineato, si ricava che la strategia di UNIPOL non era conclusa, era tuttora in atto (*“stan cercando .. dovrebbero prendere .. dovrebbero prendere .. avremo .. e saremo un pool di banche che poi fanno con BNL un certo accordo in lungo periodo*).

Certo la strategia puntava *“così (inc.audio disturbato) al 51% (inc. audio disturbato)”* ed era finalizzata alla *“sicurezza di poter evitare e scongiurare l'OPA”* - che certo essendo obbligatoria quella del 50 % non poteva che riferirsi a quella diversa del 30 % - e che *“ovviamente bisogna assecondarli”* (sottintendendo così che il cammino era ancora in corso).

E FIORANI intendeva fornire il suo appoggio: *“loro lanceranno poi un'OPA obbligatoria (che quindi è quella dovuta al superamento del 50 %) eh...ad un certo prezzo, che io poi ti dirò, e quindi l'operazione dovrebbe essere un'operazione che si chiude bene, diciamo, dal punto di vista normativo”*.

FIORANI però non solo affermava che la strategia era ancora in atto ma faceva cenno solo alle *“banche amiche”*. Di cui enumerava le percentuali di possesso delle azioni BNL.

Non indicava affatto che UNIPOL avesse raggiunto alcun accordo con i contro pattisti.

L'accento al 51 %, peraltro posto fra due *omissis*, era perfettamente compatibile con quanto sempre affermato da FIORANI: la strategia che UNIPOL doveva seguire e stava seguendo era quella *“gli avrebbe consentito di giungere all'OPA conseguente al raggiungimento della quota del 50 % e non a quella intermedia del 30 %*.

FIORANI non stava riferendo a TARLOCCO che UNIPOL aveva già raggiunto la quota del 30 % e che la stesse occultando agli organi di vigilanza. Tanto è vero che concludeva con la considerazione che, anche dal punto di vista normativo, l'operazione doveva chiudersi bene, una affermazione del tutto incomprensibile se avesse sottinteso un patto occulto di tale portata. E che era, invece, pienamente coerente con la diversa strategia del superamento contemporaneo della soglia del 30 e del 50 %.

E, comunque, lo si ripete, l'operazione era ancora, al 28 giugno 2005, in pieno corso. L'unico approdo già raggiunto era la *“vicinanza”* fra UNIPOL e le *“banche amiche”* (nel contesto di quella strategia che il governatore aveva, fin dall'inizio, tracciato).

Le considerazioni ricavabili dalle dichiarazioni di FIORANI in ordine alla diversità fra le contro scalate di Antonveneta e di BNL non mutano affatto il quadro perché FIORANI si era limitato a spiegare come apparisse più semplice l'operazione UNIPOL perché CONSORTE avrebbe dovuto rastrellare un numero di azioni di BNL pari al solo 15 % del capitale, potendo poi contare sulla disponibilità all'accordo già dimostrato dalle banche popolari e potendo poi proficuamente trattare con il contropatto. FIORANI non aveva affermato che tale rastrellamento doveva essere necessariamente compiuto solo dopo avere raggiunto un preciso accordo con il contropatto stesso.

Del tutto analoga era poi la ricostruzione offerta da BONI: *“Gli incontri con l'ingegner Consorte e col dottor Sacchetti che avvenivano in questo ristorante alle porte di Milano vertevano anche sul discorso delle varie trattative che l'ingegner Consorte e col dottor Sacchetti gestivano in proprio con il contropatto e quello che era il progetto che loro*

intendevano perseguire, in sostanza, quindi quello di acquistare le azioni dal contropatto e poi proporsi loro come polo aggregante per quanto riguarda BNL”.

A ben vedere infatti BONI aveva affermato che UNIPOL si sarebbe potuto porre come soggetto aggregante solo dopo avere acquistato le azioni del contropatto e ciò era appunto quel che era avvenuto.

BONI non faceva alcun cenno al fatto che l'acquisto delle azioni del contropatto dovesse essere preceduto da un qualche preventivo accordo.

Le ulteriori conversazioni

Il Tribunale ha ritenuto di ricavare l'esistenza del patto parasociale occulto fra contropatto ed UNIPOL anche da due conversazioni del 17 e del 18 luglio 2005.

Nella prima però CONSORTE rivelava solo quanto sarebbe (realmente) accaduto l'indomani: le azioni del contropatto sarebbero state acquistate (anche) da tre “banche mondiali”.

Nulla che consenta di ricavare un patto parasociale occulto stipulato con i contropattisti quasi due mesi prima.

Tel. del 17.7.05 delle 21.57 n. 1064

Giovanni - Sai per... Domani verrà fuori una cosa...adesso... adesso te la dico con grande chiarezza.

Piero - Eh.

Giovanni - Alle quali nessuno di loro ha pensato.

Piero - E cioè?

Giovanni - Noi domani usciremo che le azioni degli immobilariisti le comprano tre banche mondiali.

Piero - (Ride).

Giovanni - Che sono la Nomura...

Piero -. Mh.

Giovanni -. La Nomura, la Deutsche Bank e le Credit Suisse.

Piero - Eh. Quindi non le comprate voi?

Giovanni - No, le comprano quattro banche italiane.

Piero - Sì.

Giovanni - Quattro cooperative.

Piero - Sì.

Giovanni - E Hopa.

Piero - Eh, eh... ma fate un gruppo, fate una società?

Giovanni - Comprano... No, no, no, no. Loro comprano il 27,2%.

Piero - Mh.

Giovanni - E si tengono le azioni.

Piero - Sì, ma...

Giovanni - Io lancio l'OPA.

Piero - Mh. E li prendi da loro.

Giovanni - No.

Piero -. No.

Giovanni -. Se mi arrivano le azioni dal mercato, loro rimangono alleati nostri.

Piero - Ah.

Giovanni - Industriali. Noi arrivanoo al 51 e loro detengono il trenta... il 36. Noi abbia...

Piero - Sì, tu comunque... Unipol comunque il 51 ce l'ha.

Giovanni - Se non m'arriva dal mercato, loro me li da... mi hanno già rilasciato, e domani lo comunichiamo al mercato, una call...

Piero - Sì.

Giovanni - Per cui io ho il diritto in qualunque momento di comprare tutte le loro azioni.

Piero - Ma è straordinario!

La seconda telefonata ha un contenuto del tutto analogo.

CONSORTE illustrava al suo interlocutore l'intervento delle tre banche straniere, l'alleanza con le "banche amiche" e l'uscita del contropatto dalla compagine azionaria.

Nulla affermava in ordine ad un precedente patto parasociale con CALTAGIRONE e gli altri contropattisti. L'unico accordo che riferiva di avere raggiunto con costoro riguardava all'acquisto delle loro azioni che si stava per compiere ai blocchi e che era il risultato di una lunga trattativa.

Tel. del 18.7.05, ore 8.12, n. 1084

Gianni - Abbastanza bene. (Risatina). Malgrado... malgrado tutto, e malgrado abbia dormito tre ore. No, ti volevo dire... informarti di quello che sta avvene... che avverrà stamattina.

Massimo - Sì.

..

Gianni - Perché io sono diabolico.

Massimo - (Risatina).

Gianni - Allora, tutte le azioni del contropatto non le compra Unipol, eh.

Massimo - Mh, mh.

Gianni - Ma le comprano tre banche internazionali. Fanno un'alleanza strategica con noi.

Massimo - Ah.

Gianni - Più le comprano quattro cooperative.

Massimo - Mh, mh.

Gianni - Hopa e due imprenditori privati, che nessuno se l'aspetta.

Massimo - Mh, mh.

Gianni - Nessuno c'è arrivato.

Massimo - Ho capito. Ho capito.

Gianni - I quali fanno patto di sindacato e concerto con noi e rimangono soci stabili in BNL.

Massimo - Ho capito.

Gianni - Le banche sono Nomura, Deutsche Bank e Credit Suisse.

Massimo - Quindi eh... sostanzialmente quindi la maggioranza di BNL sarà nelle mani di Unipol e di queste tre banche straniere...

Gianni - No, no, no, no. Il 51% sarà di Unipol.

Massimo - Eh.

Gianni - E tutto il resto degli altri pattisti. Che se lavoro, lavoro bene io, Massimo.

..

Gianni - Nessuno ha la più pallida idea naturalmente di questi soloni, no? Quindi noi abbiamo realizzato no...una banca... abbiamo salvato la BNL in Italia, abbiamo realizzato tre alleanze strategiche con le tre principali banche europee e mondiali.

Massimo - Eh, accidenti!

Gianni - Poi... poi ci sono quattro Popolari.

Massimo - Mh, mh.

Gianni - Che sono Popolare dell'Emilia, Popolare di Vicenza, la Cassa di Risparmio di Genova e la Popolare di... di Lodi, la quale Popolare di Lodi, perché tu lo sappia, aveva un 1,67 da diverso tempo, non ha comprato nulla, ed entra con quell'1,67 che aveva.

Gianni - Poi ci sono quattro cooperative, che sono Coop Adriatica, Coop Estense, Nova Coop e Coop Liguria.

Massimo - Mh, mh.

Gianni - Poi piccole quote, c'è un imprenditore che tu conosci, Marcellino Gavio.

Massimo - Sì.

Gianni - E un altro...

Massimo - (inc. voci sovrapposte) uscito all'ultimo momento sui giornali.

Gianni - Esatto. e poi Pascotto, che è un imprenditore...cioè imprenditore, è un signore che ha un fondo personale di 10 miliardi di dollari, Massimo. Abbiamo voglia a lavorare noi. (Ride). Di suo personale. Si chiama Glenbrook ed è a Los Angeles.

Gianni - Esatto, e lancio l'OPA.

Massimo - (inc. voci sovrapposte).

Gianni - Lancio l'OPA.

Massimo - Esattamente. A questo punto glielo dai... dai a... a chiunque abbia l'interesse a darti... a darti le azioni, lo stesso prezzo che stai pagando per i blocchi.

Gianni - Che stanno pagando queste banche e questi alleati agli immobilariisti.

Massimo - E loro escono completamente, da quello che (inc. voci sovrapposte).

Gianni - Totalmente, Massimo. È impossibile lavorava con 'sta gente. Cioè è una roba... al di là del bene e del male. È stata una roba... (Risatina), (inc. perché ride) terrificante. Comunque siamo in dirittura d'arrivo. No, siccome... (inc. voci sovrapposte).

La prova logica: UNIPOL non può che avere iniziato gli acquisti di azioni BNL solo dopo avere raggiunto l'accordo con il contropatto

Il Tribunale afferma che UNIPOL non avrebbe potuto iniziare un investimento superiore al miliardo di euro se non dopo avere avuto la certezza del suo buon esito, se non, quindi, dopo avere concluso l'accordo occulto più volte descritto con il contropatto.

Si tratta certo di un argomento logico che ha il suo fondamento. Ma che non è incontrovertibile.

Per una serie di ragioni.

Innanzitutto perché pretende di prestabilire la quantità di rischio che un operatore finanziario come UNIPOL può essere disposto ad assumersi. E' vero infatti che per UNIPOL sarebbe stato auspicabile iniziare gli acquisti sapendo già, preventivamente, che la scalata avrebbe avuto successo. Ma ciò non significa che i suoi dirigenti non potessero assumersi il rischio di acquistare prima il 15 % del capitale BNL e, solo dopo, cercare l'accordo con il contropatto.

Posto che il rischio che si assumevano era certo ingente ma pari alla differenza, ben minore di un miliardo di euro, fra i prezzi di acquisto dei titoli ed il prezzo di realizzo conseguibile con il conferimento dei medesimi, se fosse fallita la trattativa con i contropattisti, all'OPS del BBVA.

Ma devono, anche qui, ripercorsi alcuni fatti.

Nel maggio \ giugno 2005, UNIPOL, ed i suoi alleati, acquistavano azioni BNL a prezzi sensibilmente superiori, fra i 18 ed i 25 centesimi ad azione, al concambio offerto da BBVA.

l Era pertanto del tutto evidente che UNIPOL stava crescendo nel capitale BNL senza troppo affidarsi, come invece asseriscono le difese, dell'eventuale "paracadute" fornito dall'OPS del BBVA.

Ma questo ancora non significa che il rischio assunto non potesse essere sostenuto.

Perché l'obiettivo, il controllo di un istituto bancario che agiva sull'intero territorio nazionale, era di tale portata che poteva giustificare rischi anche cospicui.

Rischi la cui quantificazione poi non era neppure esattamente valutabile. Si pensi, infatti che, proprio nei giorni immediatamente antecedenti alla chiusura dell'OPS del BBVA, le linee dei prezzi (il prezzo di mercato ed il prezzo teorico dato dal concambio con le azioni BBVA) si portavano, sostanzialmente, sullo stesso livello.

Così che il danno che UNIPOL avrebbe riportato dal fallimento della trattativa con il contropatto e dal conseguente conferimento delle azioni al BBVA sarebbe stato assai contenuto.

Il che dimostra la difficoltà di costruire deduzioni logiche stringenti servendosi di un concetto così relativo come è quello della "sostenibilità del rischio".

l Tutta le precedenti considerazioni valgono per dimostrare, sul piano logico, che UNIPOL avrebbe potuto decidere di acquistare azioni BNL anche senza previamente accordarsi con i contropattisti.

Ma tale conclusione è ancora più persuasiva se si esamina la questione ponendosi dal punto di vista dei contropattisti.

Che, davvero, non avevano alcun interesse a concludere alcun preventivo accordo con UNIPOL.

I contropattisti erano operatori economici e finanziari che, lo si è detto, non potevano sperare di essere autorizzati da Banca d'Italia a porsi come nucleo di controllo di BNL. Il governatore FAZIO era stato chiaro a tal proposito: avrebbero dovuto quantomeno allearsi ad un partner di diverso spessore, meglio se fosse stato un autorevole istituto di credito. Ovviamente italiano.

Le loro azioni erano, quindi, destinate ad essere vendute o ad essere utilizzate per costruire una maggioranza creata attorno ad un diverso socio di riferimento.

I contropattisti erano, pertanto, in attesa di proposte. Visto che, comunque, la loro quota era decisiva per chi intendesse impadronirsi di BNL.

La proposta insita nell'OPS del BBVA non era di tale livello (anche se, lo si è già ricordato, al momento del suo lancio, superava il prezzo di mercato dei titoli), anche per le sue caratteristiche di scambio "carta contro carta" (la loro quota era tale che se avessero conferito



le loro azioni BNL in OPS avrebbero ottenuto azioni BBVA in tale numero che avrebbero potuto liquidare sono in un congruo periodo di tempo per non deprimerne il corso), da soddisfarli.

Tanto più quando, dalla fine di aprile del 2005, il valore teorico dell'OPS era divenuto decisamente più basso di quello del mercato.

L'aumento di valore sul mercato dell'azione BNL mostrava ai contro pattisti che vi era un interesse crescente per il titolo. Era pertanto sempre più evidente l'appetibilità dei loro titoli.

Del resto i contro pattisti erano a conoscenza del fatto – CALTAGIRONE era stato contattato fin dal 19 marzo 2005 e proprio perché era l'esponente di maggior spicco del contropatto – che si cercava di costituire una cordata italiana che giungesse al controllo di BNL. Con la fondamentale egida di Banca d'Italia (il primo contatto era stato immediatamente successivo alla riunione in casa FAZIO).

Risultava pertanto evidente che, al 21 maggio 2005, i contro pattisti non avevano alcun ragione, e soprattutto interesse, a stipulare patti di sorta. Con chicchessia. Con UNIPOL o con BBVA.

Non avevano interesse a conferire le azioni in OPS perché l'offerta, in quei giorni, non era affatto conveniente.

E, di conseguenza, non vi era alcuna necessità di stringere un patto con UNIPOL avente ad oggetto il mancato conferimento delle loro azioni nell'OPS, perché era semplicemente, in quei giorni, un dato scontato.

Ma non vi era alcun interesse nemmeno a stipulare, fin dal 21\23 maggio 2005, alcun altro patto con UNIPOL, al fine di consentire alla società emiliana di raggiungere una influenza dominante su BNL. Perché la valorizzazione del loro investimento ben si poteva giovare dell'"asta" che si sarebbe potuto creare sui loro titoli.

Mancavano infatti ancora due mesi alla chiusura dell'OPS del BBVA, vi era un altro attore in campo, le loro azioni erano decisive, tutto poteva ancora accadere. Ad esempio BBVA poteva decidere, visti gli acquisti di UNIPOL, di rilanciare il concambio, di mutare l'OPS in OPA.

Una rinuncia, preventiva, a tale prospettiva, per investitori di tale esperienza, era del tutto illogica.

Così che la prova logica dell'accordo viene a cadere.

E si aggiunge alla carenza della prova storica.

L'analisi di quanto era accaduto dopo il 21\23 maggio 2005 non muta affatto il quadro che si è testè delineato.

2 – 4 – 6 – gli avvenimenti essenziali dal 21\23 maggio 2005 al 30 giugno 2005

Si tratta di una serie di incontri e soprattutto di conversazioni che provano la pervicace volontà di UNIPOL di giungere al controllo di BNL (occultando al mercato, con i comunicati che accompagnavano gli acquisti, il suo reale intento, assumendo di voler esclusivamente o principalmente, proteggere l'investimento in BNL VITA), l'appoggio fornito da parte del governatore di Banca d'Italia e lo svolgersi della trattativa con i contro pattisti, per la vendita delle azioni in loro possesso, condotta fra la fine di giugno ed il 18 luglio 2005.



Significativa del reale disegno perseguito da UNIPOL era la trattativa che i suoi vertici avevano impostato con i rappresentanti di BBVA.

La trattativa fra UNIPOL e BBVA.

A metà di giugno (il 16 per CONSORTE) 2005 vi era il primo incontro fra i rappresentanti di UNIPOL e quelli di BBVA.

E già da qui si comprende come fosse del tutto pretestuoso quanto nel frattempo UNIPOL andava affermando nei comunicati che accompagnavano l'acquisto delle azioni BNL circa il suo interessamento esclusivo o prevalente per l'investimento in BNL VITA.

Investimento che, innanzitutto, non correva alcun pericolo posto che BBVA non aveva mai fatto presente che volesse mutuare i termini della *joint venture*.

Investimento che, poi, avrebbe dovuto essere garantito proprio con un accordo con il BBVA che era – e tanto più sarebbe stato con l'OPS – il socio di riferimento di BNL.

Ed invece UNIPOL si era totalmente disinteressata del BBVA tanto che era stato lo stesso TORANO (del BBVA) a cercare (vd. la sua escussione all'ud. 20.5.10), per i primi giorni invano, di contattare CONSORTE. Fin dai primi acquisti di UNIPOL del 23 maggio 2005.

Stabilito infine il contatto, il primo incontro fra i rappresentanti di UNIPOL e quelli del BBVA era avvenuto solo, come si è detto, a metà giugno del 2005.

TORANO aveva riferito che erano presenti lui stesso, MANUEL GONZALES CID (sempre per il BBVA), CONSORTE e SACCHETTI.

In effetti anche a loro CONSORTE e SACCHETTI avevano assicurato di avere acquistato azioni BNL solo per garantire l'investimento di BNL VITA.

Loro si erano affrettati ad assicurare che la *joint venture* non era in discussione.

La trattativa era proseguita in successivi incontri e TORANO non se ne spiegava il fallimento posto che riteneva di averla conclusa positivamente negli ultimi giorni del giugno 2005.

Aveva tuttavia ben compreso la strumentalità di quella trattativa quando aveva avuto notizia degli accordi che UNIPOL andava costruendo con i contro pattisti, accordi che lo stesso CONSORTE gli aveva rivelato il 14\15 luglio, dicendogli *"che potevo dimenticarmi di tutto, perché avevano già il 51 per cento e che... Lui mi ha sorpreso, perché non aveva l'autorizzazione, però mi ha detto che c'erano tanti amici che lo portavano"*.

Il contenuto dell'accordo che si era pressoché concluso fra UNIPOL ed il BBVA era riferito dal teste ARBIZU, dell'ufficio legale di BBVA (ud. 24.6.2010):

"il 16 di giugno c'è stata una cena in Roma tra i rappresentanti della UNIPOL e della Bbva, questa riunione è stata...comunicata...al mercato... dopo quella riunione c'è stato un primo incontro a Milano il 20 giugno tra i rappresentanti della UNIPOL e la Bbva... abbiamo lavorato su quella proposta dal 20 al 28 e alla riunione del 28 nella quale io ci sono stato siamo andati già con un documento nel quale c'erano incluse già le nostre proposte .. BBVA accettava la vendita dell'1 % di BNL Vita a UNIPOL..

Era pertanto chiaro che non solo BBVA non aveva alcuna intenzione di sciogliere, una volta raggiunto il controllo di BNL, l'accordo con UNIPOL in BNL Vita ma anche che era disposta a cederne ad UNIPOL la maggioranza.



Erano stati sufficienti pochi incontri perché UNIPOL risolvesse ogni problema sul futuro di BNL VITA, problemi che peraltro nessuno aveva prospettato.

Del tutto strumentali erano poi le argomentazioni proposte da CONSORTE circa l'interessamento anche ad Artigiancassa, anch'essa oggetto di contrattazione con BBVA, visto che CONSORTE stesso aveva affermato, con i comunicati diffusi al mercato, che la ragione dell'acquisto delle azioni BNL risiedeva non in Artigiancassa ma nella protezione dell'investimento in BNL Vita.

Del resto un simile modo di condurre la trattativa con BBVA era perfettamente coerente con quanto è altrimenti emerso: la volontà di UNIPOL di pervenire al controllo di BNL e non certo di BNL VITA, forte del consenso e dell'incoraggiamento di Banca d'Italia, servendosi delle azioni delle "banche amiche" ed alleandosi anche con il contropatto. Nel contempo diffondendo al mercato comunicati decettivi che indicavano come suo esclusivo e preminente interesse la protezione dell'investimento in BNL VITA al solo fine di occultarne il reale obiettivo.

L'evidente attendismo dimostrato nella trattativa con il BBVA, lasciando in sospeso l'ipotesi di accordo fin quando CONSORTE aveva comunicato a TORANO che non gli interessava più perché era in procinto di ottenere la maggioranza in BNL, non era che un ulteriore tassello della strategia dissimulativa che i responsabili di UNIPOL ritenevano indispensabile per il raggiungimento dello scopo finale.

Ad ulteriore dimostrazione della strumentalità della trattativa con il BBVA, ricordava il Tribunale che, all'ultimo decisivo incontro del 30 giugno 2005 con i rappresentanti di BBVA, CONSORTE non vi si recava neppure, preferendo incontrarsi con l'avv. GIANNI, legale di CALTAGIRONE, per cominciare ad impostare quella trattativa che lo condurrà all'accordo del 18 luglio 2005, e farsi ricevere in Banca d'Italia per chiedere l'autorizzazione a salire fino al 15 % del capitale BNL, proprio quella quota che, unita alla percentuale detenuta dal contropatto (e dalle "banche amiche") gli avrebbe consentito di giungere al 50 + 1 % di BNL.

Gli incontri tra FAZIO e CALTAGIRONE

Nel frattempo il governatore FAZIO attuava concretamente la sua strategia volta a favorire la risposta italiana alla scalata degli spagnoli. Rilasciando rapide autorizzazioni ad UNIPOL e specularmente rallentando il passo di BBVA.

E non si limitava a questo.

Incontrava anche CALTAGIRONE, e quindi il rappresentante principale del contropatto.

FAZIO stesso ricordava di avere avuto degli incontri con CALTAGIRONE

"Sino alla fine di giugno il dottor Frasca mi aggiornò sull'evoluzione delle ipotesi che erano state prospettate sulla base delle notizie che egli acquisiva sia dall'ingegner Consorte che dall'ingegner Caltagirone, con quest'ultimo nello stesso periodo ebbi due incontri. Quegli incontri ebbero carattere interlocutorio perché erano principalmente sulle diverse opinioni circa le strategie delle quali diventare progetto sia Unipol e Contropatto".



FAZIO era pertanto interessato all'accordo che UNIPOL ed il contropatto avrebbero potuto concludere.

Se ne teneva informato ed aveva avuto due incontri su questo tema con CALTAGIRONE.

E non si era limitato ad una generica presa d'atto ma era entrato nei dettagli:

Queste le sue parole: *“Riguardo al Contropatto (Caltagirone) riferiva che alcuni membri apparivano più interessati a realizzare plusvalenze piuttosto che a un eventuale progetto di controllo della banca. In queste occasioni da parte mia ebbi modo di ribadire che se un eventuale progetto di Opa da parte di Unipol avesse assunto concretezza, era comunque opportuno il coinvolgimento di una banca importante e di un amministratore delegato di elevato stampo. Ripetei gli stessi concetti all'ingegner Caltagirone.”*

Era lo stesso governatore, pertanto, che confermava il suo interessamento, e ribadiva le sue condizioni, in ordine all'operazione in corso e che vedeva come assoluti protagonisti UNIPOL ed il contropatto.

Peraltro si conferma qui come l'operazione non fosse ancora per nulla conclusa, come CALTAGIRONE (e gli altri contropattisti) non avessero ancora chiuso alcun accordo, già vincolante, con UNIPOL.

Posto che, proprio a proposito degli incontri tra FAZIO e CALTAGIRONE, FRASCA ricordava che il secondo continuava a ribadire le sue richieste, quelle stesse già prospettate al primo abboccamento del 19 marzo: il ruolo da ricoprire, personalmente, nella BNL controllata da UNIPOL.

Richieste che, seppur invano, saranno ripetute a CONSORTE nei primi incontri del luglio 2005.

Gli acquisti di UNIPOL (diretti ed indiretti) ed i comunicati che li accompagnavano

Non occorre soffermarsi sugli acquisti delle azioni BNL da parte di UNIPOL e da parte di soggetti che li avevano posti in essere per conto di UNIPOL perché sono già dettagliatamente descritti nella sentenza di prime cure.

Deve solo ricordarsi che agli acquisti indiretti, assistiti da contratti di opzione (che erano sostanzialmente dei contratti a termine), erano serviti ad UNIPOL per “anticipare” il superamento di quote azionarie che le pur rapidissime autorizzazioni di Banca d'Italia non avevano ancora consentito.

Accelerazioni che dimostrano, ancora una volta, la volontà di UNIPOL di salire nell'azionariato di BNL non peritandosi affatto di porre in essere condotte decettive o artificiose.

Nel contempo i responsabili di UNIPOL nascondevano le loro reali intenzioni con i comunicati che insistevano nel non manifestare quale fosse il loro reale ed unico obiettivo.

In conclusione

Nessuna delle condotte, conversazioni e dichiarazioni illustrate consente di affermare che si fosse concluso fra UNIPOL ed i contro pattisti il patto del 21\23 maggio 2005 posto a base dell'accusa.

Anzi emergono plurimi elementi di contrasto con tale assunto. E che indicano come, fino alla fine di giugno del 2005, non fosse stato concluso alcun accordo fra UNIPOL ed i contro pattisti.

2 - 4 - 7 - gli avvenimenti dal 1 luglio 2005 al 18 luglio 2005: la trattativa con il contropatto

Anche in questo caso l'analisi dei fatti si accentrerà solo sui passaggi essenziali della vicenda, anche tenendo conto che gli stessi sono stati già ampiamente ricostruiti nella puntuale e dettagliatissima sentenza del Tribunale.

La ricostruzione di quanto accaduto dal 1 al 18 luglio 2005 è resa più agevole dalla notevole messe di conversazioni telefoniche intercettate intercorse fra i vari protagonisti della vicenda.

E' un dato pacifico che, in quei giorni, si era svolta una serrata trattativa fra i vertici di UNIPOL ed i rappresentanti del contropatto per giungere ad un accordo che permettesse ad UNIPOL di completare la sua scalata.

Un accordo che, nei primi giorni, pareva si concludesse con una cessione solo parziale delle azioni del contropatto. Un esito auspicato da UNIPOL che aveva limitate risorse finanziarie, tanto da poter crescere in proprio solo fino al 15 % del capitale BNL.

Ma che, in pochi giorni, intorno al 4\5 luglio, ritenute da UNIPOL non accettabili le condizioni poste da CALTAGIRONE (che erano al primo luglio le medesime prospettate il 19 marzo), si modificava nel senso che i contro pattisti avrebbero venduto tutte le azioni in loro possesso.

Così, fin dal 6 luglio 2005, le conversazioni di CONSORTE mostravano come UNIPOL fosse alla ricerca di soggetti che potessero acquistare le azioni dei contro pattisti, accettando, nel contempo, di stringere un patto con UNIPOL per consentirle di raggiungere il controllo di BNL.

Si discuteva su tutto: sulla individuazione degli acquirenti, sugli accoppiamenti tra venditori ed acquirenti, sul prezzo di acquisto delle azioni, sulle modalità di vendita in relazione alle peculiari esigenze fiscali di alcuni contro pattisti.

Si cercava anche, RICUCCI su tutti, di lucrare un maggior prezzo tentando di invogliare BBVA al rilancio.

Sempre però mantenendo, i contro pattisti, una stretta unità di intenti. Una unità non necessitata dalla stipula del patto perché era ben noto a tutti che nessun patto poteva impedire di conferire le azioni nell'OPS del BBVA. Una unità però che veniva conservata perché comunque rispondeva ad un preciso interesse: solo uniti i contro pattisti formavano quel pacchetto di azioni che era necessario per i contendenti acquisire al fine di giungere al controllo di BNL.

Ovviamente le trattative in corso con UNIPOL impedivano ai contro pattisti di conferire le azioni nell'OPS del BBVA. Se avessero conferito le azioni, la trattativa si sarebbe, ovviamente, immediatamente chiusa.



Ma, del resto, si è già visto come rispondeva alla logica dei fatti e della contesa che si stava svolgendo, che il contropatto cercasse di esitare le sue azioni al miglior offerente.

Non trovando peraltro alcuna sponda, alcuna alternativa alla trattativa con UNIPOL, nel BBVA che non perdeva occasione per confermare che non avrebbe fatto alcun rilancio.

Neppure quando - con i comunicati del 7 luglio 2005 in cui UNIPOL e contropatto ufficializzavano le trattative in corso (peraltro già iniziate almeno dal 30 giugno) - era divenuta evidente la strategia di UNIPOL volta ad acquisire il controllo di BNL (visto che aveva già chiesto a Banca d'Italia l'autorizzazione a salire fino al 15 % e stava trattando l'acquisto di una quota di capitale che l'avrebbe portata a superare quantomeno il 40 % del capitale).

Questo è quindi il quadro generale degli avvenimenti di quei giorni.

E' una ricostruzione questa pienamente condivisa dal Tribunale che ha ravvisato però, in alcune delle conversazioni di quei giorni (riportate nei paragrafi ove tratta le responsabilità dei singoli imputati), degli elementi di conforto alla tesi della conclusione di quell'accordo parasociale, preventivo (e con oggetto diverso dalla mera vendita dei titoli) raggiunto fra il 21 ed il 23 maggio 2005.

Una conclusione che la Corte, però, anche qui, non condivide.

Le conversazioni indicate dal Tribunale sono le seguenti.

Il 28.6.05 CONSORTE preannunciava a FIORANI la probabile chiusura di un accordo (con ogni probabilità quello con il BBVA posto che il 28 giugno era previsto un incontro decisivo).

Un accordo però che era solo una parte di una complessiva strategia, la conclusione del quale permetteva di intraprendere l'ulteriore, e diversa, "strada" progettata.

Si è affermato che "la nostra strada" indichi un dato di partenza che sarebbe stato già acquisito, l'accordo con il contropatto, ma è evidente che tale espressione, del tutto generica, si adatta perfettamente anche al diverso progetto che vede UNIPOL acquistare le azioni e poi proseguire *la sua strada* e cercare l'accordo con il contropatto.

Gianni -. Ci potrebbe essere la... la probabilità... una certa probabilità che possiamo chiudere tutto oggi.

Gianpiero -. Bene.

Gianni -. In quel caso, chi possiamo chiamare dei tuoi, che ci dà una mano?

Gianpiero -. Lucchini.

Gianni -. Lucchini?

Gianpiero -. Lucchini... Lucchini o Tarlocco.

...

Gianni -. Perché se va bene, oggi riusciamo a chiudere tutto e dopodiché procediamo con la nostra strada.

Gianpiero -. Ecco, tieni conto una cosa, io ho un problema solo te... tecnico, derivante dal fatto che non c'ho materialmente la delibera.

..

Gianni -. Tu avevi deliberato fino al tre e mezzo, no?

Gianpiero -. Sì.

Gianni -. Quindi...



Gianpiero -. Fino al tre e mezzo, ma attenzione, fino al tre e mezzo ti ricordi che la vecchia delibera, quella precedente, parlava di 2.45. Io domani sera, co... dopo l'incontro con te...

Il 1 luglio CONSORTE conversava con FIORANI lamentando che CALTAGIRONE fosse rimasto fermo alle sue pretese iniziali e chiedeva il suo aiuto per “rompere” il fronte del contropatto parlando con RICUCCI, COPPOLA e STATUTO.

Tanto che FIORANI, parlando quello stesso giorno con GNUTTI, commenta che CALTAGIRONE stava facendo il “furbetto” e che era *“un copione che io e te abbiamo già visto dal primo giorno”*.

Erano conversazioni, queste, che davano solo atto che la trattativa era in corso. Che non vi era stata alcuna conclusione. Il copione, visto dal primo giorno, corrispondeva con le richieste di CALTAGIRONE, rimaste inalterate dal 19 marzo fino ai primi giorni del luglio 2005.

Si erano sottolineate alcune frasi pronunciate da Danilo COPPOLA.

COPPOLA aveva chiarito a FIORANI (era stato quest'ultimo a ricordarlo) di non volere *“assolutamente mettere in discussione il patto”*.

Il 5 luglio 2005, conversando con RICUCCI, aveva affermato di *“non volere mettere in discussione l'impegno a non aderire all'OPS del BBVA ma semplicemente valutando se fosse più opportuno vendere o partecipare alla governance di BNL”*.

Il 6 luglio 2005 conversando con CONSORTE *“aveva affermato che l'operazione bisogna farla .. bisogna farla assolutamente .. in un modo o nell'altro .. cioè non bisogna darla vinta a questi”*.

Il 7 luglio CONSORTE e CIMBRI avevano commentato un comunicato di COPPOLA in cui questi aveva affermato che il contropatto avrebbe deciso di vendere solo *“all'unanimità”*.

Il 9 luglio COPPOLA aveva comunicato a CONSORTE che la banca Nomura era disponibile ad acquistare parte delle azioni del contropatto.


Lo stesso giorno aveva rassicurato CONSORTE affermando che *“io sto con voi .. anche se gli altri ci danno il 2,90 .. io sto .. anche a 3 sto. Le do la mia parola d'onore .. anche perché io voglio che la battaglia la vinciamo noi italiani e non loro”*.

Le affermazioni di COPPOLA non mutano anch'esse il dato probatorio poiché è del tutto evidente che la trattativa in corso presupponeva che i contro pattisti non aderissero all'OPS del BBVA e che fosse loro preciso interesse mantenersi uniti per strappare migliori condizioni.

Erano poi conversazioni intrattenute nel luglio del 2005 quando intensi erano i contatti con i rappresentanti di UNIPOL e serrate le trattative che tutte le parti avevano interesse a concludere. Ed erano anche del tutto gratuite le affermazioni di disinteresse per gli eventuali rilanci di BBVA dato che la banca spagnola non mostrava affatto di volerli attuare.

Nonostante i ripetuti solleciti di RICUCCI.

Il quale contattava i responsabili di BBVA proprio per indurli a migliorare l'offerta, ritenendosi impegnato non tanto a vendere le azioni ad UNIPOL quanto a mantenere con gli altri contro pattisti un fronte unico: *vendiamo tutti .. o nessuno”*.



Peraltro va ricordato che l'offerta che, infine, farà UNIPOL (2,70 euro ad azione, sia per i contro pattisti, sia per l'OPA) sarà più conveniente di quella del BBVA, posto che, se è vero che i prezzi erano divenuti, negli ultimi giorni, del tutto simili, l'offerta del BBVA non era in contanti ed i contro pattisti, se avessero aderito all'OPS, avrebbero ricevuto azioni BBVA in tale quantità da poterle liquidare solo in un adeguato periodo di tempo per non deprimerne il prezzo.

Così che non può nemmeno affermarsi che i contro pattisti abbiano preferito vendere ad UNIPOL (ed ai suoi alleati) piuttosto che conferire le azioni a BBVA per ragioni diverse dalla loro convenienza economica.

Anche le conversazioni in cui si tratta la posizione dei LONATI non mutano il quadro. FIORANI il 2 luglio assicurava CONSORTE che si era messo d'accordo con LONATI, che LONATI era dalla sua parte.

Il 14 luglio LONATI riferiva a GNUTTI di avere detto a CONSORTE di essere disponibile a vendere a chi lui voleva.

Conversazioni dunque che si spiegano agevolmente con l'accordo che si andava costruendo sul passaggio delle azioni e non rivelano l'accordo, con un diverso contenuto, del maggio.

Non muta il quadro neppure la conversazione intercorsa tra FIORANI e CONSORTE (tel 2 luglio ore 17,23 n.447), quando il primo riferisce al secondo di avere così parlato con i contropattisti *“cercate di fare squadra.. è Gianni (CONSORTE) che decide anche i tempi...nella squadra c'è chi fa l'attaccante, chi fa il difensore, chi gioca in panchina. E tutti fan squadra, non è che devi pensare il ruolo. L'allenatore è Gianni, è lui che decide anche i tempi, per cui non c'è alternativa, questo è il messaggio generale.... non è che si può decidere i tempi e i modi...li decide Gianni”*.

Sia perché mostra la difficoltà dei contro pattisti di *“fare squadra”*, sia perché in realtà CONSORTE dovrà spendersi in una lunga ed estenuante trattativa, sia perché l'assenza di alternativa appare riconducibile al sostanziale disinteresse del BBVA per la quota dei contro pattisti, in quanto tale.

Così si giungeva agli accordi del 18 luglio, dai quali peraltro CONSOB rilevava una serie di irregolarità.

Nulla però che conducesse alla prova del patto del maggio ritenuto dal Tribunale.

Restano, allora, solo alcune considerazioni da fare in ordine alla condotta tenuta dalle *“banche amiche”*.

2 - 4 - 8 - le “banche amiche”

La decisione di prime cure è stata di condanna dell'allora amministratore delegato di BPER LEONI.

FIORANI, di BPL/BPI, era stato separatamente giudicato.

LEONI e la BPER

L'insufficienza della prova in ordine al patto stretto fra il 21 ed il 23 maggio 2005 comporta l'assoluzione anche dell'imputato LEONI.

Ma ciò nonostante deve procedersi alla verifica più complessiva della condotta del LEONI perché, altrimenti, l'analisi dei fatti accaduti prima di quelle date rimarrebbe incompleta.

Al fine di avere un'adeguata conferma a quanto si è già affermato: l'acquisto delle azioni BNL da parte di BPER del 17 maggio 2005 era inserito in quel disegno concepito dal governatore FAZIO fin dal 19 marzo, condotto prima dalle sole banche popolari, poi proseguito e realizzato da UNIPOL.

Si è già fatto ampio riferimento a quanto era accaduto a partire dal 19 marzo.

Il governatore FAZIO aveva chiamato LEONI e questi, due giorni dopo, aveva riunito gli organi societari parlando del progetto della contro scalata.

Identico erano stati il contesto e le intenzioni descritte nel CdA di BPER dell'11 aprile 2005.

Inopinatamente il 16 luglio BPER mutava la propria strategia affermando di essere intenzionata ad acquistare azioni BNL per finalità di *trading*. Un *trading* che peraltro non veniva realizzato né nelle premesse, acquistando azioni a prezzi elevati, né nelle conseguenze, non vendendo mai la partecipazione acquisita per ragioni speculative.

E dimostrando infine, con l'acquisto del 18 luglio, l'assoluta coerenza con il disegno del governatore e la piena incoerenza fra quanto si annunciava e quanto si faceva.

Con l'acquisto del 18 luglio 2005, infatti, LEONI (ma anche BPER) raddoppiava la quota BNL detenuta (dall'1,97 al 3,96) e dimostrava di non volere e di non avere voluto, affatto, fare *trading* ma di essere, al contrario, intenzionato a rimanere un socio stabile di BNL.

Un socio talmente stabile da voler avere voce in capitolo nel decidere la *governance* di BNL.

Del resto CONSORTE considerava BPER un suo alleato posto che altrimenti, il 18 luglio 2005, non avrebbe potuto affermare di disporre del 50 + 1 % del capitale BNL (una quota che senza le azioni di BPER non sarebbe stata raggiunta). E ciò in forza delle assicurazioni che comunque (al di là dei deliberati ufficiali della banca emiliana) LEONI gli aveva fatto.

Queste infatti erano state le parole di LEONI.

Il 16 luglio a CONSORTE: *"facciamo l'operazione e non firmiamo il patto, ecco...però essendo concordati con voi di fare tutto... senza mancare degli (sic) impegni che abbiamo preso..."*.

Il 17 luglio, sempre a CONSORTE (e parlando anche per il CdA che si era appena riunito) *"...noi confermiamo il nostro appoggio al progetto in linea di massima...siamo pronti anche a fare l'investimento suppletivo del 2%, quello che serve per Lonati...noi appoggeremo questo progetto ...ma non vogliamo firmare il patto nel testo in cui è redatto..."*.

Del resto solo l'accordo, seppure non manifestato all'esterno, con UNIPOL poteva garantire a LEONI ed alla BPER una partecipazione alla *governance* di BNL, posto che l'OPA annunciata da UNIPOL il 18 luglio avrebbe presumibilmente comportato il conferimento di azioni in numero tale da rendere del tutto superflua (ai fini del raggiungimento della maggioranza assoluta dei titoli BNL) la quota di azioni possedute da BPER.

Ma LEONI era invece sicuro che avrebbe partecipato alla *governance*, sia perché aveva stretto un patto con CONSORTE, sia ^{perché} si presentava come l'uomo di fiducia del governatore FAZIO (che del resto l'aveva contattato fin dai primi giorni) nel nuovo assetto azionario dato alla banca.

Queste infatti le sue parole, dette a CONSORTE il 16 luglio 2005:

resta il problema della governance della società quanto a management perché bisogna mettere qualcheduno molto molto bravo e molto solido ... ci vuole un manager bancario molto forte .. credo che anche il governatore mi chiederà di essere in qualche modo garante della professionalità del management.

E ciò nella medesima conversazione in cui aveva detto: *“non firmiamo il patto .. però essendo concordati con voi di fare tutto”.*

CONSORTE assicurava tuttavia LEONI di avere già concordato con il governatore FAZIO i tratti essenziali della *governance*: *“sul management noi abbiamo discusso .. col governatore noi abbiamo detto per quanto riguarda il presidente ... ce lo fa scegliere il presidente, .. il vicepresidente sicuramente saranno persone che noi vogliamo scegliere tra le banche popolari .. l'amministratore delegato lo esprimiamo noi”.*

LEONI chiudeva la telefonata raccomandandosi che BNL non facesse troppa concorrenza a BPER e CONSORTE lo rassicurava proprio in nome dell'alleanza che fra loro si era stabilita.

LEONI: *poi bisognerà che tra noi .. non veniate a fare concorrenza spietata proprio sull'Emilia dopo*

CONSORTE: *ma ci mancherebbe altro se no che alleanza è*

E' quindi del tutto provata l'alleanza stipulata da LEONI (ma anche da BPER) con UNIPOL nella contro scalata BNL.

Era poi del tutto pacifico che della medesima strategia erano parte anche FIORANI e la BPLBPI.

Le due banche amiche erano state, dunque, parte del medesimo progetto ideato dal governatore e realizzato da UNIPOL, progetto che però non assumeva rilievo penale non essendovi prova che a tale strategia si fossero aggiunti, fin dal 21\23 maggio 2005, i contro pattisti, giungendo così i paciscenti a controllare una quota di BNL superiore al 30 %.

2 – 5 – le conclusioni sul capo A

Non resta, allora, che trarre le conclusioni di quanto si è detto sul capo A, sul reato di manipolazione del mercato, realizzato con gli acquisti di concerto e con i comunicati indicati nell'imputazione.

Non si è raggiunta la prova che vi sia stato un accordo fra UNIPOL (e le banche amiche) ed contro pattisti fra il 21 ed il 23 maggio 2005 volto al mancato conferimento delle azioni del contropatto all'OPS del BBVA accordo volto a garantire ad UNIPOL l'influenza dominante su BNL.

Una prova che, del resto, fin dall'origine, appariva di difficile individuazione, anche in considerazione delle diverse sottolineature con le quali, all'interno della complessiva operazione, venivano individuate le condotte tenute dei contro pattisti, soffermandosi

dapprima (nella richiesta di rinvio a giudizio) sulla falsità del comunicato del 7 luglio 2005 e poi (nel decreto che dispone il giudizio) sul patto parasociale concluso quantomeno nella prima decade di luglio.

La Corte non può che prendere atto di tale carenza probatoria non rientrando nei suoi poteri la riconsiderazione del fatto complessivo al fine di individuare un, eventuale, diverso atteggiarsi sia del patto, sia della conseguente genesi della “alterazione sensibile” del prezzo del titolo quotato.

Posto che l'esatto perimetro dell'accusa mossa agli imputati è stato definito dal Tribunale all'interno dell'imputazione contenuta nel decreto che dispone il giudizio. Perimetro ^{che} ~~a cui~~ la Corte, in osservanza del principio devolutivo, non può travalicare.

3 – il capo B: il delitto di ostacolo alle funzioni di vigilanza

L'imputazione mossa a CONSORTE, SACCHETTI e CIMBRI è la seguente:

B) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2638 commi 1 e 2 (il Tribunale ha ritenuto la sola ipotesi descritta nel comma secondo) perché, quali amministratori delegati i primi due e direttore generale il terzo di UNIPOL spa, consapevolmente ostacolavano le funzioni di vigilanza della CONSOB, allorchè nella risposta del 23 maggio 2005, negavano che UNIPOL stesse puntando ad una OPA sul capitale di BNL e dichiarando che gli acquisti di azioni BNL in corso erano esclusivamente finalizzati a “tutelare l'investimento nella BNL VITA”

Il 23 maggio 2005, con il comunicato oggetto dell'imputazione, i vertici di UNIPOL rispondevano alle richieste di chiarimento avanzate da CONSOB il 18 ed il 19 maggio 2005.

Il 18 maggio 2005 CONSOB aveva chiesto ad UNIPOL - che con il comunicato del 16 maggio 2005 aveva ricordato di possedere l'1,97 del capitale di BNL e di avere chiesto a Banca d'Italia l'autorizzazione a salire fino al 10 % - di “ *chiarire .. le finalità dell'investimento (in BNL) con particolare riferimento all'intenzione di aumentare la propria partecipazione , alla luce della richiesta di autorizzazione presentata alla Banca d'Italia*”.

Il 19 maggio 2005 CONSOB aveva chiesto ad UNIPOL di rivelare se avesse stretto dei patti parasociali con i soggetti altrimenti noti come “contropattisti”. Un tema non qui rilevante.

Il 23 maggio 2005 UNIPOL rispondeva, sul quesito oggetto dell'odierna imputazione, che la finalità dell'investimento in BNL era “*accrescere la presenza del gruppo UNIPOL all'interno della compagine azionaria in BNL al fine di meglio tutelare, anche in rapporto alle possibili evoluzioni degli assetti societari di BNL medesima, l'investimento effettuato nella joint venture assicurativa BNL VITA, le cui attività sono da considerarsi di assoluta rilevanza per il gruppo UNIPOL*”.

Il comunicato, per quel che si è ricostruito nei capitoli inerenti il succedersi cronologico e logico dei fatti, è palesemente falso.

Era da tempo che l'interesse reale di UNIPOL non era su BNL VITA (pur se ovviamente la joint venture era fonte di ricavi e di utili, peraltro quantitativamente del tutto sproporzionati ai valori che UNIPOL stava per impiegare) ma era direttamente volto al ben diverso controllo dell'intera BNL.

Se ne ricordano qui, in estremo sunto, i passaggi più significativi (già sopra dettagliatamente illustrati).

Nei giorni immediatamente successivi al 19 marzo, quando vi era stata la riunione in casa FAZIO in cui si era delineata la strategia di risposata all'OPS del BBVA, vi era stato un primo contatto telefonico con SACCHETTI ed un secondo di persona con CONSORTE che erano serviti a sondare le intenzioni dei vertici UNIPOL circa la risposta che avrebbero dato all'offerta del BBVA.

Il 31 marzo 2005 i vertici UNIPOL incaricavano lo studio VITALE di predisporre dei progetti che avevano il fine di consentire ad UNIPOL di raggiungere il controllo almeno di fatto di BNL. Nessun incarico particolare era stato affidato a VITALE su BNL VITA che al più rientrava, come mero strumento, in alcune delle ipotesi che dovevano condurre al ben più prestigioso risultato.

Il 20 aprile 2005 CONSORTE e SACCHETTI chiedevano a FIORANI e BONI di aiutarli nella contro scalata di BNL e di accreditarli a tale scopo presso il governatore. Nulla si dicevano su BNL Vita.

L'11 maggio 2005 UNIPOL chiedeva a Banca d'Italia l'autorizzazione a raggiungere il 10 % di BNL.

Il 23, il 24 ed il 25 maggio 2005 UNIPOL cominciava gli acquisti di azioni BNL. Diretti, fino al 5 %, indiretti in attesa di ottenere l'autorizzazione a salire fino al 10 %. Nell'evidente aspettativa di ottenerla.

E difatti il 27 maggio 2005 UNIPOL riceveva da Banca d'Italia l'autorizzazione a salire fino al 10 %, dopo che la vittoria del patto e di BBVA nell'assemblea del 21 maggio aveva convinto il governatore FAZIO che l'unica società italiana che poteva e voleva organizzare la contro scalata era appunto UNIPOL. E puntualmente le rilasciava l'autorizzazione. Fin da allora anche egli consapevole (e partecipe) del reale obiettivo perseguito da UNIPOL: il controllo di BNL. Mai il governatore si era interessato di BNL Vita.

Ed era in questo contesto, in questi stessi giorni, che il 23 maggio 2005 proprio quando iniziava gli acquisti volti alla contro scalata che UNIPOL rispondeva a CONSOB che le ragioni della richiesta di autorizzazione a Banca d'Italia a salire fino al 10 % dipendevano dall'esigenza di proteggere l'investimento in BNL VITA.

Una motivazione, dunque, certamente falsa.

La cui falsità era dimostrata anche dai successivi eventi, in particolare da quanto si è già dedotto in riferimento alla trattativa con BBVA.

Dal fatto che se davvero l'intento di UNIPOL fosse stato quello di proteggere l'investimento in BNL VITA il suo primo interlocutore avrebbe dovuto essere quel BBVA che si stava avviando a conquistare il controllo dell'intera BNL.

Quel BBVA che aveva invece totalmente ignorato e quel BBVA che si era visto, lui, costretto a prendere l'iniziativa di contattare UNIPOL proprio per chiedere quale fosse il motivo per cui l'assicurazione di Bologna stava acquistando azioni di BNL (pagando un

prezzo ben superiore al teorico valore dell'OPS). Ricevendone l'identica risposta falsa che per UNIPOL era strategica al fine di occultare l'intento reale: la salvaguardia di BNL VITA.

Il BBVA impostava così (sulle false basi fornitegli da UNIPOL) una trattativa ma l'accordo sfumava proprio all'ultimo minuto perché non era quello, lo si ripete, il reale obiettivo di UNIPOL (come gli stessi rappresentanti BBVA dopo pochi giorni avrebbero compreso).

E l'accordo, invece, avrebbe dovuto essere del tutto esaustivo delle pretese mire di UNIPOL posto che comprendeva la cessione alla medesima dell'1 % di BNL VITA, garantendo così ad UNIPOL il suo controllo. Un controllo peraltro per nulla necessario alla salvaguardia dell'investimento visto che i rappresentanti di BBVA non avevano affatto pensato di modificare l'accordo di joint venture stretto da tempo fra UNIPOL e BNL.

Andava poi sottolineata l'enorme differenza dei valori finanziari in gioco: fra l'investimento in BNL Vita e l'impegno finanziario necessario per l'acquisto del 15 % di BNL prima e per l'OPA su BNL poi.

Nel piano presentato da UNIPOL in Banca d'Italia il 29 aprile 2005 la stessa UNIPOL aveva stimato il valore della sua quota in BNL VITA in 170 milioni di euro. Una mera frazione di quanto invece stava approntando e stava impiegando nella contro scalata: oltre un miliardo di euro per gli acquisti propri ed ancor più per la successiva OPA.

Era davvero del tutto illogico progettare un tale impiego di capitali per un così piccolo bersaglio.

Per chiudere si ricordano le parole dell'amministratore di Generali, PERISSINOTTO, che aveva affermato come, nel marzo 2004, nel corso delle trattative avviate con UNIPOL per la cessione a questa delle azioni di BNL possedute da GENERALI, gli fosse stato offerto, dai vertici della compagnia emiliana, in vendita BNL VITA.

A riprova del fatto che, per UNIPOL, BNL Vita non era affatto essenziale e che era BNL il suo reale obiettivo.

Come, del resto, era nella logica dei fatti: BNL era un soggetto economico ben più importante di BNL VITA.

Questa dunque la pacifica ricostruzione del contenuto decettivo della risposta data dai vertici UNIPOL alla CONSOB il 23 maggio 2005.

Nessun argomento di contrasto alla falsità della comunicazione alla CONSOB può poi trarsi dalle relazioni della medesima CONSOB nella quali si dubitava del contenuto decettivo di quella comunicazione.

Sia per l'evidente errore in cui CONSOB era caduta (alla luce di tutto quanto si è sopra ricordato), sia perché CONSOB stessa si accorgeva del proprio errore (una volta venuta a conoscenza dell'intero quadro probatorio), costituendosi sul punto parte civile.

Della falsità della risposta del 23 maggio 2005 a CONSOB devono rispondere certamente CONSORTE e SACCHETTI i quali, come emerge sia dai ruoli formali ricoperti - di amministratori delegati e di delegati a procedere all'acquisto le azioni di BNL - sia dai ruoli sostanziali assunti - ad entrambi si rivolgevano FIORANI e gli altri protagonisti della vicenda, entrambi erano stati presenti in alcuni degli incontri decisivi, come quello del 20 aprile con FIORANI e BONI - ruoli peraltro nemmeno contestati nel complessivo e unico atto di gravame, erano stati gli assoluti protagonisti dell'intera operazione BNL ed avevano, congiuntamente e disgiuntamente, tenuto i rapporti con le autorità di controllo e vigilanza.

CIMBRI, il direttore generale di UNIPOL (che la difesa indica come direttore d'area e che, nel curriculum consultabile sul sito di UNIPOL, viene indicato come "dal 2001 al 2007 è stato Direttore, Condirettore Generale, Direttore Generale di Unipol Assicurazioni S.p.A.") va assolto.

Perché seppure emerge che egli abbia fornito il proprio contributo alla redazione di alcuni dei piani di UNIPOL che prevedevano la conquista del controllo di BNL, non rientrava nei suoi compiti il mantenere rapporti con gli organi di controllo e vigilanza.

Il suo ruolo era operativo, di attuazione della strategia decisa da CONSORTE e SACCHETTI.

Compito che poi aveva effettivamente svolto, ma solo a partire dal 22 maggio 2005 quando, seppure di domenica, si era messo alla ricerca di pacchetti consistenti di azioni BNL da acquistare. E li aveva trovati, tanto che i primi scambi erano avvenuti il giorno dopo.

Egli era quindi parte della strategia descritta al capo A e non coprotagonista, attivo, della risposta fornita a CONSOB, dai vertici di UNIPOL, il 23 maggio 2005.

Tutto quanto si è sopra evidenziato in fatto concreta pienamente il delitto contestato.

Per le seguenti ragioni.

A CONSORTE e SACCHETTI si contesta la condotta prevista dal secondo comma dell'art. 2638 c.c. per avere, come "*amministratori .. di società .. sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*"

E' innanzitutto pacifico che i due imputati fossero gli amministratori di UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA (già COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL SPA), una società quotata alla Borsa Valori di Milano.

Così come era quotata alla Borsa Valori anche la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO.


A CONSOB spetta, ai sensi dell'art. 74 del Testo Unico della Finanza (più volte modificato ma non sul punto), la vigilanza sul corretto andamento dei mercati, in specie del mercato gestito da Borsa Italiana di Milano.

La condotta è a forma libera posto che può concretarsi in "*qualsiasi forma*". Anche quindi omissiva.

Ancorchè la giurisprudenza di legittimità avverta che l'omissione non possa consistere nel "*mero silenzio*" (Sez. 6, Sentenza n. 40164 del 09/11/2010 Ud. - dep. 15/11/2010 - Rv. 248821).

Nella fattispecie concreta è però evidente che la condotta è stata commissiva, rispondendo, gli imputati, con un mendacio, alle richieste della CONSOB. Che agiva nello stretto ambito dei suoi poteri di vigilanza (Sez. 6, Sentenza n. 17290 del 13/01/2006 Cc. - dep. 18/05/2006 - Rv. 234533).

L'ostacolo alle funzioni di vigilanza era stato talmente evidente che la stessa CONSOB aveva impiegato anni ad accorgersene.



Le difese assumono che la situazione era stata chiarita con le spiegazioni fornite già nell'incontro del 30 maggio 2005.

L'argomentazione però non ha fondamento. Perché in quella riunione si era indicata la possibile contro scalata di BNL solo come ipotesi residuale ed eventuale così non sanando affatto l'ostacolo posto alla vigilanza ma, anzi, ribadendolo.

Con gli effetti descritti, non a caso, rimasti in vita negli anni (vd ancora *Sez. 6, Sentenza n. 17290 del 13/01/2006 Cc. - dep. 18/05/2006 - Rv. 234533*).

Gli imputati avevano “*consapevolmente*” (anzi, di più: intenzionalmente) posto in essere la condotta. Perché ritenevano necessario occultare le loro reali mire per meglio proseguire l'obiettivo di acquisire il controllo di BNL: il mendacio, quel mendacio, era una componente essenziale della loro strategia.

A CONSOB occorre riferire la ragione di facciata, non quella vera, perché l'alleato nella scalata non era CONSOB, era Banca d'Italia o almeno il suo vertice.

La dichiarazione di penale responsabilità di CONSORTE e SACCHETTI in riferimento al capo B della rubrica va pertanto confermata.

4 – l'abuso di informazioni privilegiate

La condotta descritta al capo C è attribuita al solo CONSORTE.
Ed è così dettagliata.

C) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv c.p., 184 comma 1 lett. b) T.U.F. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, essendo in possesso delle informazioni privilegiate di cui al capo che precede in ragione della sua qualità di amministratore delegato di UNIPOL spa, comunicava informazioni “price sensitive” relative al tentativo di scalata, all'identità dei partecipanti, alle modalità tecniche e contrattuali, i supporti finanziari utili e necessari per svolgere l'operazione nonché il raggiungimento della maggioranza assoluta nel corso di conversazioni telefoniche – al di fuori del normale esercizio di lavoro, della professione, della funzione – con l'onorevole Fassino il 5, il 9 luglio 2005, con il senatore Latorre il 6, il 7, il 14, il 15, ed il 17 luglio 2005.

L'art. 184 T.U.F. entrato in vigore il 12 maggio 2005 (introdotto con la legge 18 aprile 2005, n. 62 pubblicata nella G. U. del 27 aprile 2005), in sostituzione di analoga disposizione contenuta nell'art. 180 T.U.F., punisce “*chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

La norma è rimasta invariata (per quel che qui interessa) anche nelle successive modificazioni dell'articolo.

La definizione di “*informazione privilegiata*” era contenuta nell'art. 181 T.U.F.: “*per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti*

strumenti finanziari o uno o piu' strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Ed, a sua volta *“un'informazione si ritiene di carattere preciso se:*

a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verra' ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verifichera';

b) e' sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.”.

Ed ancora: *“Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento. “.*

Le conversazioni, dalle quali il Tribunale ha desunto la prova del reato, sono le seguenti (se ne riporta qui il testo, come, correttamente, riassunto dal Tribunale per una più semplice consultazione).

“ - telefonata 5/7/2005 ore 10,48 con l'on. Fassino. Consorte riferisce a Fassino di aver raggiunto un accordo con gli spagnoli e che ciò non è a conoscenza di nessuno, in quanto vi è “ il rischio che qualcuno potrebbe dire che loro hanno riservato a noi una condizione di miglior favore”. A prescindere dalla veridicità di tale affermazione, si rileva che, ai fini dell'integrazione del reato, non importa che la notizia sia vera o falsa: ciò che importa è che la notizia - resa al di fuori dall'esercizio della funzione svolta da Consorte, nella sua qualità di AD di Unipol - sia credibile dai destinatari e, se diffusa all'esterno, possa avere una concreta rilevanza sui prezzi del mercato. Che il pericolo di diffusione all'esterno della notizia fosse concreto emerge dalla successiva telefonata delle 11,29, in cui Fassino riferisce a Consorte di aver raccontato ad Abete delle intenzioni di Unipol e di ritenere che Abete volesse proporre un accordo all'ultimo minuto; Consorte gli ribadisce che Abete non sa “ che l'accordo è stato già fatto”; “non sa il risultato”;

- telefonata 6/7/2005 ore 22.37 con il sen. Latorre. In essa si riferisce che Consorte ha offerto al contro patto l'acquisto delle azioni a 2,60 euro, “ prendere o lasciare” perché abbiamo vincoli di budget; che le quote dei contro pattisti dovevano essere comperate da terzi, cioè da banche e cooperative; che se l'indomani avesse chiuso la trattativa, “ noi l'operazione siamo in grado di farla e di chiuderla, perché abbiamo già il 52%”;

- telefonata 7/7/2005 14.14 con il sen. Latorre. Consorte riferisce che i contro pattisti vogliono rilanciare i prezzi: prima volevano fare un'alleanza con Unipol, ora vogliono vendere tutte le loro azioni, corrispondenti al 27%. Consorte riferisce di non essere in grado in 24 ore, o in 48 ore e neppure in quattro giorni di trovare gente disponibile a investire al buio 1.200.000.000 di euro. I contro pattisti “ vogliono assolutamente vendere”, “sti 5 miliardi di euro sono già diventati cinque mezzo”. Caltagirone “ vuole fare l'accordo, vuole vendere e portar a casa i soldi”. Consorte riferisce poi dei contatti avuti con Assicurazioni Generali e Della Valle, sempre con riferimento all'Opa da lanciare e alle quote di azioni da “tenere” o da “ricomprare”.

- telefonata del 9/7/2005 ore 0,09 con l'on. Fassino. Consorte riferisce che si stanno orientando “ a fare una contro Opa cash” e che la lanceranno quando avranno in mano il 51%. In realtà aggiunge “noi abbiamo già in mano il 51”.

- telefonata 14/7/2005 ore 10,33 con il sen. Latorre. Consorte riferisce che la cooperazione è compatta e che le cooperative compreranno direttamente Bnl, che "nessuno sospetta quello che mi sono inventato e che saranno tutti sbigottiti perché tutto quello che hanno scritto risulterà falso";

- telefonata 15 luglio 2005 ore 21.29 con il sen. Latorre. Consorte riferisce che la Banca d'Italia ha autorizzato Unipol a salire al 15% e che ora "abbiamo il 51,5% delle azioni e abbiamo noi il 15, che era nell'azione che avevamo comprato a termine. Sostanzialmente ci sono tutte le condizioni per fare l'OPA, farla anche al valore limite un po' più alto, per eliminare questa testa di cazzo di Abete che continua a imperversare". Consorte di aver "collocato tutto il 27,2. Capito?" E di nuovo conferma che Unipol ha in mano il 51% delle azioni;

- telefonata 17/7/2005 23.00 con il sen. Latorre. Consorte riferisce che "dovremmo aver chiuso". Latorre gli chiede: "domani mattina tra le otto le nove fate, no?" E Consorte risponde che "sì, dovrebbe essere così". Il riferimento è evidentemente all'Opa che verrà lanciata da Unipol l'indomani mattina (analoga informazione era stata data quella stessa sera all'onorevole Fassino, con la precisazione - tra le altre informazioni - che Unipol aveva in mano il 51,8%: ma tale conversazione non è stata contestata nel capo d'imputazione)".

La CONSOB non ha ritenuto sussistesse l'illecito amministrativo dell'insider trading, sottoposto al suo vaglio, in considerazione del fatto che le notizie rivelate nelle conversazioni tenute da CONSORTE fino al 15 luglio difettassero del requisito della precisione.

Ha poi ritenuto che la conversazione del 17 luglio, in quanto avvenuta di domenica, non consentisse alcuna reale operatività posto che l'intera operazione UNIPOL su BNL si era chiusa il lunedì successivo.

E' un'opinione che la Corte non condivide.

Rinvenendo nella condotta di CONSORTE tutti gli elementi del reato ascrittogli .

Va innanzitutto premesso che l'imputato ricopriva il ruolo previsto dalla norma: era il presidente, ed uno degli amministratori delegati di UNIPOL ed era, di fatto, il principale protagonista della trattativa in corso in quei giorni con i contro pattisti al fine di giungere all'acquisto delle azioni BNL da costoro possedute.

E' anche del tutto pacifico che le notizie rivelate in quelle conversazioni erano ben più dettagliate delle generiche (e, quantomeno, reticenti) indicazioni fornite con il comunicato UNIPOL del 7 luglio 2005 al mercato.

Queste, infatti, erano state le notizie diffuse al pubblico:

".. si è tenuto in data odierna un incontro a Roma tra i propri rappresentanti e i membri del cosiddetto "contropatto". Oggetto dell'incontro è stata la verifica circa la possibilità di definire accordi relativi alle partecipazioni rispettivamente possedute. L'incontro è stato interlocutorio e non ha portato alla definizione di alcuna intesa".

Il comunicato conteneva una serie di falsità:

- i contatti con il "contropatto" datavano quantomeno al 30 giugno;



- la trattativa era tutt'altro che in fase preliminare come si faceva intendere: al 7 luglio i contro pattisti avevano già deciso di cedere tutte le azioni, si dovevano trovare solo i compratori; e stabilirsi il prezzo di vendita delle azioni;

- la generica indicazione della possibilità di accordi relativi alle rispettive partecipazioni occultava il fatto, già da tempo del tutto scontato, che UNIPOL trattava solo come acquirente ed i contro pattisti solo in funzione di venditori: era pertanto evidente che la trattativa si basava sul fatto che, all'esito della stessa, UNIPOL avrebbe raggiunto una influenza dominante su BNL.

Altrettanto generici, e falsi, erano i successivi comunicati UNIPOL sul prosieguo delle trattative con il "contropatto".

Il 10 luglio 2005 UNIPOL indicava che *"non sono ad oggi intervenute novità rispetto a quanto già portato a conoscenza del mercato in occasione dei precedenti comunicati"*.

L' 11 luglio 2005, UNIPOL riferiva di un incontro interlocutorio sempre finalizzato *"a proseguire l'esame di un'eventuale accordo in merito alle partecipazioni rispettivamente detenute in BNL"* (quasi che UNIPOL fosse tentata di vendere).

Il 15 luglio 2005 UNIPOL si limitava a comunicare (in ciò riferendo il vero, ma nulla dicendo sulla trattativa in corso) di essere stata autorizzata da Banca d'Italia a salire nel capitale BNL fino al 14,99 % e che disponeva già in via diretta o indiretta del 14,92 % del medesimo.

Il 17 luglio 2005, UNIPOL dava finalmente conto che le trattative con il contropatto erano giunte quasi al termine, senza però indicare alcuna data di conclusione dell'accordo che era invece imminente (sarebbe stato definito quella stessa notte). E dava conto dei poteri conferiti dal CdA a CONSORTE e SACCHETTI di concludere le trattative e, in caso positivo, di lanciare l'OPA.


Il mero raffronto fra il contenuto assolutamente generico e, fino al 17 luglio, anche assolutamente reticente, dei comunicati e le affermazioni fatte e le notizie riferite nel corso delle conversazioni sopra citate rende del tutto evidente come CONSORTE avesse fornito ai suoi interlocutori particolari ben più rispondenti al reale corso della trattativa con i contro pattisti.

I medesimi interlocutori poi non avevano alcuna veste ufficiale per essere destinatari di tali notizie. Seppure la prossimità fra alcuni settori dell'economia ed alcuni settori della politica possa considerarsi un fatto notorio, ciò non consente di ritenere che le comunicazioni eventualmente intercorrenti fra l'un settore e l'altro rientrino, per il giudizio che qui se ne deva dare, nel *"normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio"*.

Si deve poi sottolineare come nessun argomento possa trarsi dalla conoscenza dei fatti che stavano accadendo che il mercato poteva recepire dai cosiddetti *rumors* poiché non si poteva e non si può attribuire la stessa valenza alle indiscrezioni diffuse dagli operatori rispetto alle notizie comunicate dai diretti interessati alle operazioni finanziarie in oggetto.

Ciò detto in via più generale, non resta che riguardare ogni conversazione per accertarsi della rilevanza penale di ciascuna di esse:

- nella telefonata del 5/7/2005 CONSORTE aveva riferito di avere raggiunto un accordo con gli spagnoli e che tale notizia ciò non era a conoscenza di nessuno, in quanto vi era *" il rischio che qualcuno potrebbe dire che loro hanno riservato a noi una condizione di miglior favore"*.



In una successiva conversazione Fassino riferiva di aver raccontato ad Abete delle intenzioni di Unipol e di ritenere che Abete volesse proporre un accordo all'ultimo minuto; Consorte gli ribadisce che Abete non sa “ che l'accordo è stato già fatto”; “non sa il risultato”.

Tutte notizie precise (l'accordo con BBVA) e sconosciute al mercato. Ed oggetto di ulteriore diffusione da parte del'interlocutore.

- nella telefonata del 6/7/2005 CONSORTE aveva confidato di avere offerto al contro patto l'acquisto delle azioni a 2,60 euro, “ prendere o lasciare” perché avevano vincoli di budget; le quote dei contro pattisti dovevano essere comperate da terzi, cioè da banche e cooperative; se l'indomani avesse chiuso la trattativa, “ noi l'operazione siamo in grado di farla e di chiuderla, perché abbiamo già il 52%”.

Tutte notizie precise (già il 6 luglio l'accordo era a buon punto tanto che era stata fatta una precisa offerta di prezzo, UNIPOL disponeva già degli alleati che le avrebbero consentito di raggiungere la maggioranza delle azioni). E del tutto sconosciute al mercato.

- nella telefonata del 7/7/2005 CONSORTE aveva riferito che i contro pattisti volevano spuntare un prezzo maggiore, prima volevano allearsi con UNIPOL ma ora volevano vendere tutte le loro azioni, corrispondenti al 27%. Non era in grado in pochi giorni di trovare gente disponibile a investire al buio 1.200.000.000 di euro.

Tutte notizie precise (le reali intenzioni dei contro pattisti, le conseguenti necessità finanziarie, la difficoltà di trovare alleati) non riferite al mercato.


- nella telefonata del 9/7/2005 CONSORTE aveva riferito che si stavano orientando “ a fare una contro Opa cash” e che la lanceranno quando avranno in mano il 51%. In realtà aggiunge “noi abbiamo già in mano il 51”.

Tutte notizie ben più precise di quelle comunicate al mercato (tanto che CONSORTE ERA in grado di riferire che ormai poteva dirsi certo di disporre della maggioranza delle azioni BNL).

- nella telefonata del 14/7/2005 CONSORTE aveva confidato che il mondo cooperativo era compatto e che le cooperative avrebbero direttamente acquistato azioni BNL *Bnl*, che “nessuno sospetta quello che mi sono inventato e che saranno tutti sbigottiti perché tutto quello che hanno scritto risulterà falso”.

Era lo stesso CONSORTE quindi, che qui si vantava di avere tenuto nascoste al mercato le sue “invenzioni”, che provvedeva, invece, a confidare all'interlocutore.

- nella telefonata del 15 luglio 2005 CONSORTE aveva riferito che la Banca d'Italia aveva autorizzato Unipol a salire al 15% e che ora “ abbiamo il 51,5% delle azioni e abbiamo noi il 15, che avevamo comprato a termine. Vi erano così tutte le condizioni per fare l'OPA, farla anche al valore limite un po' più alto, per eliminare questa testa di cazzo di Abete che continua a imperversare”. Aveva collocato tutto il 27,2 del contropatto e quindi disponeva della maggioranza delle azioni.



Si trattava pertanto di notizie tutte precise (in sostanza la conquista della maggioranza delle azioni di BNL) e sconosciute al mercato (che sapeva solo dell'esistenza della trattativa e che il 15 luglio verrà informato solo che UNIPOL aveva raggiunto la quota del 14,92 %).

- nella telefonata del 17/7/2005 CONSORTE aveva riferito che “ dovremmo aver chiuso” e che avrebbero fatto l'operazione l'indomani.

Al mercato, il 17 luglio non si era comunicata alcuna data ma solo (e si tratta del comunicato, fra tutti, con il minor tasso di reticenza) che l'operazione si sarebbe chiusa rapidamente.

Le notizie sopra elencate, rese note agli interlocutori, e occultate al mercato, erano tutte *price sensitive* perché descrivevano, passo dopo passo, l'evolversi reale della trattativa. Di quella trattativa che avrebbe avuto un concreto effetto sul prezzo perché avrebbe determinato il lancio dell'OPA.

E che avrebbe così inciso, concretamente, sia sul valore delle azioni BNL (il cui livello non sarebbe più stato determinato dall'OPS del BBVA e dai successivi acquisti, ma dall'OPA di UNIPOL, senza che ad essa si potesse contrapporre alcuno), sia sulle azioni UNIPOL (il cui valore avrebbe risentito positivamente della prestigiosa acquisizione), sia sul valore delle società, quotate in Borsa (Vianini Lavori del gruppo CALTAGIRONE lo era), dei contropattisti venditori (che avrebbero realizzato una cospicua plusvalenza).

Nessun rilievo poteva avere poi il fatto che le informazioni non fossero state utilizzate, in modo speculativo, dagli interlocutori poiché la norma è volta a sanzionare anche il solo pericolo derivante dalla diffusione di notizie riservate e sensibili.

5 – il trattamento sanzionatorio

Le pene inflitte in primo grado a CONSORTE e SACCHETTI devono essere riviste essendo stati, i due, assolti per il delitto descritto al capo A.


Il Tribunale ha già riconosciuto le circostanze attenuanti generiche a CONSORTE, in virtù del suo comportamento processuale: era stato presente al dibattimento ed aveva fornito un ampio e dettagliato (seppur non creduto) racconto dell'operazione BNL, come, a suo dire, l'aveva vissuta e condotta.

Nulla invece aveva riferito SACCHETTI. E pertanto non gli erano state riconosciute le medesime attenuanti.

Che la sua difesa chiede, nell'atto di appello, in considerazione del minore ruolo svolto.

Si tratta però di tesi infondata: certamente infatti SACCHETTI è risultato meno attivo di CONSORTE in tutta l'operazione BNL, ma è anche emerso che egli ne aveva condiviso, in piena consapevolezza e compartecipazione, tutti i più significati passaggi, per cui non è possibile, per tale ragione, riconoscergli le attenuanti richieste.

Il minor attivismo di SACCHETTI potrà trovare più adeguato riconoscimento nella indicazione di una minore pena base (così come ha ritenuto corretto fare anche il Tribunale senza che vi sia doglianza sul punto). Tenuto anche conto che egli risponde di un fatto singolo.



Nel fissare le pene conseguenti alla commissione del reato più grave, l'addebito sub B (che per SACCHETTI è l'unico addebito) si deve tenere conto della particolare gravità del fatto (il reato è stato commesso in appoggio ad una delle operazioni di borsa più rilevanti di quell'anno, del valore di alcuni miliardi di euro) che impedisce di commisurarla al minimo edittale.

Di conseguenza appare equo indicarla in anni 2 di reclusione per CONSORTE e di anni 1 e mesi 6 di reclusione per SACCHETTI.

La pena inflitta a CONSORTE va diminuita ad anni 1 e mesi 4 di reclusione per le attenuanti generiche ed aumentata ad anni 1 e mesi 7 di reclusione per la continuazione (il medesimo aumento stabilito in prime cure e non oggetto, specifico, di doglianza).

Il precedente risultante a carico dei due imputati impedisce la concessione dei benefici.

6 – le statuizioni civili

L'assoluzione pronunciata in riferimento al capo A comporta la revoca delle statuizioni civili poste a favore del BBVA.

Resta la condanna civile per il capo B a favore della CONSOB.

La liquidazione del danno è adeguata al fatto considerati i criteri equitativi utilizzati dal Tribunale.

Il danno ha assunto particolare rilievo visto che, come si è avuto modo di osservare, la condotta era stata talmente decettiva da non essere riconosciuta come tale dagli organi CONSOB per anni.

7 – la responsabilità degli enti

L'assoluzione degli organi apicali dall'accusa loro mossa al capo A comporta la revoca delle sanzioni pecuniarie disposte nei confronti di BPER ed HOPA.

Resta da verificare la responsabilità di UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA per gli illeciti indicati nei capi b) e c) a cui corrisponde la responsabilità degli organi apicali, CONSORTE e SACCHETTI, per i reati loro ascritti ai capi B e C.

Nel periodo in cui erano stati consumati i reati dagli organi apicali, UNIPOL non aveva ancora adottato alcun modello.

In linea di fatto i controlli sull'operato degli organi di vertice erano stati così inadeguati che avevano consentito a CONSORTE e SACCHETTI di agire, illecitamente, in piena libertà, senza che nessun organo di UNIPOL reagisse in alcun modo, ancorché le condotte dei due fossero all'evidenza decettive: perché volte a raggiungere il controllo di BNL e non la protezione di BNL Vita come appariva evidente dalle risorse finanziarie che si andavano utilizzando.

Del tutto generica è poi la doglianza relativa al mancato riconoscimento della attenuante specifica. Posto che, a fronte de giudizio di inadeguatezza del nuovo modello, formulato dal Tribunale, ci si limitava ad osservare che questo prevedeva un indice di 86 pagine.



La sanzione pecuniaria viene pertanto così rideterminata.

Considerato più grave l'illecito contestato al capo b), fissata la misura di poco superiore al minimo (per la totale assenza del modello) di 500 quote, fissata la misura della singola quota (per la gravità del fatto di ostacolo, come sopra si è argomentato) nel termine medio di 700,00 euro, la sanzione per tale capo è di 350.000,00 euro.

A cui si aggiungono altre 100 quote, sempre di euro 700 ciascuna, per l'illecito descritto al capo c). Per il totale indicato in dispositivo di 420.000,00.

PQM

Visto l'art. 605 c.p.p.,

in parziale riforma

della sentenza del Tribunale di Milano del 31 ottobre 2011 appellata da BONSIGNORE VITO, CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO, CIMBRI CARLO, CONSORTE GIOVANNI, COPPOLA DANILO, FAZIO ANTONIO, GNUTTI EMILIO, LEONI GUIDO, LONATI ETTORE, LONATI TIBERIO, RICUCCI STEFANO, SACCHETTI IVANO, STATUTO GIUSEPPE, UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A., BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SCARL, HOPA S.P.A. e dalla parte civile BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA

assolve

BONSIGNORE VITO, CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO, CIMBRI CARLO, CONSORTE GIOVANNI, COPPOLA DANILO, FAZIO ANTONIO, GNUTTI EMILIO, LEONI GUIDO, LONATI ETTORE, LONATI TIBERIO, RICUCCI STEFANO, SACCHETTI IVANO e STATUTO GIUSEPPE dal delitto loro ascritto al capo A perché il fatto non sussiste.

Assolve

CIMBRI CARLO dal delitto a lui ascritto al capo B per non avere commesso il fatto.


Ridetermina

la pena inflitta a CONSORTE GIOVANNI ed a SACCHETTI IVANO in relazione alle residue imputazioni loro rispettivamente ascritte ai capi B e C in anni 1 e mesi 7 di reclusione per CONSORTE, ed in anni 1 e mesi 6 di reclusione per SACCHETTI.

Revoca

le sanzioni pecuniarie poste a carico di UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A., BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SCARL ed HOPA S.P.A in relazione agli illeciti loro rispettivamente ascritti ai capi a), g) ed h).

Ridetermina



nei confronti di UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A. la sanzione pecuniaria per i capi b) e c) in euro 420.000,00.

Condanna

la parte civile BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Revoca

le statuizioni civili disposte in favore di BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA.

Condanna


CONSORTE GIOVANNI e SACCHETTI IVANO a rifondere alla parte civile CONSOB le spese di proseguita difesa e rappresentanza che liquida in euro 10.000,00 a cui si aggiunge il 12,5 % di spese generali.

Conferma nel resto.

In Milano il 30 maggio 2012.

Il Consigliere estensore

dott. Enrico Scarlini



Il Presidente

dott. Flavio Lapertosa



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
VitaLAGONA

